

BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna



n.3 / 2010



BOLOGNA FORENSE

Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associato all'ASTAF. Periodico quadrimestrale

Viene spedito agli iscritti all'Albo dell'Ordine di Bologna;
ai Consiglieri del C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani;
ai delegati dell'O.U.A.; ai delegati della Cassa Forense;
alle riviste dell'A.S.T.A.F.; ai magistrati in servizio nel Foro di Bologna;
alle Istituzioni; ai consiglieri e assessori comunali; agli organi di stampa locali

Direzione e redazione:

presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
(Palazzo di Giustizia)
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna.
Autorizzazione del Tribunale di Bologna
n. 5365 del 6 maggio 1986.

Direttore responsabile: Lucio Strazziari

Comitato di redazione:

Giovanni Berti Arnoaldi Veli (referente),
Annalisa Atti, Sandro Callegaro,
Federico Canova, Gino Martinuzzi,
Antonio Spinzo, Tiziana Zambelli

Hanno collaborato a questo numero:

dott. Elvis Agassi, *Dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Annalisa Atti, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, *Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, *Segretario della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Sandro Callegaro, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Giovanni Cerri, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
avv. Lorenzo Cottignoli, *Presidente della Rappresentanza regionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto di Famiglia e dei Minori*
avv. Stefano Dalla Verità, *Coordinatore per l'aggiornamento della Fondazione Forense Bolognese*
avv. Manlio D'Amico, *Presidente dello Ius Bologna Ciclismo*
avv. Giovanni Delucca, *Vice Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna*
avv. Sandro Giacomelli, *Tesoriere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Michelina Grillo, *Delegato Distrettuale alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*
dott. Mara Marantonio Bernardini
avv. Bruno Micolano, *Foro di Bologna*
avv. Elena Nittoli, *Foro di Bologna*
avv. Alessandro Rizzoli, *Foro di Bologna*
avv. Antonio Spinzo, *Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Lucio Strazziari, *Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*
avv. Marco Ubertini, *Presidente della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense*

Chiuso in redazione il 21 settembre 2011
Tiratura 5200 copie.
Grafica e stampa: Grafiche A&B - Bologna

● EDITORIALE

- Lucio Strazziari* 4 - Relazione del Presidente alla assemblea ordinaria dell'anno 2011

● ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

- Giovanni Berti Arnaldi Veli* 12 - Estratti dai verbali del periodo giugno – dicembre 2010
- Annalisa Atti* 53 - Lo Sportello Informativo del Consiglio dell'Ordine sulla mediazione
- Giovanni Berti Arnaldi Veli* 55 - La gestione da parte del Consiglio dell'Ordine dell'Ufficio restituzione fascicoli di parte
- Giovanni Berti Arnaldi Veli* 57 - La stanza delle "copie scambio" nel Tribunale civile
- Sandro Giacomelli* 59 - Le ragioni dell'aumento del contributo annuale di iscrizione all'Albo

● STATISTICHE

- A cura di
Giovanni Berti Arnaldi Veli* 61 - Presenze dei Consiglieri alle adunanze e alle udienze disciplinari
- 63 - Presenze dei Consiglieri ai turni di ricevimento
- 63 - Avvocati e praticanti iscritti all'Ordine di Bologna al 31 dicembre 2010

● PROCESSO CIVILE TELEMATICO

- Elvis Agassi* 64 - Nuovi strumenti della professione forense: firma digitale e posta elettronica certificata
- Giovanni Berti Arnaldi Veli* 68 - L'ennesimo aumento dei contributi unificati e la PEC

● FONDAZIONE FORENSE

- Sandro Callegaro* 69 - L'attività della Fondazione Forense Bolognese nell'anno 2010
- Stefano Dalla Verità* 74 - Obiettivi e ringraziamenti

BOLOGNA FORENSE

● OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

- Alessandro Rizzoli* 76 - La nuova ordinanza standard con i quesiti al c.t.u. medico-legale approvata dall'Osservatorio sulla giustizia civile
- Giovanni Delucca* 78 - Illustrazione del Protocollo dell'Osservatorio sulla giustizia civile sui procedimenti sommari di cognizione
- Giovanni Delucca* 83 - Il Protocollo sul procedimento sommario di cognizione: perchè ne vale la pena

● SENZA SCHERMI

- Elena Nittoli* 87 - Fuori posto: gli avvocati alla inaugurazione dell'anno giudiziario
- Giuliano Berti Arnoaldi Veli* 88 - Accesso alla professione e identità dell'avvocatura

● NON SOLO DIRITTO

- Mara Marantonio Bernardini* 90 - David Kertzer: La sfida di Amalia

● DEONTOLOGIA

- Antonio Spinzo* 96 - Indagini difensive e responsabilità penali del difensore. L'importanza di una riflessione deontologica

● GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE

- a cura di
Giovanni Berti Arnoaldi Veli* 102 - Delibere di non luogo a provvedere e decisioni

● DALLE ISTITUZIONI FORENSI

- Lucio Strazziari
(U.R.C.O.F.E.R.)* 122 - Intervento alla inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 del Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, a nome della Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna
- C.N.F.* 126 - 2011: l'anno dell'avvocatura
- Giovani Cerri e
Michelina Grillo
(Cassa Forense)* 127 - L'aumento dei contributi minimi della Cassa Forense
- Marco Ubertini
(Cassa Forense)* 128 - Lettera aperta ai giovani avvocati del Presidente della Cassa Forense
- O.U.A.* 130 - Gli intollerabili ritardi nel pagamento delle competenze dei difensori autorizzati al patrocinio a spese dello Stato

● DALLE ASSOCIAZIONI

Bruno Micolano 131 - Il Congresso 2010 della Union International des Avocats

Lorenzo Cottignoli 132 - La famiglia al Centro

● IUS BOLOGNA SPORT

Giovanni Cerri 133 - Il 45° Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati Sciatori

Manlio D'Amico 134 - Ius Bologna Ciclismo

● NOTIZIE UTILI

A cura di

Giovanni Berti Arnoaldi Veli 137 - La tabella del Tribunale di Bologna (e delle sedi distaccate) 2011 per la liquidazione del danno alla persona


139 - Le tabelle dei nuovi contributi unificati del Tribunale ordinario, del Tribunale del lavoro e della Corte d'Appello

148 - Il punto informativo della Cancelleria Penale della Corte d'Appello

● DULCIS IN FUNDO

a cura di

Sandro Callegaro 150 - Il "Cliente Ideale"



BOLOGNA FORENSE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ANNO 2011

LUCIO STRAZIARI

Cari Colleghi,

è trascorso un altro anno che ci ha condotto alla metà del percorso del presente biennio, e, sul fronte della giustizia, e nell'ambito dell'avvocatura, ben poco è cambiato.

Anche quest'anno, nel corso delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario, e nelle relazioni che i Presidenti svolgono nelle assemblee degli iscritti presso i singoli Ordini, la voce dell'avvocatura non può che essere improntata ai ricorrenti accenti di viva preoccupazione per la **situazione della giustizia**, la cui crisi non accenna, non dico a risolversi, ma neppure a mitigarsi, e di sofferta attenzione per una condizione dell'avvocatura che ancora non vede avviate a soluzione le tante problematiche che ormai da troppi anni ne qualificano la vita e il concreto esercizio delle altissime funzioni che alla stessa sono assegnate dal dettato costituzionale.

Troppi sono gli aspetti che, al riguardo, meriterebbero di essere analizzati. Accennerò ad alcuni che, per quanto riguarda la situazione della giustizia, attengono a quella prospettiva di riforma che ancora oggi fa parte di una fra le esigenze prioritarie sulle quali il governo ha richiesto alle forze politiche il consenso per il proseguimento della sua azione.

Dico subito che le prospettive di questa che dovrebbe consentire una totale e finalmente decisiva riforma della giustizia appaiono particolarmente deludenti.

Lo ho affermato anche nel corso dell'intervento che ho effettuato,

a nome dell'avvocatura regionale dell'Emilia-Romagna, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si è svolta il 29 gennaio scorso nell'aula della Corte d'Assise d'Appello, il cui testo è riportato in altra parte di questa Rivista.

A quanto è dato conoscere, gli aspetti che sono interessati alle novità normative (la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, una nuova disciplina dell'ordine giudiziario), rappresentano certamente temi importanti, ma nessuna incidenza possono avere sul concreto esercizio della giurisdizione, e sulle carenze, sulle difficoltà, sulle disfunzioni che ne connotano l'iter. Il che significa affermare che intervenire sui grandi sistemi rappresenta certamente una operazione di grande rilievo, ma che senza un adeguato incremento di risorse, di mezzi, di persone, non si può neppure pensare di risolvere quella crisi della giustizia che vede nella lentezza dei procedimenti il dato che più penalizza il cittadino, nell'interesse del quale la giustizia viene amministrata.

E così, se non intervengono modifiche di sistema e nuove tipologie di interventi, anche nei prossimi anni ci troveremo a ripetere gli stessi discorsi e a rinnovare le stesse lamentele.

Per la verità, una novità è intervenuta sullo scenario della giustizia civile, rappresentata dall'**istituto della "media-conciliazione"**, entrato in vigore il 20 marzo di quest'anno.

Il condizionale è d'obbligo di fronte a una situazione che vede le realtà territoriali forensi assolutamente non in grado, per carenza di mezzi, di risorse

e di personale, di dare impulso, in termini adeguati, o anche solo accettabili, a tale novità normativa.

Ciò, anche a prescindere dalle argomentazioni di fondo che hanno visto l'avvocatura tutta (istituzionale e associativa) unita nelle richieste di modifiche all'impianto normativo, che portino a escludere la obbligatorietà del percorso conciliativo prima di dare corso all'azione giudiziaria per le materie civili (quasi tutte, se si escludono le azioni aventi a oggetto diritti indisponibili), che sono indicate nel dettato legislativo; e per ottenere invece la obbligatorietà dell'assistenza tecnica da parte dell'avvocato.

In un incontro a Roma con l'allora Ministro on. Angelino Alfano, cui anche l'Ordine di Bologna ha partecipato, unitamente al Presidente nazionale prof. avv. Guido Alpa e ai Presidenti dei maggiori Ordini forensi italiani, l'avvocatura ha ribadito con assoluta convinzione le ragioni in forza delle quali richiede queste sostanziali modifiche (la obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in una situazione nella quale la nostra collettività appare ancora ben lontana dalla cultura della conciliazione, oltre che comportare un allungamento ulteriore dei tempi della giustizia, e incrementare i costi per il cittadino, corre il serio pericolo di vanificare, già in partenza, il nuovo strumento; e, al contrario, la obbligatorietà della assistenza tecnica appare necessaria per consentire al cittadino di potere valutare la accettabilità o meno delle condizioni per la definizione della vertenza che gli venissero prospettate nel corso del procedimento).

Si sono altresì sottolineati i possibili profili di incostituzionalità, ed è stato posto l'accento sulla carenza normativa riferita alla mancata disciplina dei criteri che predeterminano la competenza territoriale. E si era comunque insistito, quantomeno, per un congruo differimento della sua entrata in vigore.

Ancora si attendono le determinazioni che al riguardo assumerà il Ministero.

Nel frattempo, il nostro Consiglio, ritenuto di non potere restare indifferente a queste nuove prospettive, che, qualunque ne possa essere la valutazione, rappresentano novità normative cui non ci si può sottrarre, ha deliberato la costituzione dell'“Organismo di mediazione”, che, come sappiamo, non richiede alcuna specifica approvazione da parte del Ministero, essendovi il riconoscimento, nella stessa legge, a favore dei Consigli Forensi, e sta studiando i vari aspetti di una attività che è destinata a incidere in modo assolutamente rilevante sullo stesso suo assetto.

Intendo qui rivolgere il più vivo ringraziamento all'avv. Annalisa Atti, che è la responsabile, per l'impegno e la capacità che ha dimostrato, e che continuerà a approfondire, coadiuvata dagli altri componenti della relativa Commissione, avvocati Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli, Flavio Peccenini e Chiara Rigosi.

Uno sguardo che voglia porre attenzione alla attuale situazione dell'avvocatura non può che correlarsi con questa perdurante crisi della giustizia.

Oltretutto, anche la classe forense, come tutte le componenti della società, sta attraversando un momento di profondo e strutturale cambiamento. È ancora legata a limiti ordinamentali che risalgono ai tempi vetusti in cui fu forgiata la nostra legge professionale, in una condizione del tessuto sociale, in tutte le sue componenti, che era radicalmente diversa da quella che il panorama attuale presenta.

Siamo di fronte a cambiamenti che investono il fondamento stesso della attività forense. Basterebbe pensare ai nuovi scenari europei, con le discipline normative emanate in sede comunitaria che estendono la loro efficacia al nostro diritto interno, per rendersi

conto che, non solo sul piano della preparazione giuridica, ma sotto lo stesso profilo della dimensione e della organizzazione dei nostri studi legali, il cambiamento è assolutamente epocale.

Si pone allora ineludibile la necessità di una moderna visione della professione che ne elimini la antistoricità, modificando le connotazioni superate, e ne legittimi l'esistenza rendendone manifesta la persistente utilità sociale. In sostanza, la necessità di rifondare lo sviluppo della professione con il conseguenziale cambiamento di una immagine che si è troppo appannata e che molti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, stanno strumentalizzando, o per conseguire benefici a vantaggio della propria categoria di appartenenza o per introdurre significative modifiche nei sistemi processuali che comprimerebbero in modo inaccettabile le garanzie difensive e la stessa funzione della difesa tecnica.

E quindi la **riforma del nostro ordinamento professionale** appare strumento irrinunciabile per la riqualificazione del ruolo dell'avvocato, che, da un lato, con l'adempimento di funzioni pubbliche, come la difesa d'ufficio, svolge con tutta evidenza un servizio in favore dello Stato, e che, da altro lato, esercita ogni giorno, nelle aule civili, come in quelle penali o in quelle amministrative, il compito qualificato e prezioso a beneficio dei cittadini, con la responsabilità di tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei singoli.

Il progetto di riforma dell'ordinamento professionale predisposto dall'avvocatura non sarà un modello di perfezione, ma, allo stato delle cose e visto l'attuale momento storico-politico, appare la sola via da percorrere per uscire dalla stagnazione e dai tentativi di mercificazione che favoriscono solo il fine del profitto senza reale beneficio per il cittadino, il quale, quando si confronta con la legge, non può essere relegato al ruolo di semplice utente.

Tale riforma (che innova profondamente i temi dell'accesso alla professione, della iscrizione agli albi, della specializzazione, della funzione disciplinare, tanto per citarne i più significativi) consentirà di privilegiare la qualità della professione e il recupero dell'avvocato, il quale dovrà compete-

re con i colleghi non sulla base di una sorta di concorrenza retributiva ma, solo, sul piano della preparazione, della lealtà e della efficienza.

Il progetto è già stato approvato dal Senato, ed è ora in attesa di essere calendarizzato nell'aula di Montecitorio. L'auspicio è che lo stesso possa avere un percorso quanto più celere, che porti al più presto, senza cambiamenti che ne snaturino i principi fondanti, alla sua definitiva approvazione.

Direttamente legato alle linee essenziali della riforma appare il tema delle **specializzazioni**, assolutamente fondamentale per la riqualificazione della qualità delle prestazioni forensi, ma che ha suscitato aspri contrasti in seno all'avvocatura.

Il Consiglio Nazionale Forense, di fronte alla emergenza di una situazione nella quale ha dovuto confrontarsi, proponendosi di vanificarle, con le spinte innovatrici di molte associazioni forensi, aveva emanato un apposito regolamento, certamente criticabile, e dunque modificabile, sotto vari aspetti, ma che non ritengo meritasse il voto contrario espresso, sia pure a stretta maggioranza, dalla assemblea dei delegati nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense svoltosi a Genova.

Il nostro Consiglio ha sempre manifestato adesione a tale novità, che, peraltro, è inserita nel progetto di riforma dell'ordinamento professionale, anche se, come la grande maggioranza dei Consigli territoriali, ha richiesto al C.N.F. sostanziali e incidenti modifiche del relativo impianto regolamentare.

Come è noto, il regolamento del C.N.F. è stato poi annullato dal T.A.R., cosicché la specializzazione tornerà a essere uno dei temi su cui l'avvocatura, nelle sue componenti istituzionali e associative, sarà chiamata quanto prima a ridiscutere.

Strettamente legato alla specializzazione vi è l'altro fondamentale tema della **formazione continua**. Si è maturato, con il 31 dicembre 2010, il primo “triennio”, e i Consigli Forensi sono chiamati a pronunciarsi sull'adempimento, da parte degli iscritti, a tale obbligo. Anche il nostro Consiglio, scaduto il termine del 28 febbraio scorso, entro il quale ogni iscritto doveva riferire in merito, sta operando le sue valutazioni.

Non posso chiudere il discorso sulla formazione continua senza sottolineare il grande impegno e la straordinaria capacità organizzativa che hanno qualificato anche quest'anno l'attività della Fondazione Forense Bolognese, istituita dal Consiglio con lo scopo precipuo di gestire il corso di tecnica forense per i praticanti che si preparano alla professione, e di assumere le iniziative volte all'aggiornamento professionale degli avvocati.

La Fondazione ha compiuto i suoi primi dieci anni di vita, e ha già acquisito una propria autonomia strutturale e patrimoniale. Un particolare ringraziamento, e vero compiacimento, debbo rivolgere all'avv. Sandro Callegaro, che, nella sua qualità di Direttore, rappresenta la mente sempre fervida di iniziative, alla quale unisce una capacità organizzativa veramente straordinaria. Nel suo impegno è coadiuvato dai colleghi avvocati Giuliano Berti Arnoaldi Veli, che è il Segretario, attivo e sempre presente, e Gino Martinuzzi, che assolve le funzioni di Tesoriere con doti di originalità e di oculatezza. Anche a loro va il mio ringraziamento, che estendo ai due colleghi Vincenzo Florio e Tiziana Zambelli che fanno parte del Consiglio di Amministrazione. Una particolare citazione di benemerita debbo poi riservare all'avv. Stefano Dalla Verità che quotidianamente è a disposizione della Fondazione per tutto quanto è necessario all'espletamento di ogni specifico compito. E plauso va pure rivolto a tutti i dipendenti e collaboratori, guidati dalla Paola e dalla Barbara, che, fino dal suo nascere, hanno rappresentato per la Fondazione, sotto il profilo organizzativo, preziosi punti di riferimento.

A livello nazionale l'avvenimento che ha caratterizzato l'anno trascorso è stato il **XXX Congresso Nazionale Forense**, che si è svolto a Genova nel mese di novembre 2010.

Le relazioni introduttive del Presidente Nazionale prof. avv. Guido Alpa e del Presidente dell'O.U.A. avv. Maurizio De Tilla hanno posto in termini molto netti la questione del ruolo sociale degli avvocati. Le mozioni finali hanno visto l'intera avvocatura unanime nel richiedere,

come già ho sottolineato, modifiche sostanziali alla normativa sulla "media-conciliazione", con specifica istanza per, comunque, una sua dilazione; e si è verificato, invece, un sostanziale contrasto sul tema delle specializzazioni, con prevalenza, sia pure di stretta misura, come ho già riferito, per la abolizione del relativo regolamento.

Al Congresso ha partecipato, in modo attivo e propositivo, la delegazione di Bologna, che si è raccordata con gli altri delegati distrettuali. A tutti rivolgo il più sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato e per il positivo contributo apportato.

Nella sede congressuale si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Assemblea dei Delegati dell'O.U.A. La delegazione dell'Emilia-Romagna ha rinnovato il proprio consenso ai nostri colleghi Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta, riconoscendo l'impegno dagli stessi profuso e la capacità da loro dimostrata nel corso del mandato appena trascorso. A loro rivolgo, a nome di tutti, il più vivo ringraziamento, unitamente a vero compiacimento per la loro riconferma; con ogni più fervido auspicio per il loro futuro lavoro, nell'interesse della avvocatura e della intera collettività.

E altrettanto ringraziamento rivolgo all'avv. Giovanni Cerri e all'avv. Micheline Grillo, che rappresentano con grande impegno e competenza il nostro Ordine in seno alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, che deve affrontare una non facile situazione, negli attuali tempi di crisi economica che investe tutte le componenti della società.

A livello di cariche nazionali vi è da sottolineare la sostituzione del Consigliere Nazionale avv. Nicola Bianchi del Foro di Parma, che ha rappresentato il Distretto in seno al Consiglio Nazionale Forense negli ultimi due mandati, con l'avv. Giuseppe Picchioni, già Presidente del Consiglio Forense di Modena, che è stato eletto all'esito della votazione effettuata a livello dei Consigli circondariali della Regione. Ringraziamenti all'avv. Bianchi per l'attività svolta, e auguri all'avv. Picchioni di proficuo lavoro.

Non posso poi tralasciare l'impegno del Consiglio nella partecipazione,

attraverso Consiglieri di volta in volta designati, ai tanti convegni, alle conferenze e ai congressi che si susseguono in tutte le parti d'Italia per approfondire, studiare, verificare, interpretare le tante novità che, a livello normativo, dottrinale e giurisprudenziale, interessano l'esercizio della nostra professione. E anche l'Ordine di Bologna dà un contributo, con proprie iniziative, a questa preziosa e insostituibile attività di aggiornamento.

Prima di esaminare l'attività più specifica che ha caratterizzato il nostro Consiglio nell'anno trascorso, non posso non svolgere alcune considerazioni sul **trasferimento della sede del Tribunale nel Palazzo Legnani-Pizzardi**. Per chiarire alcuni aspetti.

Per anni si è ritenuto che soluzione idonea e adeguata per trovare una definitiva sistemazione agli Uffici Giudiziari di Bologna fosse rappresentata dall'edificio della ex Maternità situato nella vicina via D'Azeglio. Non essendo stato tuttavia possibile un accordo definitivo fra il Comune e la Provincia, proprietaria dell'edificio, l'amministrazione comunale si è infine orientata su Palazzo Legnani-Pizzardi, situato all'angolo fra le vie D'Azeglio e Farini. Ed è vero che l'avvocatura, come la quasi totalità dei responsabili degli Uffici Giudiziari, ha manifestato consenso a detta soluzione.

A lavori di ristrutturazione e di adeguamento del complesso immobiliare ormai ultimati, sono state manifestate da parte dei vertici di molti Uffici Giudiziari pesanti critiche in ordine alla funzionalità e alla efficienza della struttura.

Il nostro Consiglio ha da sempre sostenuto una posizione diversa. Premesso che è la affermazione più lontana dal vero quella, che si è sentita, secondo cui è l'avvocatura che avrebbe voluto Palazzo Legnani-Pizzardi (come ho detto, il Consiglio si è limitato a esprimere parere favorevole allorché fu il Comune a proporre tale soluzione), è vero che il Consiglio, senza assolutamente sostenere che Palazzo Legnani-Pizzardi rappresenti la soluzione ideale, in grado di rispondere a tutte le necessità e di risolvere tutte le esigenze delle nostre strutture giudiziarie, ha

da sempre auspicato che da parte di tutte le componenti del "servizio giustizia" si valutasse il problema del trasloco nella nuova sede con volontà propositiva, così da affrontare con impegno condiviso le difficoltà che certamente sarebbero emerse; e senza tralasciare di considerare i tanti aspetti positivi che la nuova struttura presenta.

Così è stato per la gran parte del penale, della sezione del lavoro, del Tribunale di Sorveglianza.

L'impatto del civile è stato invece particolarmente difficoltoso, specie per quella novità dello "sportello polivalente", che rappresenta, ora, l'unica via di accesso al contenzioso civile da parte degli avvocati. È una soluzione che l'avvocatura ha sempre contrastato anche quando era stata ipotizzata nel precedente palazzo di via Garibaldi.

Il Consiglio ha assunto una posizione chiara, decisa e intransigente: il sistema va integralmente modificato, e ha manifestato, e manifesta, ogni propria disponibilità per ricercare, e attuare, altre e diverse soluzioni che tutti i colleghi auspicano. In mancanza, valuterà, in accordo con i colleghi del Foro, quali forme di protesta assumere, a difesa dell'attività degli avvocati, che agiscono a nome e nell'interesse dei cittadini.

E veniamo all'**attività del nostro Consiglio**.

Da tempo il legislatore ha assegnato ai Consigli Forensi nuovi e maggiori compiti, che li vede quali enti integrati nell'apparato pubblico, con pubbliche funzioni da espletare secondo il principio della sussidiarietà. Mi riferisco alla disciplina delle **difese d'ufficio**, la cui regolamentazione, per quanto attiene alla formazione dell'elenco a livello circondariale, e in relazione alla formazione dei turni di reperibilità, è interamente assegnata ai Consigli; richiamo il patrocinio a spese dello Stato che vede i Consigli Forensi quali organi che per primi hanno il compito, nel settore civile, di esaminare la fondatezza o meno delle domande che provengono dalla collettività; e, ora, vi sarà tutto il settore della "media-conciliazione" di cui ho già parlato all'inizio di questa mia relazione.

Per quanto riguarda, in particolare, le difese d'ufficio, il Consiglio ha cercato di conferire attuazione quanto più completa ed efficiente alla nuova normativa, e provvede a organizzare corsi annuali di preparazione all'inserimento degli avvocati, specie i più giovani, nell'elenco dei difensori d'ufficio, e lo fa in sinergia di intenti e in piena collaborazione con la Camera Penale "Franco Bricola". Desidero,

a tale riguardo, rivolgere il più vivo ringraziamento al Consigliere Antonio Spinzo, che è il responsabile del Consiglio per questa specifica attività, che svolge con grande scrupolo e riconosciuta capacità, e alla Camera Penale, nelle persone del Presidente avv. Elisabetta d'Errico, e del responsabile avv. Alessandro Valenti per la fattiva e preziosa collaborazione.

Sul fronte delle difese d'ufficio vi è poi l'altro settore che riguarda il diritto penale minorile. Anche per questo specifico versante il Consiglio organizza i corsi annuali, cui partecipano anche colleghi di altri Fori, quale requisito per l'inserimento nel relativo elenco. Un fervido ringraziamento va al Consigliere Fausto Sergio Pacifico, che da anni ha posto a beneficio dei colleghi il prezioso tesoro della sua esperienza e della sua preparazione in questo così delicato ramo del diritto.

Il Consiglio organizza poi ogni anno anche un corso in materia di immigrazione, che non è previsto per legge (come non è previsto alcuno specifico elenco di difensori), ma che si ritiene assolutamente utile per un settore che tanto rilievo ha assunto nel quotidiano vivere della nostra comunità civile. Anche per questo impegno ringrazio il Consigliere Antonio Spinzo, che riesce a proporre

Sei già iscritto alla mailing list del Consiglio dell'Ordine?

Se vuoi ricevere tempestivamente comunicazioni e notizie, comunica al Consiglio il tuo indirizzo di post@ elettronica. Troverai il modulo nella home page del sito del Consiglio:

www.ordineavvocatibologna.net

compilalo e invialo per fax al n. 051 583702

ai colleghi un programma di incontri assolutamente qualificati ed estremamente utili.

Per quanto attiene al **patrocinio a spese dello Stato** l'impegno che la apposita commissione si trova ad affrontare è sempre più oneroso, per numero di domande presentate (che sono state, nell'anno 2010, 941), e per la necessità di approfondimenti, la cui valutazione è poi rimessa al Consiglio in sede collegiale, che richiedono preparazione e assoluta conoscenza della normativa. Per questo specifico e importantissimo compito debbo rivolgere vivo ringraziamento ai componenti della commissione consiliare che vi è stata preposta: innanzitutto alla responsabile Annalisa Atti, e poi ai componenti Federico Canova e Chiara Rigosi che ne fanno parte.

Direttamente collegata al detto Ufficio deve poi essere considerata l'attività, altrettanto intensa e impegnativa, relativa alla valutazione delle parcelle dei legali che, espletato il mandato difensivo quali difensori d'ufficio, e non essendo stato corrisposto l'onorario da parte del loro difeso, debbono richiedere il parere del Consiglio dell'Ordine per potere ottenere dallo Stato la liquidazione dei loro compensi. Sono pervenute, nell'anno 2010, 530 richieste, con un significativo incremento rispetto alle 441 dell'anno precedente. Riconosco il merito per questo impegno ai Consiglieri incaricati: Antonio Spinzo, che ne è il referente, Guido Clausi-Schettini, Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli.

Brevi cenni, ora, sulla **attività ordinaria del Consiglio**.

Ringrazio tutti i Consiglieri per la generosità e la disponibilità con cui si sono dedicati ai vari impegni, che si fanno sempre più numerosi e pressanti, per il numero degli iscritti che continua ad aumentare, per una attività consiliare che vede ormai stabilizzate le due adunanze settimanali, il lunedì per l'attività ordinaria, e il mercoledì per la materia disciplinare, istruttoria e dibattimentale; e per un rapporto con la cittadinanza che si è ufficializzato attraverso quell'ora di ricevimento (dalle 12 alle 13) di ogni giorno, che appare sempre più frequentata.

I turni giornalieri comportano scrupolo e assiduità: tale serietà di impegno è stata compresa, e il numero di persone che ricerca il colloquio, una verifica, il contatto con l'Ordine, aumenta continuamente. Riteniamo in questo modo di consentire all'avvocatura bolognese di rappresentare nella nostra città una presenza efficace e responsabile.

Un particolare ringraziamento debbo rivolgere all'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che è un Segretario straordinario per dedizione e impegno. Dirigere una struttura che ha ormai superato le dieci unità, fra dipendenti e collaboratori, richiede doti particolari di attenzione, di equilibrio, di capacità di affrontare tante situazioni anche imprevedibili al fine di assicurare ai Colleghi e alla cittadinanza un servizio che sia corrispondente all'altissima funzione che l'avvocatura è chiamata a svolgere.

Altrettanto vivo ringraziamento rivolgo all'avv. Sandro Giacomelli, che svolge da anni le funzioni di Tesoriere. L'espansione dell'attività del Consiglio richiede doti e capacità di oculatezza, lungimiranza e rigore. Tutto questo l'avv. Giacomelli assicura, ai Consiglieri e a tutti i colleghi; e la illustrazione del bilancio consuntivo per l'anno 2010 e del bilancio preventivo per l'anno 2011, ne hanno rappresentato chiara e rassicurante riprova.

Espongo ora alcuni dati dell'anno 2010.

Iscrizioni all'Albo e ai Registri. Gli avvocati iscritti all'Albo (compresi i Registri Speciali) erano, alla data del 31 dicembre 2010, 4291 (rispetto ai 4201 che risultavano iscritti al 31 dicembre 2009 vi è stato un aumento di 90 avvocati). Nell'anno precedente vi era stato un incremento di 131 avvocati. Se si considera che nell'anno 2007 l'aumento era stato di 303 avvocati, e nell'anno 2008 di 152 avvocati, l'ulteriore diminuzione nell'anno appena trascorso induce a ritenere che si stia verificando una sorte di controtendenza. Ne prendiamo atto.

I praticanti iscritti (con patrocinio e non) alla data del 31 dicembre 2010 sono 1236 (rispetto ai 1207 del 31 dicembre 2009 vi è un aumento di

29, inferiore all'aumento di 40 che si registrò nell'anno precedente). I praticanti iscritti nell'anno 2010 sono stati 424, con un incremento di 16 rispetto alle iscrizioni del precedente anno 2009. Il numero di praticanti iscritti resta tuttavia di gran lunga inferiore rispetto alla media degli anni precedenti. Tale dato rappresenta certamente un segnale di quale maggiore difficoltà venga ravvisata nell'inserimento, oggi, in un mondo professionale che, per il numero di avvocati che anche a Bologna ha raggiunto limiti ormai non più controllabili, presenta pesantissime criticità.

Sono state rilasciate 142 autorizzazioni al patrocinio. Nell'anno 2009 erano state 136.

Sedute consiliari. Le sedute consiliari sono state nell'anno 2010 69, di cui 50 ordinarie e 19 disciplinari dibattimentali (le sedute consiliari erano state, nell'anno 2009, 65, di cui 48 ordinarie e 17 disciplinari). L'impegno del Consiglio, visto e valutato nella sua ordinaria collegialità, si è mantenuto pressoché negli stessi termini dell'anno precedente.

Situazione degli esposti e dei procedimenti disciplinari. Gli esposti pervenuti nell'anno 2010 sono stati 278 (nell'anno 2009 erano stati 293). Gli esposti archiviati sono stati 171 (nell'anno 2009 erano stati archiviati 239 esposti). Gli esposti pendenti al 31 dicembre 2010 erano 467 (rispetto ai 375 pendenti alla fine dell'anno 2009). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2010 erano 94 (di cui 15 si trovavano nella fase di impugnazione presso organi superiori). I procedimenti disciplinari pendenti al 31 dicembre 2009 erano 96. I procedimenti disciplinari aperti nell'anno 2010 sono stati 35 (rispetto ai 51 aperti nell'anno 2009). Nel corso dell'anno sono state pronunciate 14 decisioni disciplinari, rispetto alle 17 pronunciate nell'anno 2009.

Alcune considerazioni su questi dati. È rimasto pressoché uguale il numero degli esposti pervenuti, mentre vi è stato un aumento abbastanza rilevante del numero degli esposti pendenti. Nell'anno 2010, in sostanza, il Consiglio ne ha definiti in numero inferiore rispetto a quelli pervenuti. Si è così determinato un aumento

delle pendenze. Valutazione analoga può essere fatta in relazione ai procedimenti disciplinari.

Emerge allora con ancora più significativo rilievo la necessità che il Consiglio, in questo anno che concluderà il biennio, si dedichi con ancora maggiore impegno a questo importantissimo compito, in attesa che la nuova legge professionale intervenga a modificare tutta la struttura e la disciplina della funzione disciplinare.

Opinamento parcelle. Sono pervenute per l'opinamento, nell'anno 2010, 638 parcelle (rispetto alle 706 del precedente anno 2009). Nei confronti di 29 parcelle sono stati presentati ricorsi in prevenzione (l'anno precedente erano stati 54). Il numero delle richieste di opinamento è diminuito rispetto a quello dello scorso anno, ma il dato resta rilevante, e rappresenta, anche questo, il segno di una crisi economica che investe le singole persone, e gli enti e le società, e anche la classe forense ne subisce le conseguenze.

È in ogni caso, questo, uno degli aspetti più rilevanti della attività del Consiglio, che viene assolto da tutti i Consiglieri con impegno e capacità, con una nota di merito particolare per l'avv. Sandro Giacomelli che ne è il responsabile. Non si può riconoscere come la materia, specie nel campo della attività stragiudiziale, si presenti particolarmente complessa per la difficoltà, a volte, di individuare con esattezza le voci di tariffa cui si riferisca l'attività del legale, e lo "scaglione" cui rapportare il valore della pratica.

Pratica forense. Il Consiglio segue costantemente lo svolgimento della pratica forense, attraverso l'attenzione che alla stessa vi dedicano i Consiglieri responsabili Tiziana Zambelli, cui spetta il coordinamento della relativa commissione, Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Giovambattista Fragomeni e Chiara Rigosi. A loro rivolgo il più vivo ringraziamento per l'impegno con cui svolgono, in particolare, il compito della verifica semestrale del periodo di pratica, attraverso il controllo rigoroso e attento dei relativi libretti, e per il contatto diretto che hanno con i singoli praticanti.

Da qualche anno il Consiglio procede alla consegna del libretto ai nuovi praticanti iscritti in un incontro che si svolge il primo lunedì di ogni mese, nel corso del quale il Presidente e Consiglieri addetti alla pratica forense porgono ai nuovi arrivati il saluto dell'Ordine e sottolineano gli aspetti più qualificanti della attività che il praticante si appresta ad affrontare.

Gli esami si svolgono da qualche anno secondo la nuova normativa, che prevede che la correzione degli elaborati scritti venga effettuata da commissione diversa da quella locale, estratta a sorte sulla base di criteri che tengono conto del numero dei candidati. Per le prove orali si ritorna alla commissione del Distretto. Lo scorso anno Bologna ha corretto gli elaborati di Roma, e tale abbinamento ha comportato la necessità di costituire altre quindici sottocommissioni rispetto alle sette già costituite in relazione al numero di candidati del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, con le difficoltà per il reperimento dei commissari (anche fra i giudici e i professori universitari) che non si fa fatica a immaginare.

Quest'anno il sorteggio ha messo in contatto Bologna con Catanzaro, e viceversa, e il numero delle commissioni non ha dovuto essere incrementato. I nuovi criteri non meritano positive valutazioni quanto alla sperequazione dei risultati per la ammissione alle prove orali, che permane fra Distretto e Distretto, ma ha certamente vanificato la emigrazione di tanti praticanti verso Distretti le cui statistiche si presentavano più favorevoli quanto al numero dei giudizi di idoneità che rilasciavano.

Un grazie sincero rivolgo, a nome di tutti, ai colleghi che lo scorso anno, come per l'esame in corso, hanno fatto parte delle commissioni, avendo accettato un sacrificio rilevante per tempo, impegno e responsabilità, quale è quello che l'incarico certamente comporta.

Formazione continua. È un impegno che, prescindendo, all'attualità, da precetti normativi, l'avvocatura ha già volontariamente assunto, con riflessiva condivisione, da parte degli iscritti, e da parte degli Ordini Forensi, che assolvono il compito di ricercare e di organizzare tipologie

di eventi di comoda fruibilità e di sicura utilità, valendosi, sia della attività delle Fondazioni Forensi istituite da molti Consigli (e richiamo qui specificamente quanto già precedentemente riferito sulla preziosa attività che svolge da anni la Fondazione Forense Bolognese), sia della collaborazione e dell'impegno delle componenti associative dell'avvocatura.

Quest'anno i Consigli dell'Ordine saranno chiamati alla prima verifica del percorso di aggiornamento compiuto nel triennio da ciascuno degli iscritti. Il nostro Consiglio opererà le doverose valutazioni e assumerà poi le conseguenti decisioni.

Ringrazio tutti i Consiglieri che hanno operato in questa così importante commissione, per l'impegno profuso: il referente Antonio Spinzo e i componenti Annalisa Atti, Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Sandro Callegaro e Chiara Rigosi.

Un vivo ringraziamento rivolgo anche a tutti i colleghi che, con sacrificio personale e con grande dedizione, si sono resi disponibili per presiedere i vari eventi che sono stati organizzati. È anche, e soprattutto, grazie a loro se questo nuovo così importante scenario, a Bologna, viene visto e valutato con particolare e riconosciuta attenzione a livello nazionale.

Osservatorio sulla giustizia civile. Su iniziativa del Presidente del Tribunale dott. Francesco Scutellari, con il pieno e convinto consenso dell'avvocatura, nella sua veste istituzionale e nelle rappresentanze associative, e con la adesione della struttura amministrativa, è stato ridato impulso, da ormai due anni, all'Osservatorio sulla giustizia civile, per affrontare con sforzo congiunto i molteplici aspetti che connotano l'espletamento della funzione giudiziaria.

Sono stati già predisposti, e ampiamente illustrati mediante Convegni che hanno visto una straordinaria partecipazione di colleghi, il "Protocollo generale sulle udienze civili", il "Protocollo sul rito sommario", il "Protocollo sui procedimenti di separazione e divorzio" e il "Protocollo sui procedimenti di diritto del lavoro".

Nei giorni 29 e 30 maggio 2010 si è

svolta a Bologna l'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile italiani. L'evento ha ottenuto lusinghiero successo, per la numerosa partecipazione, per la qualità delle relazioni, e per la puntuale e apprezzata organizzazione, per la quale ringrazio l'avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

La situazione del "servizio giustizia" continua a non consentire rassicuranti previsioni (e quanto già riferito sulla attuale condizione della giustizia civile a Bologna, anche e soprattutto, in questi giorni, dal punto di vista logistico, ne sono un esempio probante), ma iniziative come questa rappresentano un segnale importante cui affidare fiducia e speranza.

Partecipano a tale Organismo, per il Consiglio, i Consiglieri Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che ne è il referente, Annalisa Atti, Giovambattista Fragoni, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, che ringrazio per l'impegno e per la capacità dimostrati.

Nuovi scenari della informatizzazione. Non è certo necessario sottolineare in questa sede quanto ha fatto, nello specifico settore a Bologna, la collaborazione veramente fattiva e proficua fra magistratura e avvocatura. Ed è così giusto rilevare che, dopo la avvenuta, ormai da anni, attivazione di "Polis" che, prevedendo il collegamento diretto per via telematica con le Cancellerie, consente agli studi legali di conoscere direttamente la situazione aggiornata del proprio contenzioso giudiziario, sono stati portati ad attuazione al Tribunale di Bologna, proprio nell'anno trascorso, il deposito telematico dei ricorsi per ingiunzione, e l'invio telematico delle comunicazioni da parte della Cancelleria.

Tutto questo si deve in gran parte, sul fronte dell'impegno dell'avvocatura, alla passione e alla convinzione dell'avv. Sandro Callegaro, coadiuvato, nella specifica commissione, dai Consiglieri Giovambattista Fragoni, Gino Martinuzzi e Antonio Spinzo.

L'auspicio è che Bologna possa mantenersi all'avanguardia nella informatizzazione giudiziaria, che potrà portare grandi vantaggi, in termini

di tempi e di recupero di risorse, a beneficio della intera collettività.

Bologna Forense. È proseguita, anche nell'anno 2010, la pubblicazione del notiziario "Bologna Forense". In ogni numero, che è ormai divenuto un "volumetto", anche graficamente pregevole, vengono affrontate, con ampiezza di notizie e di approfondimenti, le varie problematiche che interessano più da vicino il mondo dell'avvocatura, sia in sede locale che a livello nazionale.

La tiratura è ormai salita a 5.000 copie, essendone stato esteso l'invio anche a tutti i rappresentanti nazionali dell'avvocatura italiana, oltre che ai giudici che operano sul territorio e a tutti gli Ordini Forensi italiani.

Primo riconoscimento per tale attività va al responsabile del Consiglio per il comitato di redazione, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, e si estende poi agli altri componenti del detto comitato, avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Federico Canova, Gino Martinuzzi, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli, e non può non raggiungere tutti gli altri colleghi che, di volta in volta, arrecano il loro contributo trattando temi sempre di grande interesse per la avvocatura, vista anche nei suoi aspetti non tipicamente professionali.

Biblioteca. Rappresenta una preziosa risorsa per il nostro Foro, della quale si avvalgono, non solo i colleghi, ma giudici, funzionari e gli stessi studenti dell'Università. Al relativo aggiornamento, in tema di riviste, collane, monografie, provvedono i responsabili, che sono i colleghi Gino Martinuzzi (referente), Giovanni Berti Arnoaldi Veli, Vincenzo Florio e Sandro Giacomelli, che ringrazio per la saggia cura con cui vi provvedono.

Le associazioni. I rapporti con le associazioni forensi sono proseguiti anche quest'anno, improntati a piena collaborazione. Operando ciascuna nel proprio ambito, vi sono state tante occasioni per affrontare insieme problemi comuni, con piena unità di intenti.

Importante e fattiva è la collaborazione con il Sindacato Avvocati di Bologna (sezione locale della Associazione Nazionale Forense), in parti-

colare per la consulenza che la stessa da anni svolge attraverso lo "Sportello Previdenza", sicuro punto di riferimento per i colleghi in relazione alle tante problematiche connesse alle singole posizioni previdenziali; e per il servizio delle "cassette" collocate presso l'Ufficio Notifiche, ove vengono inseriti gli atti da restituire, notificati, agli studi legali. Un grazie sincero ai responsabili dell'associazione e, in particolare, al Segretario avv. Maria Anna Alberti.

Ugualmente attiva è a Bologna la Camera Penale, intitolata alla memoria del mai dimenticato maestro di diritto prof. Franco Bricola. Il rapporto con tale associazione è sempre stato proficuo (già ho riferito sulla collaborazione in atto da anni per l'organizzazione del corso per i difensori d'ufficio). Ringrazio, dunque, per tutti, il suo Presidente avv. Elisabetta d'Errico.

Anche l'A.I.A.F. e l'A.G.I. hanno avuto rapporti con il Consiglio per la organizzazione di incontri e convegni sul tema specifico del diritto di famiglia. Per questo ringrazio i rispettivi Presidenti, avv. Ada Valeria Fabj e avv. Clara Cirillo.

Come pure è continuata con grande impegno la attività della associazione "Camera Minorile". Ne riconosco il merito alla guida sempre sicura e attenta, per l'anno 2010, dell'avv. Rosa Mazzone e della Presidente avv. Nadia Del Frate.

Nel campo del diritto di famiglia si è poi aggiunta altra Associazione: l'AMI, della quale è responsabile a Bologna la collega Katia Lanosa. Di particolare rilievo e di grande successo è stato il convegno organizzato a Bologna nello scorso mese di giugno.

L'A.G.E.R. ha svolto preziosa attività di aggiornamento nel campo, di grande rilievo, del diritto del lavoro. Ne sono grato al responsabile distrettuale, per l'anno 2010, avv. Flavio Chiussi, e al responsabile circoscrizionale avv. Alberto Piccinini.

Abbiamo la felice presenza di una Sezione dell'A.I.G.A., presieduta dalla collega Angela Carpi. Ringrazio lei e i componenti del Direttivo per le interessanti iniziative che hanno avuto a oggetto tematiche di par-

ticolare rilevanza nei vari campi del diritto, e che hanno affrontato specifici problemi del settore giovanile dell'avvocatura.

Nata da poco, ma già molto attiva, è poi la Camera Civile, intestata al compianto avv. Alberto Tabanelli. Mi compiaccio con il Presidente, per l'anno 2010, avv. Massimiliano Fiorin, e con tutti gli altri colleghi che con lui hanno collaborato all'interno dell'associazione.

U.R.C.O.F.E.R. L'Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna si è riunita sette volte, nell'anno 2010, e sempre con larga partecipazione dei suoi membri, rappresentanti dei nove Consigli circondariali, e delegati regionali agli organismi nazionali dell'avvocatura. L'Organismo continua a mantenere la sua attualità, perché consente un esame collegiale, a livello distrettuale, delle tante problematiche che emergono nella quotidiana attività dei singoli Ordini.

All'inizio del presente mandato era stato eletto Presidente l'avv. Giuseppe Picchioni, Presidente dell'Ordine Forense di Modena. Con votazione effettuata nella seduta del 17 dicembre 2010, essendo lo stesso divenuto incompatibile per la avvenuta sua nomina a Consigliere Nazionale per il Distretto dell'Emilia-Romagna, è stato eletto, in sua sostituzione, l'avv. Giampiero Giubelli, Presidente dell'Ordine Forense di Ferrara. È

stato poi costituito un Comitato di Presidenza, con funzioni di collaborazione con il Presidente, costituito dagli avvocati Nicola Bianchi del Foro di Parma, Sandro Callegaro del Foro di Bologna e Sergio Gonelli del Foro di Ravenna.

Segreteria. Tutte le attività del Consiglio, sempre più complesse e articolate, su cui ho soffermato la attenzione, non potrebbero esplicarsi senza una struttura operativa efficiente, al passo con le più moderne tecnologie. Questa struttura è la nostra Segreteria, che rappresenta, nella sua articolazione, il vero centro propulsore di tutta la attività del Consiglio, e che ha raggiunto dimensioni di grande rilievo, anche a livello numerico. Il lavoro è articolato secondo una distribuzione di mansioni che qualifica particolarmente il lavoro dei singoli, proprio per potere rispondere con la maggiore competenza possibile alle crescenti esigenze dei nostri colleghi e dei cittadini. È per questo che sento il dovere di esprimere vivo ringraziamento, mio e del Consiglio, a tutto il nostro personale, costituito da (la citazione è in ordine di anzianità del rapporto di dipendenza presso il Consiglio): Monica D'Atti, Valentina Cappitelli, Daniela Stefanizzi, Loretta Zoli, Riccardo Russo, Elvis Agassi, Loretta Madera e Mariafrancesca Pizzi, che sono coadiuvati da altro personale che svolge la propria attività sulla base di contratti di collaborazione, e, cioè,

in ordine alfabetico, Matilde Baraveli, Mila Bonini, Marianna Cicognani, Giuseppe Di Risio, Federico Gandolfi, Roberto Gualandi, Marco Lucà e Cristina Pilotti.


Sono certo che tutti continueranno ad assolvere i propri compiti con impegno e dedizione, per consentire al Consiglio di rendere il servizio più adeguato ai colleghi e a tutta la cittadinanza.

...

Sono purtroppo mancati nel corso dell'anno 2010 i colleghi: Marcantonio Bezicheri, Giandomenico Calvi, Evio Casadei, Claudio Cristoni, Raffaele Del Sordo, Mario Doro, Paola Grassi, Virginia Peretti, Ferruccio Pilla, Gabriele Spallone, Angelo Stagni, Piergerardo Trambajolo. Li ricordiamo con commosso rimpianto, e con sentimenti di affettuosa e umana solidarietà, da parte di tutti noi, al dolore dei famigliari.

...

Concludo questa mia relazione esprimendo ancora a tutti i colleghi del nostro Foro, da parte mia e di tutti i Consiglieri, la gratitudine per la fiducia che ci è stata accordata nel chiamarci a questo difficile e così impegnativo compito, e riaffermando la volontà e il fermo proposito, pure con tutti i limiti e le difficoltà che ci riconosciamo, di affrontare questa seconda parte del mandato con rinnovato impegno e piena dedizione.



ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

(periodo dal 7° giugno al 30 dicembre 2010)

- 1) Trasferimento del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi
- 2) Edilizia giudiziaria
- 3) Funzionamento degli uffici giudiziari
- 4) Osservatorio sulla giustizia civile
- 5) Conciliazione e mediazione
- 6) Congressi, convegni, corsi e altre iniziative
- 7) Congresso Nazionale Forense
- 8) Nomine e incarichi
- 9) Praticanti e patrocinatori avvocati
- 10) Premi
- 11) Iscrizioni all'Albo, ai Registri o ad Elenchi
- 12) Autorizzazioni
- 13) Deontologia
- 14) Opinamento note e tariffa forense
- 15) Difese d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato
- 16) Consiglio Nazionale Forense
- 17) Cassa di Previdenza e Assistenza Forense
- 18) Organismo Unitario dell'Avvocatura
- 19) Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia-Romagna
- 20) Consiglio Giudiziario
- 21) Fondazione Forense Bolognese
- 22) Associazioni forensi
- 23) Magistratura onoraria
- 24) Informatizzazione e processo telematico
- 25) Formazione continua
- 26) Specializzazioni
- 27) Pari opportunità
- 28) Elezioni forensi
- 29) Progetto di riforma dell'ordinamento forense
- 30) Sport
- 31) Varie

1) TRASFERIMENTO DEL TRIBUNALE A PALAZZO LEGNANI-PIZZARDI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, richiamato quanto deliberato alla adunanza dell'11 ottobre 2010, di avere partecipato, a seguito dell'invito pervenuto dal Presidente del Tribunale a riscontro della formale richiesta inoltrata dal Consiglio, il 3 novembre 2010 alla **riunione del "tavolo tecnico" incaricato della assegnazione degli spazi all'interno della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi**, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Tribunale, del Comune, del Ministero, della Polizia Penitenziaria e della proprietà dell'immobile.

La partecipazione del rappresentante del Consiglio dell'Ordine è stata salutata da tutti i partecipanti con estremo favore, essendo stato espressamente riconosciuto che l'Avvocatura

rappresenta l'utenza qualificata degli Uffici Giudiziari e che quindi essa costituisce interlocutore ineludibile, in quanto portatore di un prezioso patrimonio di esperienza. Al rappresentante del Consiglio è stato consegnato un cd contenente tutti i verbali, con i relativi allegati, delle 29 precedenti riunioni del tavolo tecnico, svolte senza la partecipazione del Consiglio. È comunque confermato che il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari civili nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi verrà completato entro la fine del mese di gennaio 2011.

Nel corso dell'incontro, che è stato assai lungo (dalle ore 9.30 alle 14.30) e articolato, sono state affrontate svariate questioni e in particolare, fra quante di interesse per l'Avvocatura:

a) gli archivi dei fascicoli dei procedimenti civili correnti, in merito ai quali è stato confermato che la sede di Palazzo Legnani-Pizzardi non è idonea a ospitare tutti i fascicoli, i quali dovranno quindi essere in parte (unitamente a tutti quelli dei procedimenti conclusi) "esternalizzati"; mentre i fascicoli dei procedimenti conclusi verranno custoditi in un magazzino comunale posto fuori città, a Granarolo, la parte esternalizzata dei fascicoli correnti dovrà invece trovare collocazione nei pressi della nuova sede del Tribunale; al riguardo sono allo studio due ipotesi, una patrocinata dal Comune (che vorrebbe destinare allo scambio i vani interrati di Palazzo Baciocchi) e altra dal Tribunale (che vorrebbe custodirli nelle attuali Cancellerie delle esecuzioni immobiliari e mobiliari, e relativo capiente scantinato, nella sede del Tribunale di via Garibaldi, così potendo sfruttare anche gli armadi rotanti ivi collocati); occorre in ogni caso identificare quale parte dei fascicoli correnti esternalizzare e quale parte mantenere a Palazzo Legnani-Pizzardi; in merito, l'attuale orientamento prevede che dei circa 4.750 fascicoli dei procedimenti correnti, circa 1.500 (il 30%) verrebbero esternalizzati, mentre i restanti 3.250 rimarrebbero all'interno di Palazzo Legnani-Pizzardi, e cioè tutti i fascicoli delle cause pendenti alle I, III e IV (solo il contenzioso) Sezioni Civili, una parte di quelle pendenti alla II Sezione Civile, l'ultimo anno delle procedure fallimentari, gli ultimi due anni delle esecuzioni immobiliari, tutti i fascicoli delle esecuzioni mobiliari e dei decreti ingiuntivi pendenti, tutte le sentenze civili; per la parte dei fascicoli della II Sezione Civile che verrebbero esternalizzati, è allo studio una ipotesi di sperimentazione che preveda l'obbligo di depositare gli atti esclusivamente in formato elettronico, in modo da costituire i relativi fascicoli in formato interamente elettronico;

b) la digitalizzazione dei fascicoli dei procedimenti civili correnti: a prescindere da quale sarà la scelta sui fascicoli da esternalizzare e da mantenere a Palazzo Legnani-Pizzardi, si è esaminato il progetto di digitalizzare una parte dei fascicoli correnti; il Presidente della II Sezione Civile del Tribunale, Dott. Pasquale Liccardo, ha richiesto la disponibilità – anche economica – della proprietà (tramite la società Logital, specializzata in sistemi di classificazione informatica), del Comune e del Consiglio dell'Ordine a sostenere un progetto di digitalizzazione dei fascicoli con codice a barre che consentirebbe il loro reperimento in tempo reale, con collegamento in radiofrequenza a un *chip* contenuto all'interno di ciascun fascicolo; allo stato, il progetto deve comunque ancora essere elaborato e illustrato;

c) le aule per gli Avvocati negli uffici penali nella nuova sede del Tribunale e il problema della estrazione delle copie dai fascicoli penali: rispondendo a un recente deliberato della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna (indirizzato per conoscenza al Consiglio), la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca ha comunicato che negli uffici penali non vi è lo spazio per ricavare aule per gli Avvocati, così come d'altronde non vi è nel nuovo Tribunale per le aule dei Giudici onorari, e che per quanto riguarda la invocata informatizzazione dei procedimenti penali è competente il Ministero e non il Tribunale; per il problema delle copie dai fascicoli penali, sollevato dalla Camera Penale, la Dirigente ha sollecitato la costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia penale, all'interno del quale la problematica potrà essere congiuntamente esaminata; nel corso dell'incontro la Dirigente ha telefonato "in diretta" al Ministero per richiedere la installazione di ulteriori fotocopiatrici negli uffici penali, ricevendo risposta negativa e – addirittura – l'anticipazione che il Ministero non rinnoverà la fornitura delle fotocopiatrici esistenti, che quindi non verranno sostituite;

d) le aule per gli Avvocati negli uffici civili nella nuova sede del Tribunale: la Dirigente ha comunicato che agli Avvocati è stata assegnata una stanza all'ingresso (già destinata a sportello informativo per la mediaconciliazione) più un'altra stanza nella zona della Cancelleria civile; inoltre, gli Avvocati potranno utilizzare l'ampio salone cd. delle colonne, al primo piano, che è destinato a convegni e non allo svolgimento delle udienze, costituendo quindi luogo attrezzato accessibile nel quale gli Avvocati potranno comodamente e liberamente incontrarsi, anche con i clienti, per le attività di preparazione o di attesa delle udienze;

e) la organizzazione delle Cancellerie civili nella nuova sede del Tribunale: essa non potrà naturalmente prescindere dall'avvio e dallo sviluppo del Processo Civile Telematico, riguardo al quale la Dirigente ha comunicato che i decreti ingiuntivi inviati telematicamente dagli Avvocati sono pochissimi, e ha invitato il Consiglio a una campagna di sensibilizzazione dei Colleghi, poichè il mancato decollo della informatizzazione rende ingiustificati gli investimenti, di impegno

e di risorse, sino a oggi effettuati da tutti i soggetti coinvolti; per la disamina dei problemi e la identificazione delle soluzioni legati alla riorganizzazione delle Cancellerie nella nuova sede del Tribunale, è convocata al 9 novembre 2010, alle ore 16.30, una riunione dell'apposito gruppo di lavoro che è stato costituito, e alla quale il Consiglio è stato invitato a partecipare (e che vedrà la partecipazione anche di tutti i Cancellieri coordinatori degli sportelli delle Cancellerie e della ditta Osti, fornitrice dei dispositivi cd."eliminacode"); nello stesso giorno, alle ore 15.30, è stata peraltro fissata la riunione, richiesta con urgenza dal Consiglio, per la disamina delle problematiche lamentate dagli Avvocati nell'accesso alla Cancelleria delle esecuzioni immobiliari;

f) i lavori supplementari di adeguamento che il Tribunale ha richiesto al Comune: fra questi, meritano di essere segnalati come già approvati i lavori finalizzati alla apertura integrale dell'ingresso su via Farini, con separazione della uscita (che avverrà attraverso il cortile) dall'attuale accesso (che allo stato funge anche da uscita); la installazione di pensiline in quelle parti dei cortili (fuori dalle Cancellerie civili e dalle aule delle udienze per direttissima) dove è possibile che gli Avvocati possano trattenersi nell'attesa dello svolgimento delle proprie attività.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli della partecipazione e del riferimento, e delibera di mandare allo stesso di partecipare, insieme al Presidente Avv. Lucio Strazziari, ai prossimi incontri in programma e di cui al riferimento, per poi riferire in prossima adunanza.

(adunanza dell'8 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione del tavolo tecnico per il trasferimento del Tribunale civile a Palazzo Legnani-Pizzardi**, che si è tenuta il 22 novembre 2010 e alla quale ha partecipato insieme al Consigliere Avv. Annalisa Atti.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato anche la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e alcuni funzionari delle Cancellerie Civili, i rappresentanti del Comune di Bologna e del Ministero della Giustizia, sono stati affrontati i seguenti punti all'ordine del giorno ovvero portati alla discussione da parte dell'Avvocatura:

a) è stata esaminata la proposta di digitalizzazione dei fascicoli delle cause civili avanzata dalla Logital, società di proprietà dell'Ing. Romano Volta che è proprietario anche di Palazzo Legnani-Pizzardi: il gruppo di lavoro costituito a tal fine, coordinato dal Magistrato Dott. Pasquale Liccardo, è al lavoro per verificarne la fattibilità e studiare ipotesi di finanziamento del progetto, ma i lavori del gruppo sono agli inizi e quindi si prevedono tempi lunghi ed esito incerto;

b) è stato riferito l'esito costruttivo di un recente incontro fra la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale con il Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, e in particolare che sono state reperite e già assegnate due stanze per gli Avvocati all'interno degli uffici penali già operativi nella nuova sede del Tribunale (precisamente: una presso il G.I.P., altra negli uffici del dibattimento), sottraendole ad alcuni spazi che erano stati originariamente assegnati ai Sostituti Procuratori;

c) è stata richiesta, da parte del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, al Comune la attivazione della connettività *wireless* in tutto l'edificio di Palazzo Legnani-Pizzardi, anche al fine di consentire alla utenza qualificata rappresentata dall'Avvocatura di poter disporre di un accesso tascabile, tramite dispositivi portatili ormai di capillare diffusione anche in abbinamento agli apparecchi telefonici mobili, a informazioni sulla accessibilità agli uffici, che potrebbero essere facilmente veicolate, anche eventualmente con protezione, attraverso il sito *internet* del Consiglio dell'Ordine, d'intesa con la Dirigenza degli uffici giudiziari; il Comune si è riservato di verificare la possibilità di attivazione della connettività *wireless* e di veicolare tramite *internet* il monitoraggio in tempo reale dello stato di smaltimento delle code per l'accesso ai vari uffici giudiziari, interpellando a tale ultimo riguardo la ditta Osti, fornitrice dei sistemi cd."eliminacode" installati nella nuova sede del Tribunale;

d) è stata illustrata, dal Consigliere Avv. Annalisa Atti, una dettagliata e documentata relazione (che è stata depositata agli atti) sulla prossima entrata in vigore della normativa sulla conciliazione e mediazione delegata, sul numero di procedure che prevedibilmente vi saranno interessate, sull'impatto della nuova normativa sulla organizzazione e fruizione degli uffici giudiziari, sull'obbligo di legge per il Presidente del Tribunale di mettere a disposizione del Consiglio dell'Ordine idonei spazi dove l'organismo di conciliazione del Consiglio potrà svolgere l'attività demandata dalla legge; a tale riguardo, appurato concordemente che nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi non vi è possibilità alcuna di ricavare gli spazi idonei (che il rappresentante del Ministero ha stimato ammontare a circa 650 mq.), il Comune si è riservato di affrontare con urgenza la problematica segnalata, che non era ancora stata presa in alcuna considerazione dallo stesso, identificando gli spazi necessari in immobili di proprietà del Comune posti nei pressi del Tribunale.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Annalisa Atti per il riferimento e la partecipazione, rimanendo in attesa di aggiornamento in prossima adunanza.

(adunanza del 25 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione del Tavolo Tecnico per il trasferimento del Tribunale civile a Palazzo Legnani-Pizzardi** tenutasi il 13 dicembre 2010.

Alla riunione ha partecipato, oltre ai rappresentanti del Tribunale, del Comune di Bologna e del Ministero della Giustizia, il legale rappresentante della G. Osti Sistemi s.r.l., ditta fornitrice del Tribunale per gli apparecchi cd. "smaltifila", che era stato convocato per la disamina della proposta, avanzata dal Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli alla riunione precedente, di consentire agli Avvocati di poter avere accesso in tempo reale, attraverso il sito *internet* del Consiglio dell'Ordine, allo stato di avanzamento delle file nei vari uffici giudiziari, con consultazione tramite telefono mobile ovvero proiezione sullo schermo già presente nella "aula delle colonne" della nuova sede del Tribunale.

La G. Osti Sistemi s.r.l. ha dichiarato la fattibilità tecnica della proposta e si è riservata di inviare al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli un preventivo, a oggi ancora non pervenuto. Per quanto riguarda la connettività *wireless* dell'edificio che ospita la nuova sede del Tribunale, il Comune ne ha garantito la fornitura a propria cura, previo sopralluogo congiunto con la Dirigenza del Tribunale e il Consiglio.

Il Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca e il Direttore amministrativo Dott. Rosalba Palazzi hanno chiesto la disponibilità del Consiglio per la eventuale installazione a Palazzo Legnani-Pizzardi di cassette, simili a quelle già installate dal Sindacato Avvocati all'Ufficio Notifiche, per il ritiro da parte degli Avvocati delle memorie scambiate con le controparti. A tale riguardo il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli riserva di integrare il riferimento, una volta che sarà stato eseguito il sopralluogo che è stato programmato insieme alla Dott. Palazzi.

La prossima riunione del Tavolo Tecnico è stata convocata al 17 gennaio 2011, con prosecuzione il 18 gennaio 2011.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione e il riferimento, rimanendo in attesa di aggiornamento in prossima adunanza.

(adunanza del 20 dicembre 2010)

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato, insieme al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere referente della commissione "Edilizia giudiziaria e Commissione manutenzione" Avv. Sandro Callegaro, alla **riunione del tavolo tecnico istituito per la redistribuzione degli spazi di Palazzo Baciocchi**, che si è tenuta in data odierna.

Alla riunione hanno partecipato anche, su loro richiesta, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, per illustrare la richiesta di affidare alla gestione del Consiglio dell'Ordine il servizio di restituzione agli Avvocati dei fascicoli di parte, nelle cause concluse, in considerazione del fatto che, con il prossimo trasferimento del Tribunale civile a Palazzo Legnani-Pizzardi, non vi sarà nella nuova sede lo spazio per poter garantire tale servizio.

Tutti i presenti si sono dichiarati d'accordo sull'affidamento del servizio al Consiglio dell'Ordine, il quale ha confermato e ribadito la propria disponibilità ad assumere in proprio la gestione del servizio di restituzione dei fascicoli, sia del Tribunale che della Corte d'Appello, a condizione che vengano messi a disposizione del Consiglio idonei locali all'interno di Palazzo Baciocchi, e segnatamente quelli dell'ex Ufficio Casellario, come già identificati a seguito di sopralluogo condotto unitamente alle Dirigenti del Tribunale e della Corte d'Appello.

La riunione era stata fissata per la disamina del progetto di riassegnazione dei vani di Palazzo Baciocchi che il Comune si era impegnato a presentare prima della riunione, ma che tuttavia non era stato nè depositato nè predisposto, cosicché la riunione è stata giocoforza aggiornata al 18 ottobre 2010, non senza una vibrata manifestazione di disappunto e rimprovero al Comune da parte del Dott. Francesco Rosetti, coordinatore del tavolo tecnico.

La riunione si è così conclusa con l'invito al Comune a depositare, entro la data fissata per la prossima riunione, due diversi progetti: l'uno che prevede la collocazione, negli spazi liberati di Palazzo Baciocchi, anche dell'Ufficio U.N.E.P., e l'altro che non lo ricomprende.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente Avv. Strazziari per il riferimento.

(adunanza del 20 settembre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione del tavolo tecnico per la redistribuzione dei locali all'interno di Palazzo Baciocchi**, liberati a seguito del trasferimento del Tribunale, **che si è svolta il 18 ottobre 2010**.

Alla riunione hanno partecipato, per la Corte d'Appello, il Dott. Pier Luigi Di Bari e il Dott. Francesco Rosetti, delegati dal Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini, e la Dirigente Dott. Marilena Cerati; per la Procura Generale, il Dott. Marcello Branca e la Dirigente Dott. Vilma Zini; per l'Ufficio N.E.P., il Dirigente Dott. Gianfranco Corona; per il Comune di Bologna, l'Ing. Felice Monaco, l'Ing. Raffaella Bruni e il Geom. Sacchini; per il Consiglio dell'Ordine, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, referente della "Commissione Manutenzione e Edilizia Giudiziaria".

Il Comune di Bologna ha presentato due diverse ipotesi del progetto di distribuzione dei locali di Palazzo Baciocchi: una (ipotesi A) che prevede l'assegnazione di spazi anche per l'U.N.E.P., e un'altra (ipotesi B) che non considera il trasferimento a Palazzo Baciocchi dell'U.N.E.P.

Con l'ipotesi A è previsto un restringimento delle richieste fatte da tutti gli Uffici, per consentire il trasferimento dell'U.N.E.P., che occuperebbe una parte dell'ex Casellario e il piano terra della ex Procurina (605 mq. circa). Il Consiglio dell'Ordine occuperebbe gli spazi dei locali (165 mq.), ancora da liberare, posti a metà dello scalone di fronte all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato, e la stanza confinante con la Biblioteca. La metratura degli uffici del Consiglio passerebbe da 328 mq. a 563 mq.

Con l'ipotesi B, che non contempla l'U.N.E.P. (che rimarrebbe in vicolo Monticelli), gli uffici che attualmente occupano Palazzo Baciocchi verrebbero ben distribuiti. Il Consiglio dell'Ordine occuperebbe i locali dell'ex Casellario, di 125 mq. (potendo così assumere il servizio del ritiro dei fascicoli di parte, sia per la Corte d'Appello che per il Tribunale), gli spazi dei locali (165 mq.), ancora da liberare, posti a metà dello scalone di fronte all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato, e tre stanze confinanti con la Biblioteca. La metratura degli uffici del Consiglio passerebbe da 328 mq. a 754 mq.

L'Ing. Bruni precisa che i costi e i tempi di ristrutturazione sarebbero equivalenti sia per l'una che per l'altra ipotesi, ma che nell'ipotesi A si risparmierebbe il costo dell'affittanza per l'attuale sede dell'U.N.E.P., pari a circa 160.000 euro annui.

Il Dirigente dell'U.N.E.P. Dott. Corona ha però affermato che con l'ipotesi A, venendo ridotto di circa 250 mq. lo spazio rispetto all'attuale sede dell'U.N.E.P., risulterebbe impraticabile l'adattamento dei servizi, del personale e dell'utenza, specificando comunque che nell'altra ipotesi B, che appare pertanto nettamente preferibile, andrebbe assicurato il condizionamento estivo delle stanze nella sede di vicolo Monticelli, con relativi lavori all'impianto elettrico dell'immobile, che tra l'altro non è di proprietà del Comune.

L'Ing. Bruni ha precisato che per la ristrutturazione di Palazzo Baciocchi sono state stanziare delle risorse a partire dall'approvazione del bilancio 2011, e quindi si potrà partire con l'inizio dei lavori da febbraio/marzo 2011, per una durata di 5/6 mesi, con termine quindi intorno al settembre 2011.

I presenti, congedati i rappresentanti del Comune, hanno concordato sul fatto che sia utile in relazione all'incarico ricevuto che il tavolo tecnico esprima una motivata preferenza su una delle due ipotesi nel rimetterle alla decisione della competente Commissione Manutenzione; a tal fine la riunione è stata aggiornata all'8 Novembre 2010, alle ore 9.30, con termine a tutti i partecipanti fino a una settimana prima per l'esame delle due ipotesi formalizzate e per la presentazione di sintetiche note di osservazioni scritte.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Strazziari di redigere le note richieste, esprimendo la netta preferenza del Consiglio per la ipotesi B del progetto presentato dal Comune.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione del "Tavolo Tecnico" per la redistribuzione degli spazi all'interno di Palazzo Baciocchi** che si è svolta in data odierna, alla quale ha partecipato insieme al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, referente della commissione "Edilizia Giudiziaria e Commissione Manutenzione".

Nel corso della riunione è stata data lettura delle osservazioni scritte che erano state fatte pervenire dal Consiglio dell'Ordine, dalla Corte d'Appello, dalla Procura Generale, dall'Ufficio Formazione del Ministero della Giustizia e dall'U.N.E.P., i quali hanno tutti concordato – compreso lo stesso U.N.E.P. – di ritenere preferibile, fra le due ipotesi progettuali elaborate dal Comune, quella che prevede la assegnazione degli spazi liberati dal trasferimento del

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Tribunale penale ai soggetti sopraddetti a esclusione dell'U.N.E.P., che rimarrebbe nella attuale sede di vicolo Monticelli.

Il Tavolo Tecnico ha così mandato ai Consiglieri delegati della Corte d'Appello, Dott. Pier Luigi Di Bari e Dott. Francesco Rosetti, di redigere, a conclusione dei lavori, la relazione finale per la Commissione Manutenzione, che avrà il compito di decidere sulla assegnazione degli spazi, anche invitando la stessa a prendere in attenta considerazione l'ipotesi di trasferimento dell'U.N.E.P. negli spazi che si sono liberati all'interno della sede del Tribunale in via Garibaldi.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento, esprimendo l'auspicio che l'ipotesi progettuale prescelta possa trovare pronta approvazione da parte della Commissione Manutenzione, in modo da consentire quanto prima l'acquisizione dei nuovi spazi per la sede del Consiglio, necessari per una più funzionale organizzazione delle attività consiliari e dei servizi di segreteria.

(adunanza dell'8 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato, insieme al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, alla **riunione della "Commissione Manutenzione" che si è svolta il 24 novembre 2010.**

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti all'ordine del giorno:

a) è stato sollevato il problema del presidio di sicurezza della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, avendo i rappresentanti del Comune dichiarato che lo stesso non ha le risorse per garantire il servizio, che spetterebbe peraltro, a detta del Comune, alla Prefettura, avendo il Comune il mero obbligo di custodia, e non anche di vigilanza; il rappresentante della Procura Generale si è impegnato a prendere contatto con la Prefettura per cercare una soluzione al problema, avendo peraltro dichiarato il Presidente del Tribunale che, in assenza del presidio di sicurezza, il trasferimento del Tribunale nella nuova sede non potrebbe essere completato;

b) sono state esaminate le conclusioni depositate, a conclusione dei propri lavori, dal tavolo tecnico che era stato costituito per l'esame delle ipotesi progettuali di redistribuzione, fra i vari uffici, degli spazi che si sono liberati all'interno di Palazzo Baciocchi: come è già noto al Consiglio, che ha direttamente partecipato ai lavori del tavolo tecnico, questo ha concluso indicando all'unanimità la preferenza per la ipotesi che esclude il trasferimento dell'U.N.E.P. all'interno di Palazzo Baciocchi (come ha concluso la stessa Dirigenza dell'U.N.E.P.), e che prevede l'assegnazione degli spazi liberati alla Procura Generale, alla Corte d'Appello, all'Ufficio per la formazione del personale amministrativo, e al Consiglio dell'Ordine, secondo una ipotesi progettuale che ha già identificato gli spazi di rispettiva spettanza e che ha incontrato l'adesione del Consiglio. Le conclusioni del tavolo tecnico sono state approvate dalla Commissione Manutenzione con il voto favorevole di tutti i partecipanti aventi diritto al voto, a eccezione del Presidente del Tribunale e del rappresentante della Procura della Repubblica, che hanno dichiarato di ritenere opportuna la loro astensione in ragione della loro mancata partecipazione ai lavori del tavolo tecnico. Il rappresentante della Procura della Repubblica ha inoltre dichiarato la contrarietà della stessa al ventilato trasferimento dell'U.N.E.P. all'interno della attuale sede del Tribunale di via Garibaldi (destinata a ospitare la nuova sede della Procura);

c) è stata esaminata la necessità di reperire idonei spazi per lo svolgimento dell'attività di mediazione e conciliazione che l'organismo di conciliazione del Consiglio dell'Ordine sarà chiamato a svolgere a partire dal 20 marzo 2011, allorché entrerà in vigore la relativa disciplina di legge. I rappresentanti del Comune hanno dichiarato che è in corso la identificazione di idoneo edificio di proprietà del Comune, nei pressi del nuovo Tribunale, e si sono riservati di comunicare l'edificio che sarà stato prescelto alla prossima riunione della Commissione Manutenzione;

d) infine, è stato prorogato, con la rinnovata partecipazione anche del Consiglio dell'Ordine, il tavolo tecnico per la redistribuzione degli spazi all'interno di Palazzo Baciocchi, con l'incarico di esaminare gli aspetti operativi dei vari trasferimenti degli uffici all'interno degli spazi liberati.

La prossima riunione della Commissione Manutenzione è stata fissata al 16 dicembre 2010, alle ore 9.30.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per il riferimento e la partecipazione, e rimane in attesa degli sviluppi.

(adunanza del 29 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione della "Commissione di Manutenzione"** del 16 dicembre 2010, cui ha partecipato insieme al Consigliere Avv. Sandro Callegaro, referente della Commissione "Edilizia Giudiziaria e Commissione Manutenzione".

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti argomenti, di diretto interesse per l'Avvocatura:

a) il presidio di sicurezza all'interno della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi: il Comune ha confermato che, allo stato, non sono previste risorse economiche per il mantenimento, a spese del Comune, del servizio di custodia e vigilanza, ma che nelle prossime settimane si cercherà di reperire nuove risorse da destinare a tale servizio; il rappresentante della Procura Generale ha depositato copia di una lettera recentemente inviata al Ministero per segnalare la problematica e richiedere un intervento urgente, e di altra lettera inviata al Prefetto per richiedere la proroga della copertura del servizio di vigilanza a cura della Prefettura; il Presidente del Tribunale, raccogliendo l'adesione anche del rappresentante della Procura presso il Tribunale, ha comunicato che, in assenza del regolare svolgimento del servizio di vigilanza, egli non potrà essere in grado di consentire l'apertura del Tribunale; il Consigliere Avv. Callegaro ha espresso la seria preoccupazione e contrarietà dell'Avvocatura per la ventilata chiusura del Tribunale, che dovrebbe essere ipotesi nemmeno da prendere in considerazione, e ha invitato la Commissione a segnalare alla Prefettura la massima urgenza per la risoluzione definitiva della problematica, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività di giustizia;

b) i locali da destinare allo svolgimento dell'attività di mediazione da parte del costituendo organismo di conciliazione del Consiglio dell'Ordine: il Comune ha dichiarato di volere destinare al Consiglio, in vista della imminente entrata in vigore della disciplina sulla mediazione obbligatoria, i locali della ex Pretura Penale a Palazzo Baciocchi, attualmente liberi e che potrebbero essere consegnati nell'immediato, previa la sola ritinteggiatura; l'assegnazione verrebbe comunque fatta in via transitoria, rimanendo confermata l'adesione da parte del Comune alle conclusioni del Tavolo Tecnico, che ha identificato altra destinazione per tali locali, in attesa che i lavori per la ristrutturazione di Palazzo Baciocchi vengano ultimati (il che avverrà verosimilmente non prima di un anno e mezzo, nella migliore delle ipotesi) e anche di potere verificare nel concreto quale sarà la dimensione effettiva dell'impegno dell'organismo di conciliazione forense; i Consiglieri Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Avv. Sandro Callegaro si sono riservati di riferire l'eventuale gradimento del Consiglio a tale prospettata destinazione, anche a seguito del sopralluogo che è stato programmato;

c) gli archivi per i fascicoli delle cause correnti a Palazzo Legnani-Pizzardi: il Presidente e la Dirigente del Tribunale hanno ribadito che certamente la nuova sede del Tribunale non sarà in grado di ospitare tutti i fascicoli correnti, e hanno comunicato che, nel trasloco, verrà lasciato per ultimo il trasferimento della II Sezione Civile, per potere verificare quali e quanti fascicoli di tale sezione potranno effettivamente essere trasferiti, e per quanti altri dovrà essere trovata altra collocazione; riguardo a quest'ultima, il Tribunale ha chiesto di potere contare su parte degli archivi collocati al piano terreno della sede di via Garibaldi (nelle attuali Cancellerie delle esecuzioni civili), in area destinata alla Procura presso il Tribunale; il rappresentante della Procura ha dichiarato la disponibilità della stessa alla suddetta sistemazione provvisoria, avvisando comunque che, sino a quando i fascicoli del Tribunale civile non dovessero trovare collocazione definitiva altrove, la Procura non si darebbe disponibile al trasferimento dei propri uffici nella nuova sede di via Garibaldi.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro propone che il Presidente Avv. Lucio Strazziari richieda al Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini una convocazione urgente e straordinaria della Commissione Manutenzione, per formalizzare la assegnazione al Consiglio, alla Corte d'Appello e alla Procura Generale degli spazi già liberati all'interno di Palazzo Baciocchi, come identificati dal progetto elaborato dall'apposito Tavolo Tecnico e approvato dalla Commissione Manutenzione.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Avv. Sandro Callegaro per la partecipazione e il riferimento e delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di prendere contatto con il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini per richiedere la convocazione della Commissione di Manutenzione per il fine di formalizzare la assegnazione al Consiglio dei nuovi spazi già identificati all'interno di Palazzo Baciocchi, rimanendo in attesa di aggiornamento in prossima adunanza.

(adunanza del 20 dicembre 2010)

3) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Fausto Sergio Pacifico, Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli sull'incontro svoltosi il giorno 10 giugno 2010 presso il Consiglio dell'Ordine con il Presidente, dott. Gestri, e il Segretario dott. di Bari, della Sezione Regionale Emilia-Romagna, della Associazione Nazionale Magistrati, presente anche l'Avv. Elisabetta d'Errico, Presidente della Camera Penale "Franco Bricola", in relazione alla **situazione del Tribunale di Sorveglianza** di Bologna, che ha

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

determinato prese di posizione critiche da parte della avvocatura, e in particolare della locale Camera Penale, in relazione, e ad aspetti organizzativi (orari di apertura degli sportelli, possibilità di riferimento dei fascicoli, e particolare) e, altresì al merito di alcune decisioni che da tempo il Tribunale di Sorveglianza sta assumendo.

L'incontro, che era stato promosso dai vertici della Associazione magistrati Regionale, per cercare di aprire un dialogo fra le varie componenti di questo particolare settore del "servizio giustizia", è risultato fruttuoso in relazione agli aspetti organizzativi, (con assoluta e condivisa impossibilità di entrare nel merito delle decisioni del Tribunale) per la comune volontà emersa di affrontare con spirito collaborativo le varie problematiche, al fine di potere addivenire a soluzioni che consentano celere e proficuo svolgimento dei necessari incombenzi.

Si è ritenuto di attendere il trasferimento, già in atto, del Tribunale nella nuova sede di Palazzo Pizzardi, per potere assumere decisioni che si armonizzano con gli assetti logistici della nuova sede, e si è quindi programmato altro incontro per il pomeriggio del 13 luglio 2010.

(adunanza del 7 giugno 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'incontro avuto al Ministero della Giustizia il 10 giugno 2010 con il Responsabile del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, che è stato ottenuto dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, per sottoporre la **situazione di particolare difficoltà e disagio che sta investendo da anni il Tribunale di Bologna, tenuto conto del flusso degli affari civili rispetto al numero dei Magistrati previsti nella pianta organica.**

L'incontro è stato positivo e si è sviluppato attraverso un esame della situazione che è stato svolto a tutto campo, e con cognizione di causa.

Il Presidente Dott. Scutellari ha rilevato che realtà giudiziarie, vicine per territorio e analoghe per flusso di affari, come Firenze e Genova, hanno un organico superiore di una decina di unità di Giudici, cosicché il carico dei giudizi civili è sperequato fra i 500 circa di ogni singolo Giudice di Firenze e di Genova e i 1200-1300 di ogni Giudice di Bologna.

Il responsabile del dipartimento, che già era a conoscenza della situazione, rilevata la impossibilità della modifica dell'organico, che richiederebbe un provvedimento legislativo, ha assicurato che si attiverà, per quanto possibile, per ottenere delle applicazioni di Giudici al Tribunale di Bologna, e ha altresì assicurato la sua venuta a Bologna, nel prossimo mese di settembre, per una visita ufficiale alla nuova sede del Tribunale.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 14 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere partecipato, unitamente ai Consiglieri Avvocati Fausto Sergio Pacifico e Tiziana Zambelli, all'incontro che si è tenuto il 10 giugno 2010 con il Presidente e il Segretario della Giunta dell'Emilia Romagna dell'Associazione Nazionale Magistrati, Dott. Lorenzo Gestri e Dott. Pierluigi Di Bari, e con il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, Avv. Elisabetta d'Errico, in merito alla **situazione del Tribunale di Sorveglianza.**

In tale sede si è innanzitutto ritenuto doveroso ringraziare i rappresentanti della A.N.M. per l'attenzione e l'interessamento dimostrati sulle problematiche sorte nel corso dell'ultimo periodo avanti il Tribunale di Sorveglianza di Bologna.

Nel corso dell'incontro sono state poi evidenziate le gravi lesioni al diritto di difesa derivanti dalla emanazione di alcuni provvedimenti del Presidente del Tribunale di Sorveglianza che di fatto tendono a comprimere l'accesso degli Avvocati agli Uffici del Tribunale e all'Ufficio di Sorveglianza di Bologna. Il diritto di difesa è ulteriormente compresso dalla difficoltà per gli Avvocati di potere consultare i fascicoli in tempo necessario e adeguato per affrontare la difesa nelle singole posizioni processuali, atteso che, non di rado, alcuni Uffici (servizi sociali, carceri e uffici penitenziari) e Organi di Polizia Giudiziaria trasmettono le loro rispettive relazioni all'ultimo momento.

Si è, inoltre, discusso della necessità di richiedere al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, oltre alla modifica degli orari di accesso e di consultazione dei fascicoli, anche la eventuale possibilità per il futuro di "scaglionare" la trattazione dei procedimenti, da celebrarsi tra le ore 9,30, 10,30 e 11 quelli riguardanti i detenuti e successivamente tutti gli altri.

L'incontro, molto costruttivo, si è concluso con la volontà condivisa da tutti i rappresentanti delle componenti che vi hanno partecipato di incontrarsi nuovamente il 13 luglio 2010, alle ore 18 presso la sede del Consiglio, per riprendere la discussione sui punti già trattati e precisare le richieste dell'Avvocatura anche alla luce dell'esame della collocazione che verrà assegnata agli Uffici del Tribunale di Sorveglianza nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il Consiglio ringrazia l'Avv. Spinzo per il riferimento, rimanendo in attesa degli ulteriori aggiornamenti.

(adunanza del 14 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Tiziana Zambelli di avere partecipato il 9 luglio 2010, unitamente al Consigliere Avv. Guido Clausi-Schettini e al Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna Avv. Elisabetta d'Errico, a un incontro con il Procuratore della Repubblica Dott. Roberto Alfonso, avente a oggetto la **riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico ed agli Avvocati della Segreteria della Procura e dell'Ufficio Udienze**, e in particolare la riduzione dell'apertura pomeridiana al solo giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30, dal 20 luglio al 14 settembre 2010, della Segreteria della Procura, e il mantenimento fino al 31 dicembre 2010 della sola fascia di apertura dalle ore 9,30 alle 11,30 dell'Ufficio Udienze.

Nel corso dell'incontro l'Avvocatura ha rappresentato il proprio disappunto rispetto a tali iniziative, che finiscono per penalizzare e comprimere unicamente l'attività difensiva e conseguentemente anche gli interessi dei cittadini, e ha posto in evidenza, con l'occasione, varie carenze dell'Ufficio, tra le quali l'assenza di un'apposita Segreteria per i fascicoli depositati ex art. 415 bis c.p.p. (conclusione indagini), come invece avviene in quasi tutta le Procure d'Italia, la mancata indicizzazione di molti fascicoli, le difficoltà di colloquio con alcuni Sostituti Procuratori in merito a richieste di patteggiamento, e la conseguente necessità di stabilire un orario di ricevimento, come era in passato.

Il Procuratore, pur ribadendo le gravi difficoltà dell'Ufficio a causa della nota carenza di organico amministrativo, aggravata nel periodo estivo, e dunque la necessità assoluta dei suddetti provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico di alcuni uffici, ha accolto la richiesta relativa all'orario di apertura dell'Ufficio Udienze, modificandolo nella fascia dalle ore 10,30 alle 12,30, invece che dalle ore 9,30 alle 11,30, e ciò al fine di evitare all'Avvocatura gravi disagi per la contemporanea apertura delle singole Segreterie dei Sostituti Procuratori e della Segreteria della Procura presso il Giudice di Pace nella sede di via Barontini.

Quanto alle altre problematiche inerenti l'organizzazione della Procura sollevate dall'Avvocatura, è stato fissato l'incontro del 22 luglio 2010, alle ore 11, presso l'Ufficio del Procuratore.

Il Consiglio ringrazia i Consiglieri Avvocati Clausi-Schettini e Zambelli per la partecipazione, e quest'ultima anche per il riferimento, rimanendo in attesa di riferimento sui successivi sviluppi, e delibera di mandare al Consigliere Avv. Zambelli di predisporre circolare e-mail da inviare ai Colleghi.

(adunanza del 12 luglio 2010)

Riferiscono il Presidente Avv. Lucio Strazziari e il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere incontrato, dietro sua richiesta, il 15 settembre 2010 il Presidente della Corte d'Appello Dott. Giuliano Lucentini.

Nel corso dell'incontro il Presidente Dott. Lucentini ha richiesto la disponibilità del Consiglio ad assumere l'onere di comunicare i rispettivi voti assegnati nelle prove scritte ai candidati che sono risultati non idonei nell'ultima sessione dell'**esame da Avvocato**, nonché di rilasciare a quanti fra gli stessi le richiedano le copie dei compiti, in questo modo potendo sgravare da tali incumbenti la Cancelleria della Corte d'Appello.

Il Presidente Avv. Strazziari e il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli hanno comunicato al Presidente della Corte d'Appello che il Consiglio si rende disponibile, come è sempre stato negli ultimi anni, a comunicare informalmente ai candidati non ammessi (a loro richiesta e in loro personale presenza) i voti delle prove scritte, ma hanno ribadito che la già più volte dichiarata disponibilità del Consiglio ad assumere in proprio il gravoso onere di rilasciare ai candidati, in forza di delega che la Corte d'Appello dovrebbe in ogni caso formalizzare al Consiglio, copia conforme dei compiti scritti è necessariamente condizionata alla concessione in uso permanente al Consiglio di idonei vani della Corte d'Appello che siano confinanti con la sede del Consiglio dell'Ordine, in modo tale da consentire allo stesso di potere operativamente gestire il servizio, che non è possibile garantire negli spazi limitati attualmente in uso al Consiglio.

Nell'occasione dell'incontro, il Presidente Avv. Strazziari e il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli hanno riportato al Presidente Dott. Lucentini le vibrante proteste del Foro per la attuale **organizzazione delle udienze del martedì delle sezioni I e II della Corte d'Appello**, in particolare per il fatto che, nonostante le richieste più volte formulate in udienza dagli Avvocati, in tali sezioni non vengono trattate con precedenza le udienze dei Consiglieri relatori che, per motivi diversi (trasferimento, pensionamento, malattia, ferie, impedimento, congelamento di ruolo, ecc.), sono assenti nella giornata d'udienza, in questo modo costringendo gli Avvocati a lunghissime

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

attese – in una situazione mortificante la dignità e il decoro della professione forense – per attendere il loro turno d'udienza, a fronte di incombenzi che, salvo casi eccezionali, si risolvono nel disporre meri rinvii d'ufficio ad altra udienza, fissata per i medesimi incombenzi; mentre, ove i ruoli dei Consiglieri relatori assenti venissero chiamati con precedenza, molti Avvocati (fra i quali, non infrequentemente, Colleghi di altri Fori) non sarebbero costretti ad attendere tempi lunghi per lo svolgimento di udienze a trattazione minima, e potrebbero peraltro decongestionare velocemente l'aula per consentire una migliore trattazione delle udienze nei ruoli degli altri Consiglieri relatori.

Il Presidente Dott. Lucentini ha ringraziato per la segnalazione e ha assicurato che provvederà a dare formale disposizione ai Presidenti di Sezione affinché, d'ora innanzi, vengano chiamate in udienza con precedenza le cause dei Consiglieri relatori assenti, in accoglimento della richiesta in tal senso dell'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Presidente Avv. Strazziari e il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

(adunanza del 20 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione della "Commissione Paritetica" svoltasi in Tribunale il 17 settembre 2010**, cui ha partecipato unitamente agli altri Consiglieri componenti della Commissione "Rapporti con la Magistratura e gli Uffici Giudiziari" Avvocati Sandro Callegaro, Fausto Sergio Pacifico e Antonio Spinzo. Per la Magistratura erano presenti il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e i Presidenti delle Sezioni civili Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, Dott. Giuseppe Colonna, Dott. Angela De Meo e Dott. Pasquale Liccardo. Era presente anche la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca.

La Dott. Candidi Tommasi ha segnalato il fatto che, ai sensi del combinato disposto fra la **convenzione per lo svolgimento della pratica in Tribunale** e il regolamento distrettuale per la pratica forense, è inibito a un praticante compiere la pratica svolgendo il primo anno di pratica in Tribunale e il secondo frequentando la Scuola di Specializzazione Forense, poichè il regolamento distrettuale prevede che l'ultimo semestre debba essere necessariamente svolto presso uno studio legale; e ha chiesto che il Consiglio voglia valutare di modificare il testo della convenzione per lo svolgimento della pratica in Tribunale tale da consentire di ottenere il certificato di compiuta pratica a quei praticanti che, avendo svolto il primo anno di pratica in Tribunale, assolvono il secondo anno di pratica frequentando la Scuola di Specializzazione Forense ovvero altre scuole o corsi per i quali il Consiglio riconosce o possa riconoscere la maturazione di un anno di pratica.

È stata segnalata dai Consiglieri presenti la situazione di **criticità delle Cancellerie delle esecuzioni immobiliari e mobiliari**, in entrambe le quali è frequente che si formino lunghe file. Per quanto riguarda la prima, la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca ha riferito che l'attuale orario di apertura alle ore 9.30 dell'accesso fisico del pubblico allo sportello sarà prolungato e anzi destinato a divenire regola, ma ha contestato che possa dirsi che l'ufficio apre alle ore 9.30 perchè lo stesso, dalle ore 8.30 alle 9.30, è impegnato nell'apertura delle buste elettroniche di trasmissione degli atti per via telematica. La stessa regolamentazione d'orario è applicata anche agli altri sportelli che ricevono gli atti che, allo stato, godono della certificazione legale della loro trasmissione per via telematica, e cioè alla Cancelleria fallimentare e a quella dei decreti ingiuntivi. Con riferimento alla Cancelleria delle esecuzioni mobiliari, la Dott. Barca ha comunicato il recente inserimento di nuovo e ulteriore personale, che si confida possa assorbire l'arretrato del lavoro di Cancelleria e ridurre i tempi d'attesa per gli Avvocati.

Infine, è stata ricordata al Presidente Dott. Scutellari e alla Dirigente Dott. Barca la necessità per gli Avvocati di disporre, nei nuovi locali del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, di idonei spazi e stanze riservate, con richiesta di sopralluogo congiunto per la loro identificazione, prima della definitiva assegnazione di tutti gli spazi e del trasferimento del Tribunale Civile.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di confermare e ribadire il principio in forza del quale è necessario che, ai fini del regolare compimento della pratica forense, debba essere svolto presso uno studio legale almeno l'ultimo semestre di pratica, non potendo lo svolgimento della pratica in Tribunale essere, a tal fine, equiparato allo svolgimento della pratica presso uno studio legale, e pertanto di ritenere che non vi sia ragione di integrare o correggere sul punto la convenzione per lo svolgimento della pratica presso il Tribunale civile o il regolamento della pratica forense; delibera di inviare formale richiesta scritta al Presidente e alla Dirigente del Tribunale per il coinvolgimento, ufficiale e permanente, del Consiglio nelle decisioni sull'assegnazione delle aule e delle stanze nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, in previsione del prossimo trasferimento del Tribunale civile.

(adunanza dell'11 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 21 ottobre 2010 dall'Avv. Maurizio Malaguti, con la quale lamenta la situazione che si è venuta a creare con la **riorganizzazione degli orari di apertura della Cancelleria Immobiliare**, che costringe gli Avvocati a lunghe file di attesa, e chiede al Consiglio di intervenire al fine di poter risolvere al più presto la situazione di così grave disagio .

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari e al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di richiedere al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari un incontro urgente per rappresentare il disagio dell'Avvocatura nella fruizione della Cancelleria Immobiliare e per concordare soluzioni che possano alleviare i tempi di attesa e migliorare la organizzazione dello sportello, nel rispetto della dignità e della professionalità degli Avvocati.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi che il Dott. Stefano Benassi, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, ha chiesto che il Consiglio intervenga presso il Presidente del Tribunale per segnalare la **situazione della Sezione Lavoro del Tribunale**.

In particolare, il Dott. Benassi ha richiamato l'attenzione del Consiglio sull'aumento delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., con immediato aggravio di incombenze per la Cancelleria, che deve preparare l'atto nella immediatezza, sull'elevato numero di sentenze emesse, circa 30/40 al mese, sull'aumento, pari all'8%, dei procedimenti monitori e cautelari: circostanze che possono, a dire del Presidente Dott. Benassi, paralizzare, o quanto meno, molto rallentare l'attività della sezione.

L'organico della Cancelleria della Sezione Lavoro è attualmente composto dalla Dirigente Dott. Maria Antonietta Castriota (che, unitamente ai collaboratori, si deve anche fare carico del servizio di asseverazione, in quanto il dipendente a ciò addetto è assente per malattia), un addetto *part time* e uno *full time*, inquadrati al livello B2 e senza poteri di firma, due operatori di livello B1 *full time*, con mansioni poco più che di dattilografia, e un commesso, che è peraltro in predicato di essere trasferito.

Dal punto di vista degli spazi, il Presidente Dott. Benassi ha segnalato che manca un luogo di attesa per gli Avvocati, i corridoi sono molto stretti e una sola stanza di attesa, peraltro piccola, è insufficiente, che manca una stanza dove tenere le udienze collegiali, mentre la Cancelleria è già compressa al massimo, in quanto la stanza del Cancelliere non funge solo da suo ufficio ma anche da luogo di smistamento delle varie pratiche.

Il Presidente Dott. Benassi, che a sua volta ha in programma un colloquio con il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari, chiede che il Consiglio si faccia portavoce delle suddette istanze presso lo stesso Presidente del Tribunale, chiedendo, in particolare, che:

- 1) l'ufficio asseverazioni sia trasferito altrove, e che la stanza allo stesso riservata sia lasciata alla Sezione Lavoro;
- 2) sia scongiurato per sempre il rischio che l'ufficio del G.I.P. o altri uffici possano allargarsi, sottraendo spazio alla Sezione Lavoro;
- 3) che il commesso attualmente in servizio venga lasciato alla Sezione Lavoro, considerando che la stessa comprende sei giudici e che le sezioni civili, a cui sono addetti 12 giudici, ne hanno 5 o 6, così come il Tribunale Penale;
- 4) che una stagista, oppure una persona con contratto a progetto, sia inviata alla Sezione Lavoro, a spese del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevata comunque sin d'ora la irricevibilità ovvero improcedibilità di alcune delle richieste formulate, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari e al Consigliere Avv. Chiara Rigosi di prendere contatto con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, per una prima disamina congiunta della situazione della Sezione Lavoro del Tribunale, così come rappresentata dal suo Presidente Dott. Giovanni Benassi.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 6 novembre 2010 dall'A.I.A.F. Emilia-Romagna, a firma del Presidente Avv. Ada Valeria Fabj, di dissenso rispetto alla **nuova regolamentazione della Cancelleria presso il Tribunale per i Minorenni**, che consente la distribuzione all'utenza di solo 35 numeri e con possibilità di accesso, per ciascun utente, a un massimo di tre fascicoli.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari e al Consigliere Avv. Tiziana Zambelli di prendere contatto con il Presidente del Tribunale per i minorenni Dott. Maurizio Millo per richiedere un incontro nel corso del quale esporre i disagi

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

sofferti dall'Avvocatura nella fruizione dei servizi di Cancelleria del Tribunale per i Minorenni ed esaminare congiuntamente le problematiche insorte, per poi riferire in successiva adunanza.

(adunanza dell'8 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere, a seguito di segnalazioni di Colleghi, effettuato una verifica presso alcuni **uffici penali del Giudice di Pace**, essendo stata evidenziata l'apertura dell'ufficio delle impugnazioni penali solo per due giorni alla settimana e per due ore, il che non consente la possibilità di depositare negli altri giorni atti di appello, salvi quelli in scadenza nella giornata.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce di avere richiesto un colloquio con le funzionarie addette a tale ufficio, la Dott. Compagnone e la Dott. Giancotti, dalle quali si è appreso che tale limitazione di orario era dovuta alla carenza di personale. Rilevato come tale scelta non potesse essere accettata in quanto gravemente limitatrice dell'attività difensiva, il Consigliere Avv. Spinzo ha richiesto di adottare correttivi che, pur tenendo conto delle suddette difficoltà, possano consentire il deposito di atti di impugnazione dal lunedì al venerdì, se pure in orari ridotti rispetto all'intero orario di apertura al pubblico.

Le suddette funzionarie hanno riferito che il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace, Avv. Cocco, aveva loro già anticipato una modifica degli orari di accesso all'ufficio, con prossima decorrenza e nei termini auspicati dal Consigliere Avv. Spinzo, il quale richiedeva al contempo alle citate funzionarie di notificare il Consiglio in merito alle nuove disposizioni di servizio.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo per l'iniziativa e il riferimento, rimanendo in attesa degli sviluppi.

(adunanza dell'8 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo di avere avuto un colloquio informale nel corso del recente Salone della Giustizia di Rimini, con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari e con la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, i quali hanno riferito di avere ricevuto un documento della locale Camera Penale sulle **problematiche relative alla giustizia penale**, documento che è stato ricevuto il 3 dicembre 2010 anche dal Consiglio, che si riserva di esaminarlo. Nel corso di quel colloquio informale, il Presidente del Tribunale ha manifestato l'auspicio di potere dare corso alla esperienza di costituzione dell'Osservatorio sulla giustizia penale, confidando nella possibilità di un incontro fra tutti i soggetti interessati prima della fine dell'anno.

Il Consigliere Avv. Spinzo, pur prendendo atto del fatto che le tematiche e problematiche riguardanti il funzionamento degli uffici penali hanno dato origine a contestazione da parte dei penalisti e in particolare dalla Camera Penale, associazione maggiormente rappresentativa dei penalisti, auspica che indipendentemente dagli organi che in via diretta procederanno alla eventuale sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale, vengano comunque coinvolte tutte le organizzazioni e le associazioni locali di Colleghi che esercitano la professione in materia penale (A.N.F., I.G.D., A.I.G.A., A.S.G.I.).

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo dei riferimenti in aggiornamento, e si riserva di deliberare sulla bozza, proposta dalla Camera Penale "Franco Bricola", dell'atto costitutivo dell'Osservatorio sulla giustizia penale e più in generale sulle modalità di costituzione dell'Osservatorio.

(adunanza del 6 dicembre 2010)

4) OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla prima **riunione, tenutasi il 22 giugno 2010** nell'anticamera del Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, **del gruppo di lavoro sulla mediazione e conciliazione costituito all'interno dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna**.

Alla riunione erano presenti, per la Magistratura: il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, i Presidenti di sezione Dott. Angela De Meo, Dott. Pasquale Liccardo e Dott. Giuseppe Colonna, la Dott. Chiara Graziosi, nonché i G.O.T. Avv. Loredana Piscitelli e Avv. Mariangela Gentile; per l'Avvocatura: i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Sandro Callegaro, Vincenzo Florio e Flavio Peccenini, e gli Avvocati Ada Valeria Fabj (per l'A.I.A.F.) e Pier Francesco Zappoli (per la Camera Civile "Alberto Tabanelli"). Erano assenti la Presidente di sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi (sostituita dalla Dott. Chiara Graziosi), la Dott. Antonella Palumbi, l'Avv. Maria Anna Alberti (per l'A.N.F.), i Consiglieri Avvocati Giovambattista Fragomeni, Sandro Giacomelli e Chiara Rigosi.

In questa prima riunione, si è voluto fare una ricognizione, al momento sommaria, delle problematiche poste, alla Magistratura e all'Avvocatura, dall'introduzione nel nostro sistema della

mediazione finalizzata alla conciliazione; tanto più in quanto essa diverrà obbligatoria, in futuro, per una larga serie di controversie, e in quanto sin da oggi praticata sotto forma di conciliazione delegata, in forza del Protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Bologna, dai Presidenti degli Ordini e Collegi professionali e dalla locale C.C.I.A.A., nonché dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010.

Proprio queste due preliminari considerazioni danno, a parere del gruppo di lavoro, indicazione di quali dovrebbero essere i temi di studio e intervento del gruppo: da un lato, su un piano per così dire astratto, a) lo studio dell'impatto della futura conciliazione obbligatoria, sia quantitativo (dati numerici del contenzioso interessato) sia qualitativo (diversità delle controversie, del modo di trattarle), b) l'intervento per una maggiore e migliore conoscenza della mediazione; dall'altro lato, su un piano più concreto e già attuale, la ricognizione sull'andamento della sperimentazione della conciliazione delegata (dati numerici, tipologia e stato di cause, modalità e tipologia dei provvedimenti di invito da parte del Magistrato, riscontro trattazione in C.C.I.A.A. e problemi relativi, valutazione della sperimentazione da parte dell'Avvocatura).

In primo luogo, sono stati esaminati i dati numerici del contenzioso dell'ultimo quinquennio nelle materie che saranno oggetto di mediazione obbligatoria; ne è risultato un numero approssimato, per difetto, di circa 2.000 cause all'anno; il dato è essenziale per comprendere su quali previsioni di lavoro dovrà tararsi l'impegno del Consiglio dell'Ordine nella costituzione e nel funzionamento dell'O.C.F. (Organismo di Conciliazione Forense) di Bologna, a quali dimensioni deve rapportarsi l'onere del Tribunale di mettere a disposizione dell'Ordine i locali in cui dovrà operare l'O.C.F., su quale capacità di assorbimento e trattazione delle controversie dovrà essere commisurata la struttura dell'O.C.F. (e anche oggi della C.C.I.A.A.).

Inoltre, sono stati esaminati i dati del contenzioso pendente inviato in conciliazione delegata da febbraio 2010 a oggi (circa 300 cause), e di quello attualmente oggetto di procedure di mediazione presso la C.C.I.A.A. (circa una ottantina di controversie), rilevando come sia necessario fare un primo bilancio di questa esperienza già in autunno 2010, per valutare se la sperimentazione debba essere proseguita, e se debba essere apportato qualche correttivo, nonché per vagliare quale sia stata la concreta efficacia del progetto e se esso abbia soddisfatto tutti gli attori dell'esperimento (Magistratura, Avvocatura e parti).

Nel corso del dibattito, è emersa la necessità, esposta dall'Avvocatura (in particolare dai Consiglieri Avvocati Callegaro, Florio e Atti), di contenere o almeno scegliere meglio le controversie oggetto di conciliazione delegata; la fase processuale della causa, la materia, il valore della controversia, i costi della conciliazione sono tutti elementi diversi caso per caso e fondamentali per misurare le possibilità di successo, o di immediato fallimento, della sperimentazione.

Sono state esaminate le utili esperienze della III sezione (Dott. Graziosi, Consigliere Avv. Peccenini), che spesso vede, nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno extracontrattuale, un momento favorevole al raggiungimento di un accordo quello immediatamente successivo all'esaurimento dell'istruttoria; quella della II sezione (Dott. Liccardo), che, anche a fronte di una situazione di organico dei Magistrati molto carente e di ruoli pendenti molto corposi, ha preso la determinazione di auspicare l'esperimento della procedura di mediazione per larga parte delle controversie di valore inferiore a una certa soglia.

In riferimento a queste esperienze, si è anche accennato alla possibilità di dare luogo a tentativi di conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c. (in particolare per le cause della III sezione; il costo della conciliazione infatti in molti casi sarebbe eccessivamente elevato, e non sempre le parti sono in grado, da sole, di trovare un accordo negoziato), e alla possibilità di coinvolgere anche i G.O.T. in questa attività (per le cause della II sezione, in alternativa, preferibile, al congelamento dei ruoli).

In un'ottica più generale, è stato anche evidenziato (Dott. Colonna) il rischio che l'approccio al fenomeno mediazione venga operato con un atteggiamento sbagliato, ovvero da un punto di vista errato, per la mancanza nel gruppo di lavoro di un conciliatore professionale; infatti, poiché la mediazione non è transazione né sola deflazione del contenzioso, occorre anche riguardare l'esame teorico e l'applicazione pratica dell'istituto alla luce di competenze diverse da quelle del Magistrato e da quelle dell'Avvocato. Il Dott. Colonna quindi riterrebbe opportuna la presenza di un conciliatore.

Nella stessa direzione, sono state evidenziate la mancanza attuale, in Italia, di una cultura della conciliazione e della conseguente diffidenza verso la mediazione (Consigliere Avv. Florio); la diversità della situazione all'estero (Avv. Zappoli, Dott. Liccardo), dove la mediazione è considerata un percorso di soluzione del contenzioso di pari grado rispetto a quello giudiziale, e anzi spesso è amministrato da organismi che hanno sede anche fisica nel medesimo luogo ove ha sede il Tribunale (cosa che, agli occhi del cittadino, ne aumenta certamente l'affidabilità e la dignità di reale alternativa); la normalità altrove di certi strumenti (Avv. Fabj) e la necessità innanzitutto di informare nella più ampia misura possibile tutti gli interessati (Consigliere Avv. Atti).

In proposito, il Presidente del Tribunale ha confermato la disponibilità a offrire al Consiglio

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

dell'Ordine un'aula, in Tribunale, dove realizzare e far operare uno sportello informativo (per gli Avvocati ma anche per il pubblico) sulla mediazione finalizzata alla conciliazione, che in futuro potrebbe diventare anche lo sportello di segreteria dell'O.C.F., sul modello di quanto avviene in altre sedi (ad esempio, a Varese).

È anche intenzione del Presidente del Tribunale coinvolgere nel gruppo di lavoro i Giudici di Pace, che pure saranno interessati dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 e che pure potrebbero essere coinvolti nella sperimentazione del Protocollo di intesa già menzionato; sul punto sono state però espresse alcune perplessità (Consigliere Avv. Callegaro).

Al termine dell'incontro, si è deliberato di aggiornare i lavori del gruppo al 23 settembre 2010, per la discussione degli argomenti oggi accennati e del materiale già disponibile.

Al Consigliere Avv. Atti è stato assegnato il compito di redigere il verbale della riunione, e di inviare i link e il materiale cui ha fatto riferimento nel corso dell'incontro; essa farà pervenire, appena possibile, anche un breve *memorandum* dei punti salienti dei materiali e di quanto già oggetto di discussione in altre sedi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'approfondito riferimento e rimane in attesa dei futuri aggiornamenti e sviluppi.

(adunanza del 28 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile dell'8 giugno 2010.**

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, i Colleghi Avvocati Maria Anna Alberti, Giovanni Delucca, Ada Valeria Fabj, Alessandro Lovato, Arianna Pettazzoni, Alessandro Rizzoli e Stefania Tonini; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, la Dott. Chiara Graziosi, il Dott. Filippo Palladino, e i Giudici Onorari Avv. Loredana Piscitelli e Avv. Mariangela Gentile; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Maria Antonietta Castriota e la Dott. Rosalba Palazzi.

Preliminarmente, il Presidente del Tribunale Dott. Scutellari e il Presidente Avv. Strazziari hanno espresso compiacimento e reciproco ringraziamento per l'ottima riuscita dell'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla Giustizia Civile, tenutasi a Bologna il 29 e 30 maggio 2010, con una vasta partecipazione anche di esponenti di Osservatori e di interessati provenienti da molte parti d'Italia, in particolare ringraziando per l'impegno l'Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e tutti quanti hanno contribuito, con la loro partecipazione alla organizzazione del prestigioso evento, alla sua riuscita.

I componenti del gruppo di lavoro sul procedimento *ex art. 702 bis c.p.c.* hanno comunicato di avere terminato la predisposizione del "Protocollo sul procedimento sommario di cognizione", il cui testo era stato anticipato per *e-mail* a tutti i componenti dell'Osservatorio. L'Osservatorio, nella sua sede plenaria, ha così di seguito proceduto ad approvare il testo del protocollo, che è stato sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e dalla Dirigente del Tribunale, ringraziando per l'importante e approfondito lavoro svolto i componenti della commissione, e ha mandato alla commissione di organizzare un incontro pubblico di presentazione del protocollo, da svolgersi alla fine del mese di settembre prossimo.

Facendo seguito a quanto già discusso e deciso in argomento alle riunioni dell'Osservatorio del 30 marzo e 29 aprile 2010, in esecuzione della approvata integrazione dell'art. 15 lett. B del protocollo sulle udienze civili (con la possibilità per i difensori di ritirare il fascicolo di parte in occasione delle udienze alle quali vengono disposti rinvii ai sensi degli artt. 181 o 309 c.p.c.), è stato approvato il nuovo testo *standard* delle ordinanze *ex artt. 181 o 309 c.p.c.*, che sarà diffuso ai Magistrati e, per conoscenza, agli Avvocati.

Il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha dato lettura di una relazione di un Giudice nella quale si dà atto di alcune previsioni del "Protocollo generale per le udienze civili" che, in alcuni casi, sono state disattese dagli Avvocati. Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha a sua volta riferito di alcune segnalazioni pervenute da Colleghi in ordine, in particolare, ad alcune difformità di applicazione, da parte della Cancelleria, della intesa raggiunta sulle modalità di presentazione dei ricorsi per ingiunzione. I componenti dell'Osservatorio hanno concordato sulla necessità di organizzare periodici incontri pubblici e di insistere nell'opera di divulgazione dei protocolli e delle intese raggiunte in seno all'Osservatorio, al fine di diffondere e fare maturare la piena consapevolezza – tanto nella Avvocatura quanto nella Magistratura locali – della loro utilità per una migliore organizzazione del servizio giustizia, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nella giurisdizione.

I componenti del gruppo di lavoro sul diritto di famiglia hanno riferito di stare lavorando, oltre che alla predisposizione di un protocollo per i procedimenti di diritto di famiglia (che si riservano di illustrare alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio), alla redazione di una tabella per la liquidazione concordata delle spese legali nei procedimenti di separazione e di divorzio e in generale nei procedimenti di diritto di famiglia, anche nella ipotesi di patrocinio a spese dello Stato. A tal fine, il gruppo di lavoro è stato integrato con la partecipazione del Consigliere Avv. Gino Martinuzzi ed è stato mandato al Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di raccogliere il materiale già prodotto in argomento da altri Osservatori italiani, per la distribuzione ai componenti del gruppo di lavoro.

Il Presidente f.f. della III Sezione Dott. Candidi Tommasi ha illustrato il nuovo testo *standard*, elaborato dalla Sezione, di ordinanza di fissazione contestuale delle udienze – sia di merito che della fase cautelare – a seguito di ricorsi ex art. 1137 c.c. (impugnazione delle delibere condominiali), contenente anche la previsione delle modalità della regolarizzazione fiscale dei ricorsi mediante il versamento dei relativi contributi unificati.

Infine, è stata fissata al 22 giugno 2010 la prima riunione del neocostituito gruppo di lavoro sulla mediazione delegata, incaricato della possibile riformulazione del testo *standard* dell'ordinanza contenente il formale invito alla mediazione presso la Camera di Commercio.

La prossima riunione plenaria dell'Osservatorio è stata fissata al 13 luglio 2010, alle ore 18, nell'aula delle colonne nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per l'approfondito riferimento e delibera di inviare circolare *e-mail* ai Colleghi comunicando il "Protocollo sul procedimento sommario di cognizione" e la integrazione del protocollo sulle udienze civili, allegando il nuovo testo *standard* delle ordinanze ex artt. 181 o 309 c.p.c. elaborato dall'Osservatorio.

(adunanza del 28 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 13 luglio 2010**, che si è tenuta nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi e i Colleghi Avvocati Maria Anna Alberti, Nadia Del Frate, Alessandro Lovato, Arianna Pettazoni, Alessandro Rizzoli, Stefania Tonini e Isabella Trebbi Giordani; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, la Dott. Chiara Graziosi, il Dott. Filippo Palladino e il Giudice Onorario Avv. Mariangela Gentile; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti, la Dott. Maria Antonietta Castriota e la Dott. Rosalba Palazzi.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli ha riferito di essere stato invitato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Torino a partecipare il 16 luglio 2010 a un incontro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con la partecipazione del suo Presidente Avv. Mario Napoli, in vista della organizzazione dell'Assemblea Nazionale degli Osservatori che si terrà nel maggio 2011 a Torino, per in quella sede riferire della esperienza organizzativa dell'Osservatorio di Bologna in occasione della organizzazione della Assemblea Nazionale del 2010.

La Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo ha riferito sui lavori del gruppo sul diritto di famiglia, e ha illustrato la bozza, oramai definitiva, del protocollo "per i procedimenti in materia di diritto di famiglia e delle persone", così denominato perchè non si occupa solamente dei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche di quelli di amministrazione di sostegno, tutela, ecc., ed elaborato dal gruppo dopo un contraddittorio che è stato vivace, con aperto e franco dibattito anche all'interno dell'Avvocatura. Il protocollo affronta, fra gli altri, i problemi della riservatezza dei procedimenti, del collocamento dei minori in luoghi protetti, della documentazione reddituale da allegare agli atti introduttivi.

Al termine della illustrazione della bozza di protocollo, la cui sottoscrizione è rimandata alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio, quando sarà maturata la versione definitiva dello stesso, è stato mandato ai componenti del gruppo di lavoro sul diritto di famiglia di organizzare un incontro pubblico di presentazione del protocollo, non appena sarà stato sottoscritto.

Facendo seguito a quanto deciso alla precedente riunione, il Consigliere Avv. Martinuzzi ha consegnato ai componenti del gruppo di lavoro sul diritto di famiglia la bozza di tabella per la liquidazione concordata delle spese legali nei procedimenti di separazione e di divorzio con patrocinio a spese dello Stato.

È stato inoltre prospettato di organizzare periodici incontri pubblici di verifica sul contenuto dei singoli protocolli approvati, sia per verificarne la osservanza sia per raccogliere eventuali

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

suggerimenti per la loro modifica o integrazione.

I componenti presenti del gruppo sul diritto del lavoro hanno riferito che il gruppo non ha ancora iniziato i propri lavori, anche a causa degli impegni del suo referente Avv. Flavio Chiussi. Con l'auspicio che i lavori del gruppo possano prontamente essere avviati, come è già avvenuto per tutti gli altri gruppi, l'assemblea plenaria ha deliberato di affiancare come referente del gruppo il Dott. Filippo Palladino.

È stata infine discussa la possibilità di estendere la partecipazione ai lavori dell'Osservatorio al referente per l'area civile dell'Ufficio per la Formazione Decentrata dei Magistrati e all'Avvocatura dello Stato, la quale in particolare ha manifestato ad alcuni Magistrati la sorpresa di non essere stata coinvolta. La decisione sull'eventuale invito a partecipare è stata comunque rimandata alla prossima riunione plenaria dell'Osservatorio.

La prossima riunione plenaria dell'Osservatorio è stata fissata al 30 settembre 2010, alle ore 18, sempre nell'aula delle colonne nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento.

(adunanza del 19 luglio 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della "Commissione Conciliazione", di avere partecipato il 23 settembre 2010 alla **riunione**, tenutasi nell'anticamera del Presidente del Tribunale di Bologna Dott. Francesco Scutellari, **del gruppo di lavoro dell'Osservatorio sulla giustizia civile sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali**.

Alla riunione erano presenti, per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, i Presidenti delle sezioni civili Dott. Angela De Meo, Dott. Pasquale Liccardo, Dott. Elisabetta Candidi Tommasi e la Dott. Antonella Palumbi; per l'Avvocatura, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti e Flavio Peccenini, e gli Avvocati Maria Anna Alberti, Pier Francesco Zappoli, Ada Valeria Fabj e Daniela Abram.

Il Presidente Dott. Scutellari ha illustrato alcuni dati statistici, aggiornati al 20 settembre 2010, riguardanti la mediazione delegata frutto del protocollo d'intesa sottoscritto l'8 febbraio 2010.

Dal Tribunale, gli inviti alle parti a dare luogo a un tentativo di conciliazione mediante procedura di mediazione sono stati 143 nella I sezione, 138 nella II, 137 nella III, 40 nella IV, e 17 nella sezione specializzata in proprietà industriale: dunque in totale 475. Attualmente, stanno venendo a scadenza i primi termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. assegnati all'atto dei primi inviti alle parti; se ne attende quindi l'esito, anche al fine di fare un primo bilancio dell'iniziativa.

In Camera di Commercio, sempre alla stessa data, risultano pervenute dall'inizio dell'anno 174 domande di conciliazione, a fronte delle 126 pervenute durante l'intero 2009; quindi si ritiene che alla fine del 2010 le domande saranno circa in numero doppio rispetto a quelle dell'anno precedente. Di queste domande, 60 hanno già visto l'adesione della parte convocata; 23 si sono risolte positivamente, 9 sono in corso e 5 si sono concluse per accordo raggiunto al di fuori della procedura di mediazione.

Il Dott. Liccardo ha fatto presente che occorre chiarezza nei termini usati, per rendere comparabili e comprensibili le diverse rilevazioni statistiche; ad esempio, i termini "accettazione" (e il correlativo non accettazione) e "transazione al di fuori della procedura" non è detto che corrispondano a procedure pendenti e a procedure definite.

Il Presidente Dott. Scutellari ha riferito che è già in programma un incontro con il Presidente della C.C.I.A.A. per la valutazione della situazione, nel corso del quale anche queste questioni potranno trovare trattazione.

Il Presidente Dott. Scutellari ha poi rilevato che pare opportuno continuare la sperimentazione, e ha invitato i Magistrati a proseguire nel proporre, con ocularità, alle parti a dare luogo a un tentativo conciliativo; del resto, circa il 50% delle cause pendenti non giunge alla decisione, e quindi pare esservi spazio per modi di risoluzione alternativa delle liti, diversi dalla transazione o dalla negoziazione non assistita.

Il Consigliere Avv. Atti ha aggiornato i presenti sulla prossima emanazione del regolamento attuativo del decreto n. 28/2010; le anticipazioni fanno pensare a una entrata in vigore confermata per il marzo 2011 della obbligatorietà della mediazione in certe materie, nonostante le enormi difficoltà e problematiche anche solo organizzative prospettate da più parti.

Nel frattempo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, attraverso la Fondazione Forense Bolognese, ha dato impulso alla informazione e alla formazione degli Avvocati, con l'organizzazione di convegni e incontri sulle novità legislative, con convenzioni con enti formatori per la preparazione di Avvocati che assistono le parti in mediazione e di mediatori professionisti.

Inoltre, è stata anche richiesta la disponibilità degli Avvocati a far parte dello sportello informativo di cui si è parlato nella riunione precedente; hanno risposto numerosi Colleghi, e dunque,

previa la necessaria opera formativa e organizzativa, a breve lo sportello potrà partire con la presenza di due Avvocati per ogni mattinata.

Il Presidente Dott. Scutellari, in proposito, ha informato di avere già individuato un'aula, nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi, che potrebbe essere adibita a tale scopo; si è riservato di farla visionare e valutare all'Avvocatura, anche a fronte della richiesta, formulata dal Consigliere Avv. Atti, di spazi di una certa ampiezza per permettere – a breve – l'installazione nel medesimo contesto anche dello sportello della segreteria del costituendo organismo di conciliazione forense.

Il Consigliere Avv. Atti ha infine consegnato al Presidente Dott. Scutellari copia di un protocollo di intesa risalente al 2004, ma restato inattuato, tra l'U.R.C.O.F.E.R., la Corte d'Appello e la Unione delle C.C.I.A.A. dell'Emilia-Romagna, avente a oggetto la promozione della soluzione alternativa delle controversie e la sperimentazione della conciliazione delegata, dal tenore simile al testo del protocollo sottoscritto quest'anno; il Presidente ne ha preso atto e ha informato che ne terrà conto nell'incontro già programmato con il Presidente della Corte d'Appello, con il quale intende verificare proprio la possibilità di dare luogo anche in Corte a inviti a mediazioni delegate.

Il Dott. Liccardo ha fatto presente che è stata studiata, nella II sezione del Tribunale, la tipologia del contenzioso pendente, davvero enorme; intorno al 35% delle controversie riguarda liti di valore inferiore a € 20.000,00, il 25% circa cause di valore superiore e il 37% cause di valore indeterminabile; e ha informato della linea operativa assunta dalla sezione, in base alla quale per le cause di opposizione a decreto ingiuntivo la prima udienza (quella di discussione della concessione – o revoca – della provvisoria esecuzione del decreto opposto) è decisiva e non di mero rinvio, anche allo scopo di rendere il prosieguo del giudizio evitabile; e ha così proposto la redazione di protocolli, condivisi tra Avvocatura e Magistratura, per lo smaltimento del contenzioso già da tempo pendente; i criteri potrebbero essere quello di valore (cause inferiori a € 20.000,00, per le quali anche le tariffe vigenti di conciliazione non appaiono troppo elevate), o quello di stato del processo (fase immediatamente precedente la precisazione delle conclusioni o, nel vecchio rito, la spedizione); ha auspicato la creazione di stanze di conciliazione che permettano di diminuire il carico di cause assegnante a ogni Giudice della sezione, rendendo i ruoli più ragionevoli e idonei a consentire una trattazione delle cause in tempi accettabili.

Il Consigliere Avv. Peccenini e la Dott. Candidi Tommasi hanno brevemente discusso della possibilità e proponibilità di iniziative consimili anche per il contenzioso pendente nella III sezione civile, dove l'adozione delle tabelle e la politica di ricorso frequente alla discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. ha già contribuito a ridurre il contenzioso pendente, ma solo nella fase finale del giudizio.

L'Avv. Fabj ha commentato negativamente la possibilità di ricorso alla mediazione nelle cause familiari, anche se vertenti su diritti disponibili (ad es. divisione della comunione, fase post scioglimento del vincolo).

L'Avv. Zappoli ha fatto presente che l'adozione di protocolli endosezionali, come pure il ricorso alla mediazione delegata, si scontra, già ora, con la carenza di organismi di mediazione accreditati, e in futuro si scontrerà anche con la carenza di spazi che, secondo la normativa, dovrebbero essere messi a disposizione dell'organismo di conciliazione forense da parte del Tribunale.

Il Consigliere Avv. Atti ha ribadito quanto già detto nella precedente riunione, ovvero che il ricorso massivo alla conciliazione delegata rischia di costituire un ostacolo al favorevole accoglimento dell'invito da parte dell'Avvocatura, che in un certo stato del processo, o per certi tipi di controversia, o per i costi della mediazione in alcune controversie, difficilmente potrà ritenere accettabile aderirvi. Si può cercare di studiare ed elaborare percorsi generali, ma senza che essi possano essere imposti ad alcuno in via altrettanto generale.

La prossima riunione è stata fissata all'11 novembre 2010.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'ampio e dettagliato riferimento, riservando al prosieguo ogni ulteriore valutazione ed eventuale decisione.

(adunanza dell'11 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'Osservatorio sulla giustizia civile del 30 settembre 2010**.

Alla riunione hanno partecipato, per l'Avvocatura, il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, i Consiglieri Avvocati Annalisa Atti, Gino Martinuzzi e Flavio Peccenini, e i Colleghi Avvocati Giovanni Delucca, Alessandro Lovato, Arianna Pettazoni, Alessandro Rizzoli, Stefania Tonini e Isabella Trebbi Giordani; per la Magistratura, il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, la Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo, il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo, la Presidente f.f. della III Sezione Dott. Elisabetta Candidi Tommasi, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna, la Dott. Chiara Graziosi e il Dott. Filippo Palladino; per la Cancelleria, la Dirigente Dott. Elena Barca, la Dott. Emanuela Biotti e la Dott.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Maria Antonietta Castriotta.

La Presidente della I Sezione Dott. Angela De Meo ha riferito sulla prosecuzione dei lavori del gruppo sul diritto di famiglia, comunicando che la elaborazione del protocollo "per i procedimenti in materia di diritto di famiglia e delle persone" prosegue, con particolare attenzione alle novità introdotte dal recente d.l. n. 78/2010 in materia di formalità necessarie per i trasferimenti immobiliari. I lavori del gruppo proseguono con il coinvolgimento anche dei componenti dell'ufficio per le vendite immobiliari delegate ai notai, con l'obiettivo di presentare e sottoscrivere la versione definitiva del protocollo alla prossima riunione dell'Osservatorio, per la sua successiva illustrazione in un incontro pubblico.

Sono stati programmati gli incontri pubblici di presentazione e illustrazione del protocollo per i procedimenti *ex art. 702 bis c.p.c.* e della nuova ordinanza *standard* dei quesiti nelle c.t.u. medico-legali (con abbinamento alla illustrazione dei criteri tabellari di risarcimento dei danni alla persona), che si svolgeranno nel prossimo mese di novembre, nelle date che verranno identificate in relazione alle disponibilità dei relatori e dell'aula Bolognini in S. Domenico.

È stata approvata la richiesta formulata dalla Sezione di Bologna dell'A.M.I.-Associazione dei Matrimonialisti Italiani, in nome della sua Presidente Distrettuale Avv. Katia Lanosa, del Foro di Bologna, di essere ammessa a partecipare al gruppo di lavoro dell'Osservatorio sul diritto di famiglia.

Il Presidente della II Sezione Dott. Pasquale Liccardo ha consegnato al Presidente Avv. Lucio Strazziari due segnalazioni del Giudice Dott. Biancamaria Gaudio, nelle quali sono riportate alcune udienze ove i difensori costituiti non hanno provveduto – difformemente da quanto previsto all'art. 16 lett. A del Protocollo per la gestione delle udienze civili – ad avvisare preventivamente il Giudice che la causa era stata transatta, avendo così provocato dispersione di tempo per il Giudice, che aveva preparato le udienze *"esaminando le molteplici e articolate istanze istruttorie e gli incumbenti tutti per i quali le cause erano state fissate"*.

Il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, a tale proposito, ha segnalato di avere già inoltrato formale richiesta al Presidente del Tribunale, anche a seguito di richieste pervenute da Colleghi al Consiglio, di poter avere l'elenco di tutti gli indirizzi e-mail dei giudici civili in servizio, per poterli diffondere agli Avvocati del Foro e così favorire le comunicazioni ai Giudici sull'abbandono delle cause e la programmata mancata comparizione alle udienze. Il giorno successivo alla riunione, il Presidente del Tribunale ha fatto pervenire l'elenco delle e-mail dei Giudici civili, affinché possa essere inoltrato ai Colleghi mediante circolare e-mail.

Si è poi affrontata la questione, sottoposta al Consiglio con le segnalazioni pervenute dagli Avvocati Mario Jacchia e Pier Furio Zelaschi, della prassi, adottata dalle Poste Italiane, di mancato invio della raccomandata CAN (Comunicazione di Avvenuta Notifica) nel caso di notifiche eseguite nei confronti di società di capitali, e delle conseguenze che tale prassi ha, in particolare, sulla apposizione della formula esecutiva ai decreti ingiuntivi non opposti. Il Presidente del Tribunale ha preso nota delle segnalazioni e ha comunicato di accingersi a convocare una riunione con i Giudici civili per esaminare la circolare interpretativa delle Poste Italiane segnalata dai Colleghi, e si è riservato di riferire in merito nella prossima riunione dell'Osservatorio.

Il Consigliere Avv. Gino Martinuzzi ha consegnato l'aggiornamento della tabella delle spese legali di ingiunzione, a seguito del recente aumento dei contributi unificati, che è stata approvata e che verrà trasmessa ai Colleghi con circolare e-mail.

Infine, il Presidente della IV Sezione Dott. Giuseppe Colonna ha proposto di costituire un gruppo di lavoro sulle esecuzioni (sia mobiliari che immobiliari), e l'Avv. Giovanni Delucca ha proposto di costituire un gruppo di lavoro sulle locazioni. Le proposte verranno esaminate alla prossima riunione dell'Osservatorio, che è stata fissata al 18 novembre 2010, alle ore 17.30, sempre nell'aula delle colonne nella nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento e delibera di mandare al Segretario di prendere contatto con i Colleghi menzionati nelle segnalazioni della Dott. Gaudio, raccomandando l'osservanza del Protocollo sulla gestione delle udienze civili, nonché di dare riscontro alle segnalazioni del Dott. Liccardo e della Dott. Gaudio precisando che alcune circostanze oggetto delle segnalazioni non possono essere considerate disapplicazioni delle intese protocollari raggiunte.

(adunanza dell'11 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera in data 4 novembre 2010 pervenuta dal Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, con la quale, rispondendo alle richieste dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna in merito ai **dubbi interpretativi emersi, e segnalati da Colleghi, sia sulle notifiche a mezzo posta a società di capitali sia sugli effetti della sentenza n. 19246/10 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione**

in merito al termine di iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a ingiunzione, comunica gli unitari orientamenti giurisprudenziali maturati dai Giudici civili del Tribunale di Bologna, segnalando in particolare che:

a) con riferimento alle notifiche a mezzo posta alle società di capitali, è emerso l'orientamento che esclude la necessità dell'invio, nell'ipotesi di atto da notificare a una società di capitali, ai sensi dell'art. 76° comma della legge n. 890/1982 così come modificata dalla legge n. 31/2008, della raccomandata al legale rappresentante della società di capitali quando la consegna del piego venga effettuata a un dipendente di detta società;

b) riguardo agli effetti immediati della sentenza del 9 settembre 2010 delle Sezioni Unite, secondo cui i termini di costituzione dell'opponente sono sempre ridotti alla metà, ai sensi dell'art. 645 u.c. c.p.c., per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, e ciò in evidente contrasto con il precedente indirizzo giurisprudenziale che prevedeva il dimezzamento dei termini di costituzione solo nell'ipotesi di effettiva assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello legale, è emerso l'orientamento che prevede di uniformarsi, a decorrere dalla data di pubblicazione (9 settembre 2010) della sentenza, al nuovo indirizzo giurisprudenziale che ha mutato radicalmente il precedente consolidato indirizzo, ma di affermare che debbano comunque essere tutelate, in conformità ai principi costituzionali del diritto alla difesa e del giusto processo le aspettative processuali e l'incolpevole affidamento) dell'opponente, che ha introdotto il giudizio nella vigenza del precedente orientamento interpretativo giurisprudenziale, lasciando alla discrezionalità dei singoli Giudici di adottare in concreto gli strumenti giuridici ritenuti più idonei alla tutela processuale dell'opponente, ricorrendo o alla rimessione in termini o rigettando l'eccezione di improcedibilità sulla base del principio della irretroattività dello *ius superveniens* derivante dal radicale cambiamento ("*overruling*") da parte della Corte di Cassazione del proprio precedente e consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di esprimere al Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari il ringraziamento del Consiglio per il sollecito e risolutivo intervento e per la sensibilità dimostrata nella pronta disamina delle questioni segnalate.

(adunanza del 15 novembre 2010)

5) CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE

Riferisce il Consigliere Avv. Annalisa Atti sulla prossima entrata in vigore della **normativa sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali**, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e del d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010.

Dal 20 marzo 2011 la mediazione diventerà obbligatoria e condizione di procedibilità in numerose controversie, in forza di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010. Dal 20 marzo 2010 è comunque possibile, per il Giudice, invitare le parti a procedere a un tentativo di conciliazione del contenzioso pendente (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010).

I dati statistici relativi alle cause che saranno oggetto di mediazione obbligatoria, esaminati con riferimento agli anni dal 2004 al 2010, come forniti dal Presidente del Tribunale e senza valutare la incidenza delle cause innanzi alle due sezioni distaccate del Tribunale e quelle innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace, portano a prevedere che almeno 2000 cause all'anno potrebbero essere destinate alla mediazione.

Si tratta di una stima sicuramente per difetto, sia in forza di quanto osservato sia perchè il numero delle cause stimate attinge dai codici materia per l'iscrizione a ruolo: a parte la possibile inesattezza nell'indicazione degli stessi da parte dell'iscrivente, vi sono altri codici materia che possono ricomprendere contenzioso oggetto di mediazione obbligatoria che dal prospetto fornito dal Presidente del Tribunale non risultano, come ad esempio "contratto di vendita" o "contratto preliminare", che abbiano a oggetto beni immobili, se si intende ricompreso nella controversia su diritti reali tutto ciò che coinvolge un diritto di proprietà o reale minore.

Alla data del 5 novembre 2010, gli inviti formulati dal Tribunale alle parti a dare luogo a un tentativo di conciliazione mediante la procedura di mediazione delegata sono stati 178 nella I sezione, 174 nella II, 157 nella III, 40 nella IV, 18 nella sezione specializzata in proprietà industriale, e dunque in totale 567. Il numero è inevitabilmente destinato a crescere, in primo luogo nell'ottica di smaltimento del contenzioso pendente, preannunciato e probabilmente necessario, e in secondo luogo se alla conciliazione delegata si darà luogo anche in grado di appello, come previsto dalla normativa ma finora non praticato. Non è dunque fantasioso prevedere un numero di circa 1000 conciliazioni delegate all'anno.

Se la mediazione deve essere incentivata come forma alternativa di soluzione delle controversie, prima ancora che obbligata come condizione di procedibilità, occorre agevolare l'accesso da parte del cittadino. Se si considera oltretutto che le materie soggette a mediazione obbligatoria a condizione di procedibilità sono in larga parte (diritti reali, locazione, condominio,

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

comodato, divisione, successioni ereditarie, risarcimento del danno da circolazione di autoveicoli) quelle delle cause che vengono instaurate davanti alle sezioni distaccate o ai Giudici di Pace dislocati sul territorio, emerge evidente la necessità che l'organismo di conciliazione forense non abbia unica sede a Bologna, ma preveda una sorta di dipendenze nei medesimi luoghi ove operano le sezioni distaccate del Tribunale (Porretta Terme, Imola). Gli Avvocati di quelle sedi si sono peraltro dichiarati interessati e disponibili.

Il tempo e la scansione temporale dei momenti della procedura sono estremamente variabili caso per caso. Può essere infatti che la procedura non abbia effettivamente luogo per mancata adesione del convocato, ma può anche essere che il convocante richieda che la riunione si tenga ugualmente pur in assenza del convocato; la procedura può poi esaurirsi in breve tempo, per impossibilità di procedere utilmente, ma può anche richiedere diversi incontri (ad esempio quando viene consultato e incaricato un esperto, oppure quando si tratti di un procedimento multiparte, oppure quando la questione richiede maggiore approfondimento o tempi di valutazione riservata da parte dei coinvolti, ecc.).

In ogni caso, la procedura standard richiede che venga dato luogo a una sessione congiunta, con tutti i coinvolti, due (o più) sessioni separate, una con ciascuna delle parti, e una (o più) sessione congiunta finale volta al raggiungimento e alla formalizzazione dell'accordo. Non necessariamente, dunque, le tre fasi si svolgeranno nel medesimo giorno, anche se è possibile sia così, e i tempi non saranno comunque limitati a poche decine di minuti, ma almeno a un'ora per ciascuna fase. Pertanto, considerandole come "udienze", una pluralità di sedute, di lunga durata.

In più, si deve notare che la corretta organizzazione della procedura di mediazione richiederebbe che per ogni mediatore siano disponibili due stanze, una per le sessioni congiunte e per le separate private, e una per le parti che debbono restare ad attendere il loro turno di seduta separata (e non è bene si trovino ad attendere con altri, in sale di attesa impersonali, ma dovrebbero godere di privacy e di uno spazio anche di riflessione).

A Bologna attualmente è operante il solo organismo di conciliazione istituito dalla C.C.I.A.A., che può avvalersi (allo stato) dell'operato di 40 conciliatori.

Anche il Consiglio dell'Ordine forense potrebbe costituire un proprio organismo di conciliazione, rispondente ai dettami della normativa, anche regolamentare, vigente.

È ipotizzabile che vengano costituiti altri organismi di conciliazione da parte di soggetti diversi, quali enti privati (a tariffe, però, non necessariamente "calmierate" come da d.m. n. 180/2010), ma anche altri Ordini o Collegi professionali. Tuttavia, va ricordato che organismi costituiti da Ordini diversi da quello degli Avvocati potranno operare solo per le materie riservate alla loro competenza, *id est* controversie di tipo tecnico o aspetti tecnici di controversia, e prevedibilmente non in alto numero; sarà invece facilmente ipotizzabile la stipula di convenzioni tra Ordini, per la trattazione di procedure di mediazione mediante co-mediazione (nomina di due o più mediatori con competenze ed esperienze diverse).

Non è dunque impossibile prevedere che, delle almeno 3000 controversie assoggettande a mediazione ogni anno, circa 2400 di esse verranno trattate dagli organismi di conciliazione gestiti dalla C.C.I.A.A. e dall'Ordine degli Avvocati (organismi "generalisti"), e che quindi circa 1200 perverranno all'organismo di conciliazione forense.

Ipotizzando che un 40% di esse non veda l'adesione di tutti gli interessati e si concluda in un nulla di fatto (senza cioè necessità di effettiva seduta), resteranno pur sempre circa 700 procedure da esperire, il che significa una media di quattro sedute di mediazione al giorno (esclusi sabato e domenica e feste, e conteggiato a regime ridotto il periodo feriale, che per la mediazione non opera), oltre le sedute successive occorrente (per almeno un 50% di esse, ipotizzando che l'altro 50% si risolva, in un modo o nell'altro, in una sola riunione).

Ciò comporta un fabbisogno umano di almeno 100 conciliatori, salvo adeguamento dopo verifica in concreto, e un fabbisogno di personale di almeno una unità a tempo pieno (ma più probabilmente due, o una a tempo pieno e un paio di stagisti, o part time), di "mezzi" anche informatici di forte impatto economico (arredi, computer, archivi, programmi gestionali, ecc.; fideiussione, ecc.).

Per comparazione, si tenga conto che nella vigenza del d.m. n. 222/2004, all'art. 4 era previsto che *"Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato"*.

Si tratta, poi, di un fabbisogno di spazi notevole: almeno otto stanze di "udienza", oltre a quelle di segreteria, di archivio, quella riservata dei mediatori; di almeno una sala di attesa, di una zona sportello *front desk*, più i necessari servizi; locali che, per legge, dovrebbero trovarsi "presso i Tribunali" ed essere messi a disposizione dell'Ordine "gratuitamente".

Se si considerano anche le esigenze delle sezioni distaccate, occorreranno nelle due sedi distaccate almeno quattro stanze ciascuna (segreteria e archivio, accogliimento, due stanze di "udienza").

Il Consiglio dell'Ordine sta organizzando già ora uno sportello informativo sulla mediazione, che funzionerà come servizio di primo orientamento per Avvocati e cittadini (fornendo informazioni sulla mediazione, modulistica, il regolamento dell'organismo, ecc.). Anche per questo sportello sono necessari spazi: almeno una stanza, in Tribunale. Il Presidente del Tribunale ha già messo a disposizione del Consiglio una piccola aula all'ingresso della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi; pur non essendo adeguata all'effettivo fabbisogno, nel frattempo nella stessa verrà istituito lo sportello informativo.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Atti per l'ampia, documentata ed esauriente relazione, e delibera di costituire l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nel rispetto delle previsioni di legge, mandando al Consigliere Avv. Atti di predisporre la bozza dello statuto e del regolamento dell'organismo, al fine di poterne richiedere il formale accreditamento e la registrazione secondo la procedura prevista nella normativa.

(adunanza del 22 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Chiara Rigosi sulla **V Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense**, che si è svolta a Roma l'11 e il 12 novembre 2010 e alla quale ha partecipato su delega del Consiglio.

Alla Assemblea hanno partecipato i rappresentanti dei numerosi Consigli dell'Ordine, fra i quali quello di Bologna, che già hanno aderito al Coordinamento. Alcuni Consigli hanno già creato gli organismi di conciliazione e, in tal caso, erano presenti anche i responsabili degli stessi.

In apertura, l'11 novembre, l'Avv. Angelo Santi, responsabile del Coordinamento, ha ricordato che in data 4 novembre 2010 è stato pubblicato il d.m. n. 180 del 18 ottobre 2010 (di cui viene distribuito il testo ai Consiglieri), di attuazione del d.l. n. 28/2010, e che il C.N.F. ha elaborato una bozza di regolamento, in corso di definitiva stesura, per la mediazione forense.

Era presente anche la Dott. Augusta Iannini, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, che ha svolto un intervento nel quale, tenuto conto del fatto che alcune istanze della Avvocatura non hanno trovato accogliimento nel d.m., ha precisato come i regolamenti, del C.N.F. e dei singoli Consigli, possano in ogni caso stabilire norme di attuazione e di comportamento che tengano conto delle predette istanze. Ad esempio, pur non essendo stato previsto dal recente decreto Ministeriale l'obbligo di difesa tecnica della parte comparsa dinanzi al mediatore, ciò ben potrebbe essere previsto, in ipotesi particolari e definite, dai regolamenti.

L'Avv. Fabio Florio, delegato dal Consiglio dell'Ordine di Catania, ha fatto presente che le istanze sono molteplici, e i tempi strettissimi, per la auspicata realizzazione di un regolamento unitario, e che ciò impone uno slittamento dei tempi di entrata in vigore delle norme. La Dott. Iannini ha risposto che tale slittamento non è assolutamente possibile. Poco dopo ha lasciato l'Assemblea.

Dopo alcuni interventi che hanno sottolineato come sarà difficile per il cittadino individuare quale possa essere l'organismo di conciliazione effettivamente affidabile e come sarebbe stato necessario, a tal fine, riconoscere maggiore importanza al ruolo della Avvocatura, i lavori sono proseguiti con la creazione di due *workshop*: il primo riguardante gli aspetti regolamentari e il secondo attinente agli aspetti deontologici e al codice di condotta per l'Avvocato mediatore e per l'Avvocato che assiste la parte nella mediazione.

Nel *workshop* sugli aspetti regolamentari, gli avvocati presenti hanno ritenuto, in maggioranza, che sarebbe auspicabile che la parte sia sempre assistita da un difensore. Una minoranza ha obiettato che ciò, unitamente a regole troppo strette, comporterebbe una complicazione tale di forme da scoraggiare il ricorso alla mediazione forense.

La conclusione, che sarà oggetto di mozione al C.N.F. affinché se ne tenga conto nella stesura definitiva del regolamento, è stata che "nella prospettiva di una maggiore tutela del cittadino, le parti devono essere assistite da un Avvocato o da un praticante, fatte salve le materie per le quali la parte può stare in giudizio senza difensore".

Nel *workshop* sul codice di comportamento del mediatore è emersa la necessità che il C.N.F. detti una norma apposita da inserire nel codice deontologico e che siano previste sanzioni disciplinari per l'ipotesi in cui l'Avvocato/mediatore tenga comportamenti in violazione delle norme stesse.

Si è anche sottolineato come il mediatore non possa dare consulenza in merito alla controversia che lo ha occupato né la possa fornire in sede di interpretazione dell'eventuale accordo. Si è auspicato che il mediatore abbia anche una conoscenza giuridica della materia oggetto della conciliazione.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

La violazione degli obblighi di informazione e riservatezza (art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010) può comportare anche la annullabilità dell'accordo.

Quanto emerso da entrambi i *workshop* sarà oggetto di mozione al C.N.F.

Il giorno successivo, 12 novembre, si è dato vita ad altri due *workshop*.

Nel *workshop* sugli standard gestionali si è osservato che esiste già un regolamento per gli standard comuni. Tale regolamento prevede che:

- a) sia garantita la professionalità dei mediatori, con possibilità di individuare anche materie di maggiore competenza (o di nessuna competenza) del mediatore, con influenza sulla individuazione del mediatore per una determinata controversia. Saranno previsti determinati criteri di anzianità di iscrizione e di territorialità (solo gli iscritti all'Ordine da cui dipende l'organismo di mediazione o a Ordini limitrofi, soprattutto per gli Ordini con meno iscritti);
- b) siano iscritti soltanto coloro che hanno i requisiti di cui al punto a);
- c) non possano essere iscritti all'albo dei mediatori quegli Avvocati che abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'avvertimento;
- d) vi sia sempre la massima trasparenza nella assegnazione degli incarichi;
- e) vi sia libertà per le parti di scegliere il mediatore nell'ambito dell'organismo.

Si è esaminato il problema della territorialità della iscrizione, in quanto negli Ordini minori, se si prevedesse che solo gli Avvocati del Foro a cui fa capo l'organismo possano esercitare la mediazione, si creerebbero troppo spesso problemi di incompatibilità. Si è pertanto ipotizzato di ammettere all'organismo di mediazione solo Avvocati del Distretto, così come si dovrà valutare la possibilità di iscrivere Avvocati appartenenti ad altri Ordini, magari a seguito di una convenzione fra Ordini.

Quanto ai criteri di assegnazione, questa non può essere affidata solamente al caso, in quanto il Ministero richiede che una valutazione, ai fini della assegnazione di una determinata controversia, sia fatta.

Gli Ordini che hanno già dato vita a organismi di mediazione hanno creato elenchi, ai fini della assegnazione, dove hanno la priorità coloro che hanno avuto la valutazione finale del corso più alta, poi coloro che hanno maggiore anzianità di iscrizione e poi l'ordine alfabetico.

Si è sottolineato come la parte sia sempre e comunque libera di scegliere il mediatore e come i criteri di assegnazione debbano sempre essere improntati alla massima trasparenza.

Nel *workshop* sulla formazione si è trattato della competenza specialistica del mediatore e della possibilità che il mediatore indichi quali materie gli siano più confacenti o quali gli siano del tutto estranee.

In relazione a quanto emerso nel corso della Assemblea si invieranno mozioni al C.N.F. affinché quest'ultimo ne tenga conto della redazione del testo definitivo del regolamento.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Chiara Rigosi per il riferimento e la partecipazione, rimanendo in attesa degli sviluppi.

(adunanza del 25 novembre 2010)

6) CONGRESSI, CONVEGNI, CORSI E ALTRE INIZIATIVE

Riferiscono il Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e i Consiglieri Avvocati Sandro Callegaro, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Vincenzo Florio e Antonio Spino di avere partecipato al **II Salone della Giustizia**, che si è svolto a Rimini dal 2 al 5 dicembre 2010.

Il Salone è stato caratterizzato da un afflusso di pubblico inferiore a quello dell'anno precedente e da alcune assenze nel programma (fra le quali anche quella del Presidente del C.N.F.); si sono in ogni caso svolti alcuni eventi di interesse e rilievo, fra i quali in particolare quello di presentazione del nuovo Tribunale di Bologna.

È stata comunque buona la partecipazione della compagine bolognese, arricchita dalla presenza anche del Presidente e della Dirigente del Tribunale. Sia il Tribunale che il Consiglio dell'Ordine hanno allestito un proprio *stand* al Salone, anche se va rimarcato che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha di fatto occupato anche la parte di *stand* che era stata riservata all'U.R.C.O.F.E.R. Lo *stand* del Consiglio, al quale è stata garantita tutti i giorni la presenza fissa di un paio di dipendenti del Consiglio, ha ricevuto numerose visite, fra le quali si segnala quella del Ministro dei Trasporti On. Altero Matteoli.

Il Consigliere Avv. Sandro Callegaro riferisce di avere proposto all'organizzatore del Salone Avv. Filippo Berselli, Presidente della Commissione Giustizia del Senato nonché iscritto all'Ordine di Bologna, e al Dott. Stefano Aprile, Direttore del D.G.S.I.A.-Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che il Salone della Giustizia possa diventare occasione per un appuntamento annuale di verifica dello stato di sviluppo sul territorio nazionale del processo telematico, coinvolgendo a tal fine tutti gli operatori (Avvocatura, Magistratura, Ministero,

Cancelleria, *software houses*), e ricevendo dagli stessi piena disponibilità e collaborazione.

Il Salone si è concluso con la visita del Ministro della Giustizia On. Angelino Alfano, il quale ha illustrato i risultati e le iniziative del Governo nella prima parte della legislatura ed enunciato i programmi per la seconda parte, confidando sul fatto che l'attuale Governo possa regolarmente concludere la legislatura.

Il Consiglio prende atto e ringrazia per la partecipazione e il riferimento tutti i Consiglieri che hanno presenziato al Salone della Giustizia.

(adunanza del 6 dicembre 2010)

7) CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sui lavori dell'**assemblea dei delegati distrettuali al XXX Congresso Nazionale Forense**, riunitasi presso la sede del Consiglio il 19 novembre 2010.

L'attenzione è stata rivolta al problema delle specializzazioni, sul quale si preannuncia dibattito molto acceso, considerata la posizione estremamente critica già assunta da molti Consigli. Tutti gli Ordini circondariali, nella persona dei delegati presenti, hanno espresso concorde orientamento a considerare assolutamente necessarie le specializzazioni, a garanzia di una maggiore qualificazione delle prestazioni dei Legali. Ragione di parziale discussione è stata rappresentata dalle modalità attraverso le quali l'apposito regolamento emanato dal C.N.F. disciplina il riconoscimento delle specializzazioni.

Il Consiglio concorda su tale impostazione, cui si atterrà la delegazione di Bologna.

(adunanza del 25 novembre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sull'**andamento dei lavori, e sugli esiti, del XXX Congresso Nazionale Forense** svoltosi a Genova, sulla Nave "Concordia" di Costa Crociere, nei giorni dal 25 al 27 novembre 2010.

La partecipazione è stata di assoluto rilievo essendosi iscritti al Congresso 155 su 165 Ordini Forensi, oltre 1100 delegati e quasi 1000 fra Avvocati e accompagnatori.

L'Ordine di Bologna è stato presente con 22 componenti, il Presidente e 21 delegati. Il Presidente ringrazia i Colleghi per avere assolto con impegno e serietà il compito loro affidato dagli Avvocati del nostro Foro.

Questo il dettaglio riassuntivo dei giorni congressuali:

- giovedì 25 novembre: dopo il discorso introduttivo, esemplare e apprezzato, dell'Avv. Stefano Savi, Presidente del Consiglio Forense di Genova, e dopo i saluti delle autorità locali, i responsabili degli Organismi Nazionali, Prof. Avv. Guido Alpa, per il C.N.F., Avv. Maurizio De Tilla, per l'O.U.A., Avv. Marco Ubertini, per la Cassa Forense, hanno svolto le rispettive relazioni.

L'Avv. Alpa e l'Avv. De Tilla hanno svolto considerazioni ciascuno secondo le prospettive degli organismi dei quali hanno la responsabilità, sulla attuale situazione della Avvocatura, in relazione specificamente: a) al progetto di riforma del nostro ordinamento professionale, approvato proprio in questi giorni dal Senato della Repubblica, con l'auspicio che la novella normativa possa divenire definitiva con la celere approvazione da parte della Camera dei deputati; b) alla "mediazione - conciliazione", rispetto alla quale l'Avvocatura ha già manifestato, e continuerà a esprimere, pesantissime critiche per quanto attiene alla sua obbligatorietà, e alla non previsione della obbligatorietà della assistenza del Legale (l'Avv. De Tilla ha richiamato il recente ricorso al T.A.R. presentato dall'O.U.A.); c) alle "specializzazioni", con diretto riferimento al relativo regolamento emanato di recente dal C.N.F., in ordine al quale il Presidente Avv. Alpa ha dichiarato la piena disponibilità del C.N.F. ad aprire un "tavolo tecnico" al quale convocare i Presidenti degli Ordini Forensi e i responsabili delle Associazioni, per rivedere, con auspicata condivisione, modalità e criteri per il loro riconoscimento.

L'Avv. Ubertini, per la Cassa, ha sottolineato gli aspetti qualificanti dalla recente riforma, e ha offerto un quadro generale della situazione della Avvocatura rispetto alle problematiche previdenziali e assistenziali.

La mattinata si è poi conclusa con la consegna di medaglie di riconoscimento e di plauso agli Avvocati che hanno ricoperto le massime cariche negli Organismi Nazionali. Piace ricordare che fra i premiati vi sono stati l'Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, che è stato Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza (la relativa medaglia è stata ritirata dal figlio, il nostro Segretario Avv. Giovanni, per la impossibilità del padre di essere presente a Genova), e l'Avv. Michelina Grillo, per la sua recente Presidenza dell'O.U.A. Ai due Colleghi il Consiglio manifesta ancora vivissimo compiacimento, per la preziosa attività svolta a beneficio della intera Avvocatura e per il prestigio che con la loro attività a livello nazionale hanno conferito all'Ordine Forense di Bologna.

Nel pomeriggio, dopo gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni forensi riconosciute

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

a livello nazionale, si è svolta la annunciata tavola rotonda con i prestigiosi relatori preannunciati che hanno approfondito la tematica di grande interesse e di assoluta attualità, riguardante "i diritti umani e il ruolo sociale dell'Avvocatura".

- venerdì 26 novembre: dopo che nella mattinata si è svolto ampio dibattito sui temi congressuali, al quale hanno per gran parte partecipato i responsabili di Unioni regionali e di Associazioni, il momento centrale è stato rappresentato, nel pomeriggio, dall'intervento del Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano.

Il suo discorso, nel quale ha dato atto di quanto fatto in questi anni dal Governo per il "servizio giustizia", facendo riferimento all'aspetto specifico della riforma dell'ordinamento forense, che ha concluso il suo iter parlamentare al Senato e che ha di fatto abrogato il "decreto Bersani", ma non lasciando spazio alcuno per una modifica della normativa sulla "mediazione - conciliazione", è stato pesantemente contestato da buona parte della platea, con "cartellini rossi" agitati con grande visibilità, con fischi ed espressioni di forte dissenso, inframezzati, tuttavia, anche da più contenuti e limitati applausi.

Nel prosieguo dei lavori molti esponenti dell'Avvocatura hanno ritenuto di prendere distanza, non tanto dalla contestazione, quanto dalle modalità con la quale è stata manifestata, ritenute non consoni (né accettabili) da parte di una platea di Avvocati.

- sabato 27 novembre: è proseguito il dibattito congressuale, mentre, in appartata sede, la "Commissione mozioni", della quale hanno fatto parte, su designazione dei Delegati del nostro Distretto, l'Avv. Michelina Grillo e l'Avv. Emanuele Prati, Presidente dell'Ordine di Forlì-Cesena, svolgeva il non facile lavoro di valutazione delle mozioni, presentate entro le ore 19 del giorno precedente, per determinare quelle da proporre al giudizio della assemblea, previo accorpamento di quelle aventi il medesimo oggetto.

Nel pomeriggio, prima della ripresa dei lavori congressuali, si sono svolte, a livello distrettuale, le elezioni per la nomina dei Delegati alla Assemblea dell'O.U.A. per il prossimo biennio.

Per quanto riguarda il Distretto dell'Emilia Romagna, a seguito di verifiche preventivamente intervenute, sono stati confermati i tre Delegati uscenti, per i quali era consentito un secondo mandato, l'Avv. Lorenza Bond e l'Avv. Ercole Cavarretta dell'Ordine di Bologna e l'Avv. Stefano Nardini dell'Ordine di Reggio Emilia, ed è stato nominato, quale nuovo Delegato, in sostituzione dell'Avv. Giuliano Rossi dell'Ordine di Modena, che già aveva ricoperto la carica per due mandati, l'Avv. Marzio Pecci dell'Ordine di Rimini. A questi Colleghi il Consiglio esprime vivo compiacimento e fervidi auspici di proficuo lavoro, nell'interesse della classe forense e della intera collettività.

Si è poi ritornati in sede congressuale per le votazioni. Il Congresso è stato, innanzitutto, chiamato a valutare le richieste di alcune Associazioni volte a ottenere il riconoscimento a livello nazionale. Giudizio positivo è stato espresso a favore della "Camera Minorile", e dell'"Osservatorio della Famiglia" (le stesse entreranno pertanto a far parte, a termini di statuto, fra le Associazioni che avranno diritto a partecipare ai prossimi Congressi); mentre è stata ritenuta la insussistenza delle condizioni per il "riconoscimento nazionale" in relazione alle richieste che erano state avanzate dall'U.D.A.I. (Unione degli Avvocati Italiani) e dall'A.S.L.A. (Associazione Studi Legali Associati).

Il Congresso è stato poi chiamato a esprimersi sulle mozioni, tempestivamente presentate e ritenute meritevoli della valutazione del Congresso da parte della relativa Commissione.

Rimandando ai documenti ufficiali che saranno messi a disposizione dalla dirigenza del Congresso, questi sono gli esiti delle votazioni che meritano particolare attenzione:

- a) è stata votata alla unanimità, per acclamazione, la mozione che richiede al Governo il rinvio della entrata in vigore della normativa sulla "mediazione e conciliazione", e modifiche normative che eliminino la obbligatorietà, e che rendano, invece, obbligatoria la assistenza del Legale;
- b) è stata approvata a larghissima maggioranza la mozione riguardante il processo civile (incremento delle risorse e novità telematiche), con specifica esclusione della previsione dell'"ausiliario del Giudice", nelle forme e con le modalità che erano previste nelle norme (poi escluse) già inserite nel "decreto sicurezza", e con opposizione all'ipotesi della costituzione di appositi Uffici, costituiti da Magistrati e Avvocati, per lo smaltimento del contenzioso arretrato;
- c) è stata approvata a larga maggioranza la mozione presentata, nella materia penale, volta a richiedere maggiore parità di condizioni fra accusa e difesa, e a riconoscere più qualificati poteri ai difensori nell'espletamento delle indagini difensive;
- d) è stata approvata, con consenso pressoché unanime, la mozione relativa alle pari opportunità, riguardante la condizione delle Colleghe e dei giovani;
- e) il momento di particolare contrasto, nelle votazioni, è stato rappresentato dal tema delle specializzazioni. Rilevato come il Presidente Avv. Alpa abbia ribadito, come già in precedenza affermato, la disponibilità del C.N.F. a rivedere il regolamento recentemente approvato, la Presidenza ha comunicato che erano state presentate due mozioni: una chiedeva che il Congresso si esprimesse sulla costituzione del "Tavolo tecnico" per rivedere il regolamento del C.N.F., come prospettato dal

Presidente Avv. Alpa; l'altra chiedeva la abolizione del detto regolamento.

Dopo che era stata posta ai voti la prima mozione, con esito favorevole, la Presidenza del Congresso ha ritenuto assorbita, nella detta votazione, la seconda mozione. Il clima si è fatto tanto acceso e infuocato da indurre la Presidenza e rivedere tale decisione e a porre ai voti la mozione. Con 390 voti contro 357 è stata approvata la mozione che chiedeva, e che di fatto ha ottenuto, la revoca del regolamento del C.N.F. sulle specializzazioni. Non è facile prevedere quali ne saranno le conseguenze;

f) infine è stata approvata all'unanimità la mozione che ha proposto Bari quale sede del prossimo XXXI Congresso Nazionale Forense.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per l'ampio ed esauriente riferimento, e si unisce ai rallegramenti per i Colleghi del Foro che sono stati premiati e agli auguri di buon lavoro per i nuovi Delegati distrettuali all'O.U.A.

(adunanza del 29 novembre 2010)

8) NOMINE E INCARICHI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla e-mail pervenuta il 21 aprile 2010 dalla responsabile dell'Ufficio borse di studio dell'Università di Bologna, Dott. Elisabetta Crespi, con la quale richiede di provvedere alla comunicazione della nomina di un delegato del Presidente del Consiglio dell'Ordine che parteciperà ai lavori della **commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio "Augusta Del Vecchio Veneziani"**, come da bando di concorso che allega.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, sentito il Presidente Avv. Lucio Strazziari oggi indisposto, delibera di designare a far parte della commissione giudicatrice per l'assegnazione del premio "Augusta Del Vecchio Veneziani", quale delegato del Presidente Avv. Lucio Strazziari, il Consigliere Avv. Annalisa Atti.

(adunanza del 19 luglio 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla richiesta pervenuta in data 27 luglio 2010 dal Consiglio Nazionale Forense di indicazione degli Avvocati che dovranno fare parte delle **commissioni esaminatrici per l'esame da Avvocato, sessione 2010/2011**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione e raccolta la disponibilità dei Colleghi, delibera di designare quali componenti delle sottocommissioni esaminatrici per l'esame da Avvocato, sessione 2010/2011, gli Avvocati Giancarlo Berti, Vittorio Bonetti, Saverio Chesi, Roberto De Bonis Cristalli, Piero Gozzi, Flavia Masè Dari, Paola Mutti,

(adunanza del 27 settembre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 9 ottobre 2010 dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – sede di Bologna, Dott. Giuseppe Calvo, con la quale chiede che il Consiglio voglia designare un Avvocato titolare e uno supplente per la composizione della **commissione per il patrocinio a spese dello Stato, istituita presso il T.A.R. di Bologna**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di designare quale titolare il Consigliere Avv. Chiara Rigosi e quale supplente l'Avv. Flavia Masè Dari.

(adunanza del 18 ottobre 2010)

10) PRATICANTI E PATROCINATORI AVVOCATI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 29 giugno 2010 dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte Indirette e Ufficio Registro e altri tributi indiretti, con la quale è stata trasmessa la risposta all'interpello formulato dal Consiglio e inoltrato il 13 agosto 2009 alla Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna.

Con l'interpello in oggetto, il Consiglio aveva richiesto parere in merito alla correttezza della richiesta di **versamento della tassa sulle concessioni governative di € 168,00 ai praticanti che si iscrivono al Registro e a coloro fra questi che, dopo il primo anno di pratica, richiedono la autorizzazione al patrocinio**.

Con il parere reso, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "solo nel caso in cui l'iscrizione all'Albo non abiliti all'esercizio di alcuna professione, come nell'ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell'art. 8 del r.d.l. n.1578/1933, la tassa di concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa, e che invece si esprime l'avviso che nel caso di iscrizione nell'albo in esame per gli anni successivi al primo, sussista esercizio di una professione con conseguente riconducibilità alle previsioni dell'art. 22,

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

punto 8, della tariffa allegata al d.p.r. n. 641/1972. Pertanto, torna applicabile la tassa sulle concessioni governative nei modi e nelle misure evidenziate da tale norma”.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e preso atto che il parere espresso dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate conferma la correttezza della prassi invalsa presso questo Consiglio, delibera di porre agli atti l'incartamento.

(adunanza del 5 luglio 2010)

11) ISCRIZIONI ALL'ALBO, AI REGISTRI O AD ELENCHI

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta il 22 ottobre 2010 dall'Avv. * sulla **eventuale incompatibilità dell'esercizio della professione forense con l'attività di volontariato svolta presso il carcere, in occasione della messa domenicale.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di esprimere parere favorevole allo svolgimento della suddetta attività di volontariato, non ravvisandosi elementi di incompatibilità.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta di parere pervenuta il 4 ottobre 2010 dalla Dott. *, con la quale chiede quali siano gli **eventuali limiti di compatibilità dell'esercizio della professione forense con la figura dell'“europrogettista”.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento, rileva che la attività dell'europrogettista, come precisato nel programma del “master in europrogettazione e fondi comunitari” allegato alla richiesta di parere, può essere svolta “all'interno di imprese o in qualità di liberi professionisti o consulenti” e che quindi essa, di per sè sola, non appare incompatibile con l'esercizio della professione forense (sia come Avvocato che come patrocinatore), a condizione che non venga esercitata in rapporto di subordinazione o dipendenza con un'impresa.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

13) DEONTOLOGIA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **richiesta di parere**, pervenuta il 3 giugno 2010 dall'Avv. *, con il quale chiede **a) se sia possibile agire nei confronti di un proprio cliente, per recupero delle spettanze maturate, rinunciando al mandato nella causa nella quale il proprio credito professionale è maturato, senza tuttavia rinunciare al mandato in altre cause dello stesso cliente; b) se sia possibile revocare la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 della legge professionale forense espressa in una transazione già sottoscritta dalle parti ma non ancora perfezionata in quanto subordinata all'avveramento della condizione del pagamento.**

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere negativo su entrambi i quesiti, in particolare ritenendo che sia contrario ai doveri sanciti agli articoli 35 (rapporto di fiducia), 37 (conflitto di interessi) e 46 c.d.f. (azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso) il mantenimento di alcuni mandati a fronte della rinuncia al mandato in altra causa e dell'esperimento di azione giudiziale nei confronti del cliente per il recupero del proprio credito professionale; e che sia incompatibile con quanto previsto all'art. 32 c.d.f. (divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il Collega), oltre che con i generali doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) e fedeltà (art. 7 c.d.f.), revocare la propria dichiarazione di rinuncia alla solidarietà forense formalmente espressa in una scrittura di transazione la cui esecuzione sia in corso.

(adunanza del 21 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **richiesta di parere** pervenuta il 23 giugno 2010 dall'Avv. *, con la quale chiede **se sia compatibile, dal punto di vista deontologico, per un Avvocato aggiungere al proprio titolo anche quello di mediatore, iscritto al registro degli organismi di conciliazione ex d.lgs. n. 28/2010**, con possibilità di pubblicizzare anche tale secondo titolo (ad esempio in biglietti da visita, targa all'esterno dello studio, carta intestata, ecc.), e se sia possibile operare alternativamente come Avvocato o come mediatore (non nello stesso caso con entrambe le vesti e funzioni).

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere parere negativo sulla possibilità di aggiungere al titolo di Avvocato quello di “mediatore” e comunque di pubblicizzare quest'ultimo, non aparendo ciò conforme ai precetti degli artt. 17 e 17 bis c.d.f., anche richiamando quanto stabilito da questo Consiglio in materia di “settori di esercizio dell'attività professionale” e di “materie di attività prevalente” con la propria circolare attuativa e interpretativa del regolamento del C.N.F. sulla formazione professionale continua; e di esprimere parere favorevole, allo stato della legislazione, affinché un Avvocato che abbia conseguito il titolo di mediatore professionale, quindi

iscritto al registro degli organismi di conciliazione ex d.lgs. n. 28/2010, possa esercitare anche tale seconda funzione, purchè naturalmente nel rispetto di tutti i precetti deontologici e in particolare di quelli dettati dagli articoli 9 (segretezza e riservatezza), 10 (indipendenza) e 37 (conflitto di interessi).

(adunanza del 28 giugno 2010)

Riferiscono i Consiglieri Avvocati Giovanni Berti Arnoaldi Veli e Gino Martinuzzi, facendo seguito a quanto già deliberato dal Consiglio nella adunanza del 10 maggio 2010, di avere verificato le modalità operative della **convenzione attuata dal circuito "Azienda Amica", attivo tramite il sito internet www.ugl.it**, in particolare analizzando il testo delle "convenzioni" con le quali i singoli Avvocati aderenti illustrano le proprie caratteristiche professionali e descrivono le modalità dei rispettivi sconti concessi alla clientela.

L'area "Azienda Amica" del sito si apre con un messaggio che reca la seguente, corretta e opportuna, avvertenza: *"Attenzione, la percentuale di sconto offerta può essere intesa da tariffario minimo, medio o massimo previsto dall'Ordine di riferimento. La direzione consiglia ai tesserati di visualizzare attentamente, all'interno della vetrina, il tariffario di riferimento; Ove non sia specificato lo sconto è difficilmente quantificabile e verificabile"*.

Ciò nonostante, verificando il contenuto delle singole "convenzioni" predisposto dai singoli Avvocati aderenti all'interno delle rispettive "vetrine", si è appurato che, nella maggior parte dei casi, la percentuale di sconto è offerta alla clientela senza alcun riferimento a criteri oggettivi, quali il minimo, il medio ovvero il massimo degli onorari tabellarmente previsti; che, il più delle volte, non è specificato se la percentuale di sconto deve applicarsi, oltre che agli onorari, anche alle competenze; che, a volte, è indicata la gratuità della prima consultazione; che, spesso, si fa espresso riferimento a "specializzazioni" in determinate materie, senza che queste siano le uniche specializzazioni che, allo stato della normativa anche regolamentare, è consentito indicare, cioè quelle conseguite in ambito accademico.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; ritenuto che la pubblicizzazione di servizi legali su un sito *internet* e la offerta di uno sconto sul compenso professionale non possano essere considerate, di per sè sole, circostanze in contrasto con i dettami del codice deontologico forense, ma che debba in ogni caso essere verificata, nel concreto, la rispondenza del contenuto e delle modalità della informazione pubblicitaria ai fondamentali, e irrinunciabili, principi della dignità e del decoro della professione forense; confermata integralmente la propria delibera adottata alla adunanza del 10 maggio 2010; delibera di segnalare a tutti gli Avvocati che pubblicizzano il proprio servizio professionale nel sito *internet* ricondotto al circuito Azienda Amica, trasmettendo loro estratto anche del presente verbale, che non risponde al rigoroso rispetto dei principi della dignità e del decoro della professione forense, oltre che della correttezza e trasparenza della informazione pubblicitaria, in relazione all'espresso divieto di accaparramento di clientela, la indicazione della gratuità della prima consulenza e di "specializzazioni" non conseguite in ambito accademico, così come la mancata indicazione di parametri chiari e oggettivi rispetto ai quali calcolare la percentuale di sconto offerta, invitando gli Avvocati aderenti, per quanto di rispettiva necessità, a uniformare il testo delle proprie "convenzioni" o informazioni pubblicitarie alle suddette indicazioni, e ciò entro il termine del 30 novembre 2010, riservando a data successiva a tale termine ogni eventuale valutazione sotto il profilo disciplinare.

(adunanza del 19 luglio 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 14 ottobre 2010 pervenuta dall'Avv. *, con la quale riferisce di essere stata contattata telefonicamente da una operatrice del **servizio 892424 di Pagine Gialle** al fine di inserire il suo nominativo, come primo di una graduatoria elaborata senza alcun requisito particolare, finalizzata a fornire indicazioni agli utenti che richiedono assistenza legale telefonica.

L'Avv. * auspica che il Consiglio dell'Ordine voglia verificare se quanto rappresentato sia corretto e qualora l'operato del servizio 8929424 sia irregolare, voglia prendere una netta posizione a salvaguardia del diritto di difesa del cittadino e a tutela del ruolo e della funzione dell'Avvocato.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di mandare al Presidente di inviare lettera di segnalazione e protesta a Pagine Gialle.

(adunanza del 15 novembre 2010)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

15) DIFESA D'UFFICIO E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, richiamate le delibere del 29 giugno 2009 e 18 gennaio 2010, sul **progetto di predisposizione di un prontuario-protocollo per la liquidazione degli onorari nei procedimenti con patrocinio a spese dello Stato e nelle difese d'ufficio**, comunicando di avere sospeso i rapporti e i colloqui con le associazioni inizialmente coinvolte nel progetto in quanto per altre vicende si era aperto un tavolo di trattative con la Presidenza del Tribunale, volto alla risoluzione, tra gli altri problemi, anche di quelli inerenti alle problematiche relative al patrocinio a spese dello Stato.

All'esito di un primo incontro fra il Presidente Avv. Lucio Strazziari e i Consiglieri Avvocati Antonio Spinzo e Tiziana Zambelli con il Presidente del Tribunale e i rappresentanti della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna riguardante altre problematiche relative alla materia penale (problemi di spazi, sia con riferimento ai vecchi uffici giudiziari sia alle possibili nuove sistemazioni nei nuovi uffici, problemi delle macchine fotocopiatrici messe a disposizione dal Consiglio, problemi inerenti alla esazione dei diritti di copia), si pervenne alla decisione di rimandare le problematiche alla possibilità di un'intesa di protocollo sulle tariffe "concordate", da applicarsi in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difese d'ufficio, a successivi incontri, essendosi preliminarmente e congiuntamente condivisa l'opinione di costituire l'Osservatorio sulla giustizia penale.

Il Consigliere Avv. Spinzo riferisce inoltre di avere avuto, su delega del Consiglio, un colloquio informale con il Dott. Pier Luigi Di Bari, Consigliere della Corte d'Appello penale, il quale ha prospettato la possibilità, previa discussione e condivisione della sua proposta da parte degli altri giudici della Corte d'Appello penale, di pervenire a una sorta di "protocollo" fra la Corte e il Consiglio dell'Ordine, riguardante la materia relativa alla liquidazione dei compensi e degli onorari in materia di patrocinio a spese dello Stato e di difese d'ufficio.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo dei riferimenti in aggiornamento.

(adunanza del 6 dicembre 2010)

19) UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSE DELL'EMILIA ROMAGNA

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari che, nel corso della **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. svoltasi a Sassuolo (Modena) il 16 giugno 2010** è stata nuovamente discussa la proposta, convenuta da vari Ordini circondariali, di una modifica statutaria che prevede la possibilità di nominare il Presidente anche fra Avvocati che non facciano parte di diritto della Unione.

All'esito della discussione e tenendo conto degli orientamenti espressi dai singoli Presidenti, sono emerse le seguenti ipotesi di modifica:

- 1) possibilità di nominare il Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. (con voto deliberativo ricompreso in quello dell'Ordine di provenienza) scegliendolo tra i non Presidenti dei Consigli dell'Ordine o al di fuori dei componenti in carica del Consiglio (a condizione che abbia ricoperto incarichi all'interno del Consiglio);
- 2) possibilità da parte dei singoli Consigli di delegare un Consigliere a fare parte dell'U.R.C.O.F.E.R. in luogo del Presidente del Consiglio dell'Ordine, sino a oggi membro di diritto.

Ferma restando la composizione numerica attuale:

- 3) istituzione di un Ufficio di Presidenza (di due o più membri) senza diritto di voto, da nominarsi dall'U.R.C.O.F.E.R. scegliendo tra i nominativi indicati dai singoli Consigli, a cura dell'Unione composta, come oggi, dai soli Presidenti dei Consigli dell'Ordine;
- 4) ferma restando l'attuale composizione dell'U.R.C.O.F.E.R. e la partecipazione di diritto dei nove Presidenti, possibilità di nominare un Presidente o Vice-Presidente esterno, senza diritto di voto ma con la possibilità di dotarsi di una segreteria o di un gruppo di lavoro formato, come per il punto 3, da iscritti agli Ordini indicati dai relativi Consigli.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere unanime orientamento per la ipotesi *sub* n. 3, che lascia inalterato lo statuto nel senso che il Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. debba essere scelto fra i Presidenti dei vari Ordini circondariali, con la previsione di un Ufficio di Presidenza che ne coordini il lavoro, e manda al Presidente Avv. Lucio Strazziari di votare in tale senso nella prossima adunanza dell'U.R.C.O.F.E.R.

(adunanza del 28 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. tenutasi il 9 luglio 2010** presso l'Hotel Palace di Milano Marittima, alla quale ha partecipato in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, indisposto.

Alla riunione hanno partecipato, in forza della modifica statutaria recentemente approvata, anche i componenti distrettuali del Consiglio Giudiziario. Erano presenti, per la Cassa Forense, i delegati Avvocati Giovanni Cerri e Michelina Grillo (dell'Ordine di Bologna); per l'O.U.A., i delegati Avvocati Lorenza Bond ed Ercole Cavarretta (dell'Ordine di Bologna); per il Consiglio Giudiziario, la

componente Avv. Franca Sala (dell'Ordine di Modena); assenti gli altri delegati, così come assente era il Consigliere distrettuale al C.N.F. Avv. Nicola Bianchi.

Fra i Presidenti degli Ordini distrettuali, erano presenti personalmente i Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Forlì-Cesena, Modena, Parma e Rimini; quelli di Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, come anche Bologna, erano rappresentati per delega da Consiglieri dei rispettivi Consigli; il Consiglio di Ferrara non ha partecipato alla riunione.

I delegati alla Cassa Forense e all'O.U.A. e il componente del Consiglio Giudiziario hanno svolto le relazioni di aggiornamento sulle rispettive attività svolte; in particolare, l'Avv. Sala ha sollecitato i Consigli dell'Ordine a una maggiore interlocuzione con il Consiglio Giudiziario, anche in considerazione dei poteri di stimolo e di segnalazione riconosciuti ai primi nei confronti del secondo, e ha preannunciato la approvazione e l'invio, da parte del C.N.F. ai Consigli dell'Ordine, di un testo contenente le linee guida dell'attività dei Consigli Giudiziari e dei poteri dei Consigli dell'Ordine in relazione a tale attività.

È stato approvato il bilancio dell'Unione, che porta un attivo di circa 68.000 euro.

All'ordine del giorno era anche una verifica dei criteri di valutazione deontologica delle aperture degli studi legali, cd. "negozi giuridici", che si affacciano sulla pubblica via e sotto i portici, e che sono oramai operanti nel territorio di ciascun Ordine circondariale. Al termine del confronto, nel quale i presenti si sono mostrati particolarmente interessati alle verifiche in corso presso il Consiglio di Bologna, è stata dichiarata la comune convinzione che tali iniziative non possano dirsi, di per sé, contrarie all'attuale assetto regolamentare della disciplina deontologica, ma si è in ogni caso convenuto che esse debbano essere sottoposte a rigorosa attenzione, per verificare che le concrete modalità di esercizio dell'attività professionale all'interno di simili strutture vengano effettivamente svolte senza lesione della dignità e del decoro della professione forense e nel rispetto di tutti gli obblighi deontologici, in particolare modo di quelli in materia di pubblicità informativa e di divieto di forme di accaparramento della clientela.

Infine, per quanto riguarda le proposte di modifica dello statuto della Unione regionale come emerse nel corso della precedente riunione del 16 giugno 2010, dopo ampia discussione, è stata unicamente approvata, all'unanimità, la istituzione dell'"Ufficio di Presidenza", costituito da tre membri esterni, senza diritto di voto, che rispondono al Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R., da nominare fra coloro che ricoprono o hanno in passato ricoperto la carica di Consigliere nei Consigli dell'Ordine del Distretto, mentre non sono state deliberate, per mancanza di raggiungimento della maggioranza qualificata richiesta, le altre proposte di modifica statutaria sulle possibilità di eleggere il Presidente dell'U.R.C.O.F.E.R. anche scegliendolo tra soggetti non Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto, di consentire ai Presidenti di designare in via permanente alla partecipazione all'U.R.C.O.F.E.R. in loro sostituzione un Consigliere del rispettivo Consiglio di provenienza, e di modificare l'attuale misura del sistema di voto ponderale previsto dallo statuto dell'Unione.

Alla riunione è poi seguita la annuale cena organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, con il conferimento delle Toghe d'Oro ai Colleghi dell'Ordine locale.

Il Consiglio ringrazia il Segretario per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 12 luglio 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla prossima **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.**, fissata al 1° ottobre 2010, dando lettura del relativo ordine del giorno.

Si svolge ampia discussione sulla opportunità, o meno, per l'Ordine di Bologna di continuare a fare parte della Unione distrettuale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera, a maggioranza, di mandare al Presidente di manifestare all'U.R.C.O.F.E.R., nel corso della prossima riunione, il disagio del Consiglio per la assoluta assenza di confronto e di dialogo, in occasione della recente votazione per il componente distrettuale del C.N.F., nonostante il Consiglio avesse lealmente e apertamente sollecitato il consenso su un proprio candidato, illustrando dettagliatamente le ragioni che erano state poste a sostegno della proposta, dovendo rilevare che un tale atteggiamento appare contrario alla ragione stessa di esistenza della Unione; e di riservare all'esito della prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. ogni ulteriore valutazione e decisione.

(adunanza del 27 settembre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere partecipato alla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. svoltasi il 1° ottobre 2010** presso la sede del Consiglio.

Riferisce di avere, all'inizio della riunione, chiesto la parola per una comunicazione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, riguardante la nomina, di recente effettuata dai Consigli del Distretto, del Consigliere Nazionale che rappresenterà l'Emilia-Romagna al C.N.F. per il prossimo mandato.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Nel corso del suo intervento il Presidente ha posto in rilievo che i Consiglieri dell'Ordine di Bologna hanno dovuto prendere atto con disagio della mancata risposta, da parte dei Consigli circondariali, alla lettera con la quale avevano proposto un loro candidato per la importante carica.

L'assoluto silenzio che ha accompagnato la loro iniziativa ha impedito qualsiasi possibilità di dialogo e di confronto, ed è stato mantenuto prima, durante e, da parte di molti Consigli, anche dopo la scelta effettuata, tanto che, a tutt'oggi, non è dato conoscere con certezza quale Collega sia stato eletto al C.N.F.

E ciò è ancora più grave nel dovere constatare come un tale atteggiamento si inserisca in una linea di condotta già radicata negli ultimi tempi, tendente a isolare il Consiglio di Bologna, giustificata su una sua asserita volontà, che appare invece del tutto smentita nei fatti, di imporre le proprie scelte nelle nomine da effettuare agli incarichi nazionali e distrettuali.

Tale situazione si pone in palese contrasto con gli scopi e con la ragione stessa di esistenza dalla Unione Regionale, che è stata costituita, per volontà dei grandi avvocati che ci hanno preceduto (ha ricordato, per tutti gli Avvocati Sbaiz, Venturoli e Artoni) proprio per favorire dialogo, collaborazione e condivise convergenze nel precipuo interesse di tutta la Avvocatura regionale.

Il Presidente Avv. Strazziari ha altresì sollevato convinta riserva circa la rigorosa applicazione del principio che vuole limitate a due mandati le nomine che vengono effettuate per la partecipazione agli Organismi nazionali. Non si comprende infatti per quale ragione il Distretto debba necessariamente rinunciare a continuare a valersi di persone che abbiano dimostrato di sapere rappresentare l'Avvocatura regionale con capacità, impegno e autorevolezza; senza considerare poi che, così operando, si finisce per impedire, di fatto, a componenti del Distretto di potere raggiungere le più alte cariche istituzionali.

Sulle dichiarazioni del Presidente Avv. Lucio Strazziari si è aperto il dibattito, nel corso del quale sono intervenuti:

- l'Avv. Giuseppe Picchioni, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Modena, il quale ha sottolineato come, a suo giudizio, quella assenza di dialogo che il Consiglio di Bologna oggi lamenta rappresenti il medesimo atteggiamento che, in passato, il detto Consiglio ha tenuto nei confronti degli altri Ordini circondariali, i quali, con particolare riferimento alla nomina del Consigliere Nazionale, non dovevano che approvare quanto Bologna aveva deciso; ha affermato che appare così anomala oggi la pretesa del Consiglio di Bologna di considerare quale sorta di ribellione i punti di vista e le opinioni liberamente espressi dagli altri Consigli; ha confermato poi la fondatezza della limitazione dei mandati e del principio della alternanza e della ripartizione fra i vari Ordini, da applicare, a suo giudizio, nella forma più rigorosa;

- l'Avv. Graziella Mingardi, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Piacenza, la quale si è dichiarata dispiaciuta per il fatto che anche detto Consiglio abbia dovuto effettuare una scelta fra due Colleghi, entrambi meritevoli dell'importante riconoscimento, e ha poi aggiunto che il Consiglio di Piacenza ha ritenuto di concedere la preferenza all'Avv. Picchioni, Presidente del Consiglio Forense di Modena, non avendo ricevuto in questi anni alcun aiuto dal Consiglio di Bologna; ha aggiunto che il Consiglio di Piacenza non ha dato riscontro alla lettera dei Consiglieri di Bologna avendola considerata una sorta di "propaganda elettorale", di cui, notoriamente, ci si limita a prendere atto, e che, per altro verso, non ha ritrovato alcuna norma che rendesse necessario dare comunicazione agli altri Consigli circondariali della nomina effettuata;

- l'Avv. Nicola Bianchi, Consigliere Nazionale in carica, il quale ha auspicato che le problematiche oggi sollevate possano rappresentare motivo di riflessione per tutti, verso quella maggiore apertura e capacità di dialogo che appare particolarmente opportuna nelle situazioni nelle quali si debbano effettuare scelte circa le persone chiamate a rappresentare il Distretto negli Organismi nazionali; prima occasione di verifica sarà la nomina dei delegati all'O.U.A., che dovrà essere effettuata nel corso del prossimo Congresso Nazionale Forense di Genova;

- l'Avv. Luigi Angiello, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Parma, il quale ha contestato con forza che dovessero essere i singoli componenti dell'U.R.C.O.F.E.R. a sollevare il problema della nomina del Consigliere Nazionale, e che sussistesse poi a carico dei singoli Consigli un obbligo di comunicare reciprocamente la scelta effettuata.

Nessun altro è intervenuto, pur essendo presenti l'Avv. Romano Corsi, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Reggio Emilia, l'Avv. Ermanno Cicognani, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Ravenna, l'Avv. Emanuele Prati, Presidente del Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena, e l'Avv. Gianni Frisoni in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine di Rimini.

La riunione è poi proseguita con la verifica delle indicazioni effettuate dai singoli Consigli per la nomina degli Avvocati che dovranno fare parte delle sottocommissioni per il prossimo esame di Avvocato.

Si è dato atto che i Consigli di Bologna e Forlì-Cesena hanno già indicato un numero sufficiente

di Avvocati. Gli altri Consigli integreranno le indicazioni già effettuate entro il 15 ottobre 2010. Si è poi trattato a lungo della "mediazione-conciliazione", e il Consigliere Avv. Annalisa Atti, presente alla riunione, si è di fatto qualificata quale punto di riferimento per tutti gli Ordini circondariali, avendo dimostrato assoluta preparazione e specifica competenza nella materia. La stessa coordinerà il relativo gruppo, al quale è stato richiesto di predisporre una sorta di "vademezum" per tutti gli Ordini sugli adempimenti cui dare corso.

Data l'ora tarda, la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno è stata rimandata alla prossima adunanza.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per il riferimento e per avere, fedelmente ed efficacemente, rappresentato il pensiero dei Consiglieri dell'Ordine di Bologna in merito al funzionamento dell'Unione e, all'esito di ampia discussione, delibera di riservare a prossima adunanza ogni ulteriore valutazione collegiale e, comunque, ogni eventuale decisione.

(adunanza dell'11 ottobre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla **riunione dell'U.R.C.O.F.E.R. che si è svolta il 19 novembre 2010.**

L'Avv. Giuseppe Picchioni ha rassegnato le dimissioni dalla Presidenza della Unione, essendosi dimesso dalla carica di Presidente dell'Ordine Forense di Modena, incompatibile con la sua nomina al C.N.F.

Si è aperto dibattito sulla nomina del nuovo Presidente. Sul rilievo avanzato dall'Avv. Strazziari circa la necessità di completare la composizione dei membri di diritto della Unione, con il nuovo Presidente dell'Ordine Forense di Modena, si è aperta discussione che non ha consentito di ricomporre a unità le due diverse opinioni. Nel frattempo, l'Unione sarà guidata dal Vice-Presidente Avv. Luigi Augiello, Presidente dell'Ordine Forense di Parma; e la questione sarà riproposta nella prossima riunione dell'U.R.C.O.F.E.R.

Il Consiglio, nel condividere la posizione espressa dal Presidente Avv. Lucio Strazziari, prende atto.

(adunanza del 25 novembre 2010)

20) CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Riferisce il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli sull'incontro che si è tenuto a Roma il 12 giugno scorso presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, avente a oggetto **il ruolo degli Avvocati nei Consigli Giudiziari.**

Il Consiglio Nazionale Forense ha convocato i Consiglieri giudiziari, che hanno risposto numerosi, per riprendere il discorso, iniziato con l'incontro di lavoro del 17 marzo 2010, sul ruolo degli Avvocati nei Consigli Giudiziari, al fine di introdurre la partecipazione dei componenti laici alla discussione nella fase di valutazione di professionalità dei Magistrati.

Era presente la componente del C.S.M. Avv. Celestina Tinelli, la quale ha riferito sulle attuali propensioni del C.S.M., peraltro in scadenza, che rimangono negative.

Molto si è discusso sull'atteggiamento da tenere: se predisporre una delibera apposita da inviare, tramite il C.N.F., al C.S.M. ovvero se chiedere un'audizione allo stesso C.S.M. Si è concluso di soprassedere per il momento, cercando nel frattempo di prendere contatto con le associazioni dei Magistrati.

L'Avv. Mascherin, per il C.N.F., ha fatto presente che è stato elaborato un disegno di legge, attualmente già depositato, in attesa della raccolta delle firme, che intende regolare la materia anche per la diretta partecipazione dei Consigli dell'Ordine, e che è in via di predisposizione un manuale per i Consigli degli Ordini, che sarà pubblicato nel sito *internet* del C.N.F. (nell'area Ordini, Consigli Giudiziari), entro la fine del corrente mese.

È già stata fissata una nuova riunione da tenersi entro il prossimo mese di luglio per l'esame e la stesura di una proposta finale, anche per cercare di eliminare le enormi differenze che si sono riscontrate nei regolamenti dei Consigli Giudiziari, che comportano un diverso comportamento dei membri laici su punti quali incarichi stragiudiziali, incompatibilità parentale, autorizzazione a risiedere fuori sede, e altro.

Il Consiglio ringrazia il Tesoriere Avv. Giacomelli per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 14 giugno 2010)

21) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla attività e sulla **situazione di bilancio della Fondazione Forense.**

Segue ampia discussione, nel corso della quale i Tesorieri della Fondazione e del Consiglio, Consiglieri Avvocati Gino Martinuzzi e Sandro Giacomelli, illustrano nel dettaglio i rapporti di bilancio

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

rispettivamente interessati dalla attività della Fondazione Forense. In particolare, il Consigliere Avv. Martinuzzi illustra che, nell'anno 2009, la Fondazione ha chiuso il bilancio con un disavanzo, comunque coperto dallo stato patrimoniale, di circa 34.000 euro.

Il Consigliere Avv. Martinuzzi, al fine di prevedere misure economico-finanziarie atte a coprire l'eventuale verificarsi di situazioni di disavanzo in capo alla Fondazione, propone che la Fondazione richieda ai partecipanti ai corsi gratuiti, anche per contrastare il deprecabile fenomeno della mancata partecipazione di soggetti che si sono prenotati e che non hanno revocato la propria iscrizione (in questo modo precludendo la partecipazione ad altri), un minimo contributo per rimborso spese, anche nell'ordine di pochi euro, che sarebbe sufficiente. Tuttavia, già in ambito di Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sono emerse due gravi controindicazioni a una tale soluzione quali, in primo luogo, il gravoso onere amministrativo della emissione di migliaia di fatture di piccolo ammontare, a fronte dell'eventuale contributo di cui sopra; e, in secondo luogo, l'opportunità che il Consiglio dell'Ordine e la Fondazione Forense insieme continuino a offrire l'immagine di un servizio completamente gratuito reso a beneficio dell'intera Avvocatura bolognese, nella realizzazione dei crediti formativi obbligatori. In tale contesto, può prospettarsi l'opportunità che sia il Consiglio dell'Ordine a recuperare nuove risorse finanziarie, visto che ciò appare necessario sia per sostenere, quando occorra, la Fondazione; sia in previsione dell'ormai prossimo insorgere di nuovi oneri connessi alla costituzione e al mantenimento dell'Organismo di conciliazione.

Il Consiglio, all'esito dei riferimenti e della discussione, espresso e ribadito all'unanimità il proprio pieno apprezzamento per la intensa attività formativa organizzata dalla Fondazione Forense Bolognese a beneficio dell'intero Foro, compiacendosi anche del prestigio che alla Fondazione è riconosciuto sul piano nazionale, nell'esprimere il proprio più sentito ringraziamento per il grande impegno profuso al Direttore della Fondazione Consigliere Avv. Sandro Callegaro, al Segretario Avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, al Tesoriere Consigliere Avv. Gino Martinuzzi, al Coordinatore per l'aggiornamento Avv. Stefano Dalla Verità e a tutti gli altri Colleghi che nell'ambito della Fondazione prestano – gratuitamente e su base volontaria – il loro impegno organizzativo e di docenza ovvero nell'ambito del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico; preso atto di alcune comprensibili oggettive difficoltà venutesi a creare nel primo triennio di formazione obbligatoria quale, ad esempio, il troppo precoce esaurimento dei posti disponibili in occasione degli eventi formativi, soprattutto nella materia deontologica;

delibera

a) di confermare il proprio impegno volto a garantire alla Fondazione Forense di potere continuare a operare nello spirito che ha animato la sua attività a tutt'oggi, per il raggiungimento degli scopi statutari e, in particolare, per la concreta organizzazione di eventi formativi in grado di consentire agli iscritti dell'Ordine di Bologna di potere assolvere all'obbligo di formazione professionale continua e al dovere di aggiornamento professionale, come prescritti dal regolamento sulla formazione continua del C.N.F. e dal codice deontologico forense;

b) in esecuzione di quanto deliberato al punto che precede e in merito ai rapporti economici fra il Consiglio e la Fondazione, di confermare il proprio impegno a sostenere economicamente l'attività della Fondazione Forense Bolognese e di esprimere favorevole orientamento a un aumento della quota annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Bologna, attualmente di importo più basso rispetto alle quote di iscrizione agli Albi di tutti gli altri otto Ordini del Distretto, in una misura che si riserva di valutare non appena saranno concretamente prevedibili i costi che il Consiglio dovrà sostenere per la costituzione del proprio Organismo di conciliazione, così da consentire che un unico e unitario aumento della quota di iscrizione possa contestualmente – da una parte – sostenere concretamente e adeguatamente la attività di formazione predisposta e organizzata dalla Fondazione Forense, anche in previsione del suo necessario intensificarsi in virtù dell'aumento del numero di crediti formativi che gli iscritti dovranno maturare a partire dall'anno 2011, e – dall'altra – contribuire alle spese di costituzione e mantenimento dell'Organismo di conciliazione del Consiglio;

c) di intensificare la organizzazione – tramite la Fondazione Forense Bolognese – di eventi formativi gratuiti nelle materie deontologica, ordinamentale e previdenziale forense, in modo da consentire agli iscritti la più agevole maturazione dei crediti formativi nelle suddette materie obbligatorie e, in ogni caso, da favorire la conoscenza e consapevolezza degli iscritti in tali fondamentali materie, mandando alla Fondazione Forense di inviare tempestivamente al Consiglio i piani formativi annuali, sia per conoscenza del Consiglio sia affinché questi possa trasmetterli al C.N.F., come è previsto dal regolamento del C.N.F. sulla formazione professionale continua;

d) di valutare la possibilità di ripetere eventi formativi, anche con modalità *e-learning*, e di sviluppare possibilmente le modalità di assistenza agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense, sia prevedendo la modalità di fruizione a distanza, con proiezione in diretta su schermi collocati in ambienti diversi rispetto a quello nel quale si svolge l'evento in corso, sia quella di fruizione in differita, in giorni e orari diversi, mediante proiezione della registrazione di eventi formativi già svolti,

in modo da consentire a un sempre più vasto numero di iscritti di partecipare agli eventi formativi organizzati dalla Fondazione Forense;

e) di suggerire alla Fondazione Forense di adottare misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno della mancata partecipazione agli eventi formativi gratuiti da parte di soggetti che si prenotano e non vi partecipano, senza revocare la loro iscrizione.

(adunanza del 5 luglio 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense Bolognese, sulla **riorganizzazione del corso di tecnica forense della Fondazione.**

Il corso, come sino a oggi organizzato, impegna circa una settantina di docenti (Avvocati, Magistrati, Professori universitari, Commercialisti) per una media di 25-30 iscritti, che frequentano un biennio: i docenti sono quindi in numero doppio rispetto ai frequentanti. All'attualità, una siffatta organizzazione e dimensione è divenuta inadeguata rispetto al numero dei frequentanti, che è in costante calo come del resto in tutte le scuole forensi italiane, anche in considerazione del fatto che i giovani laureati che intendono sostenere l'esame per entrare in Magistratura frequentano le scuole di specializzazione per le professioni legali, che hanno importanti finanziamenti statali e che consentono di essere esonerati dalla preselezione informatica.

In forza di quanto sopra, il Consigliere Avv. Callegaro comunica che il corso di tecnica forense verrà rimodulato sia sul piano didattico, accorpando alcune materie, sia su quello strutturale, riducendolo a un anno, più un secondo anno (facoltativo) di preparazione all'esame da Avvocato, con esercitazioni e simulazioni, così costituendo due moduli distinti, e propone di consentire la sostituzione di un semestre di pratica a fronte della frequentazione di un anno del corso come sopra modificato (a fronte degli attuali due anni), senza consentire la cumulabilità dei due moduli (prevedendo quindi che, in caso di frequentazione di entrambi i moduli annuali, il periodo di sostituzione di pratica non possa in ogni caso essere superiore a un semestre), e di riconoscere 24 crediti formativi a tutti coloro che frequenteranno un modulo annuale del corso.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto delle modifiche al corso di tecnica forense come illustrate e delibera, in modifica di quanto deliberato alla adunanza del 3 luglio 2006, di approvare le proposte formulate dal Direttore della Fondazione Forense, Consigliere Avv. Callegaro.

(adunanza del 25 ottobre 2010)

Riferisce il Tesoriere Avv. Sandro Giacomelli, richiamata la delibera assunta alla adunanza del 18 gennaio 2010, sulla **sistemazione delle partite contabili in sospeso fra il Consiglio e la Fondazione Forense**, e in particolare che la Fondazione Forense Bolognese ha comunicato, secondo le intese, di volontariamente rinunciare al credito nei confronti del Consiglio di € 5.000,00 annui, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, e che pertanto il Consiglio può procedere a erogare alla Fondazione la somma di € 42.500,00, a integrazione del fondo di dotazione, come già deliberato alla adunanza richiamata.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di erogare alla Fondazione Forense Bolognese la somma di € 42.500,00 per integrazione del fondo di dotazione, revocando definitivamente la delibera del 29 novembre 2004 relativa alla erogazione dell'importo di € 5.000,00 annui.

(adunanza dell'8 novembre 2010)

22) ASSOCIAZIONI FORENSI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera in data 25 giugno 2010 inviata dal Presidente della **Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna**, Avv. Massimiliano Fiorin, con la quale rinnova i ringraziamenti al Presidente e al Consigliere Avv. Gino Martinuzzi per avere partecipato agli eventi formativi in materia deontologica organizzati nelle scorse settimane dalla Camera Civile, e ringrazia inoltre il Consigliere Avv. Sandro Callegaro e tutto il personale della Fondazione Forense Bolognese per la collaborazione prestata.

L'Avv. Fiorin affida inoltre al Consiglio, affinché le esponga nei locali consiliari assieme agli altri trofei, le due coppe che la Camera Civile si è aggiudicata a Parma il 15 giugno 2010 nel corso del "V Certamen Coquinarium Beneficum", gara di cucina organizzata dalla Camera Civile di detta città, a scopo di beneficenza, nella quale, grazie alle capacità dimostrate dai Colleghi Giuliano e Lorenza Zamboni, ha ottenuto il primo premio per la singola preparazione (tagliatelle al ragù) nonché il secondo premio per la partecipazione in generale.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nell'esprimere il proprio compiacimento per il risultato ottenuto, ringrazia l'Avv. Fiorin e la Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna per i trofei, che delibera di esporre nella sede del Consiglio.

(adunanza del 28 giugno 2010)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 28 ottobre 2010 dall'Avv. Maria Anna Alberti, Segretario dell'**Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna (A.N.F.)**, con la quale, considerate le attività che l'Associazione svolge a favore di tutti gli iscritti all'Albo e le spese che deve sostenere sia di gestione ordinaria che specifiche per le singole iniziative, chiede che venga elargito all'Associazione un contributo di € 3.000,00 per l'anno 2010.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di concedere il contributo richiesto.

(adunanza del 15 novembre 2010)

24) INFORMATIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Informatizzazione processo telematico", che in data 10 settembre 2010 il Ministero della Giustizia, in persona del Direttore Generale Dott. Stefano Aprile, ha inviato all'Avvocatura Generale dello Stato, al Presidente del C.N.F., al Presidente del Tribunale di Bologna e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, una lettera con la quale, in merito alla **attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito del Circondario del Tribunale** di Bologna, chiede di acquisire da parte dei destinatari la loro disponibilità anche in relazione all'efficienza dell'architettura tecnologica necessaria.

Il Consigliere Avv. Callegaro, dopo avere rassicurato il Consiglio circa l'efficienza della architettura tecnologica necessaria, illustra e aggiorna il Consiglio sullo stato dei lavori e delle intese intercorse con il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari, che fanno seguito al protocollo di impegno reciproco sottoscritto, e con la Dirigente del Tribunale Dott. Elena Barca, nel corso delle varie riunioni che si sono tenute e alle quali hanno di volta in volta partecipato Magistrati e responsabili del progetto.

In particolare, precisa che le "Comunicazioni Telematiche", consentiranno ai Colleghi di ricevere tutti i vari avvisi di Cancelleria direttamente nella loro postazione di lavoro di studio, riducendo in modo significativo i tempi di attesa di tali comunicazioni, le quali non dovranno più transitare dagli Ufficiali e Aiutanti Ufficiali Giudiziari che, sgravati da tale mole di lavoro, avranno forse più tempo a disposizione per seguire le altre notifiche e le altre incombenze loro assegnate.

Per accedere a tale servizio è indispensabile essere iscritti al "Punto d'Accesso" realizzato dal Consiglio e, tramite esso, scaricare la "Consolle dell'Avvocato", vale a dire l'idoneo strumento realizzato sia per inviare telematicamente gli atti, sia per consultare in tempo reale i registri di Cancelleria (comprese le procedure concorsuali e le esecuzioni, non più presenti nel "vecchio" Polisweb), sia per ricevere – appunto – le comunicazioni telematiche di Cancelleria.

Il Consigliere Avv. Callegaro evidenzia inoltre che dal momento dell'avvio delle comunicazioni telematiche (forse già dai primi di ottobre 2010) tutti gli Avvocati che non avranno ancora provveduto all'iscrizione presso il Punto d'Accesso saranno costretti a recarsi in Cancelleria per ritirare gli avvisi di competenza: nessuna comunicazione, infatti, potrà essere recapitata presso il loro studio. A tale fine verrà attuato dal Tribunale, in collaborazione con il Consiglio, uno sportello di Cancelleria per il ritiro delle comunicazioni da parte di quei Colleghi che, come detto, non si siano ancora iscritti al Punto d'Accesso, previo corso di apprendimento predisposto dalla Fondazione Forense Bolognese. Attualmente gli Avvocati iscritti al Punto d'Accesso sono circa 800.

Al fine di rendere edotti tutti i Colleghi è stato predisposto il testo di una circolare da inviare a mezzo e-mail, oltre ad alcuni manifesti che nei prossimi giorni verranno affissi in tutti gli uffici giudiziari.

Infine, è in programma per il 5 ottobre 2010 un convegno al quale verrà chiesta la partecipazione del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, Dott. Stefano Aprile.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, nel ringraziare il Consigliere Avv. Sandro Callegaro per i riferimenti e l'impegno profuso, delibera di esprimere parere favorevole all'attivazione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica; manda al Presidente di dare comunicazione conforme al Ministero della Giustizia riscontrando la lettera del 10 settembre 2010 del Direttore Generale Dott. Stefano Aprile; manda al Consigliere Avv. Callegaro di dare corso a quanto necessario per il raggiungimento di quanto sopra illustrato, in piena collaborazione di intenti con il Presidente e la Dirigente del Tribunale.

(adunanza del 13 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", in merito all'andamento dei lavori inerenti l'**avvio del Punto d'Accesso telematico del Consiglio dell'Ordine**, nonché la formazione sia dei formatori che dei Magistrati così come precedentemente illustrata nell'adunanza del 2 novembre 2009.

Il Consigliere Avv. Callegaro espone che gli impegni assunti dalla Net Service s.r.l. in merito al PdA sono stati regolarmente espletati. Il lavoro di coordinamento di CO Gruppo, di cui al punto

d) della delibera de 2 novembre 2009, così come rappresentato nella relativa offerta economica, è anch'esso avviato con piena soddisfazione sia da parte del Presidente del Tribunale, Dott. Francesco Scutellari, che della Dirigente del Tribunale, Dott. Elena Barca; infatti la formazione dei Magistrati, quella dei Cancellieri e degli Avvocati, a mezzo della formazione dei formatori avviata dalla società Maat di cui al punto c) della summenzionata delibera, sono perfettamente allineate e a breve verranno raggiunte le 800 unità di iscritti al PdA.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce altresì che parte dell'attività destinata alla formazione è stata mirata ad aiutare quegli studi individuati quali "grandi produttori" di atti, e ciò per consentire un maggior numero di depositi di atti da parte di Avvocati. Depositi telematici che, allo stato, effettivamente non paiono corrispondere all'impegno profuso.

A tale ulteriore impegno, se ne deve aggiungere un ulteriore richiesto dal Presidente del Tribunale per un supporto alla "Consolle" dei singoli Magistrati, che ha comportato un incremento di oneri rispetto a quelli originariamente previsti.

Il Consiglio, nel ringraziare il Consigliere Avv. Callegaro per gli aggiornamenti, rilevato che il bilancio preventivo del Consiglio destinato al progetto informatico è ancora capiente, delibera di mandare allo stesso Consigliere di procedere alla realizzazione del comune obiettivo tenendo in evidenza l'ammontare massimo di spesa deliberato nel bilancio preventivo del Consiglio per l'anno 2010, restando in attesa di riferimenti nel prosieguo per gli ulteriori sviluppi.

(adunanza del 20 settembre 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari di avere presenziato il 15 ottobre 2010, presso la Presidenza della Corte d'Appello, alla sottoscrizione della **convenzione fra la Corte d'Appello**, rappresentata dal Presidente Dott. Giuliano Lucentini, **la Regione Emilia-Romagna**, in persona del Dott. Lorenzo Bricoli, **e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna**, per la quale era presente il Presidente Prof. Avv. Fabio Alberto Roversi Monaco, **relativa alla informatizzazione del processo penale d'appello**, sia per quanto riguarda le attività della Cancelleria, con la realizzazione di un collegamento informatico fra la Corte d'Appello e i Tribunali del Distretto, sia in prospettiva futura, per la dematerializzazione dei fascicoli processuali.

Era presente anche, per il Ministero della Giustizia, il Direttore del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria, Dott. Stefano Aprile.

Il Consiglio ringrazia il Presidente per la partecipazione e il riferimento e delibera di mandare al Consigliere Avv. Antonio Spino, quale referente della Commissione Penale, di prendere contatto con i Magistrati Dott. Pierluigi Di Bari e Dott. Francesco Rosetti per ogni approfondimento in materia.

(adunanza del 18 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Telematico", richiamato quanto illustrato e deliberato alle adunanze del 15 marzo e 13 settembre 2010, confermando che il Presidente del Tribunale Dott. Francesco Scutellari ha provveduto all'emissione del decreto con il quale viene **avviato il programma delle notifiche civili telematiche a valore legale, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 33/2008 e successive modifiche, presso il Tribunale di Bologna**.

In conseguenza di quanto sopra, è stato istituito uno "sportello notifiche" o "Cancelleria telematica" per i Colleghi non iscritti al Punto d'Accesso telematico del Consiglio dell'Ordine e che dunque non potranno ricevere gli avvisi di Cancelleria direttamente sul loro computer.

Detto sportello avrà ubicazione nella stanza n. 134 (ex Riesame) nella sede del Tribunale di via Garibaldi, con due postazioni di lavoro e dispositivo "eliminacode", così consentendo una migliore gestione del servizio nei momenti di massima affluenza.

Al fine di allestire detta postazione si rende necessario l'acquisto di un computer, il cui costo il fornitore del Consiglio, Connettendo s.r.l., ha preventivato, come spesa massima, in € 362,00 più i.v.a., nonché in € 89,00 più i.v.a. per il monitor, comprensivo di installazione di sistema operativo, driver e aggiornamenti nonché del pacchetto Windows 2007 Home. Una fotocopiatrice, dotata anche di scanner, verrà messa a disposizione dell'ufficio da parte della Fondazione Forense Bolognese.

È richiesto anche un dispositivo "eliminacode", che la G. Osti Sistemi s.r.l., nota al Consiglio, ha preventivato del costo di € 56,00 i.v.a. inclusa, come da preventivo che il Consigliere Avv. Callegaro mette a disposizione del Consiglio.

Il Consigliere Avv. Callegaro propone infine l'invio di una circolare e-mail agli iscritti, con il contenuto che illustra.

Il Consiglio, nel compiacersi di questo nuovo traguardo che consente agli Avvocati una maggiore autonomia nell'espletamento della proprie attività professionali, svincolandosi da orari e file ben poco produttivi, delibera di acquistare i materiali di cui al riferimento, approvandone i relativi

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

preventivi, e di mandare al Consigliere Avv. Callegaro di inviare la circolare e-mail agli iscritti.

(adunanza del 18 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale referente della Commissione "Informatizzazione e Processo Civile Telematico", richiamata la delibera assunta alla adunanza del 10 maggio 2010, sulla **possibilità di stipulare con il T.A.R., il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione convenzioni per consentire agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna di consultare in via informatica i fascicoli** dei procedimenti nei quali sono rispettivamente costituiti.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce in particolare che le suddette convenzioni devono ritenersi a tutti gli effetti superate dalla attivazione del "Punto d'Accesso" del Consiglio dell'Ordine, che consentirà i collegamenti alle banche dati delle varie giurisdizioni, per la consultazione dei fascicoli.

(adunanza del 22 novembre 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Antonio Spinzo, richiamata la delibera assunta il 18 ottobre 2010, di avere avuto, su delega del Consiglio, un colloquio informale con il Dott. Pier Luigi Di Bari, Consigliere della Corte d'Appello penale, referente per la informatizzazione del processo penale, al fine di conoscere gli sviluppi delle **iniziative in materia di informatizzazione della Corte d'Appello penale**.

Il Dott. Di Bari ha riferito che è in corso di sperimentazione, presso la Corte d'Appello di Bologna, l'applicazione del sistema cd. SIDIP-SIAMM, già applicato avanti al Tribunale di Modena. Tale sistema dovrebbe consentire la dematerializzazione dei fascicoli penali, a partire dal primo grado, avente come prima fase di sperimentazione il progetto modenese, ove già è stato realizzato. Dopo questo primo periodo di osservazione sperimentale, il Dott. Di Bari auspica che lo stesso progetto di informatizzazione degli uffici possa estendersi anche agli altri Tribunali appartenenti al Distretto della Corte d'Appello.

Il ruolo e la funzione del Consiglio potrebbe essere importante nella prospettiva dell'Avvocatura nella misura in cui se il sistema di informatizzazione dovesse andare, come si auspica, a buon fine, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna potrebbe mettere a disposizione dei "punti di accesso" che possano consentire agli Avvocati l'accesso diretto ai fascicoli penali.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Avv. Spinzo dei riferimenti in aggiornamento.

(adunanza del 6 dicembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla richiesta dell'Avv. * del certificato, allo stesso richiesto dall'**ente certificatore di firma digitale Aruba PEC s.p.a.**, nel quale il Consiglio, oltre ad attestare la sua iscrizione all'Albo, in "qualità di terzo interessato" si impegna a "richiedere [all'ente certificatore] la revoca del certificato di firma digitale qualora venga a conoscenza della variazione delle informazioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 82/2005".

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato che il Consiglio non riveste la "qualità di terzo interessato" nel senso indicato dall'ente certificatore e che quindi non è possibile emettere la certificazione richiesta, delibera di comunicare quanto sopra all'Avv. *.

(adunanza del 20 dicembre 2010)

25) FORMAZIONE CONTINUA

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla **situazione di grave precarietà che affligge il Teatro Duse**, a causa del taglio dei finanziamenti pubblici oggetto della recente manovra economica governativa, della quale vi è ampia eco nella stampa locale, proponendo che il Consiglio, quale istituzione pubblica cittadina, voglia prendere una pubblica posizione di solidarietà e sostegno della istituzione teatrale così gravemente minacciata nella sua stessa sopravvivenza, anche proponendo di destinare alla stessa un importo economico quale canone periodico d'affitto della sala del Teatro per lo svolgimento di incontri e convegni di formazione continua, in convenzione permanente con il Teatro Duse e in giorni e orari compatibili con il regolare svolgimento dell'attività teatrale, la cui prosecuzione deve essere prioritariamente garantita.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di esprimere piena e convinta solidarietà al Teatro Duse, auspicando che la sua sopravvivenza e la regolarità e qualità della programmazione teatrale possa continuare a essere garantita, e di mandare al Presidente Avv. Lucio Strazziari di manifestare alla dirigenza del Teatro Duse i sentimenti di solidarietà del Consiglio, e al Consigliere Avv. Sandro Callegaro di prendere contatto con il Direttore del Teatro Duse, al fine di valutare congiuntamente allo stesso la praticabilità di quanto proposto dal Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli.

(adunanza del 7 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere Avv. Sandro Callegaro, quale Direttore della Fondazione Forense, richiamata la delibera assunta alla adunanza del 7 giugno 2010, sulla proposta del Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di sostenere il **Teatro Duse di Bologna** destinando allo stesso un importo economico quale canone periodico d'affitto della sala del Teatro per lo svolgimento di incontri e convegni di formazione continua, in convenzione permanente con il Teatro Duse e in giorni e orari compatibili con il regolare svolgimento dell'attività teatrale.

Il Consigliere Avv. Callegaro riferisce in particolare di avere preso contatto con il Direttore del Teatro Duse, Dott. Marco Montanari, il quale ha dichiarato di essere disponibile a valutare la ipotesi di convenzione, pur precisando che attualmente il Teatro è commissariato e che quindi le relative autorizzazioni sono di competenza ministeriale.

Il Consigliere Avv. Callegaro, in considerazione sia del fatto che, sino alla fine dell'anno corrente, sono in programma un numero limitato di eventi formativi adatti alla capienza del Teatro Duse, sia della ormai imminente predisposizione del programma formativo annuale, per l'anno 2011, da parte della Fondazione Forense, propone di rinviare ogni valutazione e proposta al momento in cui il programma formativo annuale sarà stato predisposto dalla Fondazione.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, prende atto e rimane in attesa degli sviluppi e degli ulteriori riferimenti nelle prossime adunanze.

(adunanza del 22 novembre 2010)

26)

SPECIALIZZAZIONI

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta il 29 giugno 2010 dal C.N.F., con la quale comunica di avere approvato nella seduta del 25 giugno 2010 la bozza del **"Regolamento sulle specializzazioni forensi"** che invia in copia, e chiede che, in conformità a quanto concordato in sede di commissione speciale per la redazione del testo di riforma dell'ordinamento professionale, il Consiglio voglia fare pervenire al C.N.F. entro il 15 luglio 2010 le sue eventuali osservazioni.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, delibera di mandare al Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di dare riscontro al C.N.F., segnalando le perplessità del Consiglio sulle possibili interferenze fra la regolamentazione delle "specializzazioni forensi", così come predisposta in bozza dal C.N.F., con i "settori di esercizio dell'attività professionale" e/o delle "materie di attività prevalente", come previsti dall'art. 17 bis del codice deontologico forense.

(adunanza del 5 luglio 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli di avere partecipato, in sostituzione del Presidente Avv. Lucio Strazziari, all'**incontro convocato dal C.N.F. e svoltosi a Roma il 18 settembre 2010, nel corso del quale è stata presentata ai Consigli dell'Ordine e alle associazioni forensi la bozza del regolamento sulle specializzazioni forensi**, al quale il C.N.F. sta lavorando.

Nel corso dell'incontro sono state illustrate le modifiche alla prima bozza del regolamento che il C.N.F. ha ritenuto di apportare, accogliendo le osservazioni che sono state formulate per iscritto dai Consigli, fra i quali anche quello di Bologna, e dalle associazioni.

È seguito dibattito, con alcuni interventi da parte di rappresentanti di Consigli dell'Ordine, che hanno suggerito ulteriori modifiche ovvero insistito per integrazioni o revisioni in accoglimento di richieste alle quali, allo stato, il C.N.F. non ha ritenuto di aderire.

Il Segretario Avv. Berti Arnoaldi Veli riferisce di avere illustrato all'assemblea, intervenendo, la preoccupazione e la perplessità del Consiglio dell'Ordine di Bologna riguardo alla sovrapposizione fra le "specializzazioni", oggetto dell'emanando regolamento del C.N.F., i "settori di esercizio" e le "attività prevalenti", come regolamentati dall'art. 17 bis del codice deontologico forense, avendo appreso nell'occasione dell'orientamento del C.N.F. di voler mantenere ferma, pur con la introduzione delle specializzazioni regolamentate, la possibilità di ricorso alla spendita dei "settori di esercizio" e delle "attività prevalenti", e di avere formulato richiesta che la emanazione del regolamento sulle specializzazioni venga contestualmente accompagnata, in ogni caso, dalla riformulazione dell'art. 17 bis del codice deontologico, con la eliminazione di ogni riferimento agli istituti dei "settori di esercizio" e delle "attività prevalenti", che diverrebbero superati e assorbiti dal nuovo regolamento, e la cui eventuale sopravvivenza sarebbe foriera di confusione nonchè di possibili usi distorti, con sostanziale vanificazione della introduzione delle specializzazioni regolamentate.

Il C.N.F., nella persona del Presidente Avv. Prof. Guido Alpa e del Vice Presidente Avv. Prof. Ubaldo Perfetti, referente del gruppo di lavoro del C.N.F. sul regolamento delle specializzazioni, ha in ogni caso assicurato che il lavoro sullo stesso è ancora allo stato di "cantiere aperto", e che il C.N.F., peraltro in attesa di proclamazione degli eletti nella sua parzialmente rinnovata composizione, ha in programma di proseguire i lavori di affinamento della bozza di regolamento, nei quali verranno tenute presenti anche le osservazioni che sono state oralmente sviluppate nel corso dell'incontro,

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

prima di procedere alla sua definitiva approvazione.

All'incontro sulle specializzazioni ha fatto seguito, in immediata continuità, un incontro di riferimento sullo stato delle riforme della giustizia e dell'ordinamento forense.

Il Presidente del C.N.F. Avv. Prof. Guido Alpa e il Presidente dell'O.U.A. Avv. Maurizio De Tilla hanno riferito di avere nei giorni scorsi entrambi incontrato il Ministro di Giustizia On. Angelo Alfano, il quale si è dichiarato fermo e determinato, nonostante le pressanti richieste dell'Avvocatura di segno contrario, a procedere senza ritardi o rinvii alla piena entrata in vigore della normativa sulla mediaconciliazione.

Sulla riforma dell'ordinamento forense non vi sono novità: il disegno di legge è, come noto, approvato all'esame del Senato, che ha discusso e votato alcuni articoli (una minor parte), ed è in attesa di essere ricalendarizzato per potere proseguire la discussione e ottenere la approvazione, prima di dovere passare all'esame e alla votazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ogni ulteriore approfondimento e valutazione è stata rimandata alla prossima sede congressuale, nell'ambito del XXX Congresso Nazionale Forense che si terrà a Genova dal 25 al 27 novembre 2010.

Il Consiglio prende atto e ringrazia il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per la partecipazione e il riferimento.

(adunanza del 20 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sul **regolamento sulle specializzazioni forensi, approvato dal C.N.F. il 24 settembre 2010**, dopo la riunione del 18 settembre 2010 con i Consigli dell'Ordine e le associazioni forensi della quale si è riferito nella adunanza del 20 settembre 2010.

Come si legge nella lettera di trasmissione del C.N.F., questi ha scelto di procedere speditamente alla approvazione del regolamento *"con l'intenzione di dare un segnale forte alla politica e al Paese, manifestando in modo inequivocabile la volontà della categoria di procedere nelle necessarie riforme che valorizzino adeguatamente il ruolo degli Avvocati nell'amministrazione della giustizia, e più in generale il ruolo sociale di un'Avvocatura garante dei diritti dei cittadini"*.

Il C.N.F. ha diffuso il testo del regolamento unitamente a un'ampia relazione di accompagnamento che dà conto delle scelte compiute, delle osservazioni scritte pervenute (fra le quali quelle formulate da questo Consiglio) nonché degli spunti ulteriori emersi nel corso del menzionato incontro del 18 settembre 2010.

Il Segretario illustra il contenuto del regolamento, segnalando in particolare che le specializzazioni non sono obbligatorie ma saranno acquisite esclusivamente su base volontaria; che il regolamento entrerà in vigore il 30 giugno 2011; che le specializzazioni non interferiscono con i "settori di esercizio" e le "attività prevalenti" come regolamentate dall'art. 17 bis del codice deontologico forense, sebbene lo stesso C.N.F. auspichi una riformulazione di tale norma, per maggiore chiarezza e per evitare confusioni; che è prevista una prima fase sperimentale (sino al 30 giugno 2012), al termine della quale il C.N.F. si è riservato di apportare eventuali modifiche e gli adattamenti opportuni che i Consigli dell'Ordine vorranno segnalare, e anche per eventualmente rivedere o estendere l'elenco delle specializzazioni.

Fra i più imminenti obblighi e facoltà che il regolamento assegna ai Consigli dell'Ordine, il Segretario segnala la facoltà del Consiglio di organizzare e gestire (direttamente o tramite la Fondazione Forense) le scuole e i corsi di alta formazione ("a semplice richiesta" da inoltrare al C.N.F.), e l'obbligo di raccogliere le domande di riconoscimento di specializzazioni che perverranno dagli Avvocati dell'Ordine di Bologna che abbiano almeno venti anni di iscrizione all'Albo, per il successivo inoltrare al C.N.F. insieme a un proprio "parere, non vincolante, sulla fondatezza e meritevolezza della richiesta". Il Consiglio ringrazia il Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli per il riferimento e delibera di inoltrare al C.N.F. la domanda di inserimento della Fondazione Forense Bolognese nell'elenco delle scuole di alta formazione abilitate a tenere i corsi idonei al conseguimento del titolo di specialista, ai sensi del regolamento del C.N.F.

(adunanza del 18 ottobre 2010)

27) PARI OPPORTUNITÀ

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 9 luglio 2010 dall'Avv. Maria Anna Alberti, componente della Commissione "Pari Opportunità" del Consiglio, con la quale riferisce sulla **riunione dei referenti territoriali delle Commissioni "Pari Opportunità" dei Consigli dell'Ordine**, alla quale la stessa ha partecipato per delega del Consiglio, che si è svolta il 6 luglio 2010 a Roma per esame dei risultati della indagine Censis sull'Avvocatura femminile e per un bilancio delle iniziative già assunte e una programmazione degli impegni futuri.

In particolare, l'Avv. Alberti riferisce che nella riunione, convocata per *"individuare le linee*

programmatiche attraverso le quali porre in essere le possibili azioni positive emerse dal Progetto Censis”, non si è in realtà parlato di iniziative concrete. Si è trattato invece di una riunione di fine mandato, vista la imminente scadenza del C.N.F., in cui l’Avv. Carla Guidi ha ricordato le seguenti attività e alcuni fatti del triennio:

- nei Consigli dell’Ordine, i Presidenti donne sono aumentati e sono attualmente 13; sono leggermente aumentate le Consigliere; è diminuita la presenza nelle cariche di Segretario e Tesoriere;
- l’attività di contatti e incontri sul territorio ha portato a una diffusa conoscenza delle tematiche, tanto che sono state costituite numerose Commissioni Pari Opportunità, che oggi sono oltre 100;
- la mancanza di adeguata rappresentanza delle donne nelle istituzioni professionali conferisce alle Commissioni Pari Opportunità maggiore importanza, poiché porta la voce della donna negli organismi dove non è presente;
- non si è riusciti a creare regole comuni per l’istituzione e il funzionamento delle Commissioni Pari Opportunità: il regolamento predisposto non è stato esaminato dal C.N.F.;
- è importante che i componenti delle Commissioni Pari Opportunità siano eletti e non indicati dai Consigli dell’Ordine, perché con la elezione esse acquistano più visibilità, più forza e incisività nell’azione;
- la mozione conclusiva in materia di pari opportunità presa dal Congresso Nazionale Forense di Bologna è stata un grosso successo, ma carente è stata la sua applicazione; la partecipazione al prossimo Congresso Nazionale Forense di Genova andrà preparata con cura, anche riguardo a un nuovo testo di mozione da proporre;
- la Commissioni Pari Opportunità del C.N.F. si riunirà a Genova e pensa di organizzare incontri con le referenti regionali, le Presidenti degli Ordini e i delegati;
- si chiede alle Commissioni Pari Opportunità locali di sensibilizzare i delegati su queste tematiche;
- il rapporto Censis è stato un grande successo: si è rivelato uno strumento di lavoro utile per la programmazione delle politiche della categoria, per la formulazione delle richieste di interventi (non meglio precisati);
- è stata preannunciata una relazione che verrà presentata a Bari, a cura dell’Osservatorio giovani del C.N.F.;
- l’iniziativa di introdurre una norma sul “legittimo impedimento” per la maternità, approvata in Commissione Giustizia del Senato e della Camera, è stata bocciata dalla Commissione Bilancio perché il rinvio genera oneri per lo Stato;
- si spera che nelle imminenti elezioni di rinnovo entri nel C.N.F. qualche donna; senza, l’organismo è monco;
- si ravvisa la necessità di una legge che imponga la presenza in ogni organismo collegiale dei due generi.

Tra i vari interventi che sono stati svolti, l’Avv. Alberti segnala:

- la notizia che il Ministro Alfano ha ripresentato il progetto di affidare ai notai le separazioni (campo di lavoro tipicamente femminile), con immediato intervento contrario del Presidente del C.N.F. Prof. Avv. Guido Alpa;
- il dibattito sulle quote rosa (necessità o meno);
- l’innalzamento dell’età della pensione, che non tiene conto del doppio lavoro femminile;
- la proposta avanzata a livello parlamentare di un assegno di 500 euro per il periodo corrispondente a quello dei congedi parentali per i dipendenti;
- l’aumento delle cancellazioni dagli Albi a causa della crisi;
- il fenomeno degli Avvocati *sans papiers*, fra cui sicuramente si colloca la maggioranza delle donne.

L’Avv. Alberti conclude proponendo di valutare se riunire la Commissione “Pari Opportunità” del Consiglio per proporre alla Fondazione Forense qualche tema di formazione relativo alle Pari Opportunità.

Il Consiglio ringrazia l’Avv. Maria Anna Alberti per la partecipazione e il puntuale riferimento, e delibera di mandare al Consigliere Avv. Annalisa Atti, quale referente della Commissione “Pari Opportunità”, di convocare la stessa, per proseguire in quella sede ogni opportuna valutazione, rimanendo in attesa dei successivi riferimenti.

(adunanza del 12 luglio 2010)

30) SPORT

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari, richiamato il parere espresso con e-mail, della quale dà lettura, dal Consigliere Avv. Vincenzo Florio quale referente della “Commissione Sport”, sulla **richiesta pervenuta** in data 27 aprile 2011 **dallo Sci Club Ius Bologna, di un contributo economico per l’attività svolta nella stagione sciistica 2010/2011.**

Il Consiglio, all’esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere un contributo di € 2.000,00.

(adunanza del 30 maggio 2010)

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari, richiamato il parere espresso con e-mail, della quale dà lettura, dal Consigliere Avv. Vincenzo Florio quale referente della "Commissione Sport", sulla **richiesta pervenuta** in data 29 aprile 2011 **dallo Ius Bologna Sezione Ciclismo, di un contributo economico per distribuire in omaggio a tutti partecipanti all'evento che si terrà a Cortina d'Ampezzo dal 9 al 12 giugno 2011 alcune copie di codici per l'udienza civile**, già ordinate alla libreria giuridica Le Novità del Diritto.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere un contributo di € 1.120,00.

(adunanza del 30 maggio 2010)

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari, richiamato il parere espresso con e-mail, della quale dà lettura, dal Consigliere Avv. Vincenzo Florio quale referente della "Commissione Sport", sulla **richiesta pervenuta** in data 29 aprile 2011 **dallo Ius Bologna Calcio "Toghe nel Pallone ASD", di un contributo economico a rimborso degli esborsi sostenuti e in previsione delle spese future, per la partecipazione al 40° Campionato Nazionale di calcio forense**.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di concedere un contributo di € 5.100,00.

(adunanza del 30 maggio 2010)

31) VARIE

Riferisce il Presidente Avv. Lucio Strazziari sulla lettera pervenuta in data 4 settembre 2010 dalla * s.p.a. con la quale detta società rende nota l'intenzione di procedere alla **istituzione di una short list di Avvocati di fiducia specializzati nel recupero crediti, con i quali stipulare convenzioni** alle seguenti condizioni economiche:

- a) nel caso in cui l'esito della causa sia favorevole, nella misura tariffaria minima;
- b) nel caso in cui sia parzialmente favorevole, nella misura tariffaria minima ridotta del 15%;
- c) nel caso in cui l'Ente sia soccombente, nella misura tariffaria minima ridotta del 30%.

Con la sottoscrizione della convenzione o del disciplinare il professionista si impegnerebbe ad accettare la liquidazione del compenso, previamente pattuito, anche in deroga ai minimi, in esecuzione del D.L. n. 223/06;

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, delibera di comunicare alla predetta società di non essere disponibile a divulgare presso i propri iscritti una iniziativa che propone condizioni contrattuali ed economiche inaccettabili, gravemente lesive della dignità e del decoro della professione forense.

(adunanza del 13 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulle lettere pervenute il 10 e il 14 settembre 2010 dalla Direzione Regionale dell'I.N.P.S., con l'allegato "**Avviso per la formazione di liste triennali di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d'udienza per il contenzioso I.N.P.S.**", con le quali si informa, richiedendo l'inoltro agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, che - come da comunicazione della Direzione Generale dell'I.N.P.S. - a partire dal 13 settembre 2010 è stata avviata, in attuazione di quanto disposto dalla circolare dell'Istituto n. 34/2010, la procedura per acquisire la disponibilità di Avvocati per svolgere incarichi fiduciari di domiciliazione e/o sostituzione in udienza per il contenzioso dell'I.N.P.S.

Per la presentazione delle domande è stato attivato dal 14 settembre 2010 e sino al termine ultimo del 24 ottobre 2010 uno specifico *link* sul sito www.inps.it, potendo le domande essere presentate esclusivamente in via telematica, con PIN che i Legali interessati dovranno procurarsi recandosi personalmente presso le sedi provinciali dell'Istituto.

Le attività richieste agli Avvocati sono la "domiciliazione e sostituzione in udienza", per le quali è fissato un compenso forfettario di € 250,00 (oltre i.v.a. e c.p.a.) per tutte le udienze in una causa di primo grado, e la "sola sostituzione in udienza degli Avvocati I.N.P.S.", per la quale è fissato un compenso forfettario di € 80,00 (oltre i.v.a. e c.p.a.) per la trattazione in uno stesso giorno di un massimo di 25 udienze.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione; rilevato che le esigue condizioni economiche offerte nel bando dell'I.N.P.S. mortificano la professionalità degli Avvocati chiamati a esercitare la loro funzione di difensori in favore dell'I.N.P.S., apparendo lesive della dignità e del decoro della professione forense; ritenuto, in ogni caso, opportuno comunicare la notizia del bando agli iscritti, i quali non avrebbero altrimenti la possibilità di venirne a conoscenza, anche per le loro autonome valutazioni in merito alla congruità dell'offerta, ribadita l'opinione del Consiglio in merito alla assoluta inadeguatezza della stessa; delibera a) di dare riscontro alle Direzioni Generale e Regionale dell'I.N.P.S. comunicando quanto sopra, e inviando per conoscenza al Consiglio Nazionale

Forense per le opportune valutazioni e iniziative, trattandosi di bando diffuso su scala nazionale; b) di dare comunicazione agli iscritti di quanto pervenuto dall'I.N.P.S., unitamente alla presente delibera, mediante circolare e-mail.

(adunanza del 20 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere Segretario Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli sulla lettera pervenuta il 23 ottobre 2010 dall'Avv. * del Foro di Roma, con la quale ha trasmesso copia del "ricorso per trascrizione coattiva" dallo stesso promosso innanzi al Tribunale di Roma e chiede che il Consiglio voglia intervenire volontariamente in giudizio, a sostegno della domanda del ricorrente.

Oggetto del procedimento è la **possibilità per un Avvocato di trascrivere alla Conservatoria una domanda giudiziale contenuta in un atto giudiziario notificato alla controparte con il sistema della cd. "notifica in proprio" degli Avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 21 gennaio 1994**: possibilità che è stata negata dalla Conservatoria di Roma.

Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, rilevato che la costituzione in giudizio da parte del Consiglio non appare opportuna, mentre sarà certamente di interesse avere notizia dell'esito del procedimento, delibera di comunicare quanto sopra all'Avv. *, ringraziandolo per la segnalazione.

(adunanza del 25 ottobre 2010)



LO SPORTELLINO INFORMATIVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE SULLA MEDIAZIONE

ANNALISA ATTI

In vista dell'entrata in vigore del disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010 (ovvero la necessità di esperire un procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda, prima di iniziare un giudizio in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, condominio, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da circolazione stradale, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; l'obbligatorietà nelle materie condominio e risarcimento danni da circolazione stradale è poi slittata al marzo 2012), il Consiglio dell'Ordine ha ritenuto opportuno istituire un punto informativo, per i colleghi e per i cittadini, sul nuovo istituto, con ciò continuando l'attività di informazione a favore dei colleghi iniziata fin dal marzo 2010, in occasione dell'emanazione della nuova normativa.

Dall'autunno 2010, ancora prima del d.m. n. 180/2010, attuativo del d.lgs. n. 28/2010, un gruppo di volontari, che hanno risposto all'appello a manifestare la propria disponibilità a prestare attività di prima informazione e consulenza allo Sportello, ha cominciato a lavorare alla predisposizione di materiale informativo sulla nuova disciplina, coordinato dall'avv. Annalisa Atti, referente per la mediazione del Consiglio dell'Ordine. I volontari, e la coordinatrice, sono tutti avvocati mediatori professionisti.

Il Presidente del Tribunale, dott. Francesco Scutellari, ha messo a disposizione una stanza (la n. 3.116 a piano terra) nel nuovo Tribunale in via Farini 1; la Dirigente del Tribunale, dott. Elena Barca, ha coordinato la concreta realizzazione del punto informativo, e di questa disponibilità ringraziamo entrambi.

Finalmente, il 14 marzo 2011 ha avuto inizio l'attività dello Sportello. Ogni giorno due colleghi volontari sono a disposizione di chiunque abbia informazioni da chiedere o dubbi da manifestare. Periodicamente, i volontari si riuniscono per discutere quesiti e problemi emersi, o novità di rilievo, e per confrontare e condividere le proprie opinioni e informazioni. I problemi più interessanti, e/o che richiedano una elaborazione di prassi condivise, affiorati nel corso dell'attività di sportello, vengono poi portati all'attenzione del gruppo di lavoro sulla mediazione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, del quale fanno parte il Presidente del Tribunale e tutti i Presidenti di sezione, i componenti della commissione mediazione del Consiglio dell'Ordine e rappresentanti delle associazioni forensi.

L'attività di informazione viene prestata volontariamente, senza ricevere alcun compenso, e le informazioni e il materiale sono ottenibili del tutto gratuitamente.

Lo Sportello Informativo funziona tutte le mattine, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12**, con la

presenza di due colleghi; presso lo Sportello è possibile ricevere primi chiarimenti, informazioni, materiale appositamente predisposto e indicazioni in materia di mediazione e conciliazione, che sono ormai quotidiano terreno di attività professionale.

Le informazioni più semplici potranno essere richieste anche telefonicamente, durante il medesimo orario, al numero **051-27.52.064**, al quale risponderanno i colleghi di turno.

Perché uno Sportello Informativo?

L'introduzione nel nostro sistema della mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità, ha provocato – come noto – reazioni molto critiche e preoccupate da parte del mondo forense, espressione di una diffusa resistenza nei confronti del nuovo istituto; nel corso dei mesi si sono susseguite numerose giornate di sciopero degli avvocati, indette dall'O.U.A., prese di posizione decisamente critiche assunte dal C.N.F. nonché dalle associazioni forensi, e iniziative giudiziarie come il ricorso al T.A.R. per l'impugnazione del decreto ministeriale attuativo, con il pronunciamento del Tribunale amministrativo del Lazio, che ha ritenuto non manifestamente infondati due dei profili di incostituzionalità sollevati dai ricorrenti.

L'ostilità nasce anche da un generalizzato timore di fronte alla nuova normativa, vista come ennesimo

tentativo di emarginazione dell'avvocato; però è in parte anche dovuta a una non corretta conoscenza della operatività e efficacia della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie, alternativo alla giurisdizione.

In proposito, il Consiglio dell'Ordine, fin dall'emanazione del d.lgs. n. 28/2010, ha particolarmente curato l'informazione, organizzando attraverso la Fondazione Forense numerosi convegni, e la formazione, con corsi per i difensori che assistono le parti in mediazione, degli avvocati, nella convinzione che presupposto di ogni posizione, adesiva o critica, sia imprescindibilmente la conoscenza il più possibile approfondita della materia e delle sue reali ed effettive, e non solo temute e riferite, implicazioni.

Per la stessa ragione, è nato anche lo Sportello Informativo: per consenti-


re quanto più ampiamente possibile una consapevolezza informata sulla mediazione.

Ma lo Sportello è rivolto anche al pubblico dei cittadini, per permettere loro di ottenere informazioni, chiarimenti, indicazioni di massima, su come comportarsi di fronte a questo nuovo strumento.

Per riprendere le parole del Presidente della Camera Civile partenopea, che così ha commentato l'iniziativa bolognese, *"uno sportello informativo aperto ai cittadini si traduce in una vera e propria operazione di marketing per rilanciare la centralità del nostro ruolo nella gestione delle controversie, ed è sicuramente un'iniziativa più gradita all'uomo della strada, rispetto ad una semplice protesta di cui può non capire le vere ragioni"*. L'iniziativa ha trovato larga eco sulla stampa, non solo locale, e seguito in attività simili adottate in tutta Italia.

Nel momento in cui una delle ragioni principali di critica delle tendenze normative e regolamentari sull'assetto della giustizia civile, e in particolare nei confronti della disciplina della mediazione cd. obbligatoria, è l'erosione del ruolo e dell'opera dell'avvocato, con l'istituzione dello Sportello il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha inteso rivendicare agli avvocati l'insostituibile ruolo di unici soggetti professionalmente formati in materia di difesa dei diritti (in qualsiasi procedura ciò trovi luogo).

La funzione di consulenza, orientamento e informazione, tagliate sulla specifica e unica situazione del cliente, terreno quotidiano e privilegiato di attività dell'avvocato, merita a nostro parere, oggi più che mai, un protagonista informato, consapevole, efficiente.



nel prossimo numero:

**SPECIALE SULLA COSTITUZIONE
DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**

LA GESTIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DELL'UFFICIO RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI



Uno degli effetti del trasferimento del Tribunale civile nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi era stata la preannunciata, da parte della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale, intenzione di sopprimere l'ufficio di Cancelleria preposto alla restituzione agli avvocati dei fascicoli di parte nei procedimenti civili conclusi, i quali sarebbero stati così dirottati – nel programma del Tribunale come era stato anticipato al Consiglio dell'Ordine – in un magazzino sito nel Comune di Granarolo.

La notizia, come è facile immaginare, aveva creato immediatamente una forte preoccupazione nel Consiglio, poichè in tutta evidenza sarebbe in questo modo divenuto assai gravoso, quando non del tutto impossibile, per gli avvocati del Foro procedere al

ritiro dei propri fascicoli di parte, specialmente in quelle occasioni in cui il ritiro del fascicolo di parte deve essere curato in tempi ristretti per la sua produzione nel giudizio di appello, a pena di improcedibilità dello stesso.

Al fine quindi di assicurare ai colleghi la prosecuzione del servizio, in un'ottica anche migliorativa rispetto al limitato standard di qualità e di efficienza che negli ultimi tempi era garantito dal Tribunale (non erano rari i casi in cui gli avvocati non riuscivano a ritirare i propri fascicoli), il Consiglio ha attivato una serie di colloqui con la Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca finalizzati alla riorganizzazione del servizio di restituzione agli avvocati dei fascicoli di parte nelle cause concluse in Tribunale, servizio che il Consiglio ha dichiarato di essere pronto e

disponibile – nell'interesse dell'avvocatura – ad assumere direttamente a propria cura e spese ma a condizione della concessione in utilizzo di idonei locali all'interno del Tribunale.

Veniva così sottoscritto un protocollo d'intesa fra il Consiglio dell'Ordine e la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale per l'assunzione in proprio, da parte del Consiglio dell'Ordine, della gestione del servizio di restituzione dei fascicoli di parte, nelle cause civili concluse in Tribunale, che diveniva inizialmente operativo in un paio di ampie stanze identificate nella vecchia sede del Tribunale in via Garibaldi (la ex Cancelleria della Corte d'Assise e la relativa stanza del Presidente, uffici già trasferiti nella nuova sede), dotate anche di armadi rotanti per lo stoccaggio dei fascicoli.

Grazie all'impegno profuso per un intero mese dal collaboratore del Consiglio Giuseppantonio Di Risio, affiancato dai collaboratori del Consiglio addetti all'Ufficio Restituzione Fascicoli, Roberto Gualandi e Marco Lucà, tutta la mole di fascicoli di parte (oltre 10.000) che erano giacenti in Tribunale, per lo più accatastati senza ordine e distribuiti fra diversi uffici, veniva così raggruppata e ordinata alfabeticamente, all'interno degli armadi rotanti, per poi potere successivamente essere restituiti agli avvocati.

Terminata questa impegnativa opera, resa necessaria dallo stato di semi-abbandono in cui sono stati reperiti i numerosissimi fascicoli di parte giacenti nei vari uffici di Cancelleria del Tribunale, si è proceduto in un secondo momento all'apertura del nuovo

“Ufficio Restituzione Fascicoli di Parte” gestito dal Consiglio dell’Ordine, della quale abbiamo dato notizia con alcune circolari e-mail inviate ai colleghi iscritti alla mailing-list del Consiglio e con pubblicazione nel sito internet dell’Ordine.

L’Ufficio ha dunque ufficialmente aperto al pubblico il 13 dicembre 2010, nelle mattine dal lunedì al venerdì. L’apertura ha fin da subito visto un intenso accesso da parte degli avvocati: da tale data sino alla fine del mese, i fascicoli restituiti sono stati ben 2.304. Nel successivo mese di gennaio sono stati restituiti 2.627 fascicoli, portando il totale a 4.931 in neanche un mese e mezzo.

In seguito, dovendo liberare i locali dell’edificio di via Garibaldi, avviato alla ristrutturazione per ospitare la nuova sede della Procura della Repubblica, e non essendovi locali disponibili all’interno della nuova sede del Tribunale a Palazzo Legnani-Pizzardi (che è poi il motivo che aveva indotto la Presidenza e la Dirigenza del Tribunale a programmare la chiusura dell’ufficio per la restituzione dei fascicoli di parte), il Consiglio dell’Ordine ha avviato una ulteriore trattativa con il Presidente e la Dirigente della Corte d’Appello, che ha portato alla identificazione di nuovi spazi all’interno di Palazzo Baciocchi in piazza dei Tribunali, idonei ad accogliere il trasferimento in quella sede dell’Ufficio Restituzione Fascicoli di Parte del Consiglio.

I nuovi locali sono stati identificati nell’ex ufficio del Casellario (prima porta sulla sinistra, entrando nel portone su piazza dei Tribunali): in una sistemazione, quindi, che non solo è più vicina alla sede e agli altri uffici del Consiglio dell’Ordine, ma che è anche più facilmente raggiungibile da parte degli avvocati, che per accedervi non devono nemmeno transitare dall’accesso al Palazzo e che, volendo, hanno anche la possibilità di utilizzare i propri mezzi per caricarvi i fascicoli da ritirare, sfruttando la prossimità dell’accesso all’ufficio con la prospiciente piazza dei Tribunali.

Ricevuti in consegna i nuovi locali dell’ex Casellario, in condizioni di non usabilità a causa dello stato di

abbandono in cui da tempo si trovavano, il Consiglio dell’Ordine ha assunto a proprio carico le spese per la ritinteggiatura e per la fornitura delle scaffalature, mentre gli oneri per il trasloco dei fascicoli dall’ufficio di via Garibaldi al nuovo ufficio a Palazzo Baciocchi sono stati assunti – d’intesa fra il Consiglio, il Tribunale, la Corte d’Appello e la Procura, dal Comune di Bologna – che vi provvedeva il 4 aprile 2011.

Terminate le operazioni di trasloco e di risistemazione dei fascicoli negli scaffali acquistati dal Consiglio, l’Ufficio ha aperto ufficialmente nella sua nuova sede l’11 aprile 2011. Nella prima settimana, i fascicoli di parte restituiti sono stati circa 900.

Dopo il trasloco nel nuovo Ufficio, il Consiglio ha stipulato una ulteriore convenzione, con la Corte d’Appello, che ha così consentito di accorpate nell’unico ufficio i fascicoli di parte dei procedimenti civili conclusi sia del Tribunale che della Corte d’Appello, in questo modo agevolando gli avvocati nel ritiro dei rispettivi fascicoli: con un unico accesso al medesimo ufficio, infatti, gli avvocati possono oggi ritirare, in unico contesto, i propri fascicoli tanto del Tribunale che della Corte d’Appello civili.

Tutti i fascicoli, sia del Tribunale che della Corte, si trovano ora sistemati in ordine alfabetico, e la loro ricerca e consegna avviene nell’immediato, grazie alla efficace attività posta in essere dai preziosi collaboratori del Consiglio Roberto Gualandi, Marco Lucà e Federico Gandolfi (cui si è affiancato, per un periodo, Federico Stivani), che hanno dovuto destreggiarsi – anche nel caso della Corte d’Appello – con una mole davvero imponente di fascicoli che giacevano, da lunghi mesi, accatastati senza criterio in diversi uffici, e che in molti casi non risultavano reperibili dagli avvocati, anche in quei casi in cui vi era la necessità di loro urgente ritiro per la produzione nei giudizi davanti la Corte di Cassazione.

All’attualità, l’Ufficio Restituzione Fascicoli di Parte del Consiglio dell’Ordine è pienamente operativo, con apertura dal lunedì al venerdì fra le ore 9 e le 13,30. Ci dà conforto e soddisfazione l’aver ricevuto da tanti

collegli l’attestazione di efficienza dell’Ufficio e di capacità e cortesia dei suoi operatori.

Di recente, il nostro Ufficio ha assunto altresì l’onere di restituzione dei fascicoli delle cause concluse alla sezione lavoro della Corte d’Appello, che erano sino a oggi tradizionalmente restituiti dalla sezione stessa, e ugualmente si appresta a fare per quelli della sezione lavoro del Tribunale. Ricordiamo che, invece, la restituzione agli avvocati dei fascicoli di parte nei procedimenti di esecuzione, mobiliari e immobiliari, continuerà a essere a cura delle rispettive Cancellerie al Tribunale civile.

Al fine – da una parte – di garantire la migliore funzionalità dell’Ufficio e – dall’altra – di evitare ponderosi accumuli di fascicoli, cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i colleghi a presentarsi regolarmente, anche tramite delegati, all’Ufficio per provvedere al ritiro dei propri fascicoli, così facilitando le operazioni di smaltimento e accelerando i tempi di assunzione da parte dell’Ufficio del carico dei fascicoli in entrata.

In quest’ottica di funzionalità, a garanzia dell’efficace svolgimento del servizio in favore di tutti i colleghi, preghiamo di prendere nota che abbiamo dato disposizione agli addetti del Consiglio di non consentire – in presenza di più fascicoli accumulati in giacenza a nome di un avvocato – il ritiro di un singolo fascicolo, che potrà essere consegnato solamente insieme ad altri fascicoli giacenti, naturalmente nei limiti del trasportabile.

Nel ringraziare tutti i colleghi per la collaborazione, confidiamo che anche nel futuro questo nuovo servizio assunto dal Consiglio, con sua gestione diretta, possa continuare a incontrare il gradimento sino a oggi dimostrato dal Foro, che ha consentito di restituire agli avvocati del nostro Foro – nei soli primi sette mesi di apertura dell’Ufficio – ben 30.000 fascicoli di parte.

LA STANZA DELLE “COPIE SCAMBIO” NEL TRIBUNALE CIVILE

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Appena trasferito il Tribunale civile nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi, una delle manifestazioni più vistose della inadeguatezza degli spazi di Cancelleria è stata la collocazione, in un'unica e piccola stanza, delle “copie scambio” degli atti depositati in tutte e quattro le sezioni civili, che nella vecchia sede erano invece distribuite in ciascuna delle quattro Cancellerie delle rispettive sezioni. L'effetto fu, da subito, quello di una stanza stracolma di atti, accatastati senza criterio: chi cercava un atto, a meno di clamorosi colpi di fortuna, doveva presto desistere e non aveva altra scelta che rivolgersi alla cortesia dei colleghi di controparte per ricevere privatamente la copia degli atti da costoro depositati. Idem per le consulenze d'ufficio.

Oltre tutto, il traffico costante di accesso a quest'unica stanza aveva provocato le proteste della Polizia Penitenziaria, a causa della vicinanza con le aule d'udienza penali.

In questa situazione, cogliendo l'occasione data dal fatto che il Tribunale aveva comunicato l'intenzione di trasferire altrove la collocazione della stanza per il ritiro delle “copie scambio”, il Consiglio dell'Ordine ha accettato la proposta della Dirigente del Tribunale dott. Elena Barca di trasferimento del servizio nella stanza 7.41 posta al terzo piano del Tribunale (ex ufficio Recupero Crediti), facilmente raggiungibile con l'ascensore n. 2 (posto nel cortile, nella parte verso via d'Azeglio).

Nella identificazione della nuova stanza assegnata, il Consiglio ha infatti richiesto e ottenuto di poter contare su una stanza più spaziosa, che possa anche servire per quella “sala avvocati” che non era stata contemplata nella nuova sede del Tribunale, nonostante

le richieste dell'avvocatura e il fatto che analoga stanza fosse presente nella sede di via Garibaldi.

La nuova stanza è stata così attrezzata dal Consiglio dell'Ordine in modo da poter non solo ospitare un più funzionale servizio di ritiro degli atti, ma anche funzionare quale luogo ove gli avvocati e i loro collaboratori possano comodamente, seduti a un tavolo, consultare fascicoli, preparare udienze, o anche solo attendere la maturazione dei tempi per l'esercizio delle quotidiane attività di accesso al Tribunale.

Di recente, la stanza è anche stata attrezzata dal Consiglio, tramite la Fondazione Forense, con un paio di nuove fotocopiatrici, riservate agli avvocati e dotate (a differenza di tutte le altre collocate nei vari uffici) della possibilità di estrarre copie anche in formato elettronico, mediante scansione dei documenti.

Appena presa in consegna la nuova stanza al terzo piano, il Consiglio si è assunto – nell'interesse di tutti i colleghi – l'onere di ordinare e riorganizzare il servizio di ritiro delle “copie scambio”, innanzitutto raccogliendo e mettendo in ordine alfabetico le migliaia di atti che giacevano tutti mescolati, in pratica introvabili e quindi inservibili. C'è voluta una squadra di cinque collaboratori del Consiglio che, lavorando a ritmi serrati per due giorni, ha messo in ordine e interamente riorganizzato la stanza dedicata al ritiro delle “copie scambio” degli atti e delle c.t.u. nelle cause civili.

Il servizio è stato riorganizzato dal Consiglio dell'Ordine nel modo seguente:

- sono state eliminate le carpette esistenti, che sono state sostituite da fal-

doni rigidi all'interno dei quali sono state sistemate tutte le copie da ritirare; i faldoni sono stati sistemati, in ordine alfabetico, sui ripiani all'interno degli armadi posti lungo le pareti della stanza;

- ogni faldone contiene le “copie scambio” per gli avvocati cui sono destinate: quindi, l'avvocato che deve ritirare una copia scambio di atti o la sua copia di una c.t.u. dovrà ricercarla solo ed esclusivamente nel faldone contrassegnato con la lettera dell'alfabeto iniziale del proprio cognome (come già era nelle carpette in uso nella sede del Tribunale civile in via Garibaldi);

- all'interno dei faldoni così contrassegnati sono state accorpate le “copie scambio” e le c.t.u. relative a tutte e quattro le sezioni civili: l'avvocato che deve ritirare le copie potrà quindi limitarsi a controllare il faldone corrispondente alla lettera iniziale del proprio cognome;

- per facilitare le operazioni di ricerca e di ritiro, nella maggior parte delle lettere dell'alfabeto i faldoni sono stati suddivisi in sottocatalogazioni; per esempio, alla lettera R, vi sono due faldoni: uno che contiene le “copie scambio” per gli avvocati che hanno il cognome fra RA e RL, e altro per quelli che hanno il cognome fra RM e RZ;

- tutte le “copie scambio” che giacevano con una data di deposito antecedente di tre mesi rispetto all'attualità sono state ritirate, per non accumulare materiale oramai divenuto inutile.

Mentre confidiamo che, per il futuro, i funzionari di Cancelleria addetti all'inservimento delle “copie scambio” nei faldoni provvedano a tale incombenza con la necessaria attenzione, sarà cura del Consiglio dell'Ordine – tramite i

propri collaboratori – accedere periodicamente alla stanza delle “copie scambio” per ritirare quelle copie recanti data di deposito antecedente almeno di tre mesi rispetto all’attualità, per così favorire il regolare decongestionamento del servizio e il più agevole reperimento delle copie di data recente da parte dei difensori.

In ogni caso, il Consiglio invita tutti i colleghi a volere – con spirito di leale e mutua collaborazione – essere sempre precisi e ordinati nelle operazioni di deposito e ritiro delle “copie scambio”, e comunque a inviare ai colleghi avversari costituiti, a loro richiesta, copia per fax o e-mail degli atti di parte e, ove possibile, anche dei documenti depositati, in adempimento del dovere di colleganza di cui agli articoli 22 e 23 del codice deontologico forense nonché dell’obbligo previsto all’art. 3 del Protocollo per le udienze dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna.

Inoltre, al fine di garantire l’efficacia e la funzionalità del servizio è necessario che gli avvocati, all’atto del deposito dei propri atti in Cancelleria, osservino scrupolosamente le seguenti indicazioni:

- **NEL DEPOSITARE LE “COPIE SCAMBIO” PER I DIFENSORI AVVERSARI, NON SCRIVERE MAI GENERICAMENTE “COPIA PER CONTROPARTE”; MA SPECIFICARE SEMPRE IL COGNOME DEL COLLEGA AVVERSARIO;**
- **NEL CASO IN CUI CONTROPARTE SIA DIFESA DA PIÙ DIFENSORI, AVERE CURA DI INDICARE SEMPRE, NELLA DICITURA “COPIA PER AVV. ...”; IL COGNOME DELL’AVVOCATO DELL’ORDINE DI BOLOGNA DOMICILIATARIO (NON INDICARE MAI IL COGNOME DELL’AVVOCATO DOMINUS DI ALTRO ORDINE);**
- **EVIDENZIARE SEMPRE IL COGNOME DEL DIFENSORE DI CONTROPARTE PER IL QUALE LA COPIA VIENE DEPOSITATA, CON UN EVIDENZIATORE GIALLO O COMUNQUE COLORATO, IN MODO CHE IL NOME DEL COLLEGA DESTINATARIO DELL’ATTO POSSA SALTARE IMMEDIATAMENTE ALL’OCCHIO;**
- **EVITARE DI DEPOSITARE “COPIE SCAMBIO” PER PARTI CONTUMACI O COMUNQUE NON COSTITUITE (TALI COPIE RIMANGONO IN GIACENZA SENZA CHE NESSUNO LE RITIRI, CONGESTIONANDO I FALDONI E RENDENDO PIÙ DIFFICOLTOSO AI DIFENSORI DELLE PARTI COSTITUITE IL REPERIMENTO DELLE LORO “COPIE SCAMBIO”);**
- **EVITARE DI DEPOSITARE “COPIE SCAMBIO” INDICANDO COME DESTINATARIA LA PARTE PERSONALMENTE (PER ESEMPIO, NEL CASO DI COSTITUZIONE IN CAUSE CON PLURALITÀ DI CONVENUTI): LE “COPIE SCAMBIO” VANNO DEPOSITATE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I DIFENSORI DELLE PARTI GIÀ COSTITUITE;**
- **VA TASSATIVAMENTE MANTENUTO LIBERO IL TAVOLO ALL’INTERNO DELLA STANZA, AFFINCHÈ TUTTI POSSANO UTILIZZARLO PER APPOGGIARVI I FALDONI PER CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DELLO “COPIE SCAMBIO”;**
- **DOPO AVERE CONSULTATO IL FALDONE CONTENENTE LE “COPIE SCAMBIO” DA RITIRARE, ESSO VA TASSATIVAMENTE RICHIUSO E RICOLLOCATO SEMPRE NELL’APPOSITO RIPIANO POSTO ALL’INTERNO DEGLI ARMADI, MANTENENDONE L’ORDINE.**

Segnaliamo che la mancata osservanza di queste indicazioni pratiche si traduce inevitabilmente in un accumulo inutile di “copie scambio”, che produce l’unico effetto di rendere disagevole – quando non impossibile – il reperimento per tutti delle rispettive copie.

Invitiamo quindi tutti i colleghi, nell’interesse dell’intero Foro, ad attenersi alle indicazioni suddette: è solo con la collaborazione di tutti che il servizio potrà funzionare effettivamente.

Vi ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione.



LE RAGIONI DELL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

SANDRO GIACOMELLI

Molti colleghi si sono chiesti, e hanno richiesto, le motivazioni dell'aumento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine a partire dall'anno 2011. La risposta potrebbe essere semplice: a causa dell'aumento delle spese che il Consiglio deve sostenere nel corso dell'anno. Nella predisposizione del bilancio preventivo si tiene conto, infatti, delle presumibili entrate (contributo annuo, tassa d'iscrizione, tassa di opinamento note e varie altre) e, naturalmente delle presumibili spese (personale, contributi vari ed erogazioni, aggiornamento biblioteca, cancelleria e altro) per cercare di raggiungere la auspicata parità di bilancio.

Negli anni passati il meccanismo ha funzionato discretamente, pur con alti e bassi ma con piena soddisfazione. In sede di predisposizione del bilancio consuntivo dell'anno 2010 si è evidenziato un disavanzo negativo fra entrate e uscite di oltre 100.000 euro. Disavanzo dovuto in parte a una diminuzione delle entrate previste – colleghi che hanno dimenticato di pagare il contributo – ma, per la gran parte, a un aumento delle spese, sostenute per incombenze non solo non previste, ma estranee all'attività normale, cosiddetta di routine, come sopra indicata, che il Consiglio ha assunte per cercare di migliorare il lavoro della categoria,

evitando così le refluenze negative di provvedimenti adombrati, che avrebbero, se adottati, pesato, e non poco, sulla quotidiana attività professionale di ognuno di noi.

Mi riferisco, in particolare, alla assunzione, da parte del Consiglio, del servizio per la restituzione dei fascicoli di parte relativi ai giudizi civili conclusi sia al Tribunale che alla Corte d'Appello (per il quale rimando all'articolo del Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli, in altra parte di questa rivista), che ha comportato – e comporta – un onere non lieve per la necessità di remunerazione di collaboratori oltre che, naturalmente, per la fornitura delle attrezzature e quant'altro. A questo riguardo consentitemi di ringraziare ancora una volta i richiamati collaboratori che si sono adoperati e si adoperano, e con non lieve disagio, per superare con tempismo momenti particolarmente gravi, rendendo così più agevole, o almeno meno disagiato, il nostro lavoro.

Pur evidenziando come il disavanzo di gestione non abbia comportato situazioni di disagio, in sede di stesura del bilancio preventivo 2011 necessariamente si è dovuto tenere conto delle spese da sostenersi per il futuro per le dette incombenze, ormai definitivamente passate alla nostra diretta dipendenza.

Così come si è dovuto tenere conto del costituendo Organismo di Mediazione del nostro Ordine e dei necessari conseguenti oneri anche economici.

Senza dimenticare, poi, la necessità dell'aggiornamento continuo, e delle conseguenti spese, per il consolidamento e la diffusione dei servizi giudiziari informatici, già in atto, per la formazione continua dei colleghi, e per la espansione viepiù significativa dei servizi in collaborazione con la magistratura mirati alla introduzione del processo civile telematico.

Tenuto conto delle dette incombenze, al fine di evitare il ripetersi di disavanzi di gestione, cosa certamente non apprezzabile, è stato necessario richiedere ai colleghi un sacrificio: l'aumento del contributo annuo ordinario, in misura peraltro in linea con quella di tutti gli altri Ordini distrettuali d'Italia, come dimostra il prospetto pubblicato di seguito, con l'augurio che tale maggiorazione delle entrate convalidi e comporti l'auspicato pareggio tra entrate e uscite.

Pareggio a cui tutti noi dobbiamo mirare, facendoci parte diligente e così evitando dimenticanze e ritardi che spesso spezzano gli equilibri necessari.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE ANNUALI AGLI ORDINI FORENSI DISTRETTUALI

DISTRETTO	AVVOCATI	CASSAZIONISTI
ANCONA	270	310
BARI	140	170
BOLOGNA	202	232
BRESCIA	300	315
CAGLIARI	160	220
CALTANISSETTA	252,63	278,46
CAMPOBASSO	170	200
CATANIA	160	185
CATANZARO	180 (350 all'iscrizione)	200
FIRENZE	330	400
GENOVA	235 (200 primi 3 anni e over 80)	305 (270 over 80)
L'AQUILA	180 (sospeso per sisma)	240 (sospeso per sisma)
LECCE	103,29	180,76
MESSINA	200	300
MILANO	208,56	208,56
NAPOLI	170	200
PALERMO	200	250
PERUGIA	195	240
POTENZA	145	175
REGGIO CALABRIA	102	155
ROMA	135	200
SALERNO	140	165
TORINO	239,62	314,62
TRENTO	181 (sino al 6° anno) 259 (dal 7° al 12° anno)	362
TRIESTE	250 (400 all'iscrizione)	300
VENEZIA	315	400
media	198,62	250,24

statistiche

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

PRESENZE DEI CONSIGLIERI ALLE ADUNANZE E ALLE UDIENZE DISCIPLINARI

(periodo dal 15 febbraio al 30 dicembre 2010)

ADUNANZE	15 feb.	22 feb.	1 mar.	8 mar.	15 mar.	17 mar.	22 mar.	24 mar.	29 mar.	31 mar.	7 apr.	12 apr.	14 *	19 apr.	21 *
Annalisa Atti	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO
Sandro Callegaro	▪	▪	NO	▪	NO	NO	▪	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪
Federico Canova	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	▪
Vincenzo Florio	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪
Giovambattista Fragomeni	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO
Fausto Sergio Pacifico	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪
Antonio Spinzo	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪

ADUNANZE	26 apr.	3 mag.	6 * mag.	10 mag.	12 * mag.	17 mag.	24 * mag.	24 mag.	26 * mag.	31 mag.	7 giu.	14 giu.	21 giu.	23 * giu.	23 giu.
Annalisa Atti	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Sandro Callegaro	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO	NO
Federico Canova	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	NO
Vincenzo Florio	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪	▪
Giovambattista Fragomeni	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	▪	▪	NO	NO	NO	NO	NO
Sandro Giacomelli	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Fausto Sergio Pacifico	NO	NO	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Chiara Rigosi	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Antonio Spinzo	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪
Tiziana Zambelli	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪

statistiche

ADUNANZE	28 giu.	30 * giu.	5 lug.	7 lug.	12 lug.	14 * lug.	19 lug.	21 * lug.	26 lug.	13 set.	20 set.	22 * set.	27 set.	29 * set.	6 * ott.
Annalisa Atti	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Sandro Callegaro	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪
Federico Canova	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	NO	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪	NO	▪
Vincenzo Florio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪
Giovambattista Fragomeni	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Sandro Giacomelli	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Fausto Sergio Pacifico	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Antonio Spinoza	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	NO	NO	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Tiziana Zambelli	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO

ADUNANZE	11 ott.	13 * ott.	18 ott.	20 ott.	25 ott.	27 ott.	3 nov.	8 nov.	10 nov.	10 * nov.	15 nov.	17 * nov.	22 nov.	29 nov.	1 * dic.
Annalisa Atti	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Sandro Callegaro	NO	NO	▪	NO	NO	NO	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪
Federico Canova	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	NO
Vincenzo Florio	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Giovambattista Fragomeni	NO	▪	NO	NO	▪	▪	NO	▪	NO	NO	NO	▪	NO	NO	NO
Sandro Giacomelli	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	NO
Gino Martinuzzi	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Fausto Sergio Pacifico	NO	NO	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	▪	▪	▪	▪
Flavio Peccenini	▪	NO	▪	NO	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪	▪	▪
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	▪	▪	NO	▪	NO	▪
Antonio Spinoza	▪	▪	▪	NO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	NO	▪	▪	NO
Tiziana Zambelli	▪	▪	▪	NO	NO	▪	NO	▪	NO	▪	▪	NO	NO	▪	NO

ADUNANZE	6 dic.	13 dic.	13 * dic.	15 * dic.	20 dic.	30 dic.	totale presenze
Annalisa Atti	▪	▪	▪	NO	▪	NO	47 su 66 (71%)
Giovanni Berti Arnoaldi Veli	▪	▪	▪	NO	▪	▪	55 su 66 (83%)
Sandro Callegaro	▪	NO	NO	NO	▪	▪	36 su 66 (55%)
Federico Canova	▪	▪	▪	▪	▪	NO	48 su 66 (73%)
Guido Clausi-Schettini	▪	▪	NO	▪	▪	▪	51 su 66 (77%)
Vincenzo Florio	▪	▪	▪	▪	▪	NO	42 su 66 (64%)
Giovambattista Fragomeni	NO	NO	NO	▪	▪	NO	25 su 66 (38%)
Sandro Giacomelli	▪	▪	▪	NO	▪	▪	51 su 66 (77%)
Gino Martinuzzi	▪	▪	▪	NO	▪	▪	54 su 66 (82%)
Fausto Sergio Pacifico	NO	▪	▪	NO	NO	▪	44 su 66 (67%)
Flavio Peccenini	▪	▪	▪	▪	NO	▪	51 su 66 (77%)
Chiara Rigosi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	53 su 66 (81%)
Antonio Spinoza	NO	▪	▪	▪	▪	NO	53 su 66 (81%)
Lucio Strazziari	▪	▪	▪	NO	▪	▪	57 su 66 (86%)
Tiziana Zambelli	▪	▪	NO	▪	NO	NO	46 su 66 (70%)

La tabella, elaborata a puri fini statistici, rileva la presenza alle adunanze e alle udienze disciplinari dei Consiglieri che abbiano presenziato ai lavori per un periodo superiore alla metà della durata di ogni seduta.

(delibera del 17 febbraio 2003)

* = udienza disciplinare

PRESENZE DEI CONSIGLIERI AI TURNI DI RICEVIMENTO

(periodo dal 22 febbraio al 24 dicembre 2010)

Consigliere	presenze	turni assegnati	percentuale rispetto ai turni assegnati
avv. Antonio Spinzo	32	35	91%
avv. Gino Martinuzzi	32	36	89%
avv. Flavio Peccenini	29	35	83%
avv. Federico Canova	27	35	77%
avv. Chiara Rigosi	19	19	100%
avv. Fausto Sergio Pacifico	18	18	100%
avv. Annalisa Atti	16	18	89%
avv. Guido Clausi-Schettini	15	34	44%
avv. Tiziana Zambelli	13	19	68%
avv. Sandro Callegaro	10	36	28%
avv. Giovambattista Fragomeni	5	38	13%
avv. Vincenzo Florio	1	36	3%

(il Presidente avv. Lucio Strazziari, il Segretario avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e il Tesoriere avv. Sandro Giacomelli sono esonerati dai turni di ricevimento)

AVVOCATI E PRATICANTI ISCRITTI ALL'ORDINE DI BOLOGNA AL 31 DICEMBRE 2010

	Ordinari	Speciale	Professori	Stranieri	Totali
Cassazionisti	810	28	2	0	840
Avvocati	3309	63	67	12	3451
Totale	4119	91	69	12	4291

	Praticanti
Praticanti	774
Praticanti Abilitati	462
Totali	1236

	Totali
Avvocati	4291
Praticanti	1236
Totali	5527

ISCRITTI CON DISTINZIONE DI GENERE

	Ordinari		Speciale		Professori		Stranieri		Totali	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Cassazionisti	579	231	11	17	2	0	0	0	592	248
Avvocati	1476	1833	23	40	39	28	8	4	1546	1905
Totale	2055	2064	34	57	41	28	8	4	2138	2153

	M	F	Totali
Praticanti	306	468	774
Praticanti Abilitati	178	284	462
Totale	484	752	1236

	M	F	Totali
Avvocati	2138	2153	4291
Praticanti	484	752	1236
Totale	2622	2905	5527

NUOVI STRUMENTI DELLA PROFESSIONE FORENSE: FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ELVIS AGASSI

Negli ultimi anni l'utilizzo degli strumenti informatici nel quotidiano svolgimento delle varie professioni ha registrato un notevole incremento. La professione forense non fa certo eccezione. E oltre al "normale" utilizzo di un computer nel corso degli ultimi anni anche la normativa è intervenuta frequentemente su alcuni strumenti informatici creando interessanti e nuovi collegamenti con l'esercizio della professione forense.

L'introduzione dell'obbligo, per "i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato" (legge n. 2 del 28 gennaio 2009), di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (di seguito PEC), unito alla recente entrata in vigore (18 maggio 2011) del d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, che impone l'utilizzo della PEC nell'ambito dell'intero Processo Civile Telematico (di seguito PCT), modificherà radicalmente il modo di accedere agli attuali servizi informatici forniti all'avvocatura. Considerando che già da anni per usufruire di tali servizi l'avvocatura si avvale di un altro strumento fondamentale, quale la smart card, il presente scritto si pone come obiettivo di aiutare l'avvocato a comprendere al meglio le distinzioni fra di essi, le loro caratteristiche e come utilizzarli nel quotidiano esercizio della professione.

Per quanto concerne la smart card, fino a poco tempo fa l'utilizzo prevalente, se non esclusivo, era relativo all'accesso a Polisweb, che ora è stato sostituito dal Punto d'Accesso (di seguito PdA) realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna; infrastruttura che oltre a consentire la consultazione dei propri procedimenti – come avveniva con il "vecchio Polisweb" – permette anche la ricezione dei propri biglietti di Cancelleria nonché l'invio di alcuni atti telematici, il tutto dalla propria postazione di lavoro.

Di seguito verranno quindi trattati, in maniera volutamente semplificata, i principali strumenti informatici più importanti per l'avvocatura, smart card e posta elettronica certificata, più un breve cenno a punto d'accesso e consolle dell'avvocato, da trattare esaustivamente in altra occasione.

Smart card

Si tratta di uno strumento che contiene al suo interno due certificati: uno per l'autenticazione, uno per la firma. È disponibile in formato "tessera," che quindi abbisogna di un lettore esterno, oppure in formato "chiavetta USB," molto più pratico da portare con sé.

Il primo certificato permette al possessore di smart card di accedere a siti che prevedono l'accesso tramite autenticazione forte, come ad esempio il "vecchio Polisweb" o il nuovo PdA. Il secondo certificato permette invece di firmare digitalmente qualsiasi documento prodotto. Tutti gli avvocati che hanno già acquistato una smart card con lo scopo principale di potere accedere al PdA sono quindi già dotati di un dispositivo di firma digitale. Alcuni aspetti rilevanti:

Caratteristiche della firma digitale

- Integrità. Il documento non può essere modificato dopo l'apposizione della firma digitale.
- Autenticità. Piena garanzia su chi firma.
- Non ripudiabilità. Il documento firmato digitalmente ha piena validità legale e non può essere ripudiato dal firmatario.

Valore legale della firma digitale

La firma digitale sostituisce, a tutti gli effetti, la firma autografa, e ha pieno valore legale, sancito dall'art. 15 della legge n. 59/1997, per il quale "gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché

la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge". Inoltre, l'attuale Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito CAD) stabilisce che il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 c.c.

Apposizione della firma digitale

Quanto verrà esposto di seguito vuole solo essere una breve introduzione all'utilizzo della firma digitale. Una completa illustrazione delle varie funzioni possibili richiederebbe troppo tempo ed esula dallo scopo del presente scritto. In questo contesto occorre invece informare che a seconda del tipo di smart card acquistata il software per gestire la firma digitale risulta diverso (Firmaokgold per Postecom,

Dike per Infocert, ecc.). Tramite questi software è possibile scegliere il documento da firmare (si consiglia no file con estensione .pdf, .jpeg, eccetera, piuttosto che con estensione .doc), aggiungendo eventualmente alcune altre opzioni, come l'apposizione di una marca temporale (orario esatto di firma) e/o la cifratura del documento e, quando richiesto dal programma, inserire il PIN, che rappresenta appunto la firma digitale. Tale operazione crea un nuovo documento, con estensione particolare (.p7m), che rende il documento firmato – come accennato in precedenza – integro, autentico e non ripudiabile.

Così come si può firmare digitalmente un qualsiasi file già esistente all'interno di un computer, si può anche firmare digitalmente un messaggio di posta elettronica. I principali programmi di posta (come ad esempio Outlook Express) presentano, all'interno del nuovo messaggio che state creando, nella barra dei menù, l'apposita icona "Apponi firma digitale al messaggio", che si trova generalmente accanto all'icona che permette di inserire allegati. Scegliendo tale opzione, nel momento in cui si invia il messaggio, verrà richiesto l'inserimento del PIN della smart card.

L'enorme vantaggio dell'utilizzo della firma digitale è rappresentato dal fatto che tale firma non può certo essere "falsificata", né il documento manomesso; lo svantaggio (se così si può definire) più significativo è invece rappresentato dal fatto che, per la caratteristica di "non ripudiabilità", risulta fondamentale occuparsi personalmente dell'apposizione della firma digitale.

Riepilogando, con una smart card è possibile scegliere un documento già prodotto e firmarlo digitalmente (cioè inserendo il PIN). Questo documento poi, eventualmente, può essere – esattamente come qualsiasi altro documento – inviato per posta elettronica come allegato. A sua volta anche il messaggio di posta elettronica può essere firmato digitalmente.

Da rimarcare il fatto che fino ad ora si è parlato solo di posta elettronica "normale", quella che oramai è diven-

tata di uso estremamente frequente, tanto che, nell'uso quotidiano, il programma di posta elettronica viene tenuto aperto dal momento in cui si accende il computer la mattina, fino a quando non lo si spegne la sera. Le stesse operazioni fin qui descritte si potranno eseguire in maniera identica anche con la posta elettronica certificata, protagonista del successivo paragrafo.

Posta elettronica certificata (PEC)

In base a quanto appena sopra esposto spero risulti chiaro che firma digitale e PEC sono due strumenti completamente diversi e – cosa ancora più importante – che hanno funzioni diverse, che possono interagire, "completandosi" a vicenda, ma che non presuppongono necessariamente l'uno l'esistenza dell'altro, esattamente come vale per la posta elettronica normale.

Ma allora... che cos'è questa fantomatica PEC? Dal punto di vista dell'utente, una casella di posta elettronica certificata è del tutto uguale a una casella di posta elettronica normale. Sul proprio computer, insieme alla casella di posta elettronica normale (ad esempio: nome.cognome@studiolegalex.it), si configurerà anche una casella di posta elettronica certificata (ad esempio: nome.cognome@ordineavvocatibo.pec.it) con i parametri indicati dal gestore. Esattamente come già si procede ora nel caso di due o più indirizzi di posta elettronica che, fra l'altro, è già la situazione più frequente per i professionisti.

Il cambiamento radicale riguarda invece i compiti dei gestori dei server di posta, entità forse invisibili nel nostro lavoro quotidiano, ma che esistono (eccome!) e che smistano i miliardi di messaggi che inviamo quotidianamente. Mentre con la posta elettronica normale il gestore del server della posta (libero, virgilio, gmail, ecc.) non ha particolari obblighi, con la PEC il gestore del server "certificherà" – appunto – sia il contenuto dei messaggi, sia l'invio delle relative ricevute. Il ruolo del gestore del servizio diventa così talmente importante che, per poter essere inseriti nell'elenco pubblico dei gestori,

occorre soddisfare una serie di requisiti ex art. 14 del d.p.r. n. 68 dell'11 febbraio 2005. L'elenco pubblico dei gestori di PEC può essere consultato nel sito www.cnipa.gov.it. Una casella di posta elettronica certificata può quindi essere acquistata presso uno qualsiasi dei gestori abilitati.

Obbligo legislativo

L'art. 16 della legge n. 2/2009, al comma 7, così recita: *"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 [cit. "basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"] entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto [N.B.: 29 novembre 2008]. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata."*

La dicitura "analogo indirizzo" è stata inserita solo in fase di conversione in legge del d.l. n. 185/2008, nella cui formulazione originaria non era prevista. Essendo la PEC uno strumento al momento esclusivamente italiano molto probabilmente il legislatore si è voluto "cautelare" prevedendo la possibilità, in futuro, di dover interagire con tecnologie che si potranno rivelare simili, ma non identiche.

La PEC risulta quindi essere il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (d.p.r. n. 68 dell'11 febbraio 2005).

Inoltre con il recente d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, la PEC diviene lo strumento necessario per lo scambio di tutte le informazioni telematiche. Ciò implica che sarà fondamentale non solo per l'invio di atti telematici ma anche per la

ricezione dei biglietti di Cancelleria e anche per la mera consultazione dei propri fascicoli.

Funzionamento

a) L'utente invia, con una casella di posta elettronica certificata, un messaggio.

b) Il gestore PEC del mittente smista il messaggio al gestore PEC del destinatario e restituisce al mittente una ricevuta di accettazione attestante legalmente l'avvenuta trasmissione del messaggio.

c) Il gestore PEC del destinatario prende in carico il messaggio dal gestore PEC del mittente. Questo passaggio genera una ricevuta di presa in carico tra i due gestori PEC che gli utenti non vedono.

d) Il gestore PEC del destinatario deposita il messaggio nella casella PEC del destinatario e invia al mittente una ricevuta di avvenuta consegna, con l'indicazione esatta del momento (data, ora, minuto e secondo).

Risulta ovvio che se l'indirizzo e-mail del destinatario non è una PEC il messaggio sarà inviato direttamente a tale indirizzo, e l'unica ricevuta che tornerà al mittente sarà quella relativa all'invio. Non esistendo infatti alcun gestore PEC per il destinatario, mancherà completamente la certificazione relativa alla consegna.

Vantaggi

a) **Certezza.** In base a quanto descritto sopra viene quindi garantita la certezza del contenuto del messaggio (compresi eventuali allegati) e, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio stesso. Viene garantita inoltre l'esatta indicazione della data e dell'orario di invio e, in caso di destinatario PEC, anche della data e dell'orario di avvenuta consegna. Nel caso non sia possibile consegnare il messaggio (presenza di virus informatici, indirizzo errato, casella del destinatario piena, ecc.) l'utente viene informato.

b) **Velocità.** Assolutamente non confrontabile la velocità di ricezione di un messaggio tramite PEC con quello tramite raccomandata a.r. Tempi di preparazione dovuti alla predisposi-

zione dei documenti, compilazione della ricevuta a.r., eventuale fotocopia dei vari documenti da spedire, code ai vari uffici postali, tempi materiali di invio di una raccomandata, con l'invio stesso non privo di rischi di danneggiamento o di furto, attesa (a volte anche superiore al mese) dell'avviso di ricevimento, non sono minimamente paragonabili all'invio di un messaggio via e-mail e all'acquisizione entro pochi minuti delle ricevute inviate con procedure automatiche dai gestori PEC.

c) **Prezzo.** Gli attuali abbonamenti disponibili sul mercato partono da 5 euro all'anno, aumentando poi in base al gestore ma, soprattutto, alle opzioni aggiuntive scelte (come ad esempio la possibilità di comunicare con caselle di posta elettronica non certificata, disponibilità di un archivio di sicurezza, avviso quotidiano via sms della ricezione di un messaggio, ecc.). Se si considera che il prezzo di una raccomandata ordinaria spedita tramite posta varia, in base al peso, da 2,80 a 12,50 euro, il risparmio risulta evidente.

d) **Casella "aperta".** La casella PEC dei liberi professionisti sarà sempre aperta. I sistemi di posta elettronica certificata funzionano 24 ore al giorno. Le scadenze si intenderanno rispettate se l'invio verrà effettuato entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile. La casella PEC, inoltre, è uno strumento "aperto" non solo in termini di tempo, ma anche di spazio, essendo possibile inviare messaggi da qualsiasi computer correttamente configurato (esattamente come con la posta elettronica normale).

Criticità

a) **Autenticazione del mittente.** In precedenza è stata esaminata la caratteristica della certezza della PEC. L'unica "incertezza" resta sull'autenticazione del soggetto che opera davanti al computer, e che quindi materialmente invia il messaggio tramite PEC. Tale criticità può essere però facilmente superata se il messaggio, inviato tramite PEC, viene anche firmato digitalmente (ed ecco un primo esempio importante di "uso combinato" di questi nuovi strumenti informatici).

b) **Strumento nazionale.** Come accennato, al momento la PEC è attiva solamente sul territorio italiano. Resta quindi completamente invariato, al momento, il *modus operandi* nei confronti di tutte le comunicazioni all'estero.

c) **Abitudine al nuovo strumento.** Piuttosto rilevante il fatto che il gestore PEC del destinatario fa partire dal proprio server una ricevuta di consegna rivolta al mittente in cui si attesta che il messaggio si trova a disposizione della casella PEC del ricevente. Eventuali termini *ex lege* scattano quindi da questo momento; cioè da quando il proprio gestore PEC prende in carico il messaggio e lo mette a disposizione nella casella PEC del destinatario, non da quando il messaggio stesso viene letto. Sarà quindi fondamentale cambiare le proprie abitudini e fare in modo di controllare quotidianamente la casella di posta elettronica certificata.

Altrettanto importante il fatto che la casella di posta piena sarà l'unica ipotesi di mancata ricezione completamente addebitabile al ricevente, sul quale grava l'obbligo giuridico di tenere la casella sempre "agibile" e "reperibile". Occorre tenere presente che la ricevuta di ritorno, attestando anche il contenuto della e-mail, occupa molto spazio, quindi serve molta manutenzione, come richiesto dalla buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.).

La mancata collaborazione non sarà imputabile solo nel caso in cui la casella risultasse piena per un improvviso attacco di spam, non evitabile con gli ordinari livelli di attenzione e filtraggio (salvo che non venga richiesta una diligenza tecnica, *ex art.* 1176 co. 2, c.c.).

d) **Scarsa diffusione.** Al momento il limite maggiore resta la scarsa diffusione della PEC. Soprattutto per quanto concerne la professione forense è fondamentale che anche il destinatario sia in possesso di una casella PEC, in modo da potere ricevere dal suo gestore PEC la ricevuta di avvenuta consegna. Solo in questo contesto la PEC riesce a sostituire pienamente la raccomandata a.r. È presumibile che l'obbligatorietà della PEC sancita dalla legge n. 2/2009,

per quanto concerne imprese e professionisti iscritti a un albo (sempre con modalità e tempi diversi), sia volta proprio al raggiungimento dell'obiettivo di una sua diffusione quanto più ampia e celere.

Decisamente nella stessa direzione va anche il comma 5 dell'art. 16 bis della pluricitata legge n. 2/2009, che prevede l'attribuzione gratuita, da parte della pubblica amministrazione, di una casella PEC "ai cittadini che ne fanno richiesta". Con il d.p.c.m. del 6 maggio 2009 (concernente disposizioni attuative in materia di PEC previste dal comma 7 dell'art. 16 bis della legge n. 2/2009) si afferma che "al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC" (art. 2, comma 1) e che "l'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino" (art. 2, comma 2). Inutile sottolineare l'importanza che avrebbe una distribuzione gratuita di PEC anche ai singoli cittadini. Con una massiccia diffusione della PEC si potrebbe davvero dire addio alla vecchia raccomandata a.r.

Purtroppo va segnalato che anche in questo campo si sconta un notevole ritardo da parte della Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda i singoli cittadini, la PEC che viene rilasciata gratuitamente è una PEC-PAC; cioè utilizzabile solo nei confronti della pubblica amministrazione e non tra singoli privati. Per quanto riguarda invece la PEC degli uffici della pubblica amministrazione (per la quale non sono previsti tempi perentori di adeguamento, a differenza di quanto previsto per imprese e professionisti iscritti in un albo), la situazione attuale vede una distribuzione decisamente scarsa, rendendone ancora più limitato l'utilizzo. Senza PEC distribuita capillarmente ai vari

uffici giudiziari tutta la gamma delle comunicazioni ex art. 136 c.p.c. resta infatti legata al cartaceo.

Punto d'Accesso (PdA)

Si tratta dell'infrastruttura necessaria per consentire agli avvocati di accedere a tutti i servizi del processo civile telematico. Per legge i PdA possono essere istituiti dai singoli Consigli dell'Ordine (che possono abilitare solo i propri iscritti) o da privati autorizzati dal Ministero della Giustizia.

Dal punto di vista operativo, per quanto concerne il quotidiano utilizzo da parte dell'Avvocato, si tratta semplicemente di un sito internet. Il PdA realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è raggiungibile sia dal sito ufficiale del Consiglio dell'Ordine, con collegamento in alto a destra (Processo Civile Telematico), oppure direttamente digitando l'indirizzo <https://bologna.er.consiglioordineavvocati.it>. Al PdA si può accedere solo se in possesso di un dispositivo smart card (tessera o chiavetta USB). In base alla recente entrata in vigore del d.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, sarà presto indispensabile (termine ultimo il 18 novembre 2011), oltre alla smart card, anche la PEC. Così come la smart card ha sempre rappresentato la "chiave" per aprire la "porta" del PdA, la PEC rappresenterà il "veicolo" tramite il quale utilizzarlo.

Tramite PdA l'avvocato può quindi sia consultare i propri procedimenti, sia ricevere i biglietti di Cancelleria, sia inviare telematicamente atti precedentemente predisposti con apposito programma, come ad esempio la "Consolle dell'Avvocato" messa a disposizione gratuitamente dal PdA di Bologna. La consolle può essere scaricata sul proprio computer dal PdA alla voce "download".

Consolle dell'Avvocato

Strumento completo e comodo che permette all'avvocato, direttamente dalla propria postazione di lavoro, sia di consultare i propri procedimenti radicati su molti uffici giudiziari, sia di ricevere i biglietti di Cancelleria da tutti gli uffici che hanno già ottenuto il conferimento del valore legale per le comunicazioni telematiche, sia di inviare atti telematicamente presso tutti gli uffici giudiziari già attrezzati.

Riferimenti legislativi

- a) Legge n. 59 del 15 marzo 1997, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (art. 15).
- b) Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" (art. 27).
- c) D.p.r. n. 68 dell'11 febbraio 2005, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003".
- d) D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, "Codice dell'amministrazione digitale".
- e) D.m. del 2 novembre 2005 "Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata".
- f) Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185" (art. 16).
- g) D.p.c.m. del 6 maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini".
- h) D.m. n. 44 del 21 febbraio 2011, "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

L' (ENNESIMO) AUMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI E LA PEC

GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

La manovra finanziaria del luglio 2011, oltre a prevedere l'ennesimo aumento degli importi dei contributi unificati da versare nei procedimenti civili per giunta estendendoli a materie che ne erano da sempre esenti, quali i procedimenti di lavoro e quelli di separazione e divorzio, ha portato la sgradita sorpresa (in alcun modo preannunciata, peraltro) dell'aumento del 50% del contributo unificato in assenza di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Rammentiamo che il Consiglio, con delibera assunta alla adunanza del 21 settembre 2009, in vista del termine fissato dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 per l'acquisizione da parte dei professionisti di una casel-

la di PEC, aveva stipulato una convenzione con Poste Italiane, per la sottoscrizione di n. 4.200 (pari al numero degli Avvocati all'epoca iscritti all'Albo del nostro Ordine) caselle di posta elettronica di durata annuale al costo di 1 euro ciascuna anziché di 25 euro, con nessuna spesa di attivazione. Le caselle fornite in convenzione vennero così offerte agli iscritti, con onere per ciascun iscritto di provvedere autonomamente ai successivi rinnovi annuali.

Alla prima scadenza annuale, nel novembre 2010, il Consiglio ha inviato comunicazione agli iscritti che – in numero complessivo di 1.757 – avevano aderito alla convenzione stipulata con Poste Italiane, comunicando di avere concordato con Postecom

condizioni agevolate (€ 12,00) per il rinnovo delle caselle di PEC.

A seguito di tale comunicazione, sono pervenute dagli iscritti 516 richieste di rinnovo.

La convenzione è scaduta nel novembre 2010; le caselle di PEC che non sono state ritirate dagli iscritti sono oramai scadute e non è possibile riattivarle. Per tutti coloro che dovessero ancora munirsi di PEC, rimandiamo al prospetto seguente, predisposto dal nostro dipendente dott. Elvis Agassi, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti e assistenza inviando una e-mail (anche non certificata) all'indirizzo infopct@ordineavvocatibologna.net.

PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Di seguito viene riportato uno specchio informativo sui principali Enti Certificatori e sulle relative modalità d'acquisto comparando caselle PEC con uguali caratteristiche:

- dimensione di 1 GB;
- antivirus e antispam;
- avviso di riempimento.

ente certificatore	modalità d'acquisto	costo annuo
ARUBA	on line: www.aruba.it	da 5 euro + iva
ARUBA c/o Agenzia Giuffrè	via Porta Nova, 1/D	da 24 euro + iva
LEGALMAIL	on line: www.legalmail.it/offerta/index.php	da 25 euro + iva
LEGALMAIL c/o Camera di Commercio	piazza della Costituzione, 8 (su appuntamento)	da 25 euro + iva
POSTECERT	on line: http://postecert.poste.it/pec/privatiofferta.shtml	da 13,80 euro + iva
LEXTEL	on line: http://www.lextel.it/ActionPagina_5769.do (previa registrazione sul sito)	da 10,80 euro (iva inclusa)

Oltre alle caratteristiche minime sopra descritte il singolo professionista può richiedere per la propria casella PEC alcuni servizi aggiuntivi, come ad esempio archivio di sicurezza, dimensione aggiuntiva e avviso tramite sms in caso di messaggio recapitato sulla propria casella PEC. I costi relativi ai vari servizi aggiuntivi variano a seconda dell'ente certificatore.

Una volta attivata la PEC è necessario (legge n. 2/2009, art. 16, comma 7) comunicarne l'indirizzo al Punto Informativo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna tramite e-mail all'indirizzo infopct@ordineavvocatibologna.net.



L'ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE NELL'ANNO 2010

SANDRO CALLEGARO

Al termine di un intenso anno di lavoro, un minimo di relazione sull'attività svolta dalla nostra Fondazione Forense Bolognese è certamente opportuna, anzi doverosa.

Prima di approfondire e descrivere le varie aree di intervento sulle quali abbiamo operato, mi preme ringraziare l'avv. Stefano Dalla Verità che, con il suo generoso contributo, fondamentale e determinante nella costruzione dei vari eventi formativi, ha contribuito al consolidamento della funzione formativa, ed allo sviluppo delle iniziative della Fondazione Forense Bolognese. In parole povere, senza di lui non avremmo potuto sopportare l'urto imposto dall'introduzione della formazione continua obbligatoria.

Va concesso un pubblico riconoscimento anche all'opera dei nostri dipendenti e collaboratori dott. Paola Tabacco, dott. Barbara Monti, dott. Luca Garuffi, dott. Emanuela Rizzo ed infine il dott. Zurab Matcharadze che ci ha lasciato per andare a ricoprire un ruolo dirigenziale nell'amministrazione pubblica del suo paese natio, la Georgia, che si sono sempre prodigati a risolvere i tanti problemi che sono sorti nel corso dell'anno, spendendosi senza risparmio a favore della nostra Fondazione e dei colleghi che quotidianamente confluiscono numerosi, nelle varie forme (e-mail, telefono, telefax, di persona) alla segreteria.

Un ultimo ringraziamento va al nostro Consiglio dell'Ordine che non ha fatto mancare, nei casi di necessità, il suo contributo e la sua collaborazione. E veniamo ora alle attività svolte.

Corso di Tecnica Forense e di preparazione all'esame di avvocato

Il programma del corso per il 2010 si è articolato in oltre 280 ore di lezione, suddiviso in otto materie (diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto comunitario, diritto amministrativo, deontologia e ordinamento forense, organizzazione dello studio), oltre alle esercitazioni (61 ore circa) e simulazioni (32 ore circa) in preparazione all'esame di avvocato.

I praticanti iscritti al corso nell'anno 2010 sono stati assai pochi anche a motivo del precipitare del numero dei praticanti in genere.

Un ringraziamento speciale va all'avv. Cristiana Senin che, a partire dall'anno didattico 2008/2009, ha assunto il ruolo di Coordinatrice del corso organizzando e seguendo sul campo il corretto svolgimento delle lezioni. Grazie al suo lavoro il secondo anno di corso è stato modificato radicalmente ed ha ormai consolidato un nuovo metodo di svolgimento. Il risultato non si è fatto attendere: oltre il 50% degli iscritti al secondo anno della Scuola ha infatti superato la prova scritta al primo tentati-

vo. Il ringraziamento deve estendersi anche al nuovo team di avvocati resisi disponibili per la docenza nell'ambito delle "simulazioni delle prove d'esame" e che vanno ad affiancare i colleghi che ormai da anni svolgono la loro opera di docenza nel corso. Agli avvocati Federico Alzona, Ilaria Bonsignori D'Achille e Claudio Calabrese quindi, oltre che il già citato plauso, va anche il nostro auspicio per un seguito che non potrà mancare.

Un particolare ringraziamento va altresì a tutti i docenti della Scuola. Un lungo elenco che vale la pena indicare nome per nome: dott. Elvis Agassi, avv. Nicola Alessandri, avv. Federico Alzona, avv. Carlo Maria Astrologo, avv. Annalisa Atti, avv. Marco Baldini, prof. avv. Luigi Balestra, avv. Giampiero Barile, avv. Beatrice Belli, avv. Claudio Benenati, avv. Paola Benfenati, prof. avv. Anna Maria Bernini, avv. Manrico Bonetti, avv. Francesca Bonparola, avv. Ilaria Bonsignori D'Achille, avv. Carlo Bosi, avv. Claudio Calabrese, avv. Sandro Callegaro, avv. Vito Campisi, avv. Domenico Cardile, avv. Francesco Cardile, avv. Anna Cardiotta, prof. avv. Elio Carletti, prof. avv. Paolo Cavana, avv. Ercole Cavarretta, avv. Giovanni Cerri, avv. Guido Clausi-Schettini, avv. Daniele Coliva, avv. Giuseppe Coliva, avv. Andrea Corinaldesi, avv. Sandro Corona, avv. Armando D'Apote, avv. Marco D'Apote, avv. Roberto d'Errico, avv. Ferdinando di Francia, avv. Vittorio

Di Nardo, avv. Marco Dori, avv. Vincenzo Florio, Dott. Pasquale Gianniti, avv. Giovanni Giorgi, avv. Michelina Grillo, avv. Maria Elena Guarini, avv. Donatella Ianelli, avv. Gianluigi Lebro, avv. Gabriele Lenzi, avv. Domenico Logozzo, avv. Simona Lucchetti, dott. Claudio Maccaferri, avv. Guido Magnisi, avv. Stefania Mannino, avv. Gino Martinuzzi, prof. avv. Nicola Mazzacuva, avv. Achille Melchionda, avv. Massimo Melica, avv. Aldo Meyer, avv. Graziano Mioli, avv. Cesare Montali, avv. Paolo Naldi, avv. Carla Nasseti, avv. Silvia Nicodemo, avv. Franco Oliva, avv. Fausto Sergio Pacifico, avv. Francesca Palumbi, avv. Andrea Pascerini, avv. Vittorio Paolucci, prof. avv. Flavio Peccenini, avv. Alessandro Pellegrini, avv. Gabriele Perdomi, avv. Loredana Rossi, prof. avv. Lucia Serena Rossi, avv. Roberto Sammarchi, avv. Bruno Sazzini, avv. Rossella Sciolti, avv. Cristiana Senin, avv. Antonio Spinzo, avv. Lucio Strazziari, avv. Annapaola Tonelli, avv. Paolo Trombetti, avv. Alessandro Valenti, avv. Maria Virgilio, avv. Marco Zanotti. L'anno 2011 ha visto un'ulteriore riforma della struttura della nostra Scuola Forense, con la suddivisione del biennio in tre moduli distinti: il modulo A (Corso di Tecnica Forense), il modulo B (Esercitazione per l'esame d'avvocato) e il modulo C (organizzazione dello studio legale). La frequentazione di almeno il 90% delle ore dei moduli A e/o B viene valutato come "sostitutivo" di un semestre di pratica in studio, mentre la frequentazione

del modulo C è facoltativa e gratuita per gli iscritti sia al modulo A che al modulo B.

Tra le iniziative previste per l'anno 2011, va annoverato il "1° Raduno degli allievi ed ex allievi della Scuola di Tecnica Forense". L'evento ha coinciso con l'ormai abituale Festa di Sant'Ivo, patrono degli avvocati nel corso della quale i nostri giovani non più alle prese con codici e manuali, ma con griglia e salsicce, danno prova delle loro abilità extra-giuridiche.

Corsi istituzionali

Difese d'ufficio 2009/2010: il corso si è svolto a partire da novembre 2009 fino a giugno 2010.

Gli iscritti sono stati 54 tra avvocati e praticanti.

Corso sulle difese d'ufficio per il Tribunale dei Minorenni: è iniziato nel mese di marzo e si è concluso in maggio: 78 avvocati iscritti.

Aggiornamenti in pillole

Nel corso dell'anno sono stati organizzati **137 incontri** gratuiti per la formazione continua ai quali si sono iscritti circa **25.252 colleghi** per un totale di **366 crediti** per la formazione continua. Significativo, a questo proposito, il dato statistico che si riferisce all'aumento in percentuale del numero di iscritti a questi corsi del 2010 rispetto agli anni precedenti: + 33% rispetto al 2009; + 80% rispetto al 2008. In diverse occasioni, a motivo della numerosa partecipazione e del

contemporaneo utilizzo di tutte le sale a disposizione della Fondazione, la nostra struttura non si è presentata adeguata ed abbiamo dovuto fare ricorso a sale esterne.

Tutti questi eventi si sono svolti senza oneri per i partecipanti. Tale ultimo aspetto, unitamente all'importanza dei temi affrontati e allo spessore dei relatori intervenuti, gratificano l'impegno profuso dai colleghi che hanno lavorato alla loro realizzazione ed ai quali va la nostra sincera e calorosa riconoscenza.

Seminari di aggiornamento


I seminari a pagamento svolti nel 2010 sono stati 125 per un totale di partecipanti di 2536 e un totale di 591 crediti attribuiti.

Editoria

Il 2010 ha visto la pubblicazione da parte della nostra Fondazione di 2 volumi della collana "Quaderni della Fondazione": il Quaderno n. 7 "Umanità del processo meccanizzazione della giustizia e libero convincimento" e il Quaderno n. 8 "Seminari di riflessione giuridica in materia penale: l'osservatorio cautelare".




Altre Attività

a) **Convenzione di Reciprocità.** Il giorno 8 marzo 2010 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e la Fondazione Forense Bolognese unitamente al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli



ANDAMENTO ANNUALE DEGLI AGGIORNAMENTI GRATUITI

ANDAMENTO ANNUALE DEGLI EVENTI A PAGAMENTO



Esperti Contabili di Bologna, alla Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna e al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bologna, hanno stipulato una convenzione in forza della quale la partecipazione da parte dei professionisti iscritti ad uno solo dei suddetti Ordini Professionali agli eventi formativi accreditati nelle materie di interesse comune (ad esempio diritto commerciale, societario, fallimentare, tributario, privato, pubblico, penale, del lavoro e della previdenza sociale), accreditata anche da uno solo degli Ordini o Fondazioni richiamati, è riconosciuta valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, a tutti gli effetti, dall'Ordine professionale di appartenenza.

Conseguentemente, la proposta formativa per gli avvocati si è considerevolmente ampliata, offrendo loro la possibilità di partecipare ad un numero maggiore di eventi con conseguente opportunità di ulteriori approfondimenti e di un arricchimento sul piano professionale.

b) **"Trofeo delle Toghe Bolognesi"**. Nel fine settimana dal 19 al 21 marzo 2010, grazie al lavoro appassionato dell'avv. Andrea Trambajolo, si è svolta la seconda edizione del "Trofeo delle toghe bolognesi" nella piacevole località sciistica di Andalo.

Il programma prevedeva una gara di slalom gigante, aperta agli avvocati ed ai loro familiari ed amici, nella mattina del sabato con premiazione nel pomeriggio e, a seguire, una cena tipica trentina e una gradevole ed interessante degustazione di grappe. In questo contesto, non poteva mancare un giusto omaggio alla memoria del compianto avv. Piergerardo Trambajolo, che era entusiasticamente presente alla prima edizione della manifestazione tenutasi nel marzo del 2009.

È stato svolto altresì un incontro formativo gratuito, sul tema "La responsabilità dei maestri di sci e delle guide alpine".

c) **"Musica Insieme"**. Il 19 aprile 2010 la nostra Fondazione Forense è intervenuta come *main sponsor* nella serata musicale inserita nel cartellone dei concerti organizzati dalla Fondazione Musica Insieme per la stagione 2009/2010; questo è senz'altro l'evento che ha offerto maggior visibilità e lustro, nell'ambito delle prerogative

derivanti dalla convenzione stipulata dalla nostra Fondazione e dalla Fondazione Musica Insieme in data 2 luglio 2009, avendo visto l'esibizione di due grandi artisti con un programma musicale di altissimo livello: Lily Maisky al pianoforte e Mischa Maisky al violoncello nell'esecuzione di Sergej Rachmaninov e Dmitrij Sostakovic.

La succitata convenzione, che si inserisce nel novero delle iniziative culturali per celebrare il decennale della nostra Fondazione volte a favorire un più ampio arricchimento artistico, culturale e professionale all'avvocatura bolognese, ci ha altresì consentito di comparire con un significativo articolo sul periodico di Musica Insieme per la stagione 2009/2010, nonché di fruire della possibilità di offrire ai colleghi dieci abbonamenti di platea 1° settore ad una speciale tariffa al 70% e ancora di disporre di due tessere di abbonamento gratuito in Platea 1° settore "Speciale Sponsor".

d) **"Festa di Sant'Ivo"**. Sant'Ivo, patrono degli avvocati, si festeggia il 19 maggio e la nostra Fondazione ormai da due anni organizza in questa occasione una grigliata destinata a praticanti e giovani avvocati. Nella piacevole cornice dei colli bolognesi presso un agriturismo a Monteveglio, più di cinquanta tra colleghi attuali e futuri hanno trovato un piacevole momento conviviale che è stato anche occasione per sostenere un'iniziativa di solidarietà a favore della F.A.N.E.P. Associazione Famiglie Neurologia Pediatrica.

e) **"Weekend formativo in bicicletta con lo IUS Bologna"**. Per la prima volta nel 2010, la Fondazione Forense Bolognese ha organizzato con lo IUS Bologna, squadra degli avvocati, magistrati e notai ciclisti del Foro Bolognese capitanati dal Presidente avv. Manlio D'Amico, il "Weekend formativo in bicicletta con lo IUS Bologna", che si è svolto nelle giornate del 10-11-12-13 Giugno 2010 nella "Perla delle Dolomiti" Cortina D'Ampezzo.

Il programma prevedeva escursioni e giri in bicicletta, per gli avvocati ed i loro familiari ed amici, alla mattina, e lezioni con i crediti formativi gratuiti nel pomeriggio.

f) **"Festival di Santo Stefano"**. La Fondazione Forense Bolognese, mostrando ancora una volta sensibilità e attenzione al mondo della cultura e dell'arte ha partecipato come spon-

sor alla serata inaugurale del 16 giugno 2010 del "Festival di Santo Stefano", rassegna musicale di primaria importanza nel panorama artistico bolognese giunta alla XXII edizione, tenutasi nel chiostro duecentesco della basilica e che ha visto protagonista il grande violoncellista italiano Enrico Dindo. L'evento ha contribuito altresì alla raccolta di fondi per il risanamento e il restauro del complesso monumentale comunemente detto delle Sette Chiese.

g) **Salone della Giustizia a Rimini**. Da giovedì 2 a domenica 5 dicembre 2010 si è tenuto, presso la Fiera di Rimini, il Secondo Salone della Giustizia. La Fondazione Forense Bolognese e l'Ordine degli Avvocati di Bologna erano presenti con un ampio stand espositivo ed informativo presso cui erano esposti, a disposizione dei visitatori del Salone, tutti i volumi della collana "I Quaderni della Fondazione Forense Bolognese" e tutti i numeri di "Bologna Forense", rivista a cura del Consiglio dell'Ordine di Bologna.

Il Salone della Giustizia è stato anche occasione per presentare ed illustrare l'importante innovazione rappresentata dall'attivazione a Bologna delle smart card per il nuovo Processo Civile Telematico, con la proiezione di filmati e la distribuzione di brochure descrittive.

Servizi

a) **Servizio fotocopiatrici in uso agli avvocati presso gli uffici giudiziari**. La Fondazione Forense Bolognese nell'anno 2010 ha coordinato la gestione di n. 23 fotocopiatori. Il servizio si è ulteriormente incrementato dotando la sede della Procura di Bologna in Piazza Trento e Trieste, distante dalla nostra segreteria, che fornisce il servizio di rilascio e ricarica delle tessere necessarie al funzionamento delle fotocopiatrici, di una macchina erogatrice di tessere già pronte per utilizzo.

Nel corso dell'anno gli accessi alla sede della Fondazione per il servizio di rilascio e ricarica sono stati 4.000 circa.

b) **Processo Civile Telematico (PCT)**. L'avvio del PCT presso il Tribunale di Bologna ha determinato l'esigenza di informare capillarmente l'avvocatura bolognese circa le nuove opportunità da essa offerte. A tale scopo è stato organizzato un seminario in data 24

novembre 2010 presso la sala Bolognini in piazza San Domenico che ha visto relatore, tra gli altri, il Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, dott. Stefano Aprile; un incontro informativo in data 12 novembre presso la Sede CAI di Porretta Terme; e un incontro in data 28 ottobre presso la Sala di Palazzo Marchi di Imola. L'informazione è stata accompagnata dalla formazione circa l'utilizzo dei nuovi strumenti informatici connessi al PCT e a tale scopo sono stati orga-

nizzati e svolti, nel corso dell'anno 2010, 78 corsi presso l'aula informatica della Fondazione Forense, dotata di computer portatili che hanno permesso esercitazioni pratiche ai partecipanti. Il programma dei corsi, incentrato su consolle dell'avvocato e punto d'accesso del Consiglio dell'Ordine, ha poi compreso, a seguito del conferimento del valore legale, la ricezione dei biglietti di Cancelleria telematici.

Sito internet

Nel 2010 il sito www.fondazioneforensebolognese.it è stato visitato 63.529 volte per una media giornaliera di 174 accessi confermando ancora una volta il trend in continua crescita (+ 11% delle visite rispetto al 2009) dell'utilizzo di questo mezzo di informazione da parte della nostra utenza.

Fondazione Forense Bolognese

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

SEGRETERIA:

Via Marsili, 8 – 40124 Bologna
 Tel. 051-3399239 – Fax. 051-3391800
 E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
 Sito: www.fondazioneforensebolognese.it

ORARIO DI APERTURA DELL'UFFICIO AL PUBBLICO:

**DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
 DALLE ORE 9 ALLE 12,30**



**presso la segreteria
 sono disponibili
 tutte le pubblicazioni**

OBIETTIVI E RINGRAZIAMENTI

STEFANO DALLA VERITÀ

Il resoconto sull'attività formativa della Fondazione Forense nell'anno 2011 è occasione per alcune brevi considerazioni.

Trovo che non sia inutile, prima di tutto, ricordare una volta di più gli obiettivi che la Fondazione Forense Bolognese si pone da oltre dieci anni, da ben prima, quindi, dell'obbligatorietà della formazione, la cui introduzione non ha modificato il modo di interpretare il ruolo che l'Ordine di Bologna le ha affidato nel 1999, quando ha deciso, con grande lungimiranza, di costituirlo.

L'obbligatorietà ha indubbiamente reso più impegnativo il lavoro, incrementando nel contempo l'esposizione alle critiche, ma ha confermato altresì l'importanza dell'attività svolta in questi anni dalla Fondazione Forense e del suo ruolo imprescindibile per l'avvocatura.

Resta ferma in tutti noi la convinzione che la formazione, intesa non solo come acquisizione di adeguate conoscenze professionali, ma anche come educazione ai valori etici che devono ispirare l'attività forense, sia una componente fondamentale per la crescita e la valorizzazione della nostra professione, nonché per la comprensione del suo effettivo valore da parte dei giovani che ad essa si affacciano, oltre che da parte della collettività.

Questa convinzione è uno stimolo importante per tutti coloro che, con responsabilità, impegno e passione, permettono alla Fondazione Forense Bolognese di conseguire i suoi obiettivi, che è un piacere per me ricordare e ringraziare, primo fra tutti Sandro Callegaro, vero ideatore e motore fondamentale delle tante attività e dei servizi che la Fondazione offre all'avvocatura, e punto di riferimento anche per quel che riguarda la formazione.

Il ringraziamento va in seconda battuta a Barbara Monti, per l'apporto indispensabile, sia in fase di elaborazione del programma, sia in fase di organizzazione degli eventi, frutto dell'esperienza che ha maturato e della tenacia e determinazione con cui si dedica al suo lavoro; va ovviamente anche a Paola Tabacco, ad Emanuela Rizzo e a Luca Garuffi, che rispondono quotidianamente, con scrupolo e tempestività, alle richieste – spesso assai pressanti – degli avvocati, che si rivolgono alla Fondazione non solo per l'attività formativa.

Altrettanto sentito è il ringraziamento a Gabriele Bordoni, Andrea Carinci, Sandro Corona, Alberto Pizzoferrato, Stefano Poli e Loredana Rossi, senza la cui esperienza e i suggerimenti che nascono dal confronto, il programma non prenderebbe forma; al di là delle qualifiche e dei ruoli ("Coordinatori di area"), sono prima di tutto amici con cui condivido con piacere, ormai da diversi anni, oltre alla fatica di trovare spazi e tempo per questa attività, la soddisfazione per le cose che riescono bene e anche, a volte, la delusione per quelle da cui ci si attendeva di più.

Senza dimenticare poi, in quello che si può definire il nucleo storico della Fondazione, Giuliano Berti Arnoaldi Veli, alla cui passione e cultura cinematografica si deve in massima parte la buona riuscita dei cineforum, che rappresentano un'occasione di incontro e di dibattito, arricchendo il programma con contenuti importanti, anche al di fuori della mera attività di formazione.

A questo gruppo consolidato di lavoro, si sono via via aggiunti altri amici e colleghi, che si sono fatti promotori di interessanti iniziative, collaborando con grande impegno per la loro realizzazione, nelle materie di loro specifica

competenza ed esperienza; con il timore di dimenticare qualcuno, con cui fin da ora mi scuso, penso ad esempio ad Annalisa Atti, Antonio Spinzo, Annapaola Tonelli, Carla Nasseti, Saverio Luppino, Maurizio Andreotti, Vittorio Sardini, Marina Corona, Giovanni Facci, Antonio De Capoa. E penso infine ad Andrea Trambajolo e Manlio D'Amico, ai quali si devono gli appuntamenti "sportivi e formativi" ormai fissi dello sci e del ciclismo.

Un sincero ringraziamento va poi a tutti i Consiglieri dell'Ordine, per la partecipazione assidua agli eventi, come relatori o moderatori.

Uscendo dall'ambito della Fondazione Forense e dei suoi collaboratori, ricordo con piacere il rapporto instauratosi con l'Università, con la Scuola Superiore di Studi Giuridici e con l'Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata della Magistratura Ordinaria, poiché questa proficua collaborazione ci ha dato modo di organizzare importanti iniziative comuni e soprattutto ci ha offerto la possibilità di trovare momenti di riflessione e di approfondimento, la cui utilità è amplificata dal dialogo, dal confronto e dalla visione dei problemi dai diversi angoli di visuale propri di queste componenti del mondo del diritto.

Ricordo infine gli enti e le tante associazioni, elencate in calce, con cui la Fondazione Forense collabora, e per esse i responsabili e i referenti che prendono attivamente parte al non facile lavoro di costruzione del programma formativo, che va evidentemente calibrato e coordinato, in modo che l'offerta formativa sia la più varia possibile, ma sempre mirata alle concrete ed effettive esigenze e richieste dei colleghi, con un indiscutibile beneficio per la qualità e l'effettiva utilità

della formazione professionale.

Si ringraziano dunque per la collaborazione prestata per la realizzazione del programma formativo:

Associazione "Coordinamento Adriatico"

Associazione Italiana Giuslavoristi A.G.I. – A.G.E.R.

Assessorato alle Pari opportunità della Provincia di Bologna

Associazione "Culture di Confine"

Associazione Avvocati Imolesi

Associazione Donne Giuriste Italia – Sezione di Bologna A.D.G.I.

Associazione Giuriste d'Italia GIUDIT

Associazione Giuriste Italiane A.G.I.

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione A.S.G.I.

Associazione Persona e Danno

Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna A.N.F.

Associazione UDI Bologna

Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli"

Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna

Centro di Studi e Ricerche per la Storia della Giustizia Criminale dell'Università di Bologna

Centro per l'intervento, la Formazione e la Ricerca in Età Evolutiva C.I.F.R.E.E.

Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna

Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali F.I.A.I.P.

Istituto Italiano di Diritto Collaborativo I.I.C.L.

Ius Bologna settore Ciclismo

Osservatorio Permanente Giovani Avvocati (O.P.G.A.) del C.N.F.

Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Scuola Superiore di Studi Giuridici

Società degli Amministrativisti dell'Emilia Romagna

Società NIER Ing.

Ufficio del Referente per la Formazione Decentrata Magistratura Ordinaria presso la Corte d'Appello di Bologna

Università di Bologna

FORMAZIONE CONTINUA

ELENCO AGGIORNATO DEGLI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI

Segnaliamo che nell'area "Formazione Professionale Continua" del sito internet del Consiglio dell'Ordine

www.ordineavvocatibologna.net

sono pubblicati, con aggiornamento costante,

tutti gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine

direttamente o tramite la Fondazione Forense Bolognese,

ovvero accreditati dal Consiglio e dal C.N.F., che si svolgono nella provincia di Bologna

ORDINANZA STANDARD DI CONFERIMENTO DEI QUESITI AL C.T.U. MEDICO-LEGALE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI ALLA PERSONA

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI BOLOGNA

Presidenza del Tribunale di Bologna
Dirigenza amministrativa del Tribunale di Bologna
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna - A.N.F.
Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - A.I.A.F.
Associazione dei Giuristi dell'Emilia-Romagna - A.G.E.R.
Camera Civile "Alberto Tabanelli" di Bologna
Camera Minorile dell'Emilia-Romagna
Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - A.M.I.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2010, ore 15.30 – 18.30

TEATRO DUSE, VIA CARTOLERIA 42 - BOLOGNA

CRITERI CONVENZIONALI DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

Le tabelle di liquidazione dei danni adottate
dalla III sezione del Tribunale di Bologna.

La nuova ordinanza standard con i quesiti al c.t.u. medico-legale
approvata dall'Osservatorio

- ore 15,15: **registrazione partecipanti**
- **introduce e modera:**
avv. Alessandro Lovato – Vice Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna
- **relatori:**
dott. Elisabetta Candidi Tommasi – Presidente f.f. della III Sezione civile del Tribunale di Bologna
avv. Francesca Palumbi – Foro di Bologna
- **interventi programmati:**
dott. Maurizio Marchesini – Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna
prof. avv. Flavio Peccenini – Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
prof. Benedetto Vergari – Consigliere Nazionale della Società Italiana di Medicina Legale
- **dibattito**

**la partecipazione è libera e gratuita, previa iscrizione inviando e-mail a
formazione@ordineavvocatibologna.net**

*la partecipazione all'incontro attribuisce
tre crediti formativi nel rispetto delle modalità previste
dalla "circolare attuativa e interpretativa
del regolamento sulla formazione continua del C.N.F." emesso dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*

Nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, è stato predisposto – con sforzo congiunto e impegno comune di magistratura e avvocatura – un nuovo testo standard dell'ordinanza di conferimento al c.t.u. medico-legale dei quesiti in materia di quantificazione dei danni alla persona.

Il nuovo testo standard, che è stato presentato in un affollato incontro pubblico che si è svolto al Teatro Duse il 2 dicembre 2010, vuole avere la finalità di rendere più chiari e trasparenti i criteri in forza dei quali i consulenti d'ufficio medico-legali, che sono stati coinvolti nei lavori, devono esprimere

QUESITO AL C.T.U. SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE ai fini della quantificazione del danno alla persona

Esaminati gli atti di causa, visitato il periziando, espletati sotto il suo controllo tutte le indagini ed accertamenti clinici anche specialistici ritenuti opportuni

IL C.T.U.

- 1) **LESIONI:** verifichi se il periziando abbia riportato lesioni nel sinistro per cui è causa, descrivendone in caso affermativo la natura, l'entità e l'evoluzione, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione.
- 2) **NESSO DI CAUSALITÀ:** verifichi la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui è causa.
- 3) **INVALIDITÀ TEMPORANEA:** ne determini la durata conseguente al sinistro, differenziando la inabilità temporanea lavorativa dal danno biologico temporaneo totale e/o parziale; inoltre dica se ricorrano in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo, descrivendole in caso di risposta positiva.
- 4) **DANNO BIOLOGICO PERMANENTE:** accerti la sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, descrivendo le menomazioni anatomiche, funzionali e dinamico-relazionali e valutandone la negativa incidenza percentuale sulla integrità psico-fisica sulla base della tabella allegata al D.M. 3-7-03 per le micropermanenti e allegata ai lavori della Commissione D.M. 26-5-04 per la macropermanenti; specifichi i motivi della percentuale scelta nell'ambito della eventuale prevista forbice; segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano tale valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità.
- 5) **CAPACITÀ LAVORATIVA:** accerti la eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali
- 6) **ASSISTENZA:** ove ricorrano condizioni di non autosufficienza, verifichi e descriva la eventuale necessità di assistenza dal punto di vista sia qualitativo che quantificatorio del tempo da considerarsi congruo.
- 7) **SPESE MEDICHE E SANITARIE:** verifichi la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando anche l'entità di quelle prevedibilmente ancora da sostenere.
- 8) **(quesito da considerare solo se completato dal Giudice) COMPONENTE DINAMICO-RELAZIONALE SPECIFICA:** premesso che il periziando ha allegato che _____
_____ accerti l'eventuale incidenza delle lesioni su questo specifico aspetto dinamico-relazionale.

Al c.t.u. viene concesso per predisporre il proprio elaborato il termine di giorni _____ dall'inizio delle operazioni peritali che viene fissato in data _____ presso il suo studio in _____; quindi il c.t.u. viene onerato di trasmettere copia del proprio elaborato ai c.t.p., i quali avranno da quel momento il termine di giorni _____ per le eventuali loro osservazioni, da trasmettere solo al c.t.u., il quale a sua volta avrà l'ulteriore termine di giorni _____ per il deposito in cancelleria dell'elaborato di cui sopra, delle osservazioni dei c.t.p. e di una sintetica valutazione delle stesse.

Come avevamo preannunciato nel precedente numero di *Bologna Forense*, pubblichiamo le relazioni svolte dai colleghi Alessandro Rizzoli e Giovanni Delucca all'incontro di presentazione del "Protocollo sul procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c." approvato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, il cui testo è stato pubblicato nel numero 2/2010 di *Bologna Forense* (ed è reperibile anche nel sito dell'Ordine, nell'area Osservatorio sulla giustizia civile), che è stato presentato nel corso dell'incontro tenuto al Teatro Duse il 5 novembre 2010.

ILLUSTRAZIONE DEL PROTOCOLLO DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE SUI PROCEDIMENTI SOMMARI DI COGNIZIONE

ALESSANDRO RIZZOLI

Ringrazio i colleghi, i magistrati e il personale amministrativo che compongono l'Osservatorio per la possibilità che mi è stata offerta, e che ho accettato con entusiasmo, di intervenire in questa sede, che rappresenta per l'Osservatorio la seconda uscita pubblica dopo quella del 23 aprile 2010 dedicata all'illustrazione del "Protocollo generale per le udienze civili". Seguiranno naturalmente altre iniziative, a cura dell'Osservatorio, di pubblicazione di ulteriori Protocolli, tutti accomunati dal consenso comune e dalla concorde valutazione dell'utilità di determinate prassi, nella convinzione che la grave e inaccettabile situazione del sistema giustizia possa quantomeno migliorare sotto il profilo della qualità del servizio e del prodotto.

I Protocolli sono dunque, come chiarito in altra occasione dall'avv. Giovanni Delucca, una fonte di impegno e non di diritti, non punti di arrivo ma di partenza, il tutto nella consapevolezza che le proposte e le soluzioni adottate in un Protocollo, frutto di dialogo e confronto, non sono definitive ma migliorabili sulla base dell'esperienza quotidiana. Fatta questa premessa, passo a illustrare il procedimento sommario e le indicazioni fornite dal Protocollo.

Collocazione e modellistica processuale

L'art. 51 della legge n. 69/2009, entrato in vigore il 4 luglio 2009, ha inserito nel Titolo I del Libro IV del c.p.c. il Capo III *bis*, dedicato al procedimento sommario di cognizione, composto di tre soli articoli.

Il procedimento, che non è autonomo quanto a disciplina processuale (e la conferma di ciò è data dagli ordini di servizio delle Presidenze dei Tribunali e dai Protocolli che si sono via via susseguiti nei Fori per offrire agli operatori alcuni punti di riferimento), è stato collocato tra i procedimenti speciali sommari, anteposto ai possessori (Capo IV), e posposto all'ingiunzione (Capo I), alla convalida di sfratto (Capo II) e ai cautelari (Capo III), a loro volta articolati in distinte sezioni dedicate ai cautelari in generale, ai sequestri, ai procedimenti di nuova opera e danno temuto, ai procedimenti d'istruzione preventiva e ai provvedimenti d'urgenza.

I precedenti, in termini di modellistica processuale, possono essere individuati nel procedimento sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 5/2003 (abrogato nel suo complesso dalla stessa legge n. 69/2009 che ha introdotto il procedimento somma-

rio, salva la disciplina transitoria dei giudizi pendenti) e nel procedimento cautelare ex art. 669 *sexies*, comma 1, c.p.c., quanto alle modalità di svolgimento del processo. Ma il sommario presenta però autonome particolarità, la maggiore delle quali è senz'altro la sua idoneità a somministrare qualsiasi forma di tutela dichiarativa (pronunce di accertamento, costitutive e di condanna) con conseguente produzione degli effetti del giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. ex art. 702 *quater* c.p.c.

Ambito di applicazione e di esclusione, con riferimento non alla sommarietà della cognizione e della trattazione ma dell'istruzione, sotto il profilo delle forme di svolgimento del processo

È bene chiarire che non esistono speciali condizioni di ammissione al procedimento sommario, come invece accade per gli altri procedimenti speciali, perché in questo caso è l'attore a scegliere liberamente di proporre la domanda con ricorso e non con citazione a udienza fissa, e ben potendo egli intraprendere il sommario negli stessi termini in cui potrebbe farlo con il procedimento ordinario, non avendo però la certezza che a seguito della co-

stituzione del convenuto (e, eventualmente, della riconvenzionale da questo formulata) e della conseguente valutazione del giudice in ordine alla compatibilità con l'istruzione sommaria, il processo permanga in quella forma piuttosto che essere convertito in ordinario.

E che, con il sommario, si introduca una domanda giudiziale "a tutto tondo" sembra essere un dato di fatto, perché la caratteristica propria del procedimento in questione è l'esercizio contestuale, da parte dell'attore, dell'azione speciale e di quella ordinaria.

A distanza di oltre un anno dall'entrata in vigore di questo procedimento, l'opinione pressoché unanime è che la sommarietà non si riferisce alla cognizione e che l'utilizzo del sommario non implica limitazioni probatorie. La sommarietà deve perciò essere intesa come semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa, per cui essa si riferisce soltanto all'organizzazione del processo, da realizzare mediante un'istruttoria deformalizzata ma nell'ambito della cognizione piena. Dunque, non è la qualità della cognizione e della trattazione a contraddistinguere il sommario, ma la quantità o la complessità degli adempimenti istruttori a caratterizzare in negativo il procedimento, e ciò considerando che pure i requisiti di contenuto-forma degli atti introduttivi del procedimento sommario non differiscono da quelli dell'ordinaria cognizione.

Si è affermato, da parte di alcuni autorevoli commentatori, che il procedimento sarebbe destinato d'elezione alle cause semplici, ma ciò non mi sembra appropriato, perché le norme indicano soltanto la necessità di un'istruttoria non sommaria come presupposto per la conversione del rito.

Inoltre, il fatto che sia espressamente regolata dall'art. 702 *bis*, comma 5, c.p.c. la chiamata di terzo da parte del convenuto (formalmente solo in garanzia propria ex art. 32 c.p.c.) – mentre nulla si dica poi circa la chiamata da parte dell'attore ex art. 183, comma 5, c.p.c. – lascia intendere che anche la causa litisconsortile potrebbe essere idonea al sommario, il tutto con alcu-

ne precisazioni che illustrerò oltre.

Il carattere "semplice" o "complesso" di una controversia non può che risultare da una serie di fattori, e il dato da cui muovere è che il legislatore non ha effettuato una distinzione aprioristica delle controversie, ma delle istruzioni probatorie più o meno "complesse"; per cui, se di natura documentale o senza necessità di istruzione, qualsiasi causa, anche di enorme complessità, in fatto come in diritto, o di rilevantissimo valore, potrà esordire nelle forme del sommario e avere la possibilità di mantenere queste forme sino alla pronuncia di merito.

In sede di Protocollo sono dunque state ritenute idonee a essere trattate con il rito sommario le cause di puro diritto, quelle documentali, quelle che hanno avuto una precedente istruttoria (cause a seguito di istruzione preventiva, meriti possessori), quelle bisognose di un unico mezzo di prova o di più mezzi di prova interdipendenti, quelle che richiedono l'acquisizione di prove costituendo ove l'istruttoria sia breve e agevole (prova testimoniale limitata a pochi capitoli e pochi testi, c.t.u. di contenuto limitato e esperibile in tempi brevi, acquisizione di documenti e prove ex artt. 118, 210 e 213 c.p.c.). Tutte cause che non possono in sé essere classificate sommarie, perché il discrimine è dato dai commi 3 e 4 dell'art. 702 *ter* c.p.c., che fanno appunto riferimento alla necessità di istruzione non sommaria in relazione alle difese delle parti e alla riconvenzionale quali presupposti per la non applicabilità dell'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c. e per il conseguente mutamento di rito e fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c.

Il procedimento sommario, proprio per il richiamo all'art. 183 c.p.c. contenuto nell'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c. sembra dunque essere alternativo al solo processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che, per esempio, al sommario sono applicabili l'art. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove e non specifica contestazione dei fatti della parte costituita) e gli art. 181 e 309 c.p.c.

Dopo avere illustrato le ipotesi di compatibilità, vediamo quelle che, invece,

sembrano non esserlo. E in sede di Protocollo abbiamo individuato queste ipotesi nelle cause suscettibili di definizione con sentenze non definitive (parziali), in quelle bisognose di mezzi di prova sequenziali, in quelle in cui vi sia la presenza della querela di falso o dell'istanza di verifica perché riservate al collegio, come tutte le cause connotate da una specialità caratterizzata da fasi cautelari proposte congiuntamente alla domanda di merito, come quelle ex art. 615 (opposizione all'esecuzione), 617 (opposizione agli atti esecutivi) e 619 (opposizione di terzo) c.p.c., 1137 (impugnazione delibere condominiali) e 2378 (impugnazione delibere societarie) c.c., ex legge n. 689/1981 (depenalizzazione) e d.p.r. n. 1035/1972 (in materia di impugnazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi ERP).

Quanto alle opposizioni esecutive, l'opinione maggioritaria ammette il sommario per l'opposizione all'esecuzione ma, proprio in considerazione della struttura bifasica delle opposizioni, in cui a una fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, destinata alla pronuncia dei provvedimenti immediati e, *in primis*, la sospensione dell'esecuzione, segue poi la fase di cognizione ordinaria da introdurre con un autonomo atto, a Bologna abbiamo optato per la soluzione negativa. Con riferimento poi all'opposizione agli atti esecutivi, vale anche il rilievo che questa si chiude con sentenza, e non con ordinanza come previsto ex art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c., e che si tratta pure di sentenza non impugnabile, mentre l'art. 702 *quater* c.p.c. prevede l'appellabilità dell'ordinanza pronunciata ex art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c.

Quanto al rito del lavoro, benché le opinioni siano di segno ambivalente, e il Protocollo non contenga volutamente un'indicazione sul punto, sembra preferibile escludere la compatibilità del sommario, innanzitutto perché l'art. 54 della legge n. 69/2009, nel fissare i principi-guida cui il legislatore delegato deve attenersi per la "semplificazione dei riti", configura una netta alternativa funzionale tra rito sommario e rito del lavoro. Inoltre, il rito del lavoro è già improntato alla concentrazione, all'immediatezza e

all'oralità, è caratterizzato dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 420 c.p.c., da decadenze per ricorrente e resistente in ordine ai mezzi di prova non formulati nei rispettivi atti introduttivi (art. 420, comma 5, c.p.c.) e dai poteri officiosi del giudice ex art. 421, comma 2, c.p.c.

Rilievi che, fatta eccezione per i poteri officiosi ex art. 421, comma 2, c.p.c., valgono anche per il rito locatizio, per cui nel Protocollo è stata esclusa la compatibilità di questo con il sommario, pur essendo doveroso segnalare che non sono mancate pronunce di segno contrario.

Quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo, nel Protocollo non è stata presa una specifica posizione al riguardo. A mio avviso esistono però ragioni formali che portano a escludere l'applicabilità del sommario. In primo luogo, l'art. 645, comma 1, c.p.c. prevede la citazione e non il ricorso, e il comma 2 dispone che in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Inoltre, l'udienza "sommatoria" ex art. 702 *ter* c.p.c. non pare conciliabile con la fase *latu sensu* cautelare che caratterizza l'opposizione.

In ogni caso, resta il fatto che è consigliabile la massima prudenza nell'utilizzo del sommario per l'opposizione a decreto ingiuntivo, e ciò in ragione della eventuale pronuncia di inammissibilità del ricorso sommario se la domanda fosse estranea a quelle di cui all'art. 702 *bis* c.p.c., con conseguente definitività del decreto opposto.

La nuova disciplina non si pronuncia nemmeno in ordine alla compatibilità tra sommario e cautelare, non chiarendo dunque se sia ammissibile la domanda cautelare nel corso del procedimento sommario. Considerando però che la finalità del sommario è quella di addivenire a una definizione della controversia in tempi più rapidi rispetto al rito ordinario, e questo nell'ottica di realizzare il giusto processo ex art. 111 Cost. sotto il profilo della sua ragionevole durata, l'ammissibilità del cautelare nel corso del sommario sarebbe forse da escludere perché la durata del sommario dovrebbe competere con quella del cautelare.

Forma della domanda e costituzione delle parti

Competente è solo il Tribunale monocratico, per cui sono escluse tutte le ipotesi di decisione collegiale ex art. 50 *bis* c.p.c., e del pari si deve escludere la competenza del Giudice di Pace.

A ciò si potrebbe obiettare che il Tribunale monocratico è il giudice d'appello delle sentenze del Giudice di Pace (artt. 341 e 50 *bis* c.p.c.), ma il richiamo all'art. 183 c.p.c. contenuto nell'art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., la modalità di definizione del sommario che resti tale dopo la verifica del giudice (ordinanza), la presenza di una norma speciale sull'appello (art. 702 *quater* c.p.c.) e la deformalizzazione propria del procedimento davanti al Giudice di Pace impongono di considerare il sommario come strumento concepito per il solo giudizio di primo grado davanti al Tribunale. Quindi, non si può utilizzare il sommario per un giudizio da radicare davanti al Giudice di Pace, e nemmeno è possibile utilizzare il sommario per appellare una sentenza emessa dallo stesso Giudice di Pace.

La domanda si propone con ricorso, modellato non sull'art. 414 ma sull'art. 163 c.p.c. (che della citazione ha tutti gli elementi, ivi compreso l'avvertimento al convenuto, eccezion fatta per la data d'udienza), e la fase introduttiva che segue è quella dei giudizi che iniziano in tali forme, ma con termini più contratti rispetto a quelli ordinari.

Proprio per favorire l'utilizzo di questo procedimento, in sede di Protocollo è stato previsto un trattamento "preferenziale". Depositando l'atto introduttivo, il ricorrente alleggerà al ricorso lo schema di decreto di fissazione udienza e tante copie del ricorso pari a quelle necessarie per la notifica con in calce il testo del decreto, e riceverà l'importo dell'ammontare delle marche da consegnare al momento del ritiro delle copie.

A deposito avvenuto, la Cancelleria predisporrà subito le copie ai fini della notifica, che verranno rilasciate ordinariamente dopo quattro giorni dalla data del decreto, previa consegna delle marche quantificate all'atto del deposito dell'atto introduttivo.

In particolare considerazione della natura del giudizio, tutte le parti depositeranno scambievolmente copia cartacea o ottica dei documenti prodotti e i fascicoli saranno accessibili, per coloro che devono costituirsi, entro quattro giorni dalla richiesta.

Il convenuto, al quale ricorso e decreto vanno notificati almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione, deve costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo, la cui costituzione in giudizio avverrà a norma dell'art. 702 *bis*, comma 4 c.p.c.

Formalmente la chiamata è soltanto quella della garanzia propria ex art. 32 c.p.c., ma l'opinione prevalente è quella dell'ammissibilità della chiamata per comunanza di causa ex art. 106 c.p.c., naturalmente fermo restando che, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 4309 del 23 febbraio 2010, in applicazione del principio di ragionevole durata e al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nel processo di cognizione ordinaria è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ex art. 269 c.p.c. Se dunque ciò vale per la cognizione ordinaria, non stupirebbe se la prassi ammettesse il solo giudizio litisconsortile necessario nell'alveo del sommario.

In ragione della concentrazione del rito, in sede di Protocollo si è concordato sulla necessità di formulare le istanze istruttorie negli atti introduttivi, che dovranno contenere una chiara, completa e definitiva indicazione delle predette istanze. In particolare si dovrà evitare il riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi con mera premessa della formula “vero che”.

Le udienze di prima trattazione saranno fissate indicativamente entro un trimestre, in modo specifico ed evitando perciò gli orari di prima comparizione.

Procedimento

Gli esiti immediati del sommario, una volta stabilito il contraddittorio tra le parti, sono l'ordinanza di incompetenza ex art. 702 *ter* comma 1, c.p.c., a tutti gli effetti assimilabile all'equivalente provvedimento adottato nella cognizione ordinaria, impugnabile con il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., e l'ordinanza non impugnabile di inammissibilità, ex art. 702 *ter* comma 2, c.p.c., con cui il giudice accerta che la domanda del ricorrente e/o la riconvenzionale del convenuto non rientrano nelle cause riservate alla decisione monocratica, ferma la possibilità di riproposizione delle stesse in sede ordinaria.

In sede di Protocollo si è concordato sul principio fondamentale della massima valorizzazione dell'udienza come momento centrale ed effettivo di trattazione delle cause, nonché sulla necessità di partecipare all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata l'immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio e che siano privilegiati il principio dell'oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti.

All'esito dell'udienza di comparizione delle parti il giudice, qualora confermasse l'applicabilità del rito, rispetterà la concentrazione del rito stesso rinviando ove possibile a breve per gli incumbenti istruttori. In ipotesi di mutamento del rito in ordinario, da

effettuare con ordinanza non impugnabile ex art. 702 *ter*, comma 3, c.p.c., la prassi adottata a Bologna (e a Genova) è quella di concedere al convenuto termine per memoria integrativa in considerazione della contrazione dei termini di comparizione.

In sede di udienza ciascuna parte dovrà naturalmente precisare, all'occorrenza, il *thema decidendum* e il *thema probandum*, perché l'ordinanza emessa dal giudice a chiusura dell'udienza costituirà la preclusione rispetto a modificazioni di domande, formulazione di eccezioni e istanze istruttorie.

Se la trattazione della domanda introduttiva viene mantenuta nelle forme sommarie, è escluso il *simultaneus processus* con domande suscettibili di trattazione (e istruzione) nelle forme ordinarie perché l'art. 702 *ter*, comma 4, c.p.c. prevede la separazione della domanda riconvenzionale, ma soltanto se bisognosa, lei sola, di istruzione non sommaria.

La deroga ai principi di cui all'art. 40 c.p.c. in tema di connessione e rito applicabile sembra dunque essere soltanto apparente, perché il processo simultaneo regola la trattazione in unico contesto di domande a cognizione ordinaria anche se soggette a riti differenti, e non di domande proposte in ambito sommario e ordinario, che per la loro diversa struttura non possono essere trattati in modo simultaneo.

Le forme dell'istruttoria, in caso di permanenza del sommario, sono quelle dell'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c., il cui riferimento all'art. 669 *sexies*, comma 1, c.p.c. è evidente, perché si prevede che “il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (nell'art. 669 *sexies* c.p.c. si parla di atti indispensabili) in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accogliamento o al rigetto”.

Il giudice dovrà dunque interpretare l'art. 702 *ter*, comma 5, c.p.c. ben diversamente dall'art. 669 *sexies*, comma 1, c.p.c. perché in ambito cautelare egli è chiamato ad accertare il solo *fumus* mentre nel sommario è chiamato a un accertamento che sarà idoneo a sor-

reggere il fenomeno dell'esecutorietà e del giudicato sostanziale.

Esaurita l'istruttoria, il giudice potrà dunque definire immediatamente la causa. In sede di Protocollo è stato previsto che in casi particolari, a fronte di richiesta delle parti e allorquando il giudice lo ritenesse opportuno, potrà essere consentito lo scambio di brevi note difensive, con rinvio della discussione a un'udienza successiva rispetto al termine di deposito che sarà stato concesso.

Il procedimento sommario è definito con ordinanza, che è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e per la trascrizione, e che pronuncerà sulle spese ex art. 91 ss. c.p.c.

Il modello di decisione che potrà essere ordinariamente utilizzato sarà quello già in uso della sentenza a verbale ex art. 281 *sexies* c.p.c., senza previa precisazione delle conclusioni.

Pur trattandosi formalmente di ordinanza, il provvedimento ha natura sostanziale di sentenza perché di questa ha la stessa efficacia quanto alla tutela condannatoria e costitutiva, e pure perché è provvisoriamente esecutiva e idonea al giudicato, in mancanza di appello nei trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza decisoria.

La previsione della provvisoria esecutività dell'ordinanza, conclusiva di un procedimento idoneo a somministrare qualsiasi forma di tutela, si infrange però contro l'insuperabile scoglio interpretativo dell'art. 282 c.p.c.

Componendo un contrasto in ordine al campo di applicabilità dell'art. 282 c.p.c., Cass. Sez. Un. n. 4059 del 22 febbraio 2010 ha accolto la tesi dominante sul punto (Cass. n. 10600/2005) e ha affermato che la pronuncia costituiva ex art. 2932 c.c. produce i propri effetti soltanto al passaggio in giudicato della relativa sentenza, in quanto la “provvisoria esecutività” delle sentenze è propria soltanto delle pronunce di condanna, mentre rimane estranea alle pronunce di accertamento e, per l'appunto, a quelle costitutive.

Appello

È senz'altro coerente con l'impianto delle impugnazioni la previsione dell'obbligo di appellare l'ordinanza conclusiva entro trenta giorni dalla notificazione, ma lo stesso non può dirsi con riferimento alla comunicazione, posto che comunicazione e notificazione sono previste come alternative e che occorre fare riferimento a quella che viene effettuata per prima. Inoltre, la previsione della decorrenza del termine dalla comunicazione riduce drasticamente lo *spatium deliberandi* per il soccombente, sia nell'ipotesi in cui l'ordinanza decisoria venga emessa in udienza sia nell'ipotesi in cui venga comunicata dalla Cancelleria a scioglimento di un'eventuale riserva.

L'appello si svolge con le forme ordinarie e si propone con citazione e, in applicazione dell'art. 345 c.p.c., non possono proporsi nuove domande – che ove proposte sarebbero dichiarate inammissibili – o nuove eccezioni, a meno che le stesse non siano rilevabili d'ufficio.

La novità è data dall'ammissibilità di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione (nell'appello ordinario non sono ammessi nuovi mezzi e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli in primo grado per causa a essa non imputabile) ovvero la parte dimostra di non avere potuto proporli nel sommario per causa a essa non imputabile e dal fatto che il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori a un componente del collegio.

Stando al tenore letterale della norma, proprio perché le ipotesi della rilevanza e della non imputabilità sono alternative, dovrebbe allora essere consentita l'ammissibilità di nuove prove e nuovi documenti, anche non rilevanti, quando la parte dimostri di non averli potuti proporre per causa non imputabile, il che suscita non poche perplessità.

Si deve dunque trattare, a mio avviso, di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti che la parte non abbia potuto proporre in primo grado per causa a essa non imputabile, ma pur sempre rilevanti ai fini della decisione. E le nuove prove e i nuovi documenti rilevanti potrebbero essere, a mio avviso, quelli che si sono resi disponibili dopo la decisione di primo grado, considerando che l'istruttoria del Tribunale si è svolta su binari accelerati rispetto a quelli ordinari e che quindi il diritto di difesa delle parti può essere stato compromesso, per cui l'istruttoria "aperta" dell'appello permetterebbe di sanare questa eventuale compressione riequilibrando i rapporti tra le parti. Soluzione che sembra coerente con la previsione della possibilità di delegare un componente del collegio per l'assunzione delle prove nuove, in deroga al regime generale di trattazione collegiale ex art. 350 c.p.c.



IL PROTOCOLLO SUL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE: PERCHÉ NE VALE LA PENA

GIOVANNI DELUCCA

Ringrazio anch'io innanzitutto l'Osservatorio sulla giustizia civile, per l'occasione di poter nuovamente intervenire in una sede così prestigiosa e bella.

Questo lungo e interessante pomeriggio volge al termine, ma molti sono stati gli spunti pratici e utili emersi nelle relazioni e negli interventi precedenti. Entrando però nel merito dell'odierna occasione, vorrei per prima cosa sottolineare, da avvocato, che per gli avvocati l'Osservatorio può essere un importante momento di formazione utile e gratuita.

Per il Sindacato Avvocati la formazione continua – e la seria e puntuale verifica dell'effettività della formazione continua – sono elementi qualificanti per la nostra professione.

L'importanza di eventi come questo deriva non solo dall'essere gratuiti – anche se è comunque interessante pensare a quante migliaia di crediti formativi verranno erogati oggi – ma questo è anche un momento di conoscenza condivisa, per allineare le medesime informazioni tra tutti gli operatori del diritto.

Sull'utilità della formazione, del resto, occorre intendersi.

Per il Sindacato Avvocati l'utilità della formazione non si misura prevalentemente sull'autorevolezza o sulla competenza dei relatori, o sulla attenzione dell'uditorio. Queste sono tutte condizioni importanti, ma l'utilità è un concetto concreto, operativo, tangibile. È sempre utile apprendere, ma è importante acquisire competenze e condividere questioni che possano

migliorare il nostro clima lavorativo, che in tante e crescenti occasioni subisce forti deterioramenti.

Abbiamo sentito relazioni di importante spessore, profonde e con notevole livello di delicatezza, cura e concretezza, e questo è sicuramente un ottimo punto di partenza.

Occorre per prima cosa provare a sgomberare il campo da alcuni pregiudizi, che, per esempio, trovano un evidente elemento di apparente fondatezza nei dati che la dott. Biotti ci ha illustrato. Se cioè ad oggi sono stati depositati circa dieci ricorsi *ex art. 702 bis c.p.c.* al mese, perché organizzare questa giornata? Perché stipulare Protocolli e illustrare così precisamente un tema freddo, che non ha avuto seguito? Si badi che l'obiezione è concreta e seria. Non si starà forse facendo – in contraddizione con le premesse – una speculazione su qualcosa di teorico, astratto e non pratico, né praticato?

Non v'è dubbio che il procedimento sommario non ha genericamente entusiasmato il Foro. Si tratta di una mancanza di entusiasmo che tuttavia potrebbe essere più figlia della diffidenza che dell'esperienza. In effetti se non è possibile esprimere un giudizio negativo su di uno strumento non utilizzato, è pur vero che la tiepidezza del Foro può conseguire a una vera e propria sfiducia. Si badi, non si tratta di una sfiducia nei confronti dello specifico strumento processuale, pur se disciplinato da norme che tutto fanno tranne che renderlo appetibile, e il cui redattore non era certo esperto di *marketing*.

È però vero che la norma giustappone da un lato specifici doveri (sul contenuto degli atti e sui termini) e dall'altro generiche ipotesi ostative (prima di ipotizzare l'adozione di un provvedimento di merito, la norma elenca numerosi "se", che conducono a ipotesi diverse). Se cioè la norma condiziona l'eventuale adozione di un provvedimento all'eventualità che sussista la competenza, che la domanda rientri tra quelle indicate, che l'istruttoria possa essere sommaria, che non ci sia separazione delle domande, e così via, non v'è chi non veda in ciò un elemento di possibile indeterminazione, e questo è un problema importante.

Il nostro codice deontologico all'art. 40, riferito all'obbligo di informazione, prevede che "l'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo".

Sappiamo cioè che l'avvocato deve spiegare – giustamente – alla parte assistita, tempi, costi e attività del processo. Ma questo è veramente possibile nel procedimento sommario?

È sicuramente possibile dare conto dell'avvio del processo, e del contenu-

to degli atti iniziali: ma dopo la costituzione delle parti si ricade nella tradizionale ipotesi della corsa a ostacoli per il ricorrente, dove ogni "se" è un possibile inciampo all'agognato ottenimento di un provvedimento favorevole.

Leggendo la norma, infatti, il senso di indeterminatezza accresce dove il codice ci informa che *"se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande"*.

Dopo vari preamboli sull'ammissibilità, l'espressione per cui il giudice *"procede nel modo che ritiene più opportuno ... e provvede"* non è esattamente tranquillizzante, e men che meno determinata.

Ma è davvero possibile che in un procedimento in astratto idoneo a trattare quasi tutte le cause, siano dedicate più parole agli adempimenti di Cancelleria, che alla fase dell'istruzione e decisione del ricor-

so? Come è possibile entusiasmarci?

Come si vede la perplessità della quale si diceva in premessa può trovare solide basi testuali.

È necessario non fare errori di prospettiva e ricordare che per vedere bene certe cose è necessario allontanarsi e lasciare che lo sguardo e la mente abbraccino un contesto più ampio. E quel contesto più ampio è dato dai principi generali dell'ordinamento.

Le espressioni letterali dell'art. 702 ter c.p.c. non sono nuove, visto che nel codice già si legge qualcosa di più che simile. E infatti l'art. 669 sexies c.p.c. recita: *"il giudice, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda"*. L'assonanza tra le due disposizioni è evidente.

Con una certa tranquillità, allora, si può dire che quindici anni di procedimenti cautelari, nei quali l'istruttoria e la decisione si sono svolte nel modo ritenuto più opportuno, siano

la migliore garanzia per un procedimento che può funzionare, proprio perché ricalcato su di un altro che funziona.

Procedendo nella riflessione, anche la comprensibile preoccupazione per un procedimento forse troppo deformalizzato e imprevedibile va contestualizzata e letta con la lente dei principi guida del processo civile: che cioè anche il processo civile deve essere un processo giusto.

L'art. 111 Cost., infatti, è un faro e anche una chiave interpretativa forte per la gestione del processo. Nel leggere che *"la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"* troviamo elementi utili e confortanti, mediante i richiami ai principi del contraddittorio, della parità delle parti e della ragionevole durata. Questi sono elementi utili a dare compiuta lettura a ogni norma di nostro interesse.

Alcuni dei principi scaturenti dal giusto processo ci interessano *hinc et nunc*.



"And then it hit me. I've reached that stage in life where most of my friends are lawyers."

L'art. 115 (*Disponibilità delle prove*) c.p.c. prevede che "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita". Di ciò è traccia nel Protocollo dove si ricorda che "l'idoneità della causa rispetto a una effettiva trattazione sommaria va verificata all'esito della costituzione del convenuto e della prima udienza, tramite la valutazione del giudice ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c.", e che "l'Osservatorio auspica che, salvo difficoltà di in jus vocatio, la valutazione avvenga in prima udienza. All'esito di tale valutazione, visto anche l'art. 115, comma 2, c.p.c., si devono ritenere inammissibili ulteriori domande, eccezioni e istanze istruttorie". Si ha quindi a che fare con un procedimento a natura dispositiva, caratterizzato dalla concentrazione.

L'art. 101 (*Principio del contraddittorio*) c.p.c. al secondo comma ricorda che "se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". Anche per questa ragione il Protocollo prevede che "in casi particolari, a fronte di richiesta delle parti e allorché il giudice lo riterrà opportuno, si potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione a un'udienza successiva rispetto al termine di deposito che sarà stato concesso".

Il rispetto del contraddittorio non è mero adempimento alle previsioni codicistiche, ma è una garanzia costituzionale essenziale alla tutela dei diritti e dunque inderogabile, poiché tutte le questioni rilevanti per il processo devono trovare una trattazione adeguata.

Nell'ottica di un processo giusto occorre anche ricordare l'art. 96 (Responsabilità aggravata) c.p.c., per il quale "in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91,

il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata".

In poche parole il processo, tutti i processi, e tra questi il procedimento sommario, richiedono:

- la definizione rigorosa dei fatti controversi, in armonia con il principio di non contestazione (e questo richiede atti e difese complete);

- l'attuazione del principio del contraddittorio, e cioè dell'effettiva trattazione delle questioni rilevanti per la decisione (e questo richiede udienze tenute da soggetti tutti preparati);

- la attenta valutazione anche sotto il profilo delle spese del congegno processuale delle parti.

Se ci si pensa bene, si tratta di elementi che non nuociono a chi ha ragione, e che giovano al processo. Non è dunque bene farsi intimorire o preoccupare dalla deformalizzazione, se l'ordinamento fornisce già principi solidi e l'organizzazione agevola prassi virtuose.

Dicevo in precedenza che la norma fa poco uso di tecniche che ne implementino l'appetibilità, o che suscitino un'inclinazione alla effettiva sperimentazione.

Mi colpisce il fatto che non si dica mai quando si può ricorrere al procedimento sommario, ma solo quando non si può, nelle varie ipotesi di riserva di collegialità, di incompetenza, di istruttoria complessa. È tuttavia vero che se l'art 702 ter c.p.c. indica in modo dettagliato le condizioni di non ammissibilità del procedimento, la conseguenza che l'interprete e, soprattutto, l'operatore deve trarre è che, salvi quei casi di inammissibilità, il procedimento sommario è sempre ammissibile. Forse si tratta di un'esagerazione?

Ma torniamo a leggere la norma, per la quale "nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso". L'espressione "può" indica una facoltà, una scelta: scelta circa la

modalità di proposizione della "domanda". E questa domanda è quella di cui all'art. 99 (*Principio della domanda*) c.p.c., per il quale "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".

In questa ottica, come già detto, e detto meglio, il procedimento sommario è un rito alternativo a quello ordinario, modellato non già sulla base della materia o dei tempi del processo, ma semplicemente sulla valutazione della complessità gestionale del processo stesso.

Va dunque ribadito con chiarezza che una causa ordinaria può essere introdotta o con il rito ordinario, o con il rito sommario. E poi, così come la causa introdotta con il rito ordinario, può concludersi con una decisione ex art. 281 sexies c.p.c., la causa introdotta con il procedimento sommario può diventare ordinaria.

È chiaro a qualsiasi operatore che vi sono cause perfettamente idonee a essere immediatamente introdotte, trattate e decise con rito sommario. Basti pensare alle cause:

- che non richiedono alcuna istruzione;

- già istruite, poiché ad esempio fanno seguito a un accertamento tecnico preventivo;

- basate sulla valutazione di documenti;

- che non richiedono una istruttoria non sommaria;

- con un oggetto limitato, che richiedono un mezzo di prova solo, ad esempio una c.t.u. sul *quantum* o una prova testi.

Mi rendo conto che forse si rischia di scadere in una banalizzazione, ma ragionando sul serio e in concreto, quante cause di questo genere ci sono tra le migliaia che pendono? Penso siano veramente molte.

La chiusura del sillogismo fa sì che la sintesi sia che molte cause possono avere una definizione rapida, e questa, se ben ci si pensa, non è considerazione da poco, o che meriti sfiducia.

Potrebbe essere utile un esempio, immaginando una specie di complementarietà tra il procedimento sommario, che avvia un giudizio così celermente, e la decisione a seguito di discussione orale, che celermente lo definisce.

Qual è la sensazione dell'avvocato di fronte a una decisione *ex art. 281 sexies c.p.c.*: non è forse quella di avere avuto presto una decisione, il che è poi lo scopo per il quale la parte ricorre alla giustizia? A volte dopo un 281 *sexies* svolto all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni è legittimo chiedersi se occorre davvero attendere così tanto tempo per addivenire a una definizione di quel genere. Oppure di fronte all'invito alla discussione già in prima udienza può capitare di pensare che si sarebbe voluto, potuto o dovuto dedurre qualcosa di più o di diverso.

Bene, nel procedimento del quale qui si discute non ci dovrebbero essere sorprese o rimorsi, visto che gli atti devono essere completi da subito, così come non ci dovrebbero essere attese, se non quelle per la prima udienza.

Si tratta di un approccio costruttivo, che vale la pena di esplorare con re-

alismo.

Tutto quanto sin qui detto transita da un punto obbligato, che ne determinerà il destino, e del quale già si disse in sede di presentazione del Protocollo generale per le udienze civili. E cioè dall'udienza.

Il processo ha bisogno di un'udienza e ci siamo detti che tutti devono arrivare preparati. Nel Protocollo generale è stato scritto che *"i giudici e i difensori concordano sulla necessità di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa, in modo che sia assicurata la immediata trattazione delle questioni rilevanti per il giudizio, e che siano privilegiati il principio della oralità del processo e la decisione in udienza delle questioni processuali e sostanziali sollevate dalle parti"*.

All'udienza è necessario essere tutti in grado di focalizzare, prendere posizione e definire i temi del giudizio, e su questo punto si giocherà la credibilità e la funzionalità del procedimento in parola.

Proprio per questo obiettivo, quindi, occorrerà rispettare il tempo di tutti, non solo essendo pronti, ma anche collaborando in modo fattivo. Gli av-

vocati devono informare il giudice se le udienze di discussione non si dovessero tenere, così come è ugualmente doveroso che si possa evitare di preparare una discussione per poi scoprire che l'udienza è di mero smistamento. Solo arrivare tutti preparati all'udienza, ed avere un'udienza con un po' di tempo dedicato alla trattazione di quello specifico fascicolo, può consentire l'oralità e la effettiva decisione in contraddittorio.

Credo che questa sia un'occasione per dirci che questo è un obiettivo meritevole, ed è fattibile.

Concludendo mi sembra davvero inutile essere timidi o sfiduciati, e credo che valga la pena di proporre alla parte assistita, specie quella che ha ragione, di ricorrere al procedimento sommario, perché si può cercare di velocizzare il processo, ed è possibile per molte cause arrivare velocemente a una decisione.

In fin dei conti se ciò non dovesse avvenire la conseguenza è di dover svolgere un processo normale: non v'è dubbio, però che se la scelta del rito venisse confermata il vantaggio sarebbe evidente ed importante.

A me sembra ne valga la pena.



senza schermi

FUORI POSTO: GLI AVVOCATI ALLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO

ELENA NITTOLI

Scrivo di getto e, magari senza troppo riflettere, ma assecondando l'impeto della passione per questa nostra professione che in circostanze come questa sento, nonostante tutto, ancora integro e primordiale, come genuino e istintivo è stato il senso di indignazione che mi ha assalito alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Si tratta di un sentimento del tutto personale, ma voglio dividerlo, pensando che, forse, qualche riflessione sul punto potrebbe anche non costituire una completa perdita di tempo.

Dopo anni di assenza, ho deciso di partecipare alla inaugurazione dell'anno giudiziario: volevo esserci stavolta, a fronte della presa di posizione di categoria, anticipata dal nostro Consiglio mediante la diffusione del comunicato stampa di cui tanto si era parlato.

Ma, devo proprio confessarlo, tutto questo mio orgoglioso senso di appartenenza al pianeta giudiziario, riesumato per l'occasione, mi è parso da subito assolutamente mal riposto e fuori luogo.

Io ero fuori luogo. Noi singoli avvocati eravamo fuori luogo.

La sensazione negativa è stata fulminante già sulla soglia dell'aula di cerimonia. Non mi era mai capitato di rilevarlo nelle edizioni passate cui avevo presenziato, forse perché, sopraggiungendo il più delle volte in ritardo, avevo sempre imputato a questo il consequenziale fatto di essere poi rimasta in piedi ad assistere, a debita distanza

dall'illustre plotone schierato in assetto di cerimonia.

Ma stavolta no, sono arrivata anzitempo e ciò mi ha consentito di realizzare, alla buonora direi, che gli avvocati non hanno diritto di sedia nella cerimonia di apertura dell'anno giudiziario.

La batteria completa dei posti di parata, infatti, era rigorosamente riservata – con tanto di targhetta illustrativa, a scanso di equivoci – ai magistrati, togati e non, ai rappresentanti delle forze dell'ordine, della classe politica, ecc. Ma non a noi.

Gli avvocati, mi è stato spiegato a mia basita richiesta di delucidazioni ubacative, potevano sistemarsi in fondo alla sala: lì c'erano una misera filetta di sedie e alcune panche (si noti la differenza) non riservate a nessuno, e dunque deputate all'assegnazione libera: cioè al *quisque de populo*.

Capito? neppure quella filetta miserima era stata riservata agli avvocati, ma vi si poteva prendere posto liberamente, bontà loro.

Dunque, un dettaglio piccolo quale la mancata riservazione di posti non dovrebbe, forse, farci riflettere su quello che è effettivamente il nostro ruolo nel meccanismo generale?

Mi viene da pensare, allora, che per una professionista del libero Foro che, come me, abbia avuto la velleitaria pretesa di presentarsi in rappresentanza di nessun altro all'infuori di se stessa, ritenendo, nel suo piccolo, di vantare automatica cittadinanza in quel microcosmo sfavillante di magni-

ficenza magistratuale, di ossequio politico e militare, sia invece opportuno, a questo punto, rendersi conto del valore ponderale che ci viene in concreto riconosciuto dagli altri operatori.

E non bastano certo gli scranni riservati ai i nostri illustri rappresentanti a colmare lo svilimento derivante da una siffatta percezione.

Perché poi io mi stupisca ancora, vivendo questo senso di routinaria frustrazione tutti i giorni nelle aule di Tribunale, e in tanti altri piccoli particolari di vita quotidiana che arricchiscono da oltre dieci anni di attività le mie esperienze professionali, come quelle dei miei colleghi, non è dato capire, tutto sommato.

Che senso hanno, perciò, i comunicati stampa e i proclami collaborativi esternati a più riprese, a fronte della palese, rassegnata sopportazione che ci viene rivolta dai nostri illustri contraddittori?

Queste le tristi riflessioni a margine di una giornata di ordinaria emarginazione giudiziaria, a margine del sistema, a margine della sala, a margine e basta, insomma. Se dunque è questa l'accoglienza che viene riservata al singolo avvocato del libero Foro, varrà bene la pena di pensare di restare a letto l'anno prossimo.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE E IDENTITÀ DELL'AVVOCATURA

GIULIANO BERTI ARNOALDI VELI

Il problema più serio che si trovano di fronte oggi gli avvocati (e forse, tutti i professionisti in generale) è quello dell'accesso, ovvero del modo in cui i giovani entrano nella professione. Perché mette in gioco la loro identità.

L'avvocatura, al pari di altre istituzioni di lungo corso, beneficia e patisce al tempo stesso di un curioso fenomeno che potremo chiamare di persistenza della immagine sulla retina. È come se negli occhi di coloro che pensano o parlano degli avvocati fosse rimasta impressa una immagine dell'avvocatura nella sua età dell'oro, che continua a sovrapporsi alla immagine dell'età del ferro attuale.

Perché c'è stata una età d'oro dell'avvocatura, età gloriosa che è stata oggetto di studi, prima all'estero e poi anche in Italia. In Francia, la Terza Repubblica (quella che nacque dopo la caduta di Napoleone III, e durò dal 1870 fino al 1940) è comunemente definita dagli storici "la Repubblica degli Avvocati", a significare la importanza preponderante che gli avvocati e la loro cultura assunsero nella vita civile e giuridica del Paese. Anche in Italia più o meno nello stesso periodo (che coincide con la nascita dello Stato unitario) gli avvocati ebbero una influenza grandissima: rappresentando fra l'altro uno dei pilastri del nuovo parlamento, nel quale furono il gruppo più consistente (e lo sono tuttora).

Quella avvocatura non esiste più: ed è fuorviante ragionare come se gli avvocati fossero ancora quelli. Soprattutto, non sono più così gli avvocati entrati nella professione negli ultimi vent'anni, che sono peraltro la maggioranza degli avvocati italiani. Il grande successo che ha avuto un romanzo dello scrittore Diego De Silva (*Non avevo capito niente*, Einaudi 2007) che parla della vita professionale di un avvocato quarantenne "di insuccesso" alle prese con scarsità di clienti in un piccolo studio arredato con mobili componibili dell'Ikea, dimostra che l'immagine vera dell'avvocatura è assai diversa da quella che storicamente abbiamo in mente.

Perché in effetti, tanto per cominciare, i numeri dell'avvocatura sono aumentati in modo non più controllabile. Si è passati dai 50.000 del 1990 ai 200.000 del 2007, con un tasso di crescita di 12/15.000 nuovi abilitati ogni anno. Non ci sono dati precisi aggiornati (non esiste un albo nazionale, né uno schedario centrale nel quale confluiscono i dati degli iscritti ai 165 ordini territoriali), ma è probabile che ci si stia avvicinando ai 250.000 iscritti. E, sempre ragionando sulle statistiche, possiamo considerare che almeno i 2/3 di questi iscritti abbia meno di 45 anni¹.

Cosa fanno, e sanno fare, coloro che arrivano ogni anno ai cancelli dell'avvocatura? Come si regolano i modi con i quali li si accompagna alla (o se del caso li si dissuade dalla) entrata nella professione? Questo è il tema rilevante. Se guardiamo indietro, scopriamo che, più o meno, le modalità sono le stesse che erano state previste dalla legge n. 1938 dell'8 giugno 1874, la prima legge che disciplinò la professione di avvocato dopo l'unità d'Italia².

Quella legge prevedeva che, dopo la laurea, si dovesse svolgere un biennio di pratica presso un avvocato, frequentandone lo studio e assistendo a un certo numero di udienze. Dopodiché si affrontava un esame in sede distrettuale, consistente nel redigere tre prove scritte (dettate dalla commissione) e in una prova orale, che verteva sui principi di diritto e sulle norme dei codici applicate a casi pratici proposti dagli esaminatori. La commissione era composta da un Consigliere di Corte d'Appello, dal Sostituto Procuratore del Re, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine (o di Disciplina, per i procuratori) e da due membri del Consiglio dell'Ordine medesimo. Più o meno come adesso, salva la assenza dei professori. L'esame si svolgeva una o due volte all'anno. Dato il numero ridotto di candidati, gli esami cominciarono e finivano nel giro di una o due settimane al massimo.

Centoquaranta anni dopo, le modalità dell'esame sono grosso modo sempre quelle. La differenza è che i candidati sono decine di migliaia, che vengono esaminati da centinaia di commissioni e sottocommissioni diverse,

¹ Mariani Marini, *L'avvocatura e i giovani*, in *La Previdenza Forense*, 2007, pag. 293.

² Donella, *L'accesso all'avvocatura tra storia e attualità*, in *La Previdenza Forense*, 2009, pag. 115; Berti Arnoaldi Veli, *L'esame da procuratore ha 120 anni*, in *Bologna Forense*, 1995, I, pag. 19.

che ovviamente adottano criteri differenziati tra di loro. Ne conseguono esiti fisiologicamente sperequati, anche in modo assurdo. Nel 2006, la forbice dei dati di ammissione agli esami orali andava dal 18,92% all'83,16%; nell'anno successivo, dal 22% all'80%³.

Nel campo professionale, la materia degli esami di avvocato è quella in cui il legislatore è intervenuto il maggior numero di volte: cercando di rimediare alle più vistose iniquità del sistema, senza riuscirci. Quello della disuguaglianza dei criteri di valutazione, e della disparità di trattamento che ne consegue, è certamente uno dei problemi più gravi, specie perché riguarda chi per mestiere deve calcare aule ove è scritto a caratteri cubitali che "la legge è uguale per tutti".

Il d.l. n. 112 del 2003 ha cercato di rimediare, obbligando i candidati a sostenere l'esame nella sede in cui avevano svolto la maggior parte della pratica e disponendo che le prove scritte siano corrette da una commissione diversa da quella di appartenenza dei candidati, scelta a rotazione. Ma si è già visto che con questo sistema le differenze di trattamento non sono affatto diminuite, e che le commissioni tradizionalmente "benevole" continuano a essere tali. Le sperequazioni continuano come prima, solamente in modo più casuale e legato al sorteggio.

Il sistema pensato nel 1874, articolato su una pratica professionale presso uno studio e su un esame finale, fa acqua. Certamente, per via dei numeri cresciuti incommensurabilmente. Si aggiunga che qualche leggina demagogica, approvata nel tempo, ha complicato ulteriormente le possibilità date alle commissioni di accertare la reale preparazione del candidato. Innanzitutto si è consentito ai candidati nelle prove scritte l'uso dei codici commentati: che ha reso più difficile capire cosa il candidato abbia scritto con farina del suo sacco, e cosa invece abbia copiato dal commentario. Ne risultano generalmente masse di compiti molto simili, nei quali la valutazione dei commissari è obiettivamente difficile. E ancora, il rimettere al candidato la scelta delle quattro materie su cui farsi interrogare consente di affrontare orali nei quali si possono evitare persino le materie codicistiche.

Unendo queste considerazioni al fatto che la pratica forense non ha generalmente un controllo selettivo⁴, e che i corsi universitari di giurisprudenza si sono rivelati negli anni meno impegnativi, ne risulta un lento ma uniforme scadimento del bagaglio culturale con il quale i giovani entrano nella professione. È questo il vero problema di identità della avvocatura.

Nella loro età d'oro, gli avvocati erano autorevoli, e la loro partecipazione era ricercata anche ai più alti livelli politici, perché erano bravi.

Nella Terza Repubblica francese, gli avvocati assunsero un ruolo dominante nella società anche per l'efficacia di circuiti formativi degli Ordini, in particolare organizzati attorno alle *conférences de stage*, concorsi di eloquenza riservati espressamente ai giovani avvocati⁵.

Nell'Italia di oggi, gli avvocati hanno certamente una immagine declinante; sono un gruppo sempre meno unificato da un comune sentire; stanno perdendo il senso di una comune identità.

È dunque da qui che dovrà muoversi qualsiasi iniziativa che voglia difendere la sopravvivenza dell'Ordine, inteso come gruppo organizzato di persone con un comune sentire, oltre che con un loro proprio ordinamento.

Per fare questo, occorrerà prima di tutto convincersi che gli avvocati servono, e possono conservare una identità e un ruolo, solo se sono bravi; se cioè sono in grado di svolgere bene il compito di rilevanza costituzionale che giustamente rivendicano. Il sistema attuale è selettivo in modo casuale, è ingiusto e va riformato. Non sarebbe neppure difficile, se solo lo si volesse: basterebbe mettere in opera un processo formativo articolato con la frequenza obbligatoria di una scuola *post lauream*, con periodiche verifiche, all'esito del quale potrebbe essere sufficiente un esame più snello rispetto a quello attuale, sostenuto però davanti a una commissione unica a livello nazionale⁶.

Non si farà invece alcun passo avanti fino a che si continuerà a dire che non è questo il punto, che bisogna cambiare tutto: perché è dal tempo dei Vicerè che sappiamo che pretendere di cambiare tutto è il modo migliore perché non cambi nulla.

3 Martuccelli, *Son finiti tardi (e male) gli esami*, in *La Previdenza Forense*, 2009, 24, con allegate tabelle.

4 Il controllo del Consiglio dell'Ordine sulla pratica è limitato all'effettivo svolgimento dell'attività, e non al merito della stessa.

5 Liora Israel, *L'arme du droit*, Paris 2009, pag. 44.

6 Martuccelli, *Son finiti tardi (e male) gli esami*, cit.

non solo diritto

non solo diritto

DAVID I. KERTZER,
***LA SFIDA DI AMALIA*, RCS Libri, 2010**

MARA MARANTONIO BERNARDINI

"Ci sono molti modi di scrivere storia e io ... mi sono azzardato a provarne parecchi: ho scritto di re, papi ... e di grandi cambiamenti del mondo, e ho anche scritto delle vite e dei drammi quotidiani di poveri contadini analfabeti..."

David I. Kertzer (New York, 1948) è professore presso la Brown University di Providence (Rhode Island, U.S.A.) quale titolare della cattedra di scienze sociali "Paul Dupee", dove insegna anche antropologia e studi italiani: è considerato tra i più illustri studiosi statunitensi della storia del nostro Paese.

Il suo celebre saggio *Prigioniero del Papa Re* dedicato al notissimo e tragico "caso Mortara", una vicenda ottocentesca iniziata a Bologna nel 1858, colorata della più cupa atmosfera medievale, pubblicato da Knopf/Vintage nel 1996 e da Rizzoli nel 1997, ha avuto pure un'edizione teatrale (2006), scritta dal premio Pulitzer Alfred Uhry.

Tra le varie pubblicazioni, tradotte in italiano e da noi note (ma ve sono altre, reperibili in lingua originale, su argomenti diversi nell'ambito politico/sociale), ricordiamo *I papi contro gli ebrei* (2002) e *Prigioniero del Vaticano* (2005), entrambi usciti con Rizzoli.

Il commento a *La sfida di Amalia* (Titolo originale *Amalia's Tale*, 2008) nasce dal fatto che da tempo conosco e apprezzo Kertzer a motivo dei volumi sopracitati; inoltre la storia, che egli qui racconta, si svolge a fine '800 proprio a Bologna. Senza contare che questo saggio ha un forte contenuto morale e civile: al di là del carattere, del vissuto dei singoli personaggi, resta la storia in sé, la sua rilevanza, i principi di fondo di cui essa è portatrice.

Sono state queste le ragioni che mi hanno indotto a leggere l'opera e ad assistere, a metà gennaio 2010, quando ancora mi trovavo sui primi capitoli, alla sua presentazione, in sede locale, nella suggestiva cornice della libreria Ambasciatori (dunque non lontano da dove si svolsero i fatti salienti della vicenda), a cura dell'autore e di ospiti qualificati come, ad esempio, Flavia Franzoni Prodi. Proprio Flavia, "antica" compagna di corso universitario, che aveva letto il libro in lingua originale, mi ha convinta circa la bontà della mia scelta grazie a quel suo caratteristico argomentare, sempre gradevole. Perché entusiasta sì, ma del tutto privo di certa foga teatrale – striata di insopportabile retorica mercantile di televisiva memoria e accompagnata da una certa qual vena didascalica – dalla quale talora si fa prendere chi vuol trasmettere ad altri il proprio entusiasmo di lettore.

La sfida di Amalia narra eventi che sarebbero rimasti sepolti da una coltre di oblio (i suoi interpreti non compaiono infatti sui manuali di storia) se, come ci confessa nel poscritto, dal significativo titolo *Il recupero della storia sepolta*, l'autore non se ne fosse imbattuto in occasione di una ricerca sulla storia sull'abbandono infantile, effettuata presso gli archivi dell'Ospizio degli Esposti di Bologna. Detta ricerca produsse un libro, il cui titolo (*Sacrificed for Honor*) bene esprime la sofferenza degli innocenti protagonisti.

Per ritornare alla vicenda che ci occupa, essa era nota a tutti coloro che "leggevano testi di diritto alla fine del XIX secolo... [come] una delle più celebri cause su un caso di imperizia e di negligenza in campo medico..."

È la storia, iniziata nell'agosto 1890 (ma l'evento, per così dire scatenante, si era verificato alcuni mesi prima), di un processo che vide fronteggiarsi, da una parte, il potente Corpo amministrativo centrale degli ospedali di Bologna, l'istituzione che gestiva l'Ospizio degli Esposti, nella persona del suo Presidente, il Conte Francesco Isolani, e, dall'altra, una povera contadina analfabeta, Amalia Bagnacavalli,

proveniente da un paese del vicino Appennino, Vergato, o, meglio, da una sua frazione denominata Oreglia.

Ecco, in breve, i fatti, la ragion d'essere di un processo che risente, più o meno direttamente, degli eventi sociopolitici che si snodano durante la sua durata, cioè un decennio.

Una contadina, Amalia Bagnacavalli, appunto, la quale, per venire incontro alle necessità economiche della propria compagine familiare, si era sobbarcata l'onere di fare da balia a un trovatello (come all'epoca era costume diffuso), contrae la sifilide dopo avere allattato per breve tempo una neonata illegittima, Paola Olivelli, affidatale dall'Ospizio degli Esposti di Bologna.

Per la verità, dato un primo sguardo alla bambina subito dopo che le era stata consegnata, Amalia aveva notato che, nella piccola, c'era qualcosa che "non andava" e avrebbe voluto restituirla all'istituzione, ma i medici preposti avevano rifiutato qualunque scambio.

Alcuni mesi dopo, la donna, indirizzata dal medico condotto del paese (il dott. Carlo Dalmonte), il quale ne aveva diagnosticato ben presto il contagio, a un legale di città (l'avv. Augusto Barbieri, giovane e ambizioso), muove causa, con il suo patrocinio, al Corpo amministrativo centrale degli ospedali di Bologna, per ottenere il ristoro per i danni subiti.

Ne nasce una vicenda giudiziaria, accuratamente ricostruita dall'autore, articolata in varie fasi e con una conclusione assai amara per la protagonista, la quale, nelle more del processo, ha il dolore di vedere contagiato il proprio marito (Luigi Migliorini) e l'amata primogenita, la piccola Adele, la quale morirà in breve tempo a causa del terribile morbo, seguita a breve distanza da due fratellini, Domenico e Giuseppe, venuti alla luce nel frattempo. Senza contare altri due piccoli, nati morti.

L'opera si inserisce nel filone, nato da alcuni decenni presso gli studiosi, di fare luce sulla storia della gente comune della quale non vi sono testimonianze scritte, salvo che negli archivi delle parrocchie e dei comuni di residenza, sulla maggioranza invisibile, attraverso il metodo della "microstoria".

I volumi che seguono tale metodologia scientifica portano alla luce, come rileva Kertzer, un insieme di eventi illuminando una "oscura serie di personaggi del passato che rappresentano, pur con tutte le loro peculiarità individuali, la grande popolazione di illetterati che la storia [ufficiale] solitamente ignora".

A tal fine il processo non solo costituisce di per sé fonte di conoscenza per il suo carattere di narrazione particolareggiata e drammatica – occorre comunque saper leggere le "carte" al di là del linguaggio giuridico, apparentemente distaccato e arido – ma contiene sempre, come rileva l'autore, una notevole mole di testimonianze che ci narrano l'incontro, sempre carico di drammatica tensione, tra il mondo dei "potenti" e quello dei "diseredati", dei poveri.

Kertzer ci confessa la sua passione per la ricerca, non solo tra gli archivi, ma soprattutto sul campo: "Recarmi a Vergato per scoprire se i registri parrocchiali del XIX secolo erano ancora reperibili... è stata una sorta di piacevole avventura. ... Fortunatamente [i registri] c'erano e abbiamo potuto vedere tutte le registrazioni, operate dal parroco per le famiglie di Amalia e Luigi, compresa quella che aveva fatto poco prima della Pasqua del 1890, quando visitò la famiglia Migliorini e registrò la presenza di un'esposta di nome Paola Olivelli...".

Prima di iniziare il racconto l'autore ne opera un sintetico, ma rigoroso, inquadramento storico-politico. Ci troviamo in un'epoca di rapide trasformazioni: sono trascorsi trent'anni dall'Unità d'Italia e venti da quando Roma è divenuta Capitale. Nel 1876 assistiamo alla caduta della cosiddetta destra storica, legata all'aristocrazia e impegnata a conservare quanto più possibile il vecchio mondo, e all'ascesa della sinistra, che assume il controllo del Parlamento. La sinistra non è certo una forza rivoluzionaria, anzi è piuttosto incline ai compromessi per amore di potere, tuttavia è in grado di dare vita a una serie di riforme – destinate a modificare in modo notevole pure l'assetto delle campagne italiane – quali, ad esempio, l'obbligo scolastico, anche nelle zone più sperdute della Penisola, nonché le prime disposizioni volte a regolamentare il lavoro di donne e minori.

Saranno però i grandi movimenti popolari, affacciatisi alla ribalta europea fin dalle rivoluzioni del 1848, il fattore più rilevante di cambiamento; in primo luogo il movimento socialista che, negli ultimi decenni dell'800, assumerà la caratteristica di vero e proprio partito di massa.

Nella seconda metà dell'800, poi, Bologna aveva acquisito la fama di città nido di attività rivoluzionarie: pensiamo agli anarchici di Bakunin, dei quali ci parla Riccardo Bacchelli nel suo *Il diavolo al Pontelungo* (1927).

Vi erano aspre polemiche, anche sui numerosi giornali sorti con l'introduzione della libertà di stampa; e non mancavano nemmeno i duelli, ancora ampiamente diffusi, pur dichiarati illegali.

Una vicenda che vede protagonista una giovane contadina dell'Appennino, la quale osa chiamare a processo una potente istituzione della città (e con essa un noto aristocratico con chiara fama di benefattore) sarebbe stata inimmaginabile senza tenere conto dell'epoca di profondi rivolgimenti in cui essa si svolge. Tra questi, in primo luogo, l'istituzione di un sistema giuridico come oggi lo intendiamo, in grado cioè – come annota perspicuamente Kertzer – di consentire la promozione dell'azione legale e l'esecuzione dei relativi atti. In un siffatto contesto si muove il difensore della protagonista, il quale, non più succubo delle ragioni dei potenti, ma anzi desideroso di dare voce a coloro che fino ad allora non ne avevano alcuna, assume la difesa della donna.

Avviciniamoci ai principali attori della storia e portiamoci idealmente a quel giorno di inizio agosto 1890. L'avv. Augusto Barbieri, ventottenne, nativo di un comune dell'Appennino bolognese (Monghidoro), la cui famiglia si era trasferita in città quand'egli era ragazzo, ha aperto il suo studio legale da circa quattro anni. È un giovane professionista ambizioso e non privo di qualità. Così ce lo presenta l'autore: "A ventotto anni Barbieri era già autore di libri, aveva una moglie incinta che avrebbe ben presto dato un fratellino al primo figlio, nato due anni prima, e faceva parte di un circolo di riformatori non privo di ambizioni politiche". Alcuni episodi, non proprio commendevoli, dei quali era

stato protagonista suo padre – notaio in Monghidoro, dunque una persona in vista nel paese – avevano segnato profondamente Augusto, creando in lui una sorta di sentimento di rivalsa e vivissimo desiderio di autoaffermazione. È simpatizzante della sinistra moderata, appassionato di politica; anzi, nei primi anni di pratica legale, egli ha maggiore dimestichezza con la sede del giornale *La Patria* (per il quale scrive articoli e dove trascorre parecchio tempo in appassionanti discussioni in compagnia di altri giovani progressisti) che con le aule di giustizia, nelle quali è inevitabile scontrarsi con gli avversari su assai più ardue questioni giuridiche.

Pur definendosi, come detto, un progressista, un difensore dei poveri, tuttavia ha una concezione elitaria della politica e dunque teme la forza prorompente del socialismo, considerato una minaccia per i ceti colti e abbienti, gli unici legittimati, a suo parere, a governare le masse.

Tra le pubblicazioni l'avv. Barbieri può vantare un solido volume dedicato alla funzione primaria della pubblica amministrazione: l'incremento del benessere pubblico. Buona parte dell'opera è incentrata sui problemi dell'istruzione, del servizio sanitario e, mentre sono denunciati i privilegi delle classi ricche, è auspicata la nascita di una società giusta nella quale ogni retribuzione venga corrisposta sulla base del merito. Barbieri si era anche occupato, con i suoi "compagni di crociata", di prostituzione e delle problematiche annesse (come, tanto per cominciare, le modalità con cui regolarla).

E ora, mentre si domanda come mai, tra tutti gli avvocati bolognesi, ella avesse scelto proprio lui, intuisce che quella giovane contadina, dalle povere vesti e dal pesante accento montanaro, Amalia appunto, che gli siede di fronte, prigioniera di un forte disagio – tipico di chi si trova in un ambiente non certo familiare, che la fa sentire fuori posto – ha senz'altro da raccontargli una storia fuori dell'ordinario. Non si sbaglia.

La narrazione della donna è sconvolgente; essa riflette purtroppo un mondo ancora legato a modelli ancestrali; nonostante fosse stato operato, negli anni successivi all'Unità,

un riordino del sistema sanitario, le strutture pubbliche locali erano rette da regolamenti che risalivano allo Stato Pontificio. L'avvocato l'ascolta con attenzione, facilitato dal fatto che il modo di esprimersi della donna ha un che di vagamente familiare; in fondo entrambi provengono da due Comuni appenninici e la famiglia Barbieri ha ancora alcune proprietà nel luogo d'origine.

Conosciuto il dramma della giovane contadina dalla viva voce di lei, Kertzer immagina che egli così rifletta tra sé e sé: *"Era il momento di decidersi a spiccare il salto. Così si fece forza e si convinse che assumere la difesa di Amalia, se condotta nel modo giusto, lo avrebbe segnalato come uno degli avvocati emergenti di Bologna"*.

Davvero significativo nel libro è l'*excursus* storico sui brefotrofi, tipica espressione di un contesto nel quale tutta la colpa della nascita illegittima era scaricata sulla donna, salvi casi di comprovata violenza sessuale. Nel secolo XIX essi erano diffusi in larga parte d'Europa, ma il loro Paese d'origine era stato l'Italia. Il primo brefotrofo fu istituito, pare, nel 1198, su iniziativa di Papa Innocenzo III per accogliere i neonati indesiderati. A Bologna il primo brefotrofo venne aperto nel 1400, come estensione di un monastero benedettino preesistente, che accoglieva già da due secoli i piccoli abbandonati. Nel 1600 le autorità ecclesiastiche davano ordini a funzionari locali e parroci affinché individuassero le donne nubili in stato di gravidanza e ne registrassero il nome presso il cosiddetto Ospizio degli Esposti: le donne non sposate non potevano tenere con sé i figli poiché questo era ritenuto, nello Stato Pontificio, un oltraggio alla moralità pubblica.

Con la proclamazione dell'Unità d'Italia, nel 1861, l'Ospizio degli Esposti venne sottoposto all'autorità del Corpo amministrativo centrale degli spedali, un organismo che presiedeva alla gestione di tutti gli ospedali della città. In questo modo l'Ospizio divenne un'istituzione pubblica, finanziata coi proventi di un'imposta gravante su tutta la provincia di Bologna.

Il problema principale che si poneva agli amministratori era il seguente: come assistere le centinaia di bambini

che affluivano all'Ospizio, in un'epoca, è appena il caso di ricordarlo, in cui erano sconosciuti pastorizzazione del latte e integratori alimentari?

L'unica soluzione era di affidare il nutrimento di questi bambini (figli naturali, i cosiddetti "bastardini"; in gergo non solo locale), sottratti alle madri, alle cure di donne disposte a far loro da nutrici. Con il venir meno dello Stato Pontificio era certo scomparso il prelievo coatto dei neonati, ma restava l'onta del figlio illegittimo; sull'Appennino c'erano numerose famiglie che avevano cura di tali bambini abbandonati. Non solo, ma era anche costume tenere questi bambini (almeno fino ai quindici anni) in campagna, dove almeno avrebbero imparato a lavorare. Ciò avveniva dietro retribuzione mensile corrisposta alle famiglie ospitanti fino al quindicesimo anno dei ragazzi.

Successivamente, essi restavano sul posto: i maschi aiutavano nei campi, le femmine nei lavori domestici. A Oreglia una famiglia su quattro svolgeva tale servizio, che costituiva la maggiore spesa pubblica per l'assistenza sociale nella provincia di Bologna.

L'Ospizio favoriva il matrimonio delle ragazze ("trovatelle", sempre per usare un'espressione gergale, come tale sgradevole e stigmatizzante) provvedendo alla dote; vi erano però alcune che, pur dotate, non trovavano marito e l'Ospizio le richiamava a servire all'interno dello stesso.

Inoltre all'interno dell'istituto vi erano numerose donne che allattavano i neonati in attesa che questi fossero prelevati dalle balie esterne. Anzi sovente accadeva questo: poiché lasciare – spesso giocoforza – il proprio figlio non legittimo all'Ospizio costava ben 25 lire, quelle che non avevano di che pagare tale somma erano costrette a restare all'interno della struttura, in una sorta di clausura forzata, per allattare i figli altrui. Con tale assurda conseguenza: l'unico neonato che queste donne non potevano allattare era il proprio figlio!

Interessante è poi un'altra digressione dell'autore: sulla storia del tremendo morbo, la sifilide. Giova qui solo ricordare che, nel secolo XIX, essa era la prima emergenza sanitaria in Italia e in Europa. E un veicolo di infezione

non solo diritto

(noto peraltro da alcuni secoli) era proprio l'allattamento dei neonati abbandonati, specie se figli di prostitute: i neonati contagiavano le balie – a loro volta madri di figli piccoli – con conseguenze facilmente immaginabili. Il problema era conosciuto ma, come sovente accade, nessuno si prendeva la responsabilità di porlo alla ribalta: tutti sapevano, certo, ma – mi riferisco all'ambito locale – la vicenda era rimasta, per così dire, sottotraccia, nonostante il Ministero della Sanità emanasse direttive per combattere la grave situazione (tra l'altro, dopo l'Unità, era entrata in vigore una nuova regolamentazione della prostituzione): liquidate le donne contagiate con una cifra miserevole, chi presiedeva il Corpo amministrativo degli spedali aveva la ferrea sicurezza che mai l'istituzione avrebbe potuto essere considerata responsabile dei danni patiti da quelle sventurate (e dalle loro famiglie).

Il libro contiene uno studio di ambiente assai efficace, a cominciare dalla ricostruzione del primo viaggio a Bologna di Amalia, nel marzo di quel fatale 1890, dov'è visibile per le strade il dramma dei contadini costretti a emigrare, a causa della grave crisi che aveva colpito l'agricoltura alcuni anni prima. Con stile e linguaggio degni di un romanziere Kertzer, nel raffigurare la sua protagonista che si reca in città per la prima volta, ci mostra la Bologna fine '800: circa centomila persone, abitanti per lo più in case umide e senza luce, nebbiosa per lunghi mesi, con intatte le mura erette nel tardo medioevo (*"il segno imponente del limite che separava il mondo dei contadini da quello della civiltà"*). Le folle di poveri: quanti, tra loro, giunti per vendere i loro prodotti, cercavano espedienti ingegnosi per evadere il pagamento del dazio d'ingresso! Ma non manca l'orgoglio degli uomini di campagna, che ci tenevano a indossare, per la circostanza, un abito nuovo e pulito, magari rammendato più volte, ma privo di macchie, le lavandaie impegnate nella fatica quotidiana, i canali emananti il caratteristico fetore delle acque dense di liquami fognari...

E i pochi ricchi, uomini col panciotto e donne "dai cappelli monumentali", l'ombrellino appeso al braccio e le vesti aderenti che ne valorizzavano il corpo, in contrasto agli indumenti privi di

forma delle donne povere. Il sollievo dei poveri per avere, ancora una volta, superato il rigido inverno, l'annunciato arrivo dall'America del leggendario Buffalo Bill, "l'imprenditore cowboy" in tournée nel vecchio continente con la sua vasta troupe, nella quale spicca la tiratrice scelta Annie Oakley ("Anna prendi il fucile" di cinematografica memoria).

L'attenzione di Amalia è catturata dai palazzi e dal tram a vapore (introdotto alcuni anni prima) corrente lungo il perimetro delle mura e da quegli strani tram ippotrattati. E il Palazzo comunale che troneggia in piazza Vittorio Emanuele II (ora piazza Maggiore), con relativo monumento equestre del "Re Galantuomo" al centro, i piccioni... Una Bologna assai diversa dall'attuale, tuttavia facilmente riconoscibile.

Negli anni lungo i quali si svolgono gli eventi narrati, c'è anche un altro aspetto economico-sociale che l'autore non manca di farci rilevare: come detto sopra, da qualche tempo il sistema agricolo, la principale fonte di prosperità di Bologna, era entrato in una grave crisi. Le innovazioni nei trasporti (treni-merci e navi a vapore) avevano agevolato la concorrenza con i prodotti stranieri, in primo luogo nordamericani, rivelatasi perdente per il mercato locale. Ciò aveva prodotto povertà ed emigrazione; e, tra le classi agiate cittadine, solo coloro che avevano capito quanto tutto fosse cambiato e intrapreso attività economiche al passo coi tempi non sarebbero andati incontro alla rovina; contrariamente a chi era rimasto chiuso in una visione della vita e dei rapporti sociali ormai superati.

Non mancano efficaci pennellate sugli aspetti sociologici e antropologici della famiglia contadina, un vero e proprio clan, con rapporti di parentela stretti: la casa costruita in pietre del posto, collocate l'una accanto all'altra con minimo spreco di calce, le finestre piccole e strette per proteggere dal freddo in inverno e dal caldo d'estate; la vita dura specie nella stagione fredda; l'uso radicato e accettato che solo gli uomini siedono a mangiare a tavola, poiché le donne stanno loro intorno a servirli. L'analfabetismo largamente diffuso: Amalia, ad esempio, non sa leggere l'orologio, come possiamo rilevare in occasione di una visita medica cui è sottoposta presso il

brefotrofo.

Profonda umanità e capacità di introspezione psicologica Kertzer la riserva in primo luogo nel descrivere le sofferenze di Amalia e dei suoi: il dolore, la vergogna, la paura, che crescono all'avanzare della malattia; l'imbarazzo tremendo nei confronti dell'ambiente circostante, sempre pronto a giudicare, a ipotizzare, al massimo a compatire, ma ben poco solidale.

C'è un personaggio, dal quale muove tutta la storia, ancora più positivo, per la verità, dell'avv. Barbieri: si tratta del dott. Carlo Dalmonte, il medico condotto di Vergato fin dal 1875, cui Amalia, in preda a grande preoccupazione, si rivolge per sottoporre la piccola ammalata, Paola, a una visita. Impegnato nella difesa dei poveri contro i soprusi dei potenti, Dalmonte ben presto si era reso conto delle sofferenze che i bambini del brefotrofo portavano alle famiglie della montagna, proprio a causa della sifilide. Egli aveva, a più riprese, denunciato la negligenza dell'Ospizio degli Esposti, ma invano. Sarà proprio il caso di Amalia a persuaderlo che è giunto il momento di fare causa alla struttura in modo che il Tribunale ne riconosca le responsabilità medica: quelli dell'Ospizio, egli pensa, avrebbero dovuto riscontrare i segni di malattia su Paola prima di consegnarla ad Amalia.

È il dottore che consiglia ad Amalia di rivolgersi all'avvocato affinché i responsabili ("quelli dell'Ospizio") fossero condannati a pagarle le cure. Dunque è da questo semplice medico condotto – le cui valutazioni gli illustri periti universitari, nominati dall'istituzione, cercheranno in tutti i modi, nella loro tipica arroganza, di contestare e demolire – che ha inizio la complessa vicenda processuale.

Impietosa, nel suo sarcasmo, la rappresentazione – prima e durante il processo – della classe accademica locale del tempo, per lo più legata al vecchio mondo (salvo rare, luminose eccezioni) con relative debolezze e "tic": altro che virtù del cosiddetto "buon tempo antico"! Immancabile, tra queste "virtù", come annota con amarezza – ma senza sorpresa – chi scrive, la colpa attribuita agli ebrei, da parte di un "chiarissimo" direttore di clinica, nella

massiccia diffusione della sifilide in Europa, dopo la cacciata degli stessi dalla Spagna del 1492.

E il “vecchio mondo”, ancora tanto potente, la *ruling class* extrauniversitaria, è raffigurato anch’esso senza sconti, né infingimenti: tutto dedito al culto dell’apparenza e non dotato certo di sensibilità sociale, come invece vorrebbe sembrare agli occhi della gente comune.

L’avvocato Barbieri, colpito dalla vicenda e non privo – come sappiamo – di aspirazioni politiche, comprende che occuparsi con impegno della delicata questione può consentirgli di diventare uno degli avvocati più in vista della città. Egli quindi assume la difesa della donna.

Inizia così la battaglia legale tra Amalia Migliorini, nata Bagnacavalli, contadina analfabeta residente in Oreglia, frazione del Comune di Vergato (Bologna), e il Corpo amministrativo degli ospedali di Bologna in persona del suo Presidente, il Conte Francesco Isolani.

Battaglia che esprime anche l’aspro contrasto tra la nuova classe dirigente, formatasi all’indomani dell’Unità d’Italia (impersonata dall’avv. Barbieri e dal dott. Dalmonte) e la nobiltà, ostinatamente ancorata ai propri privilegi e legata a una larga fetta dell’*establishment* medico.

Il processo inizia un duello che vedrà tutti i gradi del giudizio: Tribunale, Corte d’Appello, Suprema Corte di Cassazione in Roma, che casserà la sentenza di secondo grado con rinvio ad altra Corte d’Appello (Ancona, come accadeva per lo più, per una sorta di ultrattività, per così dire, strutturale dello Stato Pontificio). Durata complessiva della vicenda: dieci anni; un tempo che apparirà lungo, immagino, a un profano, ma non lo è di certo a chi frequenta le (odierne) aule di giustizia per ragioni professionali. Non racconterò per filo e per segno le diverse fasi di tale guerra, combattuta a suon di atti di citazione, comparse, memorie, perizie (d’ufficio e di parte), udienze, arringhe, testimonianze, sentenze... Non intendo guastare nel lettore il piacere della scoperta di quan-

to, nell’arco di poco più di un secolo, per un verso sia mutata la sensibilità giuridica e culturale, ma contemporaneamente, per altro verso, vi fossero, già fin da allora, persone sensibili in grado di precorrere i tempi.

Efficacissima la rappresentazione del processo fin dalle prime battute, nelle sale di Palazzo Baciocchi a Bologna (attualmente sede della Corte d’Appello), ambiente non molto mutato nel corso del tempo: i testimoni (come il medico condotto che intende dare una lezione alle ingessate autorità sanitarie cittadine che non avevano tenuto in considerazione le sue denunce del pericolo di un’infezione di massa); i legali; le parti; le domande; le risposte; la ricerca dei punti deboli nell’avversario da parte di ciascuno dei difensori; i precedenti invocati; i colpi bassi del “Vecchio Mondo”, ancora incredulo per essere stato attaccato in modo così deciso; le sorprese riservate dal “Nuovo”; l’aleggiare, tra le pagine delle consulenze tecniche mediche, di una qual certa sottile perfidia che, mi si passi la sincerità, si trova, allo stato puro, nell’ambiente universitario in un grado davvero inimmaginabile per chi non ci si è mai imbattuto. Tutto prende rapidamente vita davanti al lettore.

Il primo grado si conclude a favore dell’istituzione. Se, da una parte, viene accolta la tesi, sostenuta dall’avv. Barbieri, del nesso di causalità tra l’allattamento della piccola Paola Olivelli e la malattia di Amalia (nesso negato dalla controparte), tuttavia viene rigettata la domanda di responsabilità dei medici alla luce del fatto che “*era nella natura stessa della medicina che vi fossero molte opinioni diverse e molte ipotesi in conflitto tra loro*”.

“*Sarebbe stata una barbarie*”, proseguono i giudici, con una valutazione lontana dalla nostra sensibilità, tenuto conto che l’odierno stato della scienza – ben più evoluto di quanto non lo fosse a fine Ottocento – ha condotto a una dilatazione del concetto di responsabilità medica, “*se non ... un colpo inferto alla scienza ... accogliere un parere rispettabile, su cui un dottore basasse diagnosi e trattamento, e poi, nel caso in cui tale diagnosi risultasse erronea, considerare il dottore respon-*

sabile per i danni che ne fossero seguiti”. Ne consegue una totale reiezione della domanda di responsabilità in capo ai medici dell’Ospizio¹.

Ma si tratta solo del primo grado. Il processo prosegue e vengono scalate tutte le fasi del giudizio, mentre il caso diviene famoso e dibattuto non solo in campo medico, ma anche giuridico, suscitando commenti e reazioni a favore dell’una e dell’altra parte. Ad esempio, dopo la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che era andata in direzione opposta rispetto al Tribunale e aveva condannato il Corpo amministrativo degli ospedali, ritenuto responsabile, al pagamento di una somma provvisoria in favore di Amalia, su un’autorevole rivista di settore era apparso un articolo violentemente polemico nei confronti della sentenza stessa. Se questo principio – tale era, più o meno, il tono dell’articolo – entrerà nella giurisprudenza, ogni qualvolta che un medico tratterà un paziente, l’ospedale rischierà tutto il suo patrimonio². Basti ciò per rilevare quanto siano cambiate l’impostazione e la cultura giuridica.

Dopo una fase di cassazione, per così dire, “*pilatesca*”, la Corte d’Appello di Ancona, alla fine del giudizio di rinvio, con sentenza deliberata a maggioranza dopo alcuni giorni di accese discussioni tra magistrati (siamo nel luglio 1896), ritiene “*gli ospedali responsabili per il fatto dei suoi dipendenti [ai sensi dell’art. 1153 c.c. del 1865, odierno art. 2049 c.c.] a tutti i danni materiali e morali e li [ha] condannati alle spese tutte*”.

1 Lo “stato della scienza” è un concetto usato in maniera ricorrente dal legislatore nei decenni più vicini a noi; cfr., ad esempio, il *Codice del Consumo*, d.lgs. n. 206/2005 (art. 118, lett. e), esclude la responsabilità per danni del fabbricante di un prodotto difettoso “*se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso*”.

2 Cfr. (come riferito dall’autore nelle note a p. 262): Gabba, *Commento*, in *Foro It. - Raccolta generale di giurisprudenza civile, commerciale, penale, amministrativa*, vol. XX, 1895.

non solo diritto

Nelle more del procedimento il Corpo amministrativo cerca di mettere in atto provvedimenti volti a diminuire gli effetti del contagio; e inoltre, tramite i propri avvocati, si impegna a chiudere altri eventuali “casi Bagnacavalli” elargendo somme alle donne contagiate, ma facendo loro firmare, in compenso, lettere liberatorie con le quali esse erano vincolate a non chiamare in causa, per il futuro, l’Ospizio degli Esposti.

A seguito della vicenda Bagnacavalli, la politica dell’ospizio in merito all’allattamento, come detto, cambia: si cominciano a preferire le madri naturali alle balie esterne, superando la mentalità assurda di allontanare i bambini dalle prime. Questa posizione, d’altra parte, tenuto conto dei tempi, avrebbe comportato un grave rischio: i bambini senza una madre, a causa dello spettro, peraltro reale, della sifilide, erano destinati, in assenza di una balia, all’allattamento artificiale, con gravi rischi per la loro sopravvivenza.

Kertzer non manca di mettere in luce in un significativo capitolo (“Vite perdute, vite salvate”) i diversi risultati di una politica socio-sanitaria che si trova di fronte a interessi contrapposti. Se è vero che ai bambini senza madre era riservato l’allattamento artificiale, anziché, come detto, l’intervento delle balie, perché essi erano a grave rischio sifilide, tale modalità di nutrizione era ancora assai imperfetta e comportò la morte di diversi tra loro; giova ancora rammentare che, all’epoca, non era stata introdotta la pastorizzazione del latte e occorrerà giungere agli anni venti del Novecento per scoprire una formula di nutrimento assai simile al latte materno. D’altro canto è parimenti vero che, nel corso degli anni in cui si svolse il processo e in quelli successivi, “dozzine di giovani contadine dovettero la propria salute e la vita dei figli non ancora nati alla donna di Vergato”.

Ma anche la vita della protagonista e della sua famiglia era cambiata, nel corso degli anni; e non certo in meglio. Oltre al dolore, come sappiamo, per la morte dei suoi figli, Amalia e il marito si erano trovati di fronte a gravi problemi economico-finanziari, che saranno la causa della loro rovina. Lascio al lettore percorrere le pagine dedicate all’epilogo della storia, che hanno il

sapore della beffa e che attestano, ancora una volta, quanto fosse veritiera la frase di don Lorenzo Milani, figura tanto poliedrica – e strumentalizzata – quanto poco conosciuta: “*Se uno conosce 2000 parole e un altro 20, il primo opprimerà il secondo*”.

Ecco una riflessione significativa di Kertzer, venata di amara ironia, a proposito di un personaggio centrale della storia: “*Se ... abbia avuto qualche dubbio o scrupolo per quello che aveva fatto o stava per fare, nella documentazione depositata negli archivi non ne è rimasta alcuna traccia*”.

Il tono del racconto è drammatico e coinvolgente, a cominciare dalla scansione dei capitoli: “Una visita inattesa”; “Il giorno fatidico”; “Intentare causa al Conte”; “L’attacco dello psichiatra”; “Il Tribunale decide”, ecc. Nella narrazione lo sviluppo del processo accompagna il dramma di Amalia e della sua famiglia.

Il libro contiene un accurato studio dei caratteri: i diversi tipi umani sono ricchi di sfumature; mai, per così dire, stilizzati. Tuttavia non siamo di fronte a un romanzo, pur avendone l’opera sovente i contorni e la capacità di coinvolgere chi legge dalla prima all’ultima pagina per poter sapere “come andrà a finire”, bensì a un saggio storico-politico (arricchito, alla fine, da una variegata bibliografia a tutto campo), rilevante sia per la storia del diritto che per quella della medicina, date la messe di dati ivi contenuti, tutti attingibili da fonti accuratamente citate.

L’autore osserva un ineccepibile rigore espositivo nel suo lasciar immaginare ciò che i singoli interpreti della vicenda possono avere detto, senza riprodurre dialoghi diretti. I suoi “tratti di penna” sono piuttosto efficaci: ad esempio, quando ci descrive Amalia – mai ne è registrato uno scatto d’ira, d’impazienza o di ribellione – e di quanto ella fosse cambiata nel trascorrere degli anni, della malattia e delle vicende processuali, così si esprime: “... in quel periodo [dopo la pronuncia della Corte d’Appello di Ancona] Amalia non portava più i segni visibili della malattia ... ma si sentiva sempre stanca... La donna che una volta veniva definita come lo specchio della salute ... adesso aveva un’aria malaticcia; la pelle ... aveva un malsano colorito cinereo e il corpo robusto di un tempo

era ora fragile e smagrito”.

Con profonda umanità Kertzer immagina, nel prosieguo del tempo, Amalia anziana e sola che ripensa a quella drammatica vicenda (la “saga legale”, com’egli la definisce) e passa in rassegna le persone che ha incontrato nel corso di quegli anni tumultuosi, come, ad esempio, quel “... vecchio dottore pomposo che dirigeva il manicomio e insisteva sul fatto che non fosse possibile che Paola le avesse trasmesso la sifilide, che doveva invece averla contratta [lei] da qualche altra parte”. Il “vecchio dottore” altri non è che il prof. Francesco Roncati, illustre psichiatra – dunque del tutto incompetente nella materia interessata – nominato tra i periti d’ufficio, anche per intercessione del Corpo amministrativo degli ospedali. La saggezza antica delle persone semplici.

Quella di Amalia non è affatto una “sfida”. La donna si trova di fronte a eventi troppo grandi, che fatica a comprendere: non li domina, ma ne è, in definitiva, dominata. Altri manovrano il suo destino. Il titolo più corretto dell’opera è quello originale: *Amalia’s Tale*, la storia di Amalia.

L’autore immagina, a seguito delle vittorie nelle aule giudiziarie, una contenuta gioia di lei, ma anche la sana diffidenza contadina di chi ha “il buon senso di non lasciarsi travolgere dalle proprie speranze”. E lascia trasparire la grande dignità di questa donna, sì coinvolta in una storia i cui contorni, forse, non le sono chiari fino in fondo, ma nella quale conserva una sua serenità d’animo.

La vera sfida invece è quella di avere plasmato, traendo da materiali sepolti negli archivi, un dramma sorprendente, una storia “che oltre che alla mente” sa rivolgersi al cuore. E questo scrittore di forte tempra morale, che non concede sconti, che non ama le scorciatoie, ha saputo, attraverso la scrittura di questa profonda “opera di formazione”, dare finalmente voce a chi voce non ha.

INDAGINI DIFENSIVE E RESPONSABILITÀ PENALI DEL DIFENSORE. L' IMPORTANZA DI UNA RIFLESSIONE DEONTOLOGICA

ANTONIO SPINZO

Le indagini difensive: rafforzamento dell'attività della difesa nel processo e incremento della responsabilità, anche penale, del difensore

La legge n. 397/2000, che ha per la prima volta codificato organicamente e disciplinato la materia delle indagini difensive, costituisce certamente un momento di svolta nel ruolo della difesa e un primo passo verso il riconoscimento di un ruolo attivo della difesa nel processo. È stata, infatti, esplicitamente riconosciuta la possibilità per il difensore di accedere pressoché a tutte le fonti di prova (materiali, documentali, testimoniali, tecnico-scientifiche) sin dalla fase delle indagini preliminari e, in taluni casi, financo prima dell'inizio, o della conoscenza della pendenza di un'indagine.

Il difensore, come noto, può interpellare le persone informate sui fatti o coimputate e verbalizzarne le dichiarazioni, può ottenere documenti dalla pubblica amministrazione, può accedere al luogo del fatto e al corpo di reato, può compiere accertamenti sulle tracce materiali del reato, può prendere visione di luoghi pubblici e privati.

La nuova legge disciplina altresì le forme di documentazione dell'attività difensiva, nonché i casi di utilità degli atti formati dal difensore. Da molti, oserei dire all'unanimità, la

legge n. 397/2000 – emanata pressoché contestualmente alla riforma dell'art. 111 Cost. – meglio nota come costituzionalizzazione “del cosiddetto giusto processo”, è stata accolta e apprezzata come attuazione del “diritto alla prova” e soprattutto come attuazione del diritto di “difendersi provando”.

Apprezzati in tale prospettiva i nuovi poteri affidati al difensore, ciò non dimeno, e non poteva essere altrimenti, la nuova legge ha indotto necessariamente l'avvocatura ad approfondire e a riflettere anche sui possibili rischi di responsabilità dell'avvocato e segnatamente del penalista.

Rileggendo i primi commenti di allora, risulta evidente come già gli artefici, i propulsori della stessa nuova legge avevano indirizzato la loro attenzione alla necessità di guardare pure a una prospettiva di tutela deontologica, essendo molteplici le nuove forme di responsabilità del difensore.

Infatti, in un articolo apparso in *Guida al Diritto* nel dicembre 2000 (n. 44, pag. 11) e cioè all'indomani del voto espresso, in sede deliberante, il 16 novembre 2000 dalla Commissione Giustizia della Camera, il prof. Frigo così scriveva: “*Si prospettano ora per i difensori nuovi impegni in favore dei cittadini, ai quali si dovrà corrispondere con grande senso di responsabilità,*

rigore morale, alta professionalità. Anche e soprattutto su questo terreno si deve realizzare una stretta simbiosi tra tecniche difensive e deontologia.”

Il percorso della disciplina delle investigazioni difensive è direttamente speculare al percorso e al mutamento del nostro sistema processuale penale. Appare del tutto chiaro come nel previgente sistema processuale al difensore era assegnato un ruolo da co-protagonista, con compiti esclusivamente di natura propositiva o di controllo, essendo il processo fondato su un sistema di norme che assegnava all'autorità giudiziaria (P.M., giudice istruttore, giudice del dibattimento) il compito di ricerca, formazione e acquisizione probatoria. In tale sistema era del tutto inibita al difensore la facoltà di ricercare e contattare direttamente le potenziali fonti di prova. Tale violazione era passibile di responsabilità disciplinare essendo considerata, anche dalla giurisprudenza forense, disdicevole l'attività del difensore *extra moenia* dal processo.

L'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1989, fondato su un sistema tendenzialmente accusatorio in cui sono stati valorizzati i principi della formazione della prova basata sull'oralità e sul rispetto del contraddittorio delle parti, di una maggiore pari dignità tra accusa e difesa, ha di conseguenza inciso sul

ruolo stesso del difensore assegnando a questi un più rilevante compito nel momento di formazione della prova, ovvero di contraddittorio nella fase dibattimentale non solo di fronte al giudice terzo, ma anche nella fase delle indagini, ovvero nel momento di ricerca delle fonti di prova.

Tale nuovo modello processuale (già in vita da venti anni circa) ha reso confluyente all'intero sistema il riconoscimento del diritto della difesa a ricercare, individuare e valutare le fonti di prova, attribuendo alla difesa, fin nella fase delle indagini, la facoltà di indicare e chiedere l'acquisizione di prove a discarico (si veda infatti l'art. 368 c.p.p.), che unitamente ad altre norme (facoltà di chiedere incidente probatorio, 392 c.p.p., richiesta di assunzione di prove decisive ai fini di una sentenza di non luogo a procedere, art. 422 c.p.p.) hanno voluto affermare il valore del diritto alla prova da parte della difesa.

Sul versante della "attività di ricerca" delle fonti di prova direttamente da parte del difensore il legislatore di allora fu abbastanza "pigro" relegando "le facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto di prova" tra le disposizioni di attuazione: esattamente l'art. 38 prevedeva la facoltà di svolgere, anche per il tramite di sostituti, consulenti tecnici e di investigatori privati autorizzati, "investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possono dare informazioni". Si era già allora normativizzata, sia pure in forma generica ed embrionale, e poi ampliata e arricchita nel 1985, la facoltà per il penalista di compiere direttamente o a mezzo di propri "ausiliari" attività di investigazione difensiva.

È del tutto ovvio che sulla base di tali novità anche i comportamenti del difensore dovevano essere diversamente apprezzati e valutati e infatti hanno indotto il Consiglio Nazionale Forense a provvedere (in accoglimento delle proposte e dei suggerimenti emergenti dalle regole approvate a Catania il 30 marzo 1996, e poi aggiornate in data 17 aprile 1997, dall'Unione delle Camere Penali) a una parziale modifi-

ca delle stesse regole deontologiche, recependo nell'art. 52 del codice deontologico la facoltà di investigazioni introdotta e prevista dal codice di procedura penale.

L'entrata in vigore della legge n. 397/2000, che ha dettagliatamente precisato, specificato e regolamentato in ogni suo aspetto l'attività investigativa del difensore, ha di fatto ampliato le responsabilità dello stesso difensore, e ciò non solo dal punto di vista di un "allargamento di rischio penale" in capo al difensore (ipotesi di abuso d'ufficio, falso, favoreggiamento, ecc.), di cui già si sono visti segni da destare allarme nella classe forense, ma anche dal punto di vista deontologico. Devesi evidenziare che per la prima volta, fatta eccezione di due norme di cui si dirà a breve, è stata codificata, ovvero inserita nel codice una norma avente natura e carattere specificatamente disciplinare.

Infatti l'attuale articolo 391 bis, comma 6°, oltre a prevedere la sanzione processuale della inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute e/o le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni e/o dei criteri previsti dalla norma, ha pure fissato un principio di contenuto e di rilevanza disciplinare stabilendo espressamente per il giudice l'obbligo – in presenza e in conseguenza della violazione delle suddette regole – di comunicazione di detto illecito "all'Organo titolare del potere disciplinare" ovvero al Consiglio dell'Ordine. Si tratta quindi di una normativizzazione di un comportamento disciplinarmente sanzionabile.

Occorre inoltre ricordare che, a parte le specifiche norme – in particolare gli artt. 12 e 38 della legge professionale – di natura strettamente deontologica, gli unici riferimenti normativi di riflesso deontologico erano, in precedenza, rinvenibili nell'art. 88 c.p.c., che prescrive in capo alle parti e ai loro difensori il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità con la previsione che, in presenza di siffatta violazione, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi. E poi, sotto il profilo più squisitamente penalistico, l'art. 105 c.p.p. prescrive, in caso di sus-

sistenza dell'"abbandono della difesa o del rifiuto della difesa d'ufficio", o ancora "nei casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché dei divieti di cui all'articolo 106 comma 4 bis" (relativo a casi specifici di incompatibilità del difensore), che l'autorità giudiziaria debba riferire di tali violazioni al Consiglio dell'Ordine.

Pur tuttavia si deve precisare che, a fronte di una specifica previsione della sanzione della inutilizzabilità degli atti compiuti in violazione delle disposizioni riguardanti l'assunzione delle dichiarazioni e delle informazioni, di cui al citato comma 6 dell'art. 391 bis, e della generica previsione dell'onere di segnalazione al Consiglio dell'Ordine competente, la legge sulle investigazioni difensive dedicava scarsissima attenzione al profilo comportamentale dell'attività di indagine.

Tale lacuna (fondata soprattutto sull'assunzione di un ruolo più incisivo del difensore nell'ambito del procedimento e sulla considerazione che alcuni atti formati da quest'ultimo possono entrare direttamente nel fascicolo del dibattimento, con quel che ne segue sotto il profilo della loro immediata utilizzabilità per la decisione), ha spinto necessariamente l'avvocatura italiana, a cominciare dall'Unione delle Camere Penali dapprima, e dal Consiglio Nazionale Forense poi, a elaborare una serie di norme di comportamento e cosiddetti canoni deontologici, riguardanti proprio l'espletamento delle indagini difensive. Segno eloquente – e logico – che la conquista di nuovi spazi di azione doveva trovare un adeguato e doveroso controbilanciamento sul piano della responsabilizzazione.

Le norme deontologiche in materia di indagini difensive. Il cammino della deontologia dall'entrata in vigore della legge n. 397/2000 alla riforma del codice deontologico

L'Unione delle Camere Penali, dopo avere disposto, il 17 novembre 2000, giorno successivo all'approvazione della legge, la sospensione delle regole deontologiche in materia di indagini difensive, approvate il 30 marzo 1996, fino ad allora finalizzate a dare concreta disciplina all'art. 38 disp. att.

c.p.p., approvava in data 14 luglio 2001 il regolamento delle indagini difensive il cui corpo formativo ha costituito la base di lavoro per l'istituita Commissione Deontologica del Consiglio Nazionale Forense per la revisione del codice deontologico.

Anche quest'ultimo intervento si è concluso con l'emanazione, in data 26 ottobre 2002, del nuovo codice deontologico, che dedica i sedici canoni dell'art. 52 proprio alla disciplina delle indagini difensive, costituendo questi vere e proprie integrazioni delle disposizioni normative.

La regola generale dell'art. 52 del codice deontologico e in particolare del punto 14

L'art. 52, intitolato "Rapporti con i testimoni" ancorché tratti in realtà l'intera materia delle indagini difensive, si apre con l'enunciazione del principio generale secondo cui "l'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti". Tale regola merita di essere esaminata unitamente ai successivi punti 7 e 14 dell'art. 52.

A norma del punto 7 "è fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati

di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate".

Il punto 14 prevede invece che "il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni".


Le su esposte prescrizioni, di natura squisitamente deontologica, sembrano essere state finalizzate al rafforzamento formale della tutela del soggetto che rende le informazioni o effettua dichiarazioni (per altro già disciplinate dall'insieme di avvertimenti previsti dalla legge), e, soprattutto, a garantire una protezione sostanziale del dichiarante, basata sulla sensibilità etica e sul rispetto comportamentale del difensore.

In primo luogo il difensore dovrà evitare, naturalmente, di esercitare qualsiasi forma di pressione personalmente o attraverso i propri ausiliari. Dovrà quindi impartire opportune disposizioni, per esempio, agli investigatori privati di cui si avvalsesse per l'individuazione delle persone informate. Dovrà evitare di prospettare conseguenze pregiudi-

ziosi per indurre la persona informata a rilasciare dichiarazioni. Allo stesso modo dovrà evitare di utilizzare la minaccia del reato di cui all'art. 371 ter c.p.p. per ottenere una dichiarazione più coerente con le sue aspettative.

Correlativamente, il difensore avrà cura di non sollecitare dichiarazioni favorevoli facendo leva, per esempio, sui rapporti di conoscenza tra persona informata e assistito, o sul pregiudizio per quest'ultimo rappresentato dal procedimento penale; avrà cura altresì di non catturare la benevolenza del dichiarante con ingiustificate elargizioni a titolo di rimborso spese.

Il comportamento del difensore e dei suoi ausiliari non esaurisce peraltro la tutela sostanziale della genuinità della dichiarazione, che deve essere perseguita anche con una opportuna collocazione ambientale della dichiarazione stessa, alla quale sembra fare riferimento il punto 14. Così, dovrà evitarsi di far accompagnare il dichiarante dall'assistito, dovrà evitarsi di farli incontrare in studio e tantomeno di far presenziare l'assistito alla dichiarazione. Analoga cautela dovrà essere adottata nei confronti di parenti dell'assistito noti al dichiarante, ovvero di persone, anch'esse note al dichiarante, i cui rapporti con l'assisti-



to siano tali da farle ritenere presenti in sua vece.

A maggior ragione tutto ciò dovrà essere evitato quando i rapporti tra assistito e dichiarante siano conflittuali e quando si abbia ragione di ritenere che il dichiarante possa sentirsi intimidito, o anche solo imbarazzato, dalla presenza dell'assistito.

Le indagini difensive come obbligo deontologico

L'art. 52, nel ribadire l'obbligo di rispettare, nell'attività di indagini difensive, le norme legislative e deontologiche, nei punti 1 e 2, ne sottolinea la doverosità delle stesse e la equiparazione tra difensore di fiducia e di ufficio. Il punto 1 stabilisce che *"il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive"*. La norma ribadisce, in capo a ciascun difensore, indipendentemente dal mandato fiduciario o ufficio, il dovere di effettuare indagini difensive secondo le disposizioni, ma anche secondo le facoltà previste dalla legge; infatti, il successivo punto 2, parla genericamente di *"difensore"*, allorché dispone che *"il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito"*.

In questo *"dovere di valutazione"* deve essere individuata tutta la sensibilizzazione del difensore, anche se, in relazione alle *"scelte"* e/o *"non scelte"* del difensore d'ufficio – date ovviamente, il più delle volte, le difficoltà dello stesso nel rapporto con l'assistito (si pensi alla stessa difficoltà di percepire compensi e/o anticipazioni di spesa per eventuali indagini difensive) – ogni *"accertamento"* appare abbastanza problematico, ferma comunque la difficoltà e/o la stessa legittimità di *"sindacare"* scelte processuali che *"legano"* il difensore (sia esso di ufficio sia esso di fiducia) al proprio assistito.

Ciò non di meno la suddetta disposizione, imperniata sulla equiparazione del difensore di fiducia e d'ufficio, tende a rimarcare come l'attività di indagine difensiva possa e debba costituire attività connaturale del difensore,

e debba essere intesa come ulteriore forma di sensibilizzazione degli avvocati verso le opportunità di difesa offerte dalle indagini difensive.

La responsabilità del difensore nella direzione delle indagini

I punti 3 e 4 evidenziano la responsabilità del difensore nella scelta e nella conduzione delle indagini, a cui viene attribuita una sorta di *"posizione di garanzia"* nei confronti dei doveri prescritti dal codice e che si esplica sia verso i soggetti coinvolti nelle indagini sia verso gli autori delle stesse (investigatori, ausiliari, sostituti).

È il difensore infatti in prima istanza il destinatario del risultato delle indagini ed è lo stesso difensore legittimato alla circolazione tra i collaboratori delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle indagini ed è sempre il difensore il soggetto legittimato alla raccolta di tutti i dati acquisiti. Stabilisce, infatti, il punto 3 che *"la scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore"*.

Il punto 4 prevede che, *"quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto, e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore"*. Deve essere evidenziato come con tale disposizione, che prevede la facoltà di comunicare agli investigatori privati e agli altri ausiliari informazioni anche in presenza di segretezza degli atti, si sia in qualche modo e solo per tali fini voluto equiparare al difensore gli stessi ausiliari (investigatori privati, consulenti tecnici, ecc..) ancorché i predetti soggetti il più delle volte possano e/o sono direttamente coinvolti nell'attività di indagine difensiva solamente per il compimento di alcuni atti e/o accertamenti e in alcuni casi anche per un singolo atto.

L'obbligo del segreto

Il punto 5 stabilisce che *"il difensore ha il dovere di mantenere il segreto profes-*

sionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito". La suddetta disposizione impone il divieto di divulgazione dei risultati delle indagini difensive, riaffermando la legittimazione delle stesse nella loro destinazione al procedimento (esclusivamente penale) per il quale sono state effettuate, fermo il divieto di ogni diversa utilizzazione e divulgazione. Tale principio risulta confermato dalla deroga prevista nella medesima disposizione che consente l'utilizzo delle informazioni al di fuori del procedimento solo in presenza di una giusta causa da individuarsi, secondo alcuni, in situazioni di *"stato di necessità"*. A tal proposito ricordo che in un convegno tenutosi a Verona e organizzato dalla A.N.F. dal titolo *"Il dinamismo delle norme deontologiche: l'etica dell'avvocato nella moderna società"*, nel quale sono state discusse le proposte di modifica di alcune norme (tra cui quelle sulle indagini difensive) poi trasfuse nell'attuale codice deontologico di cui discutiamo, il prof. avv. Remo Danovi, allora Presidente del Consiglio Nazionale Forense, e da tutti ritenuto il *"fondatore della deontologia forense"*, a spiegazione della presenza di tale *"giusta causa"* quale esimente del divieto (violato) di divulgazione di informazioni o notizie acquisite, aveva fatto riferimento a un caso belga (che si era effettivamente verificato) in cui un avvocato incaricato nella difesa da un cliente – esasperato dal conflitto con il proprio coniuge – si era presentato dall'avvocato informando lo stesso della sua intenzione di voler uccidere il coniuge i figli, e di fare una strage! Si trattava di una minaccia seria sia per le condizioni psicologiche del cliente e sia per la gestualità (di evidente follia) tenuta in quel momento dal cliente.

L'avvocato si era trovato di fronte al problema e al dilemma se riferire tutto alla polizia e quindi impedire l'evento o tacere avvalendosi del segreto professionale. Ci si trovava in quel caso di fronte a un fatto non ancora accaduto (era stato solo, e gravemente, minacciato) e che, invece, doveva ancora accadere. Era, ed è, del tutto ovvio che il segreto cui l'avvocato è vincolato

copre tutto ciò che è accaduto ma ci si domandava, problematicamente, allora se il segreto poteva coprire anche la minaccia di un reato che sta per essere commesso e che viene dichiarato all'avvocato che verrà commesso.

Siffatti possibili situazioni ed eventi hanno indotto il nostro legislatore deontologico a prevedere la "giustificazione" della eventuale violazione del segreto quando c'è da evitare un male grave (non ovviamente di natura economica) alla persona e/o integrità fisica della stessa in quanto, nella gradazione dei beni e dei valori da tutelare, il "bene-dovere" del segreto deve avere una soglia di tutela inferiore rispetto al bene vita.

Nel punto 6 è prescritto che *"il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa"*, con ciò ribadendo l'utilizzo delle risultanze delle indagini difensive per il solo procedimento penale che le ha "generate" e il dovere di conservazione della documentazione relativa per il tempo necessario e utile all'esercizio della difesa.

La spendita del nome dell'assistito

Il punto 8 stabilisce che *"il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito"*. Su tale disposizione, sono state avanzate da parte di alcuni autori (Garello, Piselli, Scuto, in *"Le responsabilità dell'avvocato"*, pag. 192-193) delle perplessità, in essa ravvisando *"uno sconfinamento nell'interpretazione della legge"*, in quanto la mancata conoscenza, da parte della persona informata e potenziale dichiarante, del nome del "mandante" e/o persona nell'interesse del quale vengono chieste le informazioni, significherebbe privare queste ultime della conoscenza di un elemento (nome del mandante) che potrebbe incidere sulla scelta se rispondere o meno.

La problematica sarebbe da riconnettere anche agli avvertimenti relativi alla posizione processuale della persona che si intende interpellare la quale non sarebbe in grado di *"valutare com-*

piutamente l'eventuale proprio coinvolgimento nel procedimento, ovvero in un procedimento connesso o collegato, se non venendo a conoscenza dell'identità di chi la sta facendo interpellare".

Secondo gli autori citati la facoltà di evitare di spendere il nome dell'assistito, prevista dal punto 8, deve essere circoscritta alla sola ipotesi del colloquio non documentato, cioè nella *"preliminare attività di ricerca (ed eventualmente di effettuazione) della possibile fonte di prova attraverso il mezzo costituito dal colloquio non documentato previsto dall'art. 391 bis c.p.p."*

Gli avvertimenti circa le conseguenze della scelta di non rispondere

Il punto 9 stabilisce che *"il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore"*.

Il successivo punto 10 stabilisce che *"il difensore deve altresì informare le persone sottoposte ad indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice"*.

Anche queste due disposizioni hanno destato qualche perplessità proprio negli autori prima citati in considerazione del fatto che il legislatore non abbia previsto tra gli avvertimenti del comma 3 dell'art. 391 bis c.p.p. quelli di cui ai punto 9 e 10 di cui sopra.

L'accesso ai luoghi privati

A norma del punto 11, *"il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice"*.

Si tratta di una norma che in sostanza riproduce quanto disciplinato nella prima parte dell'art. 391 septies c.p.p., regolando i casi nei quali il difensore

ha necessità di accedere ai luoghi privati o non aperti al pubblico. In questi casi il difensore può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione, il quale con decreto motivato specificherà anche le modalità per l'espletamento coattivo dell'accesso (occorre rammentare che la persona destinataria dell'accesso coattivo può esercitare le stesse facoltà previste per la persona sottoposta a perquisizione e cioè di farsi assistere da persona di fiducia o da avvocato).

L'accesso ai luoghi

Il punto 13 prescrive che *"il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso"*. La norma in questione, che da una parte ribadisce il dovere del difensore, ove acceda al luogo del fatto, di evitare compromissioni dello stato delle cose che potrebbero pregiudicare le successive indagini e dall'altra pone un obbligo di documentazione, ha suscitato anch'essa delle perplessità per il rischio connesso non solo di gravare il difensore di un compito non suo ma addirittura di poter rischiare di confliggere con il dovere di difesa, con gli evidenti riflessi e conseguenze di altrettanta responsabilità penale: *"La destinazione al fascicolo del dibattimento presuppone inevitabilmente (o, quantomeno, sollecita) l'osservanza di quei canoni di imparzialità e di completezza che contraddistinguono l'operato della P.A. D'altra parte, l'invito del punto 13 a documentare lo stato dei luoghi sembra sollecitare una documentazione completa e imparziale, non mirata alle esigenze difensive. Una documentazione, appunto, che dia conto della oggettiva condizione dei luoghi e delle cose sia a prova che nulla è stato alterato dal difensore sia a futura memoria, qualora lo stato dei luoghi risultasse compromesso"*; *"Compito del difensore non può essere quello di documentare imparzialmente lo stato dei luoghi, ma solo quello di raccogliervi (eventualmente documentandoli) elementi difensivi, come recita esplicitamente l'art. 327 bis c.p.p. La documentazione imparziale dello stato dei luoghi implica invece l'eventuale ricognizione di elementi a carico, che, ove l'atto fosse successivamente riconosciuto come*

irripetibile, sarebbero introdotti nel procedimento grazie all'attività del difensore".

Si tratta di una disposizione che per certi versi può far correre il rischio al difensore di trovarsi in situazioni di conflitto di doveri e per altro verso pure il rischio – secondo alcuni – di assunzione di obblighi in capo allo stesso di tipo pubblicistico.

Il rapporto con la persona offesa

Il punto 12 dispone che *"per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto"*. La norma appare ispirata e improntata a un rafforzamento di tutela della persona offesa, riconoscendo alla stessa maggiori garanzie quali l'obbligo dell'invito scritto e l'opportunità di assistenza della stessa a mezzo di un proprio legale di fiducia.

Il rapporto con il minore

Il punto 12, seconda parte, stabilisce che *"nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita*

la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto". Tale disposizione è stata vista come l'intento del legislatore deontologico di colmare una lacuna legislativa.

Le problematiche che la norma pone, a parte ovviamente l'obbligo dell'invito di fare intervenire all'atto i soggetti che esercitano la potestà di genitori sul minore, sono costituite dalla possibilità o meno per il difensore di poter interpellare il minore liberamente, salva ovviamente la cautela di convocare i genitori. A tal proposito è stato osservato da alcuni come non possa procedersi all'interpello del minore liberamente trovandosi diversamente quest'ultimo in una posizione di minor tutela rispetto ad una eventuale audizione del medesimo in sede dibattimentale posto che, a norma dell'art. 498, comma 40 c.p.p., è previsto che l'esame venga svolto in via diretta ed esclusiva dal giudice, eventualmente assistito da un esperto, che raccoglie le richieste delle parti.


La documentazione delle dichiarazioni

Il punto 15, prescrivendo la documentazione in forma integrale delle informazioni assunte e consentendo la forma riassuntiva in caso di con-

testuale registrazione fonografica, si limita a riprodurre la disposizione normativa di cui all'art. 391 *ter*, comma 3.

La norma, naturalmente, va intesa come riferita alle sole informazioni di cui si scelga la verbalizzazione, non essendo previsto dalla legge (né logico) il procedere alla documentazione di informazioni che deliberatamente il difensore sceglie di raccogliere in forma non documentata.

Correttamente, poi, il punto 16 esenta il difensore dal rilasciare al dichiarante, o al suo difensore, copia del verbale delle dichiarazioni stesse. Anzi, la norma sul punto è sin troppo debole, nel limitarsi a escludere un obbligo. Trattandosi di atti per lo più destinati alla allegazione in fase di indagini, si dovrebbero ritenere coperti dal segreto. D'altra parte, è agevole immaginare che cosa possa accadere, in procedimenti caratterizzati da situazioni concorsuali o associative, qualora fosse consentita la circolazione dei verbali delle dichiarazioni testimoniali.



Giurisprudenza disciplinare

A CURA DI GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

A) DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE E ARCHIVIAZIONE

(periodo dal 3 maggio al 30 dicembre 2010)

...

Riferisce il Consigliere relatore avv. Chiara Rigosi sull'esposto con ricorso in prevenzione presentato dalla dott. * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio

- premesso che la dott. * ha inviato al Consiglio una richiesta di verifica della condotta dell'avv. *, che l'aveva assistita nella fase di avvio di una controversia di lavoro, in relazione alla congruità della nota e alla asserita tardiva riconsegna dei documenti a seguito di revoca del mandato;
- rilevato che l'avv. * ha depositato le proprie difese e osservazioni in merito, dopo essere stata sentita dal Consigliere relatore;
- osservato che l'avv. * non ha, a tutt'oggi, richiesto l'opinamento della nota in questione;
- ritenuto che non si registra alcun pregiudizievole ritardo nella riconsegna dei documenti, e che era condivisibile, in quanto doveroso dal punto di vista deontologico, il rifiuto di consegnare alla parte la lettera del legale avversario;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza deontologica, mantenendo agli atti il ricorso in prevenzione.

(adunanza del 10 maggio 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Gino Martinuzzi sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di Bologna nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

L'episodio accaduto il 29 novembre 2007, che ha visto coinvolto l'avv. * in occasione del controllo all'entrata del Tribunale, sembra essersi svolto, secondo le deposizioni testimoniali raccolte dal Consigliere relatore, in modo parzialmente diverso da come descritto nella relazione di servizio redatta dall'Assistente Capo di Polizia sig. *.

In particolare, sono state raccolte le deposizioni di due persone presenti al diverbio, le quali hanno ambedue riferito di avere udito le frasi concitate pronunciate sia dall'Assistente Capo Erario sia dall'avv. *; hanno riferito inoltre di non ricordare con precisione le parole udite, precisando, tuttavia, di avere prestato attenzione all'episodio, cosicché esse avrebbero sicuramente ricordato frasi come quella attribuita all'avv. *, se fossero state da lui realmente pronunciate; hanno riferito, infine, di avere notato i modi particolarmente duri dell'Assistente Capo di Polizia.

In altre parole, da quanto emerso a seguito delle testimonianze raccolte, la frase offensiva attribuita (unica astrattamente rilevante sul piano deontologico) non ha trovato il riscontro testimoniale necessario, al di là della valenza probatoria della relazione di servizio, cosicché la fondatezza dell'esposto non risulta concretamente sostenuta da nessun altro elemento estrinseco ad essa.

P.Q.M.

il Consiglio delibera l'archiviazione, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 31 maggio 2010)

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sull'esposto presentato in data 30 giugno 2008 dall'avv. * del Foro di * nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e dopo discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

In data 26 giugno 2008 perveniva al Consiglio esposto dell'avv. * del Foro di * nei confronti dell'avv. *. Nel detto esposto l'avv. * riferiva:

- che nell'anno 1998 era stata nominata domiciliataria dall'avv. * del Foro di Bologna, in un giudizio di scioglimento di comunione pendente presso il Tribunale di *, per conto della sua cliente sig.ra *;
- che nell'ambito del detto incarico aveva svolto copiosa attività procuratoria fino al mese di settembre 2007;
- che le competenze maturate in proprio favore non erano state saldate;
- che, comunque, ciò che nella presente sede le premeva sottolineare era il completo disinteresse della collega avv. *, la quale, seppure sollecitata innumerevoli volte, sia telefonicamente, sia a mezzo fax e sia a mezzo raccomandate a.r. di diverso tenore, non aveva inteso mai risponderle né darle prova di essersi prodigata affinché venisse saldato quanto le spettava.

Concludeva assumendo che tale comportamento era contrario ai principi di correttezza e lealtà che debbono sottostare ai rapporti fra colleghi, e chiedeva al Consiglio di intervenire qualora fosse individuabile una violazione dei doveri statuiti dal codice deontologico. Allegava copie di varie missive inviate all'avv. *.

In data 31 maggio 2010 l'avv. * depositava memoria difensiva, con la quale, producendo copia di numerosa documentazione attestante i rapporti intercorsi con la collega e con la cliente, nel periodo compreso fra il mese di marzo 2007 e il mese di dicembre 2007, assumeva di avere fatto quanto le era stato possibile affinché la collega ricevesse il residuo compenso dovutole, considerato che già la cliente aveva versato gran parte di quanto richiesto. E ciò, a scapito della sua posizione, per la quale si riservava di depositare al Consiglio istanza per l'opinamento della propria parcella.

Dall'esame e dalla valutazione dell'esposto presentato dall'avv. * e della memoria difensiva depositata dall'avv. *, non sembrano emergere elementi di rilevanza disciplinare a carico dell'avv. *. Sotto un duplice profilo:

- a) da un lato, lo scambio di corrispondenza intercorsa fra i due legali esclude, proprio in relazione alla corresponsione, da parte della comune cliente, dei compensi richiesti dall'avv. *, quell'atteggiamento di "completo disinteresse" sul quale l'esponente ha sostanzialmente fondato le ragioni del suo esposto;
- b) da altro lato, la stessa corrispondenza prodotta in copia consente di acquisire certezza circa la sussistenza di un rapporto diretto che, fino dall'inizio del mandato ma, soprattutto, nel momento finale volto alla definizione delle richieste economiche avanzate dall'avv. *, sia intercorso fra la stessa avv. * e la comune cliente sig.ra *.

Ora, questi due aspetti, per orientamento di questo Consiglio, escludono la sussistenza di elementi di rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione dei doveri di colleganza. Doveri di colleganza che certamente risultano violati laddove il "dominus" della causa appaia l'effettivo ed esclusivo mandante dell'incarico affidato al collega "domiciliatario", nella assoluta assenza di qualsiasi contatto e diretto riferimento di quest'ultimo con il cliente.

In una tale ipotesi non vi è dubbio che all'avvocato che abbia conferito l'incarico incomba l'obbligo di corrispondere il compenso al collega, con la conseguenza che il mancato assolvimento di detto obbligo appare rilevante sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista deontologico. Come pure un atteggiamento di assoluto disinteresse e di totale indifferenza alle richieste del collega è meritevole di attenta valutazione sotto il profilo deontologico.

Ma il caso di specie presenta connotazioni del tutto diverse, perché:

- è provato che fino dall'inizio dell'incarico vi è stato, sotto lo specifico profilo del rapporto economico, un contatto diretto fra la sig.ra * e l'avv. *;
- che, comunque, al momento di richiedere il saldo del compenso dell'avv. *, l'avv. * si è attivata per quanto le è stato possibile, prospettando anche l'ipotesi di un pagamento rateale del residuo dovuto, che è stato, almeno in parte, effettuato dalla sig.ra *.

E vi è, infine, da rilevare come l'avv. *, per favorire il saldo delle spettanze della collega, ha tralasciato, almeno allo stato, di richiedere quanto ancora dovutole dalla cliente.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, per mancanza, nella condotta tenuta dall'avv. *, di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 31 maggio 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spizzo sulla segnalazione pervenuta dal Tribunale di * nei confronti dell'avv. *, trasmessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di *. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- esaminate la Segnalazione del Tribunale di * e la memoria depositata dall'avv. *, con la quale lo stesso con motivazione articolata eccepisce la insussistenza di elementi aventi rilevanza disciplinare;

- rilevato che le argomentazioni difensive dell'avv. * meritano condivisione e accoglimento da parte di questo Consiglio: infatti, nella condotta posta a fondamento della segnalazione, cioè nel non avere l'avv. * preventivamente, ma solo nella imminenza dell'udienza, notiziato quell'Autorità precedente dell'avvenuta carcerazione del proprio assistito da parte di diversa A.G., non si ravvisano elementi disciplinarmente rilevanti;
- ritenuto che è ben vero che l'avvocato deve esercitare le proprie funzioni e svolgere i propri atti nel rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e collaborazione con l'Autorità Giudiziaria; cionondimeno tale generale dovere non può spingersi sino a eventualmente collidere con il rispetto del contrapposto dovere deontologico di salvaguardare e tutelare i diritti e gli interessi del proprio difeso;
- considerato che, peraltro, non esiste nell'ordinamento alcuna norma che sanzioni l'imputato per la omessa comunicazione alla diversa Autorità procedente della esecuzione di provvedimento di restrizione della propria libertà personale il cui stato costituisce legittimo impedimento;
- valutato che trattasi per l'imputato di una mera facoltà e non di un dovere e conseguentemente non è dato vieppiù inferire l'esistenza di analoga e ben più onerosa norma – come dovere deontologico – in capo al difensore;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 14 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sull'esposto presentato dalla * s.p.a. nei confronti dell'avv. *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

In data 10 settembre 2007 perveniva al Consiglio esposto presentato dalla * s.p.a. nei confronti dell'avv. *. L'esponente riferiva che, dovendo promuovere giudizio nei confronti della * s.p.a. per pagamento somma e dovendo radicarsi tale causa presso il Foro di Bologna, il proprio legale avv. * del Foro di * aveva individuato quale domiciliatario l'avv. * del Foro di Bologna. Per favorire l'attività difensiva, l'avv. * decideva di nominare in procura, con poteri anche disgiunti, l'avv. *.

L'esponente precisava che il valore della causa era pari a euro 107.771,69 e che il ruolo dell'avv. *, a prescindere dal conferimento della procura, doveva sostanziarsi in prestazioni tipiche ed esclusive del domiciliatario.

Giunti alla fase istruttoria, la società esponente riceveva richiesta di acconto da parte dell'avv. *, tramite il proprio legale fiduciario avv. *. La società, pur contrariata ritenendo l'acconto di misura superiore al dovuto, liquidava (seppure in forma ridotta) la nota richiesta, in attesa che i legali definissero i rispettivi ruoli e le rispettive spettanze economiche.

L'esponente lamentava inoltre che, a far data dal luglio 2005, nonostante i ripetuti solleciti, non aveva ricevuto ulteriori aggiornamenti in merito allo stato del procedimento, né peraltro ulteriori richieste economiche da parte del domiciliatario avv. *; riferiva di avere comunque saldato interamente quanto richiesto dal dominus avv. *.

L'esponente riferiva inoltre che il dominus avv. *, risalendo le ultime notizie all'espletamento di c.t.u., nel giugno 2007 comunicava che, a causa della mancata difesa da parte del domiciliatario avv. *, per omesso pagamento del richiesto, la controversia era stata cancellata dal ruolo, ex art. 309 c.p.c.

Il 1° agosto 2007 l'esponente riceveva notizia dal Ministero delle infrastrutture per le opere pubbliche per la * che la somma di euro 21.000,00 era stata assegnata al domiciliatario avv. * all'esito di una procedura di pignoramento presso terzi, posto che tale Ministero era creditore di somme nei confronti della * s.p.a.

L'esponente, da ultimo, formulava, seppure in forma negativa, interrogativi circa le modalità attraverso le quali l'avv. * aveva preso conoscenza del credito vantato dalla * s.p.a. e di come il legale fosse riuscito a radicare procedura presso terzi senza notificare gli atti al debitore, e chiedeva in conclusione di verificare l'operato dell'avv. *, cui veniva attribuita la colpa di avere pregiudicato alla società di recuperare i danni, ancorché non definitivamente accertati.

In data 27 settembre 2007 il Consigliere relatore inviava la rituale comunicazione dell'esposto all'avv. *, che provvedeva, tempestivamente, a depositare in data 24 novembre 2007 memoria difensiva con allegata e copiosa documentazione relativa.

Il legale, nel confermare e documentare l'avvenuto conferimento del mandato, anche disgiunto, con l'avv. *, da parte della * s.p.a., precisava di avere curato per la stessa ditta quattro ulteriori posizioni.

L'avv. * contestava, in quanto non vero, che il suo ruolo doveva essere di solo domiciliatario, rilevando che aveva partecipato personalmente a tutte le udienze, dovendo quindi conoscere il merito della causa, e precisava di avere intrattenuto una copiosa corrispondenza direttamente con la società cliente.

L'avv. * accusava la ricezione dell'importo di euro 512,00, oneri compresi, regolarmente fatturato, come da documento n. 3 prodotto; circostanza, questa, peraltro non in contestazione. Il legale produceva altresì ulteriori richieste e solleciti di pagamenti, con riferimento tanto alla pratica per cui è esposto quanto per le ulteriori.

L'avv. * documentava altresì che, con raccomandata a.r. dell'8 novembre 2004, ricevuta il 10 novembre 2004 dalla cliente, aveva rinunciato al mandato, così tempestivamente da non pregiudicare la difesa della * s.p.a.

per la successiva udienza del 16 dicembre 2004, alla quale tuttavia nessun nuovo difensore si costituì per la ex cliente. L'avv. * documentava di essere comparso personalmente a tale udienza, al fine di formalizzare in atti la propria rinuncia (peraltro comunicata anche via fax e indirizzata per conoscenza anche all'avv. *) e per chiedere rinvio per consentire la costituzione di nuovo difensore.

L'avv. * rilevava che comunque, dopo la sua rinuncia al mandato, la * s.p.a. continuava a essere assistita dal dominus avv. *; circostanza, questa, peraltro confermata dalla stessa esponente che, infatti, confermava di avere avuto aggiornamenti e rapporti col proprio legale fiduciario sino al 2007. Il rinvio all'udienza del 28 settembre 2005, in ogni caso, veniva comunicato all'avv. *.

L'avv. * contestava, inoltre, la ritenuta incongruità dell'ammontare della nota, che era invece stata attestata come congrua all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge n. 794 del 13 giugno 1942, dallo stesso promosso per ottenere la liquidazione dei compensi maturati, avvenuta in conformità alla richiesta.

L'avv. * contestava, inoltre, di avere ricevuto ulteriori solleciti per aggiornamenti da parte della cliente dal luglio 2005 (che, peraltro, sarebbero stati atipici stante l'intervenuta rinuncia a mezzo raccomandata a.r.) e che la * s.p.a. non aveva ricevuto ulteriori "notizie" circa le ulteriori pretese economiche.

A tale fine, in effetti, l'avv. * aveva promosso diverse procedure esecutive, tutte avviate, ovviamente, a seguito delle notifiche dei rispettivi atti introduttivi, come documentato.

L'avv. * da ultimo, comunicava la relazione di indagine che era stata attivata dal proprio legale finalizzata alla ricerca degli eventuali crediti presso terzi vantati dalla debitrice, e concludeva ritenendo di non avere cagionato alla * s.p.a. alcun danno.

Il Consiglio osserva come la condotta dell'avv. * sia stata caratterizzata da una attività disciplinarmente priva di ogni rilievo. Egli ha infatti documentato di avere tempestivamente formalizzato la rinuncia al mandato, inviata a mezzo raccomandata a.r. al cliente e via fax all'avv. *, avendo peraltro cura di presenziare alla udienza per chiedere termine al fine di consentire la costituzione di un nuovo difensore.

È emerso, peraltro, come l'avv. * sia rimasto, quanto meno per ulteriori tre anni, il legale della * s.p.a. nel procedimento oggetto dell'esposto, assicurando così la necessaria assistenza e difesa tecnica, anche con riferimento all'opportunità di costituire diverso domiciliatario.

Le ulteriori questioni, riferite alla asserita incongruità della nota, non sono oggetto di esame nell'ambito del presente esposto, posto che la congruità è stata già attestata dalla competente sede civile e considerato altresì che questo Consiglio, in difetto di istanza di opinamento, non ha alcuna potestà decisionale in merito. La questione economica è, quindi, del tutto irrilevante e non merita ulteriore trattazione.

Da quanto esposto e motivato, anche alla luce della documentazione che sostiene e prova pienamente l'assenza di ogni elemento di attenzione disciplinare nei confronti dell'avv. *, il Consiglio ritiene, nella specie, insussistente qualsiasi condotta deontologicamente suscettibile di rilievo.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 21 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto aperto d'ufficio nei confronti degli avvocati * e *. All'esito del riferimento e della discussione, il Consiglio osserva quanto segue.

Il fascicolo disciplinare è stato aperto d'ufficio, in riferimento a una inserzione pubblicitaria riguardante lo Studio legale *-* apparsa su di una pubblicazione concernente la Festa dell'Uva di *; sono stati quindi richiesti chiarimenti ai colleghi.

Gli avvocati * e * hanno così esposto che la pubblicazione riguardava una festa tradizionale del Comune di *, organizzata da molti anni da un ente senza scopo di lucro che si finanzia esclusivamente con i proventi della festa e con la contribuzione volontaria delle varie entità economiche e professionali del territorio; alla contribuzione viene associata la menzione nella pubblicazione che descrive il programma della festa. Da molto tempo anche l'avv. *, che ha rivestito alcune cariche pubbliche nel Comune, ha ricevuto richieste di contribuzione, cui, al cessare dell'attività pubblica, ha aderito; poi, alla visione dell'inserzione, ha valutato negativamente la pubblicazione, decidendo, per il futuro, di non ripetere più l'esperienza.

Il Consiglio, ritenuto che nel testo dell'annuncio non vi siano autonomi profili suscettibili di valutazione negativa, ritiene esaustive le giustificazioni addotte quanto alla forma dell'inserzione e delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza deontologica.

(adunanza del 23 giugno 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Antonio Spinzo sulla segnalazione pervenuta dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna, Sezione *, relativa alla causa di appello promossa dal sig. * contro l'avv. *, a seguito della quale il Consiglio ha aperto un fascicolo disciplinare nei confronti degli avvocati * e *. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio

- preso atto che le contrapposte pretese delle parti in causa circa la natura e la qualificazione giuslavoristica della collaborazione professionale in materia di sinistri stradali da parte dell'appellante in favore dell'appellato

sono state risolte dal giudice del lavoro con sentenza sottoposta a gravame e con la quale sono state rigettate le domande di crediti lavorativi proposte dal sig. *, mentre per contro quest'ultimo è stato condannato al risarcimento del danno in favore dell'avv. * per sviamento della clientela;

- rilevato che da un sommario esame degli atti (del solo giudizio di appello) emergono indizi dell'esercizio (in allora) da parte del sig. *, non abilitato, di una costante attività professionale, se pure in materia stragiudiziale, che avrebbe potuto semmai – e secondo la interpretazione più rigorosa – essere oggetto di valutazione del giudice penale, dalla cui attività avrebbero tratto vantaggio sul piano della clientela i legali di riferimento avvocati * e *, nei cui confronti, in assenza di prove certe su una loro diretta "attività istigatoria" allo sviamento della clientela da parte dello stesso sig. *, non paiono potersi rilevare a loro carico elementi di rilevanza disciplinare;

- ritenuto, con riferimento alla assunzione del mandato da parte dell'avv. * per il giudizio di appello nell'interesse del sig. * dopo che il predetto difensore aveva assunto la qualità di teste nel giudizio di primo grado, questo Consiglio – nel ribadire il principio che il difensore deve comunque sempre astenersi dal testimoniare quando sia entrato in rapporto professionale con taluna delle parti, così come è da ritenersi sempre opportuno (opportunità priva, però, di rilevanza disciplinare) non assumere incarichi allorchè nel procedimento (civile o penale) si sia stati in qualche modo coinvolti – ritiene che non possano comunque ravvisarsi profili di responsabilità disciplinare (ferme le richiamate ragioni di opportunità), atteso che nell'ordinamento vigente non esiste alcuna norma che vieti l'assunzione del mandato difensivo da parte del legale che nel precedente grado del giudizio aveva assunto la qualità di testimone, così come da ultimo statuito, sul punto specifico, dalla Corte di Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza n. 16151 dell'11 giugno 2010, emergendo dalla normativa vigente una incompatibilità tra il ruolo di testimone e l'attività di difensore solamente in costanza di mandato;

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 13 settembre 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Flavio Peccenini sull'esposto presentato dal sig. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 16 marzo 2007 perveniva al Consiglio l'esposto del sig. *, il quale lamentava che l'avv. *, da lui incaricato di impugnare un atto di aggiudicazione di un immobile a seguito di asta pubblica, non lo aveva informato né del deposito della sentenza, né dell'avvenuta notifica, né del decorso del termine per l'appello.

L'esponente informava altresì che l'avv. * aveva provveduto personalmente a tacitare controparte pagando di tasca propria le spese di soccombenza.

Il sig. * lamentava di avere appreso questi fatti solo dopo svariati tentativi di parlare con l'avv. *, del quale chiedeva al Consiglio di valutare la condotta professionale.

Con propria memoria e successiva lettera l'avv. *, pur ammettendo i fatti lamentati dall'esponente, si è difeso sostenendo che del potenziale insuccesso nella vertenza aveva informato il cliente sin dal momento in cui aveva accettato l'incarico, e ha informato il Consiglio che è in corso il giudizio civile contro di lui promosso dal sig. *, per il risarcimento del danno conseguente alla pretesa responsabilità professionale (causa n. */2007 R.G.) e che in tale giudizio è stata chiamata in causa la *, sua compagnia assicuratrice.

In questa situazione, non ravvisandosi gli estremi di una negligenza professionale con carattere di sistematicità e sul rilievo dell'esistenza della copertura assicurativa per le eventuali conseguenze pregiudiziali della condotta dell'avv. *, va concluso per la insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere per mancanza di rilievi di natura disciplinare.

(adunanza del 18 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Federico Canova sulla segnalazione pervenuta dalla Corte d'Appello di Bologna, nella persona del dott. *, nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, all'esito del riferimento e della discussione, osserva quanto segue.

In data 28 aprile 2010 perveniva al Consiglio comunicazione del Presidente della Corte d'Appello di Bologna, con nota, a lui indirizzata in data 27 aprile 2010 dal Presidente della * sezione civile della medesima Corte, dott. *, e relativo allegato atto di appello, a firma dell'avv. *, avverso una sentenza del Tribunale di Bologna (estensore dott. *).

In tale nota riteneva il Presidente di sezione che le espressioni utilizzate dal suddetto difensore fossero quantomeno sconvenienti, specialmente là dove viene esplicitato un "serio dubbio" in ordine alla "stessa imparzialità del giudicante".

Riteneva, inoltre, il Presidente che tale condotta, ancorchè riconducibile probabilmente a un eccesso di zelo difensivo, risultasse offensiva e comunque non conforme alla correttezza che deve presiedere ai rapporti tra magistrato e avvocato.

Tale segnalazione veniva dunque inviata al Presidente della Corte d'Appello per i provvedimenti di competenza, il quale, per gli stessi, rimetteva la questione al Consiglio dell'Ordine.

Con comunicazione in data 24 maggio 2010 il Consigliere relatore designato inviava la comunicazione

di rito al legale, con invito a esercitare il diritto di difesa. In data 23 giugno 2010 il Consigliere relatore dava corso all'istruttoria, convocando il legale e redigendo il verbale di interrogatorio in atti.

L'avv. * depositava in tale sede copia della sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. dalla dott. *, copia dell'esposto in data 24 febbraio 2010 depositato dall'avvocato stesso nei confronti della dott. *, nonché copia del provvedimento della Corte d'Appello di accoglimento dell'istanza di sospensiva presentata dall'avv. * nel procedimento d'appello avverso la sentenza emessa dalla dott. *.

L'avv. * precisava a verbale di non intendere presentare ulteriori scritti difensivi, posto che l'accusa di imparzialità contestata non attiene a suo dire alle qualità morali del giudice, bensì costituisce un rilievo oggettivo, come tale liberamente esprimibile.

Ritiene questo Consiglio che non si possa prescindere dalla documentazione in atti e, in particolare, dall'esposto rivolto dal legale al Presidente del Tribunale di Bologna.

Infatti in tale esposto l'avv. * rappresenta una situazione oggettiva, trascrivendo alcune motivazioni non condivise di provvedimenti della dott. * che ritiene, in parte, squalificanti l'ufficio di difensore e, in parte, impropri e incongrui, per logica giuridica, arroganza, violazione del diritto di difesa (come la negazione della concessione di termini di legge) e manifestazione di grave inimicizia e preconcepita ostilità nei confronti del legale.

L'esposto si conclude con la richiesta formale dell'avv. * rivolta al Presidente del Tribunale di adozione dei provvedimenti ritenuti più adeguati e, in particolare, con la necessità di segnalazione alla dott. * dell'opportunità di astenersi in tutte le cause da lui patrocinare. A fondamento di tale istanza il legale ribadiva che il gravissimo comportamento della dott. * era indice di grave inimicizia personale nei confronti di quel difensore, che si attuava con illegittimo danno anche per le parti rappresentate.

Osserva, pertanto, il Consiglio come l'ambito delle questioni debba necessariamente essere contestualizzato e risolto con riferimento ai contenuti dei reciproci comportamenti oggetto di contestazione.

È evidente come già in data 24 febbraio 2010, quindi prima della segnalazione della Corte d'Appello a suo carico, mediante l'esposto, l'avv. * aveva denunciato, con la massima gravità, al Presidente del Tribunale, una serie di comportamenti, descritti specificamente, tenuti dalla dott. *.

Tale esposto anticipa sia l'atto di appello incriminato, sia le successive e conseguenti correlate segnalazioni, e, per la sua oggettiva e grave portata, costituisce, evidentemente, quella massima ed estrema espressione del legale che tende a denunciare una situazione di inimicizia tale da consigliare al Presidente l'opportunità di indurre la dott. * ad astenersi in tutte le cause da lui patrocinare.

La grave inimicizia è requisito proprio dell'istituto che disciplina l'astensione e, dunque, è rispondente al testo normativo che così la definisce per l'integrazione dei presupposti anche ai fini della legittimità della sua applicazione.

In quest'ottica e contesto, non vi è dubbio alcuno che la denunciata "imparzialità del giudicante" altro non sia che fisiologica espressione di risposta a quella ritenuta grave inimicizia, richiesta dalla norma che regola la astensione, cui il legale aveva già precedentemente mirato con esposto per via gerarchica.

È dunque evidente come l'avv. *, che senza mezzi termini aveva già rivolto al Presidente del Tribunale tutte le proprie doglianze nei confronti della dott. *, anche a fondamento delle istanze per l'astensione, abbia poi persistito energicamente nella sua logica difensiva e ottica giuridica utilizzando espressioni soggettivamente congrue, rispondenti e pertinenti al caso.

Sotto il profilo strettamente oggettivo, non si può negare come le espressioni incriminate, in effetti, si sostanzino in uno di quei comportamenti tipizzati dalla norma che regola l'astensione, senza i quali, l'astensione non si applica.

Ed è proprio l'energia massima profusa dal legale che ha preventivamente attivato tutti quei canali necessari tendenti a denunciare l'opportunità di segnalazione, da parte del Presidente del Tribunale, alla dott. *, che inevitabilmente scrimina il comportamento dell'avv. *. È infatti impossibile ipotizzare una situazione di astensione per grave inimicizia senza comportamenti oggetto o suscettibili di contestazione.

Il Consiglio ritiene, dunque, che il comportamento tenuto dall'avv. *, nell'utilizzare le espressioni oggetto di segnalazione, non sia rilevante sotto il profilo disciplinare, essendosi sostanziato in una serie progressiva di atti propriamente e tecnicamente tesi a denunciare, anche qualificatamente in via gerarchica, una grave forma di inimicizia del giudice.

L'avv. * ha espresso, pertanto, innanzi e direttamente agli organi giurisdizionali, la propria posizione non con l'intento di sottrarsi a giudizi o conseguenze, bensì, al contrario, per affermare, secondo propria ragione, una sua coerenza, anche giuridica. Non è dato dunque configurare in tale condotta alcuna violazione dei principi deontologici.

P.Q.M.

il Consiglio delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 27 ottobre 2010)

Riferisce il Consigliere relatore avv. Annalisa Atti sull'esposto presentato dai sig.ri * e * nei confronti degli avvocati * e *. All'esito del riferimento e della discussione,

il Consiglio


- rilevato che l'esposto ha, oltre a un contenuto "tipico" (viene lamentato un asserito conflitto di interessi, attuale e non potenziale, tra la posizione dei contrapposti clienti degli avvocati * e *, che esercitano la professione nei medesimi locali) anche un contenuto atipico, ovvero la richiesta al Consiglio di acquisire, e poi consegnare agli esponenti, una lettera, qualificata come riservata personale, inviata da una delle colleghe al difensore degli esponenti, in quanto essa confermerebbe sia il conflitto d'interessi, sia la insussistenza della "apparente" terzietà della difesa dell'avv. * rispetto a quella dell'avv. *;
- osservato che, in primo luogo, occorre considerare la fondatezza e la accoglibilità di tale seconda richiesta;
- ritenuto che il Consiglio, in proposito, ritiene di non avere alcun potere, o autorità attribuitagli dalla legge, di ordinare un qualsiasi tipo di esibizione a un proprio iscritto, per di più avente a oggetto corrispondenza riservata che, per espressa previsione del codice deontologico, è assistita da garanzie di segretezza e tutela decisamente elevate;
- considerato, peraltro, che nel merito la richiesta risulta inoltre strumentale e pretestuosa, in quanto la suddetta lettera fa parte di uno scambio di corrispondenza, costituito da più lettere, tutte peraltro coperte da qualificazione come "riservate", intercorsa tra il difensore degli esponenti e l'avv. *, il cui contenuto non è né comprensibile né valutabile se non nel suo complesso;
- valutato, in merito al contenuto "tipico" dell'esposto, che il Consiglio non rinviene, nel comportamento degli avvocati * e *, alcuna violazione dell'art. 37 del codice deontologico, atteso che, a un esame ovviamente limitato a questi specifici fatti, non pare esservi alcun conflitto di interessi "attuale" tra i rispettivi rappresentanti (madre e figlia, assistita da curatore speciale apparentemente nominato proprio in vista di una possibile, futura, opportunità di difesa non a opera del medesimo difensore);

P.Q.M.

delibera non luogo a provvedere, in assenza di elementi di rilevanza disciplinare.

(adunanza del 3 novembre 2010)

...



B) DECISIONI EMESSE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Tiziana Zambelli

Viola i doveri di dignità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che in udienza si rivolga al difensore di controparte con tono inadeguato, arrogante e prevaricatore, minacciando nei confronti dello stesso azioni giudiziarie a iniziativa personale e per conto di terzi, e utilizzando espressioni intimidatorie, alla presenza di numerosi colleghi, ledendo alla controparte l'esercizio della difesa e turbando il regolare svolgimento delle udienze.

Non viola il dovere di colleganza (art. 22, canone II, c.d.f.) l'avvocato che promuova nei confronti di un collega due separati procedimenti per ingiunzione nella stessa data senza darne informazione preventiva al Consiglio dell'Ordine, nè viola il divieto di promuovere plurime azioni nei confronti della controparte (art. 49 c.d.f.) allorquando la legittimità di entrambe le ingiunzioni sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Non viola i doveri di probità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che, in una memoria difensiva depositata in un procedimento disciplinare a proprio carico, utilizzi espressioni critiche dell'operato del Consiglio dell'Ordine tali da indurre i singoli Consiglieri ad astenersi in tutti i procedimenti disciplinari a carico dell'incolpato, qualora le espressioni utilizzate siano manifestazione del diritto di critica, consentito anche in tono polemico e con espressioni di forte disapprovazione e asprezza, purchè non trascendano in attacchi personali e non travalichino i limiti della continenza e della rilevanza funzionale alla propria tesi difensiva.

Sanzione adeguata è la censura.

. . . .
DECISIONE

nei procedimenti disciplinari riuniti al n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

(nel procedimento n. *):

*"Essere venuto meno ai principi di decoro e dignità propri della classe forense, perchè, in occasione dell'udienza del 14 dicembre 2001 avanti il giudice dell'esecuzione del Tribunale di *, dott. *, nonchè all'udienza del 19 dicembre 2001 avanti il Giudice di Pace di *, dott. *, si rivolgeva alla controparte, avv. * del Foro di * con tono adirato, minacciando azioni giudiziarie ad iniziativa personale e per conto di terze persone, e rivolgeva alla predetta espressioni intimidatorie alla presenza di numerosi colleghi, turbando in tal modo il regolare svolgimento delle udienze e ledendo l'esercizio del mandato defensionale alla controparte.*

*In * il 14 dicembre 2001 e il 19 dicembre 2001."*

(nel procedimento n. *):

*"Essere venuto meno ai principi di dignità e decoro professionali (artt. 12 e 38 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933) nonchè avere violato il disposto degli artt. 22, 2° comma, e 49 del codice deontologico forense, approvato con delibera del 17 aprile 1997 del C.N.F., per avere promosso nei confronti del collega avv. * innanzi al Giudice di Pace di * due separati procedimenti per ingiunzione nella stessa data del 25 settembre 2001 senza informarne preventivamente il Consiglio dell'Ordine ed aggravando con onerose e plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte senza che ricorressero effettive ragioni di tutela. Contestata la recidiva.*

*In * il 25 settembre 2001"*

(nel procedimento n. *):

*"Per avere violato i doveri di probità e decoro della classe forense, perchè nella sua qualità di incolpato nel procedimento n. */2001 avanti il Consiglio dell'Ordine di * depositava presso la Segreteria dello stesso Consiglio una memoria destinata alla conoscenza del Presidente e di tutti i Consiglieri, contenente frasi lesive dell'onore degli stessi quali: 'si prende atto che i sospetti ... erano ben fondati. Pur a conoscenza (o forse proprio perchè a conoscenza) ... si dà improvvisa accelerazione ad un improponibile, grottesca e palesemente infondata procedura disciplinare verso il sottoscritto. Appare chiara la gravissima alterazione che si vuole operare all'interno di un autonomo e sacrosanto procedimento giudiziario ... A meno che la tanto sbandierata 'indipendenza' di giudizio del Consiglio non debba comunque manifestarsi in una pronuncia contraria a quella dell'Autorità Giudiziaria; parrebbe un tantino aberrante...". E poi infine, a pagina 3: "... si dà contestuale comunicazione dell'intenzione di inoltrare nei prossimi giorni un esposto alla Procura della Repubblica relativamente all'intervenuta astensione del Consigliere avv. * dalla odierna procedura"; di talchè il Presidente e i Consiglieri del Consiglio dell'Ordine Forense di * si astenevano dal prosieguo del giudizio, presentando altresì denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *.*

*In * il 30 maggio 2003"*

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 2 agosto 2003 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * inviava una segnalazione nei confronti dell'avv. *, con la quale rappresentava che il Consiglio stesso il 31 luglio 2003 aveva proposto querela nei confronti del predetto, avendo egli presentato, in qualità di incolpato, nell'ambito del procedimento disciplinare

n.*/2001, una memoria che induceva il Presidente e i Consiglieri ad astenersi dal prosieguo del giudizio, stante la natura ingiuriosa della stessa, e a presentare la detta denuncia-querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *.

Con delibera in data 28 luglio 2004 questo Consiglio disponeva l'inizio delle indagini preliminari. L'avv. *, convocato dal Consigliere relatore a rendere dichiarazioni in merito alla segnalazione, riteneva di non comparire.

Con delibera in data 30 novembre 2005 questo Consiglio apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. * con il capo di incolpazione in epigrafe. Con successiva delibera dell'8 marzo 2006 veniva fissata per lo svolgimento del procedimento disciplinare la seduta del 28 giugno 2006.

Il 26 maggio 2006 l'avv. * presentava una memoria nella quale evidenziava la natura esclusivamente difensiva delle dichiarazioni scritte del 30 maggio 2003 che avevano dato luogo alla denuncia-querela del Consiglio dell'Ordine di * nei suoi confronti e chiariva di non avere mai avuto intenzione di attentare all'onore e al prestigio del Consiglio dell'Ordine. Produceva, tra i vari atti e documenti, la richiesta di archiviazione del procedimento penale a suo carico da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di *, il verbale di remissione della querela da parte del Consiglio dell'Ordine di * nella persona del Presidente avv. * con la sua contestuale accettazione.

All'udienza del 28 giugno 2006 il procedimento veniva rinviato al 27 settembre 2006 e successivamente al 6 dicembre 2006.

Nel frattempo il Consiglio dell'Ordine di *, per l'astensione di tutti i Consiglieri, trasmetteva altri due procedimenti disciplinari nei confronti dell'avv. *, aperti a seguito di esposti presentati dall'avv. * (il 28 settembre 2003 e il 21 luglio 2003) con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il 28 novembre 2006 l'avv. * faceva pervenire due memorie difensive con le quali respingeva gli addebiti e, quanto ai procedimenti n. * e *, formulava istanza di ammissione testimoni.

Con provvedimento in data 29 novembre 2006 il Presidente del Consiglio ammetteva le prove testimoniali richieste dall'incolpato, ma l'Ufficio non poteva darne comunicazione all'avv. * essendo risultati inattivi i numeri di telefono di studio e di abitazione dello stesso. Neppure la Segreteria del Consiglio dell'Ordine di * riusciva a contattare l'avv. *.

All'udienza del 6 dicembre 2006 i due procedimenti venivano riuniti per connessione soggettiva. Veniva ascoltato l'esponente avv. *, che confermava integralmente il contenuto degli esposti e rappresentava che le due cause di opposizione a decreto ingiuntivo, aventi a oggetto crediti per spese di locazione e condominiali, si erano concluse con esito per lui negativo, e non aveva proposto appello.

Veniva ascoltata anche l'avv. *, che confermava la dichiarazione scritta in data 15 ottobre 2002 ai Carabinieri di *. Confermava in particolare che in occasione dell'udienza del 14 dicembre 2001 avanti il Giudice di Pace di *, ove la stessa rappresentava l'avv. *, l'avv. *, nell'aula gremita di colleghi, aveva ad alta voce minacciato azioni dirette e indirette, nonché denunce nei confronti dell'avv. *, tenendo un atteggiamento talmente aggressivo da impedirle di svolgere serenamente il proprio mandato. La stessa condotta veniva tenuta dall'avv. * nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2001 alla presenza del solo Giudice di Pace e della teste. L'avv. * rappresentava che l'avv. * aveva depositato nella stessa data due ricorsi per ingiunzione, rispettivamente per la quota dei canoni di locazione e delle spese condominiali da aprile a giugno 2001 dello Studio Legale Associato *-*.

Nessuno dei testi indicati dall'incolpato compariva. Il Collegio, ritenuta superflua l'audizione di ulteriori testimoni, revocava l'ordinanza di ammissione dei testi indicati dall'incolpato e dichiarava chiusa l'istruttoria.

Motivi della decisione

Ritiene il Consiglio che all'esito dell'istruttoria dibattimentale debba ritenersi sufficientemente provata la responsabilità dell'avv. * per gli addebiti di cui al capo di incolpazione relativamente al procedimento n. *.

L'avv. * ha, infatti, confermato all'udienza odierna con dichiarazioni chiare, precise e circostanziate, quanto già affermato il 15 ottobre 2002 circa il comportamento arrogante e prevaricatore dell'avv. * nel corso delle udienze del 14 dicembre 2001 e 19 dicembre 2001 avanti il Giudice di Pace di *.

Orbene, si osserva che l'avvocato, per veste professionale, bene dovrebbe conoscere in cosa consiste un dovere, e la responsabilità che a ogni dovere è connessa. Tra i doveri che il codice deontologico indica vi sono appunto quelli di dignità e decoro, intesi: la dignità come lo stato o la condizione di rendersi meritevole del massimo rispetto; il decoro come la coscienza della propria dignità, che si riflette nell'aspetto e negli atteggiamenti tenuti nella vita professionale e sociale. Comportamenti che devono essere consoni e adeguati alle funzioni di assistenza e difesa del cittadino, avendo a stelle polari l'etica individuale e sociale, oltre che il rispetto delle norme. Sostanzialmente doveri che costituiscono il substrato di ogni ordinamento giuridico e, per la deontologia, il punto di connessione tra etica e diritto.

Non vi è dubbio che la condotta dell'incolpato, in occasione delle udienze del 14 dicembre 2001 e 19 dicembre 2001 avanti il Giudice di Pace di *, non sia stata consona al proprio stato professionale, né adeguata al corretto svolgimento della funzione difensiva.

A nulla rileva l'eventualità che possa essere stata la reazione a un'eventuale sedimentata situazione di astio per fatti pregressi della controparte (assente in entrambe le occasioni), perché ciò non può costituire un'esimente sul piano disciplinare né rappresentare giustificazione a una reazione che ha travalicato il limite

della correttezza.

Ritiene, invece, il Collegio che non siano da ravvisare elementi ascrivibili alle previsioni degli artt. 22, n. 2, e 49 c.d.f. nell'aver l'avv. * richiesto due decreti ingiuntivi nei confronti dell'avv. * quale coobbligato alla corresponsione del canone di locazione e delle spese condominiale dello Studio Associato *-*.

Ciò anche alla luce delle modifiche intervenute all'art. 22 c.d.f. con delibera del 27 gennaio 2006 del C.N.F. L'avv. *, infatti, con le suddette procedure monitorie, ha legittimamente tutelato le proprie fondate ragioni, come peraltro accertato anche con sentenza definitiva in atti del Giudice di Pace di *. Ciò nell'oggettiva impossibilità di addivenire a una possibile conciliazione con il collega.

Da ultimo, ritiene il Collegio che non emergano elementi di rilevanza disciplinare nelle condotte contestate all'avv. * con riferimento alla memoria difensiva depositata al Consiglio dell'Ordine di *. Tale atto, infatti, come più volte chiarito dall'incolpato (memorie del 29 maggio 2003 e 28 novembre 2006) deve essere interpretato quale esclusiva difesa rispetto agli addebiti a lui contestati, e non espressione di una volontà offensiva nei confronti del Consiglio dell'Ordine: *"non vi è mai stata alcuna intenzione di attentare all'onore e al prestigio dell'Istituzione Consiglio dell'Ordine al di là delle espressioni e dei toni accesi usati"*.

Condividendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si deve così affermare che nella fattispecie l'avv. * ha esercitato il diritto di criticare e comunque di manifestare liberamente il proprio pensiero, consentito anche in tono polemico e con espressioni di forte disapprovazione e asprezza, purchè non trascenda in attacchi personali e non travalichi i limiti della contenenza e alla rilevanza funzionale della propria tesi difensiva.

Vi è poi da aggiungere che, a seguito dei chiarimenti resi dall'avv. *, è stato raggiunto un accordo bonario con il Consiglio dell'Ordine di *, che ha rimesso la querela a suo tempo sporta nei confronti dello stesso.

Alla luce di tutte le circostanze oggettive e soggettive della vicenda, come emerse dall'istruttoria relativa ai tre procedimenti riuniti, appare congrua, per l'unico addebito di cui l'avv. * è ritenuto responsabile, la sanzione della censura.

P.Q.M.

il Consiglio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione, relativamente al procedimento n. *, e applica la sanzione disciplinare della censura; assolve l'avv. * dagli addebiti di cui ai capi di incolpazione relativi ai procedimenti n. * e n. *, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 6 dicembre 2006 - 29 aprile 2010.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente avv. Lucio Strazziari, relatore avv. Federico Canova

Viola i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che, al fine strumentale di accrescere i propri diritti di comproprietario, acquistata una quota immobiliare di un proprio cliente, acquisti crediti di terzi e, in forza degli stessi, iscriva ipoteca sulla quota del comproprietario, controparte del proprio cliente.

Non viola i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che acquisti quote di immobili di un proprio cliente, ove sia escluso che l'acquisto sia stato realizzato al fine di sottrarre i beni del cliente alla garanzia patrimoniale dei suoi creditori.

Non viola i doveri di probità (art. 5 c.d.f.), lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.) l'avvocato che, dopo avere ottenuto nell'interesse dei conduttori una sentenza che aveva accertato in un determinato importo il canone locativo di un appartamento, una volta divenuto egli stesso comproprietario del detto immobile, nel frattempo liberato, richieda stragiudizialmente all'altro comproprietario un importo superiore a quello giudizialmente accertato, a titolo di indennità di occupazione, ove alla richiesta stragiudiziale sia poi seguita una domanda giudiziale di accertamento della congruità dell'importo da corrispondere.

Sanzione adeguata è l'avvertimento.

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti

addebiti:

"essere venuto meno ai doveri di lealtà, probità e correttezza:

*a) per avere acquistato dal sig. * le quote di proprietà del predetto, in ragione del 50%, su appartamento sito in Bologna, via *, e su terreno con sovrastante fabbricato posto in *, ponendo in essere una operazione che pare giustificarsi unicamente con la volontà del sig. * di rendersi impossidente rispetto all'obbligo, stabilito a suo carico in sede giudiziale, di provvedere al mantenimento della moglie e delle due figlie;*

b) perchè, dopo avere ottenuto, a seguito di azione giudiziale promossa per conto dei conduttori, sentenza n./1997 del Pretore di Bologna, che riconosceva congruo, in relazione all'appartamento di via *, un canone locativo di lire 211.520, come viene affermato alla pag.3 della memoria autorizzata ex art. 426 c.p.c. depositata dalla difesa della sig.ra * nella causa di sfratto per morosità promossa dalla stessa nei confronti dei conduttori, richiedeva, immediatamente dopo l'avvenuta acquisizione, alla comproprietaria sig.ra * il versamento di somma mensile pari ad almeno lire 750.000, a titolo di indennità per la occupazione, da parte della stessa, della sua quota di sua comproprietà dell'appartamento, in ragione del 50%, assumendo che il valore minimo attribuibile al godimento dell'intero immobile doveva essere quantificato nella complessiva somma di lire 1.500.000, e significando che, in mancanza del versamento, da parte della sig.ra *, della detta indennità nella misura richiesta, si sarebbe rivolto alla autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, fra cui anche la determinazione di un'indennità in misura diversa, anche maggiore, rispetto a quella indicata; così anche traendo profitto dall'acquisto di un bene già oggetto di controversia, nella quale lo stesso aveva espletato incarichi professionali;*

*c) perchè, con raccomandata a.r. in data 15 maggio 2000, richiedeva alla sig.ra *, ex coniuge del sig. *, proprietaria dell'altra quota del 50% del terreno sito in *, località *, un'indennità mensile di lire 1.250.000, a ristoro della sua mancata fruizione del bene, indicando in lire 2.500.000 il valore mensile minimo attribuibile al godimento dell'intero compendio immobiliare, significando che, in mancanza del versamento, da parte della sig.ra *, della indennità nella misura richiesta, si sarebbe rivolto alla autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, fra i quali anche la determinazione di una indennità in misura diversa, anche maggiore, rispetto a quella indicata;*

*d) per avere acquistato crediti di terzi nei confronti della sig.ra *, provvedendo a iscrivere ipoteca sul diritto di usufrutto che la stessa vantava nell'appartamento di via * in Bologna.*

In Bologna, in data 3 aprile 2000 e 15 maggio 2000."

Fatto e svolgimento del procedimento

In data 29 giugno 2000 perveniva a questo Consiglio un esposto presentato dalla sig.ra * nei confronti dell'avv. *. L'esponente lamentava che l'avv. *, approfittando della propria professione e abusando dell'insicurezza e dello stato mentale confuso e sconvolto del proprio padre, anche a seguito della travagliata separazione dalla moglie, avrebbe acquistato le quote delle proprietà immobiliari dello stesso, in ragione del 50%, con lo specifico fine coincidente con l'interesse del sig. * di renderlo impossidente rispetto all'obbligo, stabilito a suo carico in sede giudiziale, di provvedere al mantenimento della moglie e delle due figlie. L'esponente rilevava pertanto un comportamento contrario ai principi deontologici, anche stante la particolare anomalia degli investimenti immobiliari effettuati dall'avv. *.

In data 5 marzo 2005 l'avv. *, sentito dal Consigliere delegato per l'istruttoria, avv. Mauro Poli, rilevando da subito la mancanza di qualsiasi conflitto di interessi, si riservava la produzione di memoria difensiva, con allegati documenti. In data 8 marzo 2005 l'avv. * depositava prima memoria difensiva con allegati documenti, in cui spiegava i contenuti e l'evolversi dei rapporti con il sig. *.

In data 12 marzo 2005 il Consigliere relatore procedeva a interrogare l'esponente e la di lei madre, sig.ra *; entrambe confermavano, sostanzialmente, il proprio convincimento, secondo il quale l'avv. * avrebbe proceduto ai sopra richiamati acquisti delle quote di proprietà del marito, sig. *, il quale voleva divenire impossidente, al fine di sottrarsi agli obblighi statuiti a suo carico dal Tribunale. Precisavano contestualmente le quote di riferimento e i relativi immobili. Si riservavano ulteriori produzioni documentali.

In data 15 marzo 2005 l'avv. * presentava istanza a codesto Consiglio volta ad avere una certificazione di conformità dell'esposto presentato dalla sig.ra *, cui si provvedeva con attestazione in data 31 maggio 2005.

In data 21 marzo 2005 questo Consiglio deliberava l'apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. *, inviando le formali e rituali comunicazioni ai rispettivi destinatari.

Con istanza depositata in data 1° aprile 2005 l'avv. * chiedeva la concessione di proroga dei termini per il deposito della memoria difensiva, quantomeno al 31 maggio 2005, motivandola con la necessità di acquisire documenti utili, a corredo, dichiarando un carico eccessivo di impegni professionali contestuali.

In data 21 settembre 2005 l'avv. * depositava seconda memoria difensiva, piuttosto articolata, con produzione di ulteriore copiosa documentazione, chiedendo la revoca della disposta apertura del procedimento disciplinare.

Con ulteriore esposto in data 27 marzo 2007 la sig.ra * chiedeva l'adozione di provvedimenti disciplinari, sempre a carico dell'avv. *, per i medesimi fatti denunciati dalla figlia, con precisazioni ulteriori.

L'avv. * ha ricevuto copia dell'esposto in data 20 aprile 2007.

Con delibera in data 10 aprile 2007 questo Consiglio fissava per lo svolgimento del procedimento disciplinare l'udienza del 16 maggio 2007. La citazione, contenente il formale capo di incolpazione, veniva ritualmente notificata sia all'avv. * che al Pubblico Ministero.

Il Consiglio provvedeva, altresì, alla citazione sia della sig.ra *, esponente, che della sig.ra *, divenuta anche lei esponente. Gli atti venivano rispettivamente notificati il 26 e 23 aprile 2007.

Motivi della decisione

L'ampia istruttoria, espletata mediante l'assunzione di testimoni e la acquisizione di documenti, conduce a ritenere la responsabilità dell'avv. * limitatamente al capo d) dell'incolpazione, dovendosi mandare assolto lo stesso dagli addebiti di cui ai capi a), b) e c) per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Analizziamo, partitamente, i profili degli addebiti.

Quanto al capo a), l'istruttoria ha evidenziato come l'acquisto, da parte dell'incolpato, delle quote di proprietà del sig. *, in ragione del 50%, sull'appartamento sito in Bologna, via *, e su un terreno con sovrastante fabbricato posto in *, non costituisca una operazione di concerto con la volontà del sig. *, pretesamente volta a rendere lo stesso impossidente rispetto all'obbligo stabilito a suo carico in sede giudiziale di provvedere al mantenimento della moglie e delle due figlie. E infatti l'assunto dell'esponente è risultato infondato, posto che, alla data di presentazione dell'esposto (29 giugno 2000) il sig. * (è stato accertato in sede istruttoria) aveva già patito un pignoramento presso terzi, col cui ricavato era stata pagata ogni sua debenza verso la sig.ra *.

Inoltre, i crediti della sig.ra * verso il sig. *, sussistenti alla data dell'atto traslativo (3 aprile 2000), erano stati tutti soddisfatti nell'ambito delle procedure esecutive riunite */1997, */2000 e */1999 r.g.e. del Tribunale di *, sez. distaccata di *, come risulta dall'ordinanza emessa dal G.E. il 20 febbraio 2001 (doc. 118).

Per stessa ammissione dell'esponente sig.ra *, portata nella premessa di un atto di precetto prodotto dall'incolpato *sub* doc. 119, *"il pagamento veniva effettuato con prelievo delle somme sottoposte a pignoramento e limitatamente fino al 28 febbraio 2001"*.

Per quanto concerne i crediti successivi, è risultato che gli stessi erano garantiti dall'importo, anch'esso sottoposto a esecuzione, della pensione del sig. *, nella misura della trattenuta prima di un terzo, poi del 50%.

Tali evidenze documentali rendono pertanto incompatibile la versione fornita dall'esponente con gli elementi acquisiti. Pare, invece, maggiormente conforme a realtà l'ipotesi che il sig. * abbia inteso volersi liberare delle sue quote, da cui di fatto non traeva utilità alcuna, pur di eliminare esborsi futuri a esse riferibili e, specialmente, per interrompere ogni legame di congiunzione con la moglie.

In ogni caso, poiché il sig. *, seppur nolente, non è venuto meno all'obbligo di provvedere al mantenimento, seppure in conseguenza delle menzionate procedure esecutive, è evidente che l'acquisto effettuato dall'incolpato, peraltro in un momento in cui il sig. * non aveva alcun debito riferito al citato obbligo, non consente di configurare alcun elemento di rilevanza disciplinare, difettandone ogni presupposto.

Quanto al capo b), l'incolpato ha rilevato come la richiesta di versamento mensile della somma di lire 750.000, a titolo di indennità per l'occupazione della sua quota di comproprietà, alla sig.ra *, altro non sia che una lecita istanza stragiudiziale, fondata su un diritto di proprietà. L'incolpato, in difetto di accordo in ordine alla detenzione del predetto canone, si è dovuto rivolgere all'autorità giudiziaria, cui, come noto, è rimessa ogni valutazione circa l'*an* e il *quantum debeatur*. Tale azione giudiziale non può, ragionevolmente, costituire alcuna ipotesi di illecito, essendo evidente come, anche all'incolpato, è data facoltà, come a chiunque, di accesso alla giustizia, in quanto costituzionalmente garantito.

Dunque, la precedente richiesta stragiudiziale di pagamento di lire 750.000 non può assumere valenza alcuna in relazione a un preteso rilievo disciplinare posto che, per il riconoscimento e la determinazione del proprio legittimo diritto, l'avv. * si è rivolto al giudice, che, peraltro, lo ha definito nell'importo di lire 650.000, che non si discosta significativamente da quello domandato – legittimamente – in fase stragiudiziale.

Per quanto poi attiene l'addebito del preteso profitto dell'acquisto di un bene già oggetto di controversia, nella quale lo stesso aveva espletato incarichi professionali, si osserva come non vige alcuna norma deontologica che impedisca a un avvocato l'acquisto da terzi di un bene già oggetto di cause, definite tra altre parti, in forza di un contratto, poi cessato, solo perché l'avvocato aveva espletato in tali giudizi incarichi professionali nell'interesse di una delle parti in conflitto, trattandosi, nella specie, di parte diversa dai contraenti. Di tale evoluzione (contenzioso, sua cessazione, acquisto immobiliare) l'incolpato ha fornito prove documentali.

È dunque pacifico che, conformemente alla formulazione di cui all'art. 823 c.c., un proprietario possa godere del proprio bene. Tale godimento, giuridicamente lecito, per come si è manifestato nella sua pretesa di riconoscimento, sia in fase stragiudiziale, poi, a maggior ragione, in quella giudiziale, non costituisce alcun comportamento deontologicamente rilevante. Così come, altrettanto, non si configura alcuna violazione deontologica nelle condotte dell'incolpato per la pretesa acquisizione di un profitto dall'acquisto di un bene, benchè oggetto di controversia in cui egli stesso aveva svolto incarico professionale, posto che non vi è alcuna relazione soggettiva e/o oggettiva che giustifichi il fondamento dell'addebito.

Quanto all'addebito di cui al capo c), si rileva che trovano, per evidente analogia, applicazione gli stessi principi e motivazioni di cui al paragrafo che precede. E, cioè, a significare che è lecito, tanto civilisticamente che deontologicamente, richiedere, quale proprietario, la corresponsione di una indennità mensile a ristoro della mancata propria possibilità di fruizione del bene, a chi lo occupi senza titolo, posto che tale condotta costituisce esercizio di un diritto legittimo. In relazione alla misura della indennità richiesta, per quanto opinabile nella sua determinazione, l'incolpato ha documentato di avere, all'epoca, rimesso la relativa questione al giudice, così non sottraendosi, anzi sottoponendosi volontariamente, all'unico percorso alternativo ed, evidentemente, maggiormente qualificato e critico, assicurato dal contraddittorio e dal provvedimento autoritativo. Nessuna violazione deontologica è, pertanto, ravvisabile nella condotta contestata.

Quanto, da ultimo, al capo di incolpazione di cui al capo d), osserva questo Consiglio come l'acquisto di crediti di terzi, da parte dell'avv. *, nei confronti della sig.ra * (anche ella esponente) integri un comportamento

quantomeno sconveniente e, comunque, tale da contravvenire ai precetti dettati dai doveri di lealtà, probità e decoro. Se da un lato, infatti, il ricorso alla misura della iscrizione ipotecaria costituisce un atto di elementare cautela, efficace per la garanzia dell'effettivo soddisfacimento del credito acquisito, dall'altro è evidente come, nel caso di specie, tale attività sia stata oggetto di preordinata azione che, lungi dal volersi definire persecutoria o di accanimento, in considerazione del ben più esteso contesto situazionale in atti, realizza un comportamento sicuramente contrastante con i richiamati principi.

Sebbene, infatti, tale attività costituisca la fisiologica risposta di una tutela del credito, l'aver teso ad acquisire tali crediti, al fine di garantirli severamente e consolidare ulteriormente delle condivisioni di proprietà, già di per sé oggettivamente inusuali, non può non far ravvisare una situazione di lesione dei fondamentali dettati deontologici, in specie dei doveri di lealtà, probità e decoro.

La peculiarità del caso, associato alle circostanze, per quanto anche esse particolari, depone per l'applicazione di una misura che si ritiene congrua individuare nell'avvertimento.

P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933 e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile dell'addebito di cui al capo d) dell'incolpazione e applica la sanzione disciplinare dell'avvertimento; assolve l'avv. * dagli addebiti di cui ai capi a), b) e c) dell'incolpazione per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare.

Così deciso in Bologna, 16 maggio 2007 - 20 dicembre 2010.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non è stata impugnata.

. . .

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA
Presidente relatore avv. Lucio Strazziari

Viola i doveri di dignità, probità e decoro (art. 5 c.d.f.) l'avvocato che, nella sua veste di Presidente di un Consiglio dell'Ordine Forense, abbia acceso rapporti bancari al di fuori della contabilità del Consiglio dell'Ordine, versandovi importi corrisposti al Consiglio da enti e istituzioni per la sponsorizzazione di convegni ed eventi, e li gestisca personalmente, con prelievi non giustificati, il tutto in assenza di delibere autorizzative del Consiglio dell'Ordine e al di fuori del bilancio del Consiglio.

Sanzione adeguata è la sospensione per otto mesi dall'esercizio della professione.

. . .

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. * nei confronti dell'avv. *, incolpato dei seguenti addebiti:

*"1) avere violato i doveri di dignità, probità e decoro, in quanto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di *, dopo avere sollecitato e ottenuto da privati ed enti il versamento di contribuzioni in denaro a favore dell'Ordine degli Avvocati di * per finanziare convegni, manifestazioni e iniziative varie, organizzate dal Consiglio dell'Ordine, gestiva tali somme personalmente e al di fuori del bilancio dell'Ordine, attraverso conti correnti bancari sui quali egli solo aveva la firma, e senza presentare rendiconti di sorta;*

*2) avere violato i doveri di dignità, probità e decoro, per avere prelevato, il giorno 30 gennaio 1998, da uno dei predetti conti (il c/c n. * acceso presso la banca *, e intestato "Ordine Avvocati di * c/o Convegno") la somma di lire 15.500.000, disponendone al di fuori di ogni finalità istituzionale dell'Ente e senza alcuna delibera del Consiglio.*

*Fatti commessi in * fino al 30 gennaio 1998 e, per quanto riguarda il mancato rendiconto, fino all'attualità"*

Fatto e svolgimento del procedimento

Con lettera 8 giugno 1998, pervenuta al Consiglio Forense di Bologna l'11 giugno 1998, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * trasmetteva relazione (e relativi allegati) predisposta dall'avv. *, Tesoriere del detto Consiglio, precisando che il Consiglio Forense di *, nella seduta del 26 maggio 1998, ne aveva deliberato l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 597 del 25 maggio 1947, per la valutazione e i provvedimenti del caso.

Nella detta relazione:

- premesso che, a seguito del turno elettorale svoltosi nei giorni 16-23 gennaio 1998, era stato ricostituito il Consiglio Forense di *, che aveva poi tenuto la prima riunione il 31 gennaio 1998, a seguito di convocazione inviata ai Consiglieri dall'avv. *, Presidente del Consiglio nel precedente mandato;

si precisava:

- che, all'esito delle votazioni effettuate nella prima riunione del nuovo Consiglio tenutasi il 31 gennaio 1998, erano stati eletti alle cariche sociali: l'avv. *, Presidente; l'avv. *, Segretario; e l'avv. *, Tesoriere;

- che in data 10 febbraio 1998 il nuovo Presidente avv. * aveva provveduto alla sostituzione delle firme di traenza sui conti correnti intestati al Consiglio dell'Ordine Avvocati di *;

- che presso la banca * di via * esistevano il c/c n. * intestato all'Ordine degli Avvocati di *, nonchè il c/c n. *

intestato "Ordine Avvocati * c/o Convegno", con firma di traenza dell'avv. *;

- che le somme riportate nel bilancio consuntivo dell'anno 1997 erano quelle che risultavano nel c/c n. *, mentre nello stesso bilancio non si faceva cenno alcuno all'altro c/c n. *;
- che, esaminando il saldo contabile di quest'ultimo conto corrente, si acquisiva cognizione che in data 30 gennaio 1998 era stata prelevata, a mezzo assegno bancario n. *, la somma di lire 15.500.000;
- che di detta operazione il nuovo Consiglio dell'Ordine non era stato informato; nè risultava alcuna delibera in tale senso agli atti del precedente Consiglio;
- che nella riunione del Consiglio svoltasi l'11 febbraio 1998, dopo che il Presidente aveva riferito della esistenza, oltre che dei due conti correnti presso l'agenzia di via * della banca *, anche di un libretto al portatore presso la banca *, di un conto presso la banca *, filiale di * e di un conto presso la banca * di *, agenzia *, il Consiglio affidava al Tesoriere e al Segretario l'incarico di verificare la consistenza di cassa del Consiglio;
- che, in assolvimento del detto incarico, veniva richiesta copia dell'assegno con cui, in data 30 gennaio 1998, era stata prelevata dal c/c n. * la somma di lire 15.500.000;
- che detto assegno risultava emesso senza intestazione, con firma di traenza dell'avv. *, e negoziato con firma di girata di *, impiegata dell'Ordine;
- che, richiesta copia degli estratti conto relativi al c/c n. *, si evidenziava altresì una uscita pari a lire 18.490.000, a mezzo assegno bancario n. * in data 9 giugno 1997 (epoca in cui non si erano tenuti convegni), e che, ottenutane copia, il detto assegno risultava emesso senza intestazione con firma di traenza dell'avv. *, e negoziato con la sola firma di girata da parte del sig. *, presso la banca *, filiale di *;
- che, nel corso della stessa verifica, si apprendeva altresì dell'esistenza di un ulteriore c/c, acceso presso l'agenzia n. * della banca *, filiale di * (viale *) nell'anno 1991, a nome avv. * – Convegno Deontologia e Ordinamento c/o Ordine Avvocati *, viale *;
- che l'avv. *, richiestone dal Consiglio, si riservava di presentare relazione scritta in ordine agli elementi emersi nella verifica contabile effettuata;
- che, non essendo pervenuta la detta relazione prima della riunione del 3 aprile 1998, nè prima di quella successiva del 7 aprile 1998, il Consiglio deliberava di convocare a chiarimenti l'impiegata dell'Ordine sig.ra * sull'utilizzo, per quanto di sua competenza e di sua conoscenza, del c/c n. *, nonchè del c/c acceso presso la filiale di viale * della banca * intestato "avv. * – Convegno Deontologia e Ordinamento c/o Ordine Avvocati, viale *";
- che la predetta, per quanto riguardava i detti c/c, riferiva che gli stessi erano stati accesi per ricevere sponsorizzazioni inerenti ai convegni organizzati dal Consiglio; e, in relazione al prelievo della somma di lire 15.500.000 effettuato in data 30 gennaio 1998 dal c/c n. *, dichiarava che l'incarico le era stato conferito dall'avv. *, il quale le aveva consegnato l'assegno bancario di lire 15.500.000 dallo stesso sottoscritto, e le aveva impartito precise istruzioni di provvedere a estinguere il detto conto, prelevando tutto il denaro nello stesso contenuto, che doveva essere convertito, quanto alla somma di lire 14.500.000, in un assegno circolare a lui intestato, mentre il residuo importo di lire 1.000.000 doveva essere mantenuto in contanti; e che, poichè non le era stato possibile eseguire l'operazione di chiusura in quanto la stessa non risultava intestataria del conto corrente, si era limitata a prelevare lire 15.500.000, di cui lire 1.000.000 in contanti e lire 14.500.000 con assegno circolare non trasferibile intestato all'avv. *, lasciando sul c/c l'importo che le fu detto sarebbe stato necessario per le operazioni di chiusura del conto;
- che la sig.ra *, dopo avere precisato che sul c/c n. * aveva versato le somme relative alle quote corrisposte dai partecipanti alla cena organizzata per il saluto al giudice dott. *, tenutasi nel mese di maggio 1997, aveva poi provveduto a consegnare copia dell'assegno circolare di lire 14.500.000;
- che alla riunione del 14 aprile 1998 si presentava l'avv. *, precedente Tesoriere, il quale, espressamente richiestone, dichiarava di non essere a conoscenza della esistenza di altri conti correnti o altri fondi "extra bilancio";
- che in data 16 aprile 1998 l'avv. * inviava al Consiglio relazione scritta, nella quale contestava ogni possibile addebito, affermando che tutte le manifestazioni pubbliche organizzate fin dal 1986 erano state finanziate da lui stesso, quale Presidente, attraverso la costituzione dei fondi necessari effettuata direttamente, o indirettamente attraverso i suoi rapporti personali. Facendo, in particolare, riferimento ai convegni ed eventi (*omissis*), ribadiva che tutte le dette manifestazioni erano state organizzate al di fuori delle attività istituzionali dell'Ordine, anche in considerazione del fatto che sussistevano validi motivi di dubbio sulla natura istituzionale delle stesse, aggiungendo che tale impostazione era stata voluta da tutti i Consigli che si erano succeduti nel tempo, ed era nota a tutta l'avvocatura, in quanto, in sede di relazione dei bilanci, i Tesorieri avevano sempre dato atto che gli introiti e le spese relative a tali organizzazioni non transitavano dal bilancio dell'Ordine e conseguentemente non gravavano sullo stesso. Concludeva affermando di lasciare la somma che residuava a disposizione del Consiglio, rilevando comunque che, trattandosi di denaro non proveniente da entrate istituzionali, lo stesso non poteva che essere destinato alle medesime finalità; o, come auspicava, a contribuire a iniziative di sostegno a colleghi, o meglio alla famiglia di quel collega che era stato determinante per l'organizzazione delle manifestazioni e per i conseguenti risultati;

- che, avendo il Consiglio rilevato come alcuni documenti rinvenuti contrastassero con quanto affermato dall'avv.* nella sua relazione, lo stesso avv. *, dichiarata la sua disponibilità a mettere a disposizione del Consiglio i residui attivi derivanti dalle gestioni di organizzazione dei convegni nelle forme e secondo le modalità che fossero decise, affermava, nella riunione del 26 maggio 1998, che, premesso che tutte le attività inerenti a manifestazioni esterne, a eccezione dei seminari di studio sul codice di procedura penale e sul codice di procedura civile, erano state organizzate al di fuori della gestione finanziaria del Consiglio, senza interferenze nelle casse del Consiglio stesso, i documenti a lui consegnati (contabili della banca *, contabili di bonifico tra il c/c n. * e il c/c n. *, e la corrispondenza intercorsa con gli sponsor) evidenziavano e riconfermavano quanto da lui riferito nella relazione;

- che il Consiglio, con il voto favorevole dei Consiglieri presenti, e con l'astensione dell'avv. *, rilevato che le delucidazioni fornite dal predetto apparivano contrastanti con i documenti acquisiti, e reputando che il Consiglio non avesse alcuna competenza a risolvere il predetto contrasto, deliberava, in forza di quanto disposto dall'art. 1 del d.lgs. n. 597 del 28 maggio 1947 e successive modifiche, la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, per quanto di sua competenza.

Al riguardo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * evidenziava: a) che le comunicazioni trasmesse al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dai vari sponsor, in occasioni diverse, sembravano nel senso di offrire sponsorizzazioni non all'avv. *, ma al Consiglio in quanto tale; b) che l'esistenza del c/c n. * presso la banca * e del conto presso la banca * appariva sconosciuta all'avv. *, Tesoriere nel precedente mandato; c) che del prelievo di lire 15.500.000, effettuato in data 30 gennaio 1998, non era stato informato il nuovo Consiglio, nè risultava alcuna delibera in tal senso agli atti del precedente Consiglio; d) che, relativamente alla cena di saluto al giudice dott. *, considerato che risultavano regolarmente deliberate e corrisposte con fondi della cassa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di * le spese extra per l'importo di lire 1.680.000 nonchè la medaglia d'oro regalata al festeggiato, non vi era corrispondenza fra l'uscita di lire 18.490.000 e la somma versata dagli iscritti di lire 14.950.000.

Alla relazione veniva allegata relativa documentazione.

Il Consiglio Forense di Bologna inviava immediata comunicazione all'avv. * di quanto ricevuto dal Consiglio Forense di *. L'avv. * ne ritirava copia e si riservava di depositare memoria difensiva e documenti.

Veniva poi dato corso a indagine preistruttoria, con la convocazione, per relative deposizioni rese al Consigliere relatore, dell'avv. *, che aveva fatto parte del Consiglio Forense di * dall'anno 1994 all'anno 1998; dell'avv. *, che era stato eletto al Consiglio nell'anno 1995; dell'avv. *, che era stato Consigliere dell'Ordine negli anni 1994-1995, ricoprendo la carica di Tesoriere; e della sig.ra *, dipendente del Consiglio Forense di *.

Tutti confermavano sostanzialmente che l'avv. * aveva gestito, di fatto, in proprio, la organizzazione di vari convegni, provvedendo a ottenere fondi attraverso sponsorizzazioni dal lui stesso acquisite, in quanto non voleva attingere, per tali manifestazioni, al bilancio del Consiglio. E ciò aveva fatto con il tacito consenso dei Consiglieri che si erano via via succeduti nella compagine consiliare.

Venivano altresì ascoltati il Presidente avv. * e l'avv. *, i quali confermavano l'esposto e dichiaravano che l'avv. * non aveva ancora presentato alcun rendiconto.

In data 15 luglio 1998 l'avv. * depositava memoria difensiva, ribadendo che era stata una scelta da lui voluta quella di non gravare in alcun modo sul bilancio dell'Ordine in occasione di convegni e manifestazioni, che, pure avendo attinenza con l'attività forense, non rientravano nella attività istituzionale dell'Ordine.

Con delibera in data 27 luglio 1998 il Consiglio Forense di Bologna disponeva l'inizio della indagine preliminare, e nella adunanza del 18 gennaio 1999 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, con i capi di incolpazione riportati in epigrafe, inviandone comunicazione all'avv. * e al Procuratore della Repubblica di Bologna, con raccomandata a.r. in data 15 febbraio 1999.

Con delibera in data 27 marzo 2000 veniva fissata, per lo svolgimento del procedimento disciplinare, l'udienza del 25 ottobre 2000.

Nel corso della istruttoria dibattimentale svoltasi alla detta udienza, l'avv. * esibiva al Collegio originale, e depositava fotocopia, dell'assegno circolare di lire 14.500.000, a lui intestato, corrispondente a parte del danaro fatto prelevare il 30 gennaio 1998 dal c/c n. *.

Venivano ascoltati come testi:

- l'avv. *, Tesoriere nel nuovo Consiglio Forense, il quale confermava il contenuto dell'esposto, e precisava che la prima spiegazione che era stata fornita dall'avv. *, in ordine alla somma prelevata dal c/c n. * il 30 gennaio 1998, riguardava la sua volontà di destinare l'importo di lire 14.500.000, di cui all'assegno circolare, alle necessità della vedova dell'avv. *, il quale aveva collaborato per tanti anni con lui proprio nelle attività collegate alla organizzazione dei convegni, e che era prematuramente scomparso, e di corrispondere la residua somma di lire 1.000.000 all'impiegata del Consiglio, sig.ra *, quale elargizione per l'attività svolta nei tanti anni della sua Presidenza;

- l'avv. *, Presidente del Consiglio dell'Ordine, il quale, confermato l'esposto trasmesso, e, altresì, quanto dichiarato dall'avv. * di volere destinare la somma di lire 14.500.000 quale versamento di assistenza alla famiglia del defunto avv. *, precisava di non avere potuto omettere di dare corso all'indagine, e produceva copia di ulteriore documentazione, del Consiglio e bancaria;

- l'avv. *, la quale, nella sua qualifica di Consigliere dell'Ordine per il biennio 1996-1997, confermava la prassi consolidata relativa alla costituzione di "fondi" da cui si attingeva per le spese riguardanti la organizzazione di convegni e manifestazioni collaterali; e che di tale prassi erano a conoscenza i Consiglieri;

- l'avv. *, il quale, riferito di essere stato Consigliere dall'anno 1992 all'anno 1997, e confermando la deposizione resa nella fase istruttoria, precisava, a rettifica di quanto dichiarato nella detta deposizione, di essere stato a conoscenza, come gli altri Consiglieri, della esistenza di fondi extra istituzionali, anche se non ne aveva mai conosciuto i dettagli in quanto erano gestiti direttamente dal Presidente, che provvedeva a reperirli per destinarli poi alle manifestazioni e ai convegni. Aggiungeva che, non solo all'interno del Consiglio, ma anche nel corso delle assemblee annuali, non erano state mai sollevate obiezioni di sorta circa il mancato inserimento nel bilancio dei rendiconti delle varie manifestazioni, che erano conosciute da tutti, e partecipate da moltissimi colleghi;

- l'avv. *, la quale, confermando la sua precedente deposizione istruttoria, precisava di avere avuto riferimento, nell'ultimo periodo del suo mandato, della volontà dell'avv. * di destinare la somma di lire 14.500.000 alla famiglia del defunto avv. *.

Il procedimento veniva poi rinviato, per la prosecuzione della istruttoria dibattimentale, all'udienza del 22 novembre 2000.

Alla successiva udienza del 14 dicembre 2000, per differimento a tale data dell'udienza fissata il 22 novembre 2000 in accoglimento di specifica richiesta del difensore dell'incolpato, proseguiva la istruttoria dibattimentale; e venivano ascoltati come testi:

- l'avv. *, già Tesoriere del Consiglio dell'Ordine, il quale confermava la deposizione resa nella fase istruttoria, e ribadiva che, nella detta sua qualità, aveva gestito la contabilità del Consiglio valendosi di un apposito conto corrente, cui poi se ne era aggiunto un secondo; ma che tutti i Consiglieri erano a conoscenza che il Presidente, avv. * gestiva personalmente gli aspetti di carattere economico riguardanti manifestazioni "para-istituzionali", come convegni, cene di rappresentanza, attività sportive. Aggiungeva il teste che *"tutti gli aspetti economici relativi a tali attività non erano oggetto di alcuna discussione o deliberazione di Consiglio, anche se probabilmente se ne parlava"*; e inoltre che *"se ne parlava anche successivamente per valutare la riuscita delle manifestazioni"*. Ma questo rappresentava l'unico aspetto che interessava i Consiglieri, che non si occupavano delle problematiche di carattere economico, proprio in conseguenza del fatto che il Consiglio non assumeva mai direttamente impegni che potessero gravare sulle casse del Consiglio;

- l'avv. *, che è stato Consigliere dell'Ordine di * dal 1992 al 1997, e che, dal 1994 al 1997, ha ricoperto la carica di Segretario. Lo stesso, premesso di non avere mai avuto, né avere mai richiesto, la firma per operare sui conti correnti bancari del Consiglio, dichiarava che, a quanto ricordava, nelle adunanze di Consiglio si parlava delle manifestazioni che venivano programmate, ma non si entrava mai nella valutazione degli aspetti economici; specificando che, poiché nei bilanci consuntivi e preventivi le voci di entrata e di spesa erano sempre indicate in modo generico, aveva maturato la convinzione che in queste indicazioni fosse compreso anche questo tipo di manifestazioni, e che le relative entrate e uscite si collocassero nell'ambito della contabilità ufficiale del Consiglio; anche perché, a quanto ricordava, mai in Consiglio vi erano state richieste di chiarimenti e di approfondimenti di ordine generale e specifico in relazione alla loro gestione patrimoniale. Aggiungeva il teste di non ricordare che fosse stata emessa delibera consiliare che delegasse il Presidente a gestire la contabilità del Consiglio, e che lo stesso era convinto che le entrate che provenivano dagli sponsor fossero integralmente utilizzate per le spese delle manifestazioni; o, nella ipotesi di residui attivi, venissero versate sul conto del Consiglio;

- l'avv. *, che è stato Consigliere dell'Ordine di * dal 1992 al 1997, e che, nell'ultimo biennio (1996-1997) ha ricoperto la carica di Tesoriere. Il teste, dichiarando di non avere mai avuto la firma depositata nelle banche per poter operare sui relativi conti, precisava di non ricordare che nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di Tesoriere fossero stati organizzati dal Consiglio Forense di * convegni o altre manifestazioni che comportassero un impegno economico di rilievo. Per manifestazioni importanti che erano state organizzate nei precedenti periodi, il Consiglio ne aveva demandato la organizzazione al Presidente, che si preoccupava anche dell'aspetto economico, reperendo il luogo, i relatori e anche i finanziamenti, sotto forma di sponsor che erogavano i contributi. In sostanza, queste manifestazioni rimanevano estranee alla contabilità ufficiale del Consiglio, e, pertanto, delle stesse non vi era traccia, proprio per la loro estraneità, nei bilanci preventivi e consuntivi. *"L'avv. * ci portava il Convegno 'già fatto' e preparato, e nessuno ha mai ritenuto di avanzare rilievi su questa prassi e gestione personale fatta dall'avv. *, e questo affermo sia per l'interno del Consiglio, sia, per quanto ne so, per i Colleghi del Foro"*;

- l'avv. *, che è stato Consigliere dell'Ordine Forense di * dal 1986 al 1992, il quale dichiarava che, in occasione della organizzazione di una di queste manifestazioni, l'avv. * aveva affermato che non vi sarebbero stati oneri economici a carico del Consiglio, perché a questo problema avrebbe provveduto direttamente lui attraverso contributi che avrebbe richiesto a enti e istituzioni della città. E, da quella volta, della gestione economica di queste manifestazioni non si era mai discusso, in quanto era sempre rimasta operante la frase dell'avv. *, secondo cui il Consiglio non avrebbe sopportato alcun onere economico. E tutti i Consiglieri si erano sempre dichiarati d'accordo;

- l'avv. *, la quale, entrata a fare parte del Consiglio nell'anno 1998, e subito nominata Tesoriere, dichiarava di avere redatto personalmente la relazione datata 8 giugno 1998 che integralmente confermava. L'avv. * chiedeva di poter produrre ulteriore documentazione contabile, riferita ai fatti oggetto del procedimento, e il Consiglio, non valutando fondata la opposizione avanzata dalla difesa, riteneva ammissibile la detta produzione, in quanto astrattamente connessa al tema del procedimento, e concedeva comunque termine al difensore per esaminarla, rinviando il procedimento all'udienza del 14 marzo 2001.

Alla detta udienza veniva ripresa la deposizione dell'avv. *, la quale, con riferimento alla documentazione prodotta alla precedente udienza, dichiarava di avere potuto constatare che fino all'anno 1991 nei bilanci del Consiglio comparivano voci in entrata e in uscita riguardanti convegni effettuati dall'Ordine, e che voci riguardanti convegni effettuati dall'Ordine comparivano anche nei bilanci successivi, anche se non poteva affermare che le somme a tali titoli indicate nei bilanci comprendessero tutte le entrate pervenute e tutte le spese effettuate per le singole manifestazioni.

Venivano poi escussi come testi:

- la sig.ra *, dipendente dell'Ordine Forense di *, la quale confermava integralmente la deposizione resa nella fase istruttoria;

- la sig.ra *, dipendente del Ministero di Grazia e Giustizia presso il Tribunale di *, la quale riferiva sulla manifestazione organizzata per il saluto al giudice dott. *, e sull'incarico ricevuto dal Consiglio di raccogliere le quote da parte di avvocati e giudici che vi avessero voluto partecipare. Ogni giorno la stessa aveva provveduto a versare alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine le quote, di lire 50.000 ciascuna, che aveva incassato;

- l'avv. *, iscritto all'Ordine di * dall'anno 1980. Lo stesso dichiarava, che, pure non avendo mai fatto parte del Consiglio, aveva partecipato alla organizzazione di varie manifestazioni promosse dal Consiglio dell'Ordine, dalle più semplici a quelle, come il Convegno a *, che ebbero risonanza ben oltre la città di *. In tale attività di collaborazione aveva sempre saputo che preoccupazione dell'avv. * era che gli oneri per tali attività non gravassero sul bilancio del Consiglio; e ciò avveniva attraverso il reperimento di sponsor, che comparivano anche sulle locandine, i quali consentivano, con i loro contributi, di coprire le spese. Aggiungeva che di tali manifestazioni se ne parlava nel corso delle assemblee e che le stesse rappresentavano una sorta di "fiore all'occhiello" della presidenza dell'avv. *, per l'interesse che suscitavano e per il successo di partecipazione che riscuotevano;

- l'avv. *, che è stato Tesoriere dell'Ordine dall'anno 1990 all'anno 1993. Ricordato come in quegli anni furono organizzati convegni e manifestazioni, affermava che degli stessi non si era mai occupato, in quanto i relativi aspetti economici, di cui si interessava in via esclusiva il Presidente avv. *, esulavano dalla contabilità del Consiglio. Di queste manifestazioni si parlava in Consiglio, e fra i Consiglieri vi era chi collaborava alla loro organizzazione, ma né il Consiglio né i singoli Consiglieri furono mai preoccupati, né mai si interessarono, degli aspetti economici, dei quali si occupava esclusivamente il Presidente.

Il Collegio dichiarava chiusa la istruttoria dibattimentale e rinviava, per la discussione e per la decisione, all'udienza del 7 giugno 2001.

Alla detta udienza il Collegio comunicava che in data 6 giugno 2001 era pervenuta al Consiglio copia del verbale 6 giugno 2001 del Consiglio Forense di *, nonché copia del fascicolo del procedimento penale pendente nei confronti dell'avv. *, per gli stessi fatti, avanti il Tribunale Penale di * (n.*/1999 R.G.N.R. e n.*/1999 R.G.G.I.P.).

Sulla opposizione del difensore alla acquisizione al procedimento di detta copia degli atti penali, il Collegio si riservava ogni decisione, concedendo comunque termine al difensore per esaminarla, e rinviando per la prosecuzione del procedimento all'udienza del 2 luglio 2001.

Alla detta udienza il difensore insisteva nella opposizione alla acquisizione della copia dei detti atti penali, in quanto pervenuta quando già l'istruttoria dibattimentale era stata dichiarata chiusa, e chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza, e fino alla definizione, del procedimento penale.

Il Collegio emetteva ordinanza con la quale, considerato che la copia degli atti penali era pervenuta quando già era stata dichiarata chiusa la istruttoria dibattimentale, dichiarava che i detti atti non erano acquisibili al procedimento, e ne disponeva la trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna per quanto di competenza; e ritenuto, altresì, che, anche alla luce del disposto dell'art. 653 c.p.p., come novellato dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, secondo cui la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, e che l'imputato lo ha commesso, deliberava la sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito definitivo del procedimento penale.

Il procedimento disciplinare veniva rifissato all'udienza del 20 ottobre 2004, nella quale il Collegio dava atto che, con sentenza n.*/2004, emessa in data 4 marzo 2004, la Corte d'Appello Penale di Bologna, in parziale riforma della sentenza 22 gennaio 2002 del G.U.P. del Tribunale Penale di *, che aveva riconosciuto l'avv. * responsabile di "appropriazione indebita aggravata e continuata", aveva condannato l'avv. * alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di "peculato". Con i doppi benefici di legge.

Sulla produzione effettuata dal difensore di copia del ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell'avv. * avverso la detta sentenza della Corte d'Appello Penale di Bologna, e sulla conseguente richiesta

di rinvio del procedimento nella attesa dell'esito definitivo del procedimento penale, il Collegio, ritenuto di dovere attendere, come già deliberato, l'esito del giudizio di Cassazione, e verificando altresì la disponibilità dell'incolpato, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, alla utilizzabilità degli atti assunti nelle precedenti udienze, pure in presenza di diversa composizione del Collegio a seguito del parziale rinnovo della compagine consiliare, disponeva rinvio del procedimento all'udienza del 6 luglio 2005.

Alla detta udienza, dopo che il difensore dell'incolpato aveva dichiarato, a nome e per conto del proprio difeso avv. *, che lo stesso prestava consenso alla utilizzabilità degli atti assunti nelle precedenti udienze, e dopo che il Collegio aveva dato atto di aver acquisito copia del dispositivo della sentenza 24 giugno 2005, con la quale la Corte di Cassazione, "qualificato il fatto come "appropriazione indebita aggravata e continuata", ai sensi degli artt. 81 c.p., 646 e 61 n. 11 c.p., aveva rinviato il procedimento penale ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per la determinazione della pena e per la quantificazione del danno civilistico, disponeva rinvio, per la prosecuzione del dibattimento, all'udienza del 19 ottobre 2005.

La detta udienza veniva quindi rinviata a nuovo ruolo, non essendo stata ancora depositata la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione.

Il procedimento disciplinare veniva poi richiamato all'udienza del 21 febbraio 2007, nella quale l'incolpato formalizzava la nomina quale ulteriore suo difensore dell'avv.* del Foro di *, in unione al riconfermato avv.*.

I predetti difensori, dopo avere depositato dichiarazione dell'avv.* di rinuncia a eccepire l'avvenuto mutamento della composizione del Collegio giudicante, depositavano copia della sentenza n. */2006 della Corte d'Appello Penale di Bologna, emessa in data 7 luglio 2006, e copia del ricorso per cassazione presentato avverso la detta sentenza, e chiedevano che il procedimento disciplinare restasse sospeso, in forza dell'ordinanza del Collegio in data 2 luglio 2001, fino all'esito del nuovo giudizio avanti la Corte di Cassazione.

All'esito della riserva assunta, il Collegio:

- richiamata la propria ordinanza 2 luglio 2001;
- considerato che con la sentenza 24 giugno 2005 la Corte di Cassazione aveva qualificato i fatti contestati all'avv.* come "appropriazione indebita aggravata e continuata", rinviando ad altra Sezione della Corte d'Appello Penale di Bologna per la sola determinazione della pena e per la quantificazione del danno civilistico;
- preso atto che la Corte d'Appello Penale di Bologna, con la sentenza n. */2006, non aveva accolto la richiesta avanzata dalla difesa di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ritenendo essersi già formato il giudicato, quanto alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati ed alla loro qualificazione giuridica, sulla base del principio della "formazione del giudicato progressivo";
- ritenuto, conseguentemente, che l'accertamento penale fosse da considerare definitivo quanto alla sussistenza dei fatti, alla loro qualificazione giuridica e alla loro riferibilità alla condotta dell'avv.* , con ciò risultando soddisfatta la *ratio* che era sottesa all'ordinanza del 2 luglio 2001;
- considerato inoltre che il ricorso per cassazione depositato dai difensori non metteva in discussione l'accertamento dei fatti materiali acquisiti al processo penale, né l'attribuzione degli stessi all'incolpato; e che pertanto la circostanza consentiva al Collegio di ritenere i suddetti fatti provati nella loro materialità, salva e riservata ogni valutazione del Collegio in merito alla loro rilevanza disciplinare;
- riteneva essersi verificata la condizione per potere procedere oltre nel giudizio disciplinare e fissava, per la discussione, l'udienza del 30 maggio 2007.

Alla detta udienza i difensori svolgevano le loro argomentazioni a difesa dell'incolpato e concludevano per il proscioglimento dello stesso da ogni addebito per mancanza di elementi di rilevanza disciplinare, con subordinata richiesta di applicazione della sanzione minima.

Il Collegio, ritiratosi in camera di consiglio, emetteva il dispositivo della decisione riportato in calce, del quale veniva data lettura alla presenza dei due difensori.

Motivi della decisione

Si è ritenuto di ripercorrere, nella sua articolata complessità, l'intero "iter" del presente procedimento disciplinare, per facilitare un richiamo più preciso e puntuale a tutte le risultanze acquisite, sia nel corso della fase istruttoria che in quella dibattimentale.

L'avv.* ha ricoperto la carica di Presidente dell'Ordine degli Avvocati di * dall'anno 1986 all'anno 1997. Per quanto emerso agli atti del procedimento la sua presidenza si è particolarmente qualificata per una serie di iniziative di grande prestigio e di ampia risonanza anche al di fuori del Foro locale, quali convegni e seminari di studio e di approfondimento di novità legislative che via via intervenivano nelle varie materie sulle quali quotidianamente si accentrava l'attenzione e si esercitava l'attività degli operatori del diritto e, specificamente, della classe forense, nonché per altre manifestazioni che interessavano il Foro locale in occasione di ricorrenze e celebrazioni riguardanti avvocati e magistrati.

All'atto della cessazione dalla sua carica di Presidente, conseguente alle decisioni assunte dal nuovo Consiglio, che, nella nuova composizione risultante all'esito del turno elettorale svoltosi nel mese di gennaio dell'anno 1998, aveva chiamato alla detta carica l'avv.* , dall'esame della situazione contabile effettuato per le consegne dovute ai nuovi responsabili dell'Ordine (erano cambiati anche il Segretario e il Tesoriere) emergevano questi dati di fatto, e questa situazione.

Il Consiglio veniva a conoscenza della esistenza, presso la banca *, accanto al conto corrente n. * intestato all'Ordine degli Avvocati di *, sul quale venivano effettuate le operazioni contabili connesse alla gestione patrimoniale dell'Ordine, di altro c/c n. *, intestato "Ordine Avvocati * - c/o Convegni", del quale non vi era traccia nella contabilità dell'Ordine (vedi relazione 8 giugno 1998 del Tesoriere avv. *).

Venivano inoltre rinvenuti, accessi a nome del Consiglio dell'Ordine, un libretto al portatore presso la banca *, nonché un conto presso la banca *, filiale di *, un conto presso la banca *, agenzia *, e due conti presso la banca *, filiale di via *.

Disposta una verifica, veniva appurato che in data 30 gennaio 1998 (il giorno precedente la riunione del Consiglio convocata per la nomina delle cariche istituzionali), dal c/c n. * era stata prelevata la somma di lire 15.500.000, con relativo assegno bancario, senza che tale operazione il nuovo Consiglio avesse deliberato nè che della stessa avesse avuto conoscenza; e senza che alcuna delibera in tale senso fosse stata assunta dal precedente Consiglio.

Richiesto di spiegazioni su tale operazione che aveva di fatto azzerato il conto corrente, l'avv. * aveva rivendicato una sorta di sua personale titolarità del detto conto, sostenendo la sua piena legittimità a disporre delle somme ivi contenute, in quanto le stesse rappresentavano il residuo di importi che erano stati a lui direttamente, e personalmente, devoluti da istituzioni ed enti per gli oneri connessi alla organizzazione di varie manifestazioni e iniziative. Aggiungeva, comunque, che era sua volontà di devolvere la somma di lire 14.500.000 a favore dei famigliari dell'avv. *, prematuramente deceduto, che tanto impegno aveva dedicato e così valida collaborazione aveva prestato per la organizzazione di molti eventi a favore degli avvocati del Foro di *; e che la somma di lire 1.000.000 aveva ritenuto di versare alla sig.ra * in segno di riconoscimento per l'attività validamente espletata presso la Segreteria del Consiglio nei tanti anni della sua Presidenza.

Dalle dichiarazioni in tale senso effettuate dall'avv. *, che hanno trovato conferma nelle deposizioni rese, sia in fase istruttoria che in quella dibattimentale, dai numerosi avvocati del Foro di * che avevano ricoperto nel tempo la carica di Consigliere dell'Ordine, anche a livello di figure istituzionali (si richiamano al riguardo, i riferimenti più sopra riportati), è emerso come, sotto la Presidenza dell'avv. *, fosse invalsa, presso il Consiglio Forense di *, la prassi secondo cui gli aspetti di carattere economico connessi alla organizzazione delle manifestazioni che non rivestissero carattere istituzionale erano gestiti personalmente ed esclusivamente dallo stesso avv. *, il quale si impegnava a reperire i fondi necessari, li utilizzava secondo le esigenze che ogni singola manifestazione presentava, e provvedeva poi, ove fosse stato necessario, a coprire eventuali situazioni di disavanzo.

Il tutto era nella piena conoscenza dei componenti dei vari Consigli succedutisi nel tempo, che tale prassi avevano, esplicitamente o implicitamente, avallato.

Ora, per quanto sia stato illustrato e sostenuto, l'assunto difensivo che vuole che l'acquisizione delle dette somme si dovesse esclusivamente alla iniziativa, e soprattutto, alla personale figura dell'avv. *, appare in contrasto con la documentazione acquisita agli atti, e, in particolare, con la gran parte delle missive con le quali istituzioni ed enti trasmettevano le elargizioni. Dalle stesse si evince infatti chiaramente quale fondamentale incidenza e quanto decisivo rilievo avesse, sulle decisioni con cui si dava corso alle "sponsorizzazioni", il ruolo istituzionale che alla persona dell'avv. * conferiva la carica di Presidente dell'Ordine Forense che lo stesso ricopriva da tanti anni.

E, del resto, la stessa intestazione del c/c, voluta dall'avv. *, che ne riconosceva la titolarità all'"Ordine di *", sotto lo specifico profilo della "organizzazione dei convegni", ne rappresenta ulteriore conferma.

Dunque, anche la movimentazione di quel conto corrente doveva rispondere a quei criteri di trasparenza e di assoluto rigore cui sono tenuti i responsabili dei Consigli nella gestione del patrimonio degli Ordini Forensi. Ed è proprio il fondato convincimento, maturato sulla base di questi elementi acquisiti agli atti del procedimento, che quelle elargizioni ricevute da enti e istituzioni facessero, e dovessero, fare parte a pieno titolo del patrimonio dell'Ordine, a rappresentare l'aspetto qualificante e decisivo della presente vicenda, e a indurre il Collegio ad affermare che la condotta tenuta negli anni dall'avv. *, quale descritta nei capi di incolpazione riportati in epigrafe, integri elementi di rilevanza disciplinare.

Sia sotto il profilo, contestato al capo 1, di una gestione delle dette somme esercitata in modo autonomo e personale lungo tutto il tempo della sua presidenza; sia per il fatto specifico, contestato al capo 2, riferito al prelievo effettuato il 30 gennaio 1998, dal conto corrente n. *, della somma di lire 15.500.000, senza che fosse intervenuta alcuna delibera autorizzativa da parte del Consiglio.

Nè, sotto questo ultimo aspetto, ritiene il Collegio possa essere invocata, quale possibile esimente, la volontà manifestata dall'avv. * di devolvere la somma di lire 14.500.000 a favore dei famigliari dell'avv. *, in quanto, a parte la considerazione che tale destinazione è rimasta solo prospettata, perchè l'assegno circolare di lire 14.500.000 era ancora nel possesso dell'avv. * quando ebbe a esibirlo al Collegio nel corso di udienza dibattimentale, non sussiste motivazione, anche riferita alle più fondate ragioni umanitarie, che potesse, e possa, rendere legittima una destinazione di fondi appartenenti al patrimonio dell'Ordine, che non trovasse, e non trovi, giustificazione nella volontà espressa dal Consiglio nelle forme normativamente previste e dovute.

Pure non volendo disconoscere l'attività svolta dall'avv. * nella sua qualità di Presidente dell'Ordine Forense, concretatasi in molteplici iniziative promosse negli anni, che, prescindendo dai compiti istituzionali,

hanno conferito lustro e prestigio all'Ordine Forense di *, offrendo al Foro locale, e ai colleghi di altri Fori, la possibilità di partecipare a eventi particolarmente validi e pregevoli sotto il profilo formativo e dell'approfondimento professionale, non si può non sottolineare con assoluta fermezza la inaccettabilità di una gestione economica di attività comunque riferibili all'Ordine Forense che non sia effettuata nel modo più lineare e cristallino, e che non segua il rigoroso tracciato di decisioni assunte, nelle forme deliberative più trasparenti, dal Consiglio, che è tenuto a rispondere, dal punto di vista contabile, al Foro, e ad ogni Autorità che sia deputata a controllarne la corretta amministrazione, di ogni iniziativa, istituzionale e non, che importi l'utilizzo e la destinazione di risorse economiche che costituiscano comunque patrimonio dell'Ordine.

Se così non fosse, si legittimerebbero forme di gestione di fondi, da parte dei Consigli, che, non presentando una chiara distinzione fra ruoli privati e compiti istituzionali, potrebbero determinare l'utilizzo per scopi personali di fondi che, anche se personalmente reperiti, erano pur sempre finalizzati alla effettuazione di iniziative promosse dal Consiglio Forense, con una negativa incidenza sulla trasparenza che sempre deve qualificare la condotta e il concreto agire dei responsabili degli Ordini Forensi che non può assolutamente, e in nessun modo, essere consentita.

Giova poi sottolineare, e non certamente come residuale argomento, come l'esito del procedimento penale radicato a carico dell'avv. *, per gli stessi fatti, avanti il Tribunale Penale di *, abbia confermato la illiceità della gestione di questa parte del patrimonio dell'Ordine Forense di * sotto il finale profilo della "appropriazione indebita aggravata" riconosciuta dalla sentenza in data 24 giugno 2005 della Corte di Cassazione.

Infatti, definito in primo grado con la sentenza in data 22 gennaio 2002 del G.U.P. del Tribunale Penale di * che riconosceva l'avv. * responsabile del reato di "appropriazione indebita aggravata", il procedimento penale ha poi visto l'aggravamento della detta qualificazione giuridica dei fatti addebitati all'avv. * con la sentenza n. */2004 della Corte d'Appello Penale di Bologna, che ha ritenuto di individuarla nella più grave figura del reato di "peculato", e la successiva derubricazione alla originaria qualificazione di "appropriazione indebita aggravata" con la sentenza in data 24 giugno 2005 della Corte Suprema di Cassazione, che ha sostanzialmente concluso e definito l'iter processuale penale della vicenda.

Tale qualificazione giuridica dei fatti, contenuta in sentenza penale passata in giudicato appare vincolante per il Consiglio, a mente di quanto disposto dal già richiamato comma 1 *bis* dell'art. 653 c.p.p., e rappresenta conferma della illiceità e della non correttezza della condotta con cui l'avv. * ha utilizzato e gestito per tanti anni in modo autonomo e personale danaro e proventi che facevano parte del patrimonio dell'Ordine.

Così affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato in ordine ai due capi di incolpazione contestati, il Collegio, ritenendo di dover tenere conto della figura e della personalità dell'avv. *, la cui Presidenza del Consiglio Forense di * si è qualificata per fervore di iniziative a favore dei colleghi, reputa congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per il periodo di mesi otto.


P.Q.M.

il Collegio, visto l'art. 40 del r.d.l.n. 1578 del 27 novembre 1933 n. 1578, e successive modificazioni, dichiara l'avv. * responsabile degli addebiti di cui ai capi di incolpazione e applica la sanzione disciplinare della sospensione di mesi otto dall'esercizio professionale.

Così deciso in Bologna, 30 maggio 2007 - 4 aprile 2008.

La decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è stata parzialmente riformata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 26 febbraio - 14 luglio 2010, che ha ridotto la sanzione dalla sospensione di otto mesi alla sospensione di due mesi.

La sentenza del Consiglio Nazionale Forense non è stata impugnata.



INTERVENTO ALLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2011 DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DISTRETTUALE, A NOME DELLA UNIONE REGIONALE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE FORENSI DELL'EMILIA-ROMAGNA

LUCIO STRAZZIARI

Porgo il saluto a nome dei Fori del Distretto Regionale dell'Emilia-Romagna, al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale, a Sua Eminenza il Cardinale Arcivescovo, al Rappresentante del Ministero della Giustizia, al Rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, alle autorità civili e militari, ai magistrati, ai colleghi e a tutti gli intervenuti.

Siamo tutti consapevoli di vivere da protagonisti un periodo di grave crisi della giustizia italiana, e non ci nascondiamo le conseguenze che al nostro Paese ne derivano. Essere protagonista significa anche condividere, per il passato come per il futuro, responsabilità, ognuno per la parte di propria competenza. Parlando a nome della avvocatura intendo svolgere alcune riflessioni che riguardano, da un lato, qualche specifico aspetto del "servizio giustizia", e, da altro lato, l'attuale situazione della avvocatura italiana.

Se la giustizia si pone quale istanza diffusa, fervida, ardente, di ogni popolo, fino a sintetizzare ogni altro, e alto, ideale, perché rappresenta l'unica vera garanzia di ogni libertà, le difficoltà nelle quali la stessa da ormai troppo tempo si dibatte di potere fornire adeguata risposta alla domanda che proviene dalla collettività, rappresenta preoccupazione della quale l'avvocatura si fa carico, nel pieno riconoscimento della funzione difensiva quale parte integrante della giurisdizione.

Il panorama della giurisdizione nel nostro Paese continua a presentarsi denso di problemi. E senza che si possa affermare che il nostro legislatore, e

l'esecutivo, siano distratti o indifferenti alla tormentata situazione. Anzi.

Stiamo vivendo da anni una "stagione di riforme" la cui intensità appare del tutto straordinaria nell'ambito della produzione normativa del nostro Paese. Riforme che interessano ogni aspetto del "servizio giustizia": il diritto sostanziale, il diritto processuale e la stessa struttura degli uffici giudiziari. E, tuttavia, si ha la sensazione, corroborata dai riscontri oggettivi che non lasciano spazio a contrarie convinzioni, che i problemi veri che determinano tanto allarmate disfunzioni del sistema giudiziario continuino a non essere affrontati, ed è ormai divenuta una stanca litania l'agenda degli aspetti più rilevanti sui quali occorrerebbe intervenire.

Due considerazioni al riguardo.

La prima è che appare assai arduo, per usare una espressione generosa, ritenere che possano essere, non dico risolutivi, ma anche solo incisivi, interventi che non tengano conto dell'impatto che determinate novità possano comportare per il funzionamento di strutture giudiziarie che non siano preventivamente adattate e adeguate ai nuovi compiti, e senza che siano comunque previsti i necessari incrementi delle risorse finanziarie.

È l'aspetto che più suscita ferma e decisa presa di posizione anche da parte della avvocatura, di fronte alle carenze nelle previsioni di bilancio per la giustizia, che determina i conseguenti deleteri effetti che sono sotto gli occhi di tutti.

Non posso non sottolineare, al riguardo, solo per richiamare uno dei tanti aspetti, la grave situazione che si sta verificando a Bologna (ma mi risulta che la stessa sia diffusa in molte altre realtà territoriali) in tema di "patrocinio a spese dello Stato", con ritardi che, alle volte, si misurano in anni nella corresponsione degli onorari agli avvocati che hanno patrocinato cittadini ammessi al detto beneficio. Con la conseguenza che molti legali si trovano nella impossibilità di continuare ad assumere tali specifici mandati, e con le pesanti ripercussioni che tale situazione determina sul principio fondamentale secondo cui, in adempimento del dettato costituzionale, a tutti deve essere riconosciuta la possibilità di tutelare i propri diritti in ogni sede giurisdizionale.

E significativa, al riguardo, è anche la attuale sorte del "processo telematico", per il quale l'avvocatura e, mi sento di affermare, Bologna in prima fila, ha impegnato idee, energie e rilevanti risorse economiche. Si sono avviate le prime concrete applicazioni in alcuni specifici settori, con dedizione dei giudici, degli avvocati e del personale delle Cancellerie, ma non si sa come e quando questi primi esperimenti potranno sfociare in una pratica consolidata, estesa a tutto il Paese.

Tanto affermo, non perché si debbano condividere eventuali impropri utilizzi delle risorse, ma perché la politica dei "tagli" è incompatibile con una volontà che ricerchi di ottimizzare e di riordinare la situazione, e perché l'avvocatura ben conosce il contributo che

dalle istituzioni forensi

pressoché in tutte le sedi giudiziarie apporta giornalmente per sopperire alle difficoltà in cui si trovano a operare le strutture amministrative per carenza di personale e di risorse.

La seconda considerazione muove dalla constatazione della difficoltà di intravedere un organico disegno nelle iniziative di riforma attuate negli ultimi anni. È mancata la definizione di un quadro generale e non si è verificata la indicazione di "principi cardine" all'interno dei quali le riforme potessero trovare adeguata collocazione. Anche attualmente la "riforma della giustizia" appare stabilmente inserita nell'azione del governo quale una delle prioritarie esigenze sulle quali l'esecutivo ha fondato la richiesta del rinnovato consenso da parte del Parlamento.

Non conosciamo ancora quali saranno le novità normative cui sarà conferito l'enorme compito di "riformare la nostra giustizia", nel senso di eliminare o, comunque, di significativamente ridurre la attuale situazione di difficoltà, di disagi e di disfunzioni. Ma, mi azzardo ad affermarlo, la sensazione che si evince dalle indicazioni, sia pure generiche e approssimative, che sono emerse, non evidenziano apprezzabili prospettive, perchè sembrano per lo più rivolte alla modifica dei "grandi sistemi" (Consiglio Superiore della Magistratura, diversa disciplina dell'ordine giudiziario e della carriera dei magistrati), che rappresentano certamente temi di grande importanza e di assoluto rilievo, ma che non possono avere alcuna positiva ricaduta su quella giustizia che, amministrata giorno per giorno, udienza per udienza, nelle singole realtà territoriali, grandi o piccole, del nostro Paese, vede nella lentezza che caratterizza l'iter processuale delle vicende giudiziarie, siano civili o penali, amministrative o tributarie, l'aspetto che più negativamente incide sui diritti e sugli interessi della collettività.

E allora non si possono non manifestare fondate e convincenti perplessità sulla effettiva e concreta efficacia di interventi: che non prevedano rimedi alla insufficienza del personale amministrativo che si fa sempre più rilevante, come sta troppo spesso succe-

dendo da qualche tempo, i dipendenti collocati a riposo per raggiunti limiti di età non vengono poi sostituiti; che non risolvano la ormai cronica carenza di risorse economiche che rende a volte difficoltoso per gli uffici giudiziari di potere fare fronte anche alle più elementari esigenze; che non affronti un serio progetto di revisione della geografia giudiziaria, attraverso una riforma delle circoscrizioni che sia fondata sulla conoscenza, attendibile e approfondita, dei dati riguardanti la natura e la tipologia della domanda di giustizia sul territorio, la produttività, le entrate, i costi, e il grado di copertura, effettivo e non virtuale, degli organici dei singoli uffici; che non porti a compimento una seria riforma della magistratura onoraria, il cui ruolo provvisorio dovrà essere ridisegnato in un quadro organico e sistematico che ne armonizzi le figure oggi esistenti, individuando una sfera di sua competenza giudiziale, e che preveda costante verifica sulla professionalità e seri criteri di controllo sulle incompatibilità.

Non consentendo questa sede lo spazio per più complessi e articolati approfondimenti, non posso tuttavia concludere questa parte del mio intervento senza fare riferimento a uno scenario che è già avviato a concreta operatività, attraverso la previsione normativa contenuta nel d.lgs. n. 28/2010 che rende obbligatorio il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità delle azioni giudiziarie relative a una serie di materie che comprende la gran parte del diritto civile, se si escludono le cause aventi a oggetto diritti indisponibili.

Qui il discorso deve essere necessariamente chiaro. L'avvocatura non si pone in atteggiamento di contrasto rispetto al detto istituto, e assicurerà il proprio impegno per la realizzazione degli Organismi di mediazione presso i Consigli degli Ordini Forensi, organi già di per sé abilitati, secondo il dettato normativo, a svolgere la specifica funzione, ma intende fare ben presente come il percorso conciliativo è, e debba essere, una operazione di cultura giuridica, e non possa essere relegato a mero strumento deflattivo degli affari giudiziari.

Proprio pochi giorni fa anche l'avvocatura bolognese ha partecipato a un incontro promosso dal Ministro della Giustizia on. Angelino Alfano, con i vertici nazionali della avvocatura, e con i Presidenti dei maggiori Ordini Forensi. In tale sede l'avvocatura ha rappresentato le difficoltà che rendono allo stato impossibile, in quasi tutti i circondari, la concreta operatività degli Organismi di mediazione a quella data del 20 marzo 2011 nella quale, secondo legge, è prevista l'entrata in vigore della "media-conciliazione", per assoluta carenza di strutture logistiche (in particolare i locali che debbono essere resi disponibili da parte dei Presidenti dei Tribunali, troppo spesso alle prese con insufficienze di spazi che pregiudicano la stessa attività degli uffici giudiziari), e per insufficienza di risorse finanziarie. Ma ha anche sottolineato la inaccettabilità di alcuni criteri che la disciplinano, chiedendo, e auspicando, quelle modifiche già da tempo oggetto delle convinte e fondate critiche da parte degli organi istituzionali e associativi della avvocatura, volte ad ottenere: la abrogazione della obbligatorietà del "percorso conciliativo", come è invece ora previsto per le materie civili specificamente indicate; l'esclusione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione; l'obbligatorietà della difesa tecnica; la previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne vantaggi e problematiche; l'abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta delle parti; l'abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo; la previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.

Siamo ora in attesa di conoscere quali saranno, al riguardo, le determinazioni, e le conseguenti decisioni, che il Ministero riterrà di assumere. Ma resta la giustificata preoccupazione per uno strumento che, specie come è attualmente disciplinato, rischia di vanificarsi da se stesso, allungando ancora i

tempi della giustizia, e incrementando gli oneri economici a carico del cittadino.

L'avvocatura, ora.

Il primo e più importante riferimento non può che riguardare la riforma dell'ordinamento forense. Il progetto unitario predisposto dalla avvocatura è attualmente in discussione in sede parlamentare, avendo già ottenuto la approvazione da parte dell'aula del Senato. L'auspicio è che il disegno di legge possa completare il suo corso in modo spedito, e senza sostanziali modifiche, perché le innovazioni che propone per formare i giovani che si avviano alla professione mediante le Scuole forensi, per contemplare le specializzazioni nell'ambito della qualificazione degli avvocati, per assicurare l'effettività dell'esercizio forense da parte degli iscritti agli albi, per introdurre un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità contrattuale nei confronti dei clienti, per modificare il procedimento disciplinare accentuando la terzietà dei consigli di disciplina, rappresentano aspetti qualificanti, significativi, e non più rinviabili, di una nuova visione della funzione dell'avvocato, che non può più essere limitata al compito della difesa tecnica, in un contesto sociale, come quello attuale, che si modifica a ritmi sempre più intensi, dove spazio e quantità cedono al tempo l'unità di misura, dove i rapporti si vanno facendo sempre più complessi e articolati, dove i contrasti si radicalizzano e vanno sempre più spesso a misurarsi sul piano del diritto, inteso come regola per chi fa la legge, per chi la deve applicare e per tutti coloro che ne sono destinatari.

Da qui, oggi più che mai, il fondamentale compito dell'avvocato di rendere effettivo, con l'attività forense, quel servizio di rilevanza sociale che è il frutto della sua formazione e della qualità della sua prestazione. Ed è proprio per questo che l'avvocatura ha iniziato, a partire dall'anno 2008, un percorso operoso e organico volto alla formazione continua, all'aggiornamento e alla specializzazione.

Gli eventi formativi si sono svolti con continuità anche nel corso dell'anno

trascorso, organizzati dagli Ordini Forensi e, per quanto riguarda la presente sede distrettuale, principalmente dalla Fondazione Forense Bolognese, alla quale l'Ordine di Bologna ha conferito da anni questo importante e fondamentale compito, ma anche grazie alla preziosa collaborazione di associazioni forensi, di istituzioni pubbliche e di enti privati.

La partecipazione è stata costante e proficua. Il dato è incoraggiante e induce confortanti prospettive sulla capacità dell'avvocato di far valere questo suo nuovo ruolo, sia individualmente che quale appartenente all'ordine professionale, con quella autorevolezza e con quella credibilità che non si acquisiscono per avere maturato il diritto a esercitare la professione, ma che debbono essere continuamente affinate e verificate nel diuturno impegno professionale.

Ed è proprio sotto il profilo della autorevolezza e della credibilità che il Consiglio Forense di Bologna non può non porre l'attenzione, nella ufficialità di questa cerimonia, alla situazione in atto presso il Tribunale di Bologna, dopo il recente trasferimento delle sezioni civili nella nuova sede di Palazzo Legnani-Pizzardi. Intende farlo con quella franchezza e con quella lealtà cui sono da sempre improntati, a Bologna, i rapporti fra magistratura e avvocatura, non solo, e non tanto, in una visione strettamente limitata alla figura dell'avvocato, quanto, e soprattutto, nella considerazione della funzione, cui l'avvocato è chiamato dallo stesso dettato costituzionale, di garanzia della tutela dei diritti dei cittadini, che chiedono la trattazione e la definizione in tempi ragionevoli delle proprie istanze di giustizia.

Al Consiglio Forense di Bologna preme innanzitutto chiarire che non risponde al vero che la soluzione di Palazzo Legnani-Pizzardi sia stata "voluta dagli avvocati". È vero invece che l'avvocatura vi ha manifestato consenso, come la quasi totalità dei responsabili degli uffici giudiziari, di fronte alla mancanza di possibili alternative nel comparto territoriale, come il Comune ebbe chiaramente a dichiarare.

Preso atto di tale scelta, il Consiglio Forense, anziché coltivare sterili polemiche su una ipotesi di decentramento, per la quale è sempre stato chiaro a tutti che né il Comune né il Ministero della Giustizia avevano risorse da eventualmente destinarvi, si è impegnato, con senso di responsabilità, a proporre soluzioni organizzative che potessero rendere il meno gravoso possibile l'utilizzo della nuova sede, pure avendo ben presente che la organizzazione dei servizi di giustizia e degli uffici giudiziari spetta a coloro cui tale compito è istituzionalmente conferito.

È così che, nel rispetto delle suddette prerogative e responsabilità, il Consiglio Forense ha nel tempo proposto, trovando la grata condivisione da parte della Presidenza e della Dirigenza del Tribunale, e assumendone integralmente i relativi oneri economici, alcune soluzioni organizzative che hanno consentito al Tribunale di sgravarsi dei relativi impegni, ricavandone giovamento per un recupero di risorse di personale.

Sarà sufficiente ricordare: il lavoro di battitura di un gran numero di sentenze che giacevano in arretrato da lungo tempo, in attesa della loro pubblicazione; la installazione, e costante manutenzione, di una trentina di macchine fotocopiatrici dislocate in tutti gli uffici giudiziari, in modo da consentire agli avvocati di provvedere direttamente alla estrazione delle copie semplici degli atti e documenti depositati nei vari procedimenti civili e penali, con enorme risparmio di tempo e di impegno per i funzionari delle rispettive Cancellerie; la assunzione della gestione in proprio dell'ufficio per la restituzione dei fascicoli di parte nelle cause civili concluse al Tribunale; la organizzazione dei corsi di formazione per i magistrati civili, oltre che per gli avvocati, per l'utilizzo dei nuovi strumenti informatici imposti dall'avvio del processo telematico.

A fronte di tali disponibilità, già tutte concretamente attuate, il Consiglio Forense deve lamentare, nei fatti, la mancanza di attenzione e di considerazione per la funzione che gli avvocati svolgono, che si è manifestata

dalle istituzioni forensi

attraverso scelte improponibili, come la istituzione dello "Sportello Unico Polifunzionale" delle Cancellerie civili, che ha provocato, come era facile prevedere, le lunghissime file di attesa delle quali è stato dato anche conto negli articoli di stampa dei giorni scorsi; la organizzazione di una Cancelleria delle esecuzioni mobiliari che impone agli avvocati lunghe attese all'aria aperta, senza alcuna possibilità di attendere all'interno; la totale assenza di idonei spazi riservati all'avvocatura.

Il Consiglio Forense, che ha il privilegio, ma anche la responsabilità, di rappresentare l'avvocatura bolognese, dalle antiche e nobili tradizioni, non può accettare tali scelte che penalizzano la altissima funzione di garanzia della tutela dei diritti dei cittadini, nella preoccupata consapevolezza che i disagi e i ritardi recano diretto pregiudizio, soprattutto, alle persone che all'avvocato affidano la tutela dei loro diritti, e la sfera delle loro aspettative.

Sorretta da questi convincimenti, l'avvocatura bolognese riconferma la propria disponibilità a ogni utile e costruttivo confronto con tutte le componenti istituzionali cui è demandata la organizzazione della giurisdizione, ma non esiterà ad attuare le più ido-


nee forme di protesta qualora, come il Consiglio ha già formalmente richiesto, le esigenze di una migliore fruizione del "servizio giustizia" non trovino pronta ed efficace risoluzione.

Concludo il mio intervento riportando la parte finale del "messaggio" che il Presidente Nazionale prof. avv. Guido Alpa ha inviato a tutti gli Ordini Forensi nella occasione della presente inaugurazione dell'anno giudiziario: "Gli avvocati, nonostante il loro alto numero – ci avviamo ormai alla soglia dei 240.000, che rappresenta un quarto di tutti gli avvocati europei – ancora oggi, come per il passato, costituiscono uno dei pilastri della difesa e quindi dello Stato di diritto. La storia che abbiamo alle spalle ci rende orgogliosi della nostra tradizione. D'altra parte gli avvocati nei moti rivoluzionari succedutisi dalla fine del Settecento a tutto il periodo del Risorgimento, nella spedizione garibaldina, nella costruzione del nuovo Stato, hanno svolto un ruolo essenziale. L'Avvocatura è stata la prima delle professioni a ricevere una disciplina nazionale, e ciò verrà ricordato con la proclamazione del 2011 come l'anno dell'Avvocatura che avverrà ad opera del Consiglio Nazionale Forense in occasione della inaugurazione del suo anno giudizia-

rio, e con le manifestazioni a cui l'Avvocatura darà vita anche per celebrare i centocinquanta anni dell'Unità d'Italia. L'impegno dell'avvocatura resta più che mai quello di garantire il rispetto dei valori costituzionali, di assicurare il pieno soddisfacimento dei principi fondanti della nostra democrazia e di sollecitare le istituzioni perché siano migliorate le condizioni di vita morale, materiale e intellettuale dei cittadini anche attraverso la risoluzione dei problemi della giustizia; un impegno al quale ciascuno di noi, quali rappresentanti dell'avvocatura, non intende affatto sottrarsi. Ed è per questo che il Consiglio Nazionale si batterà senza risparmiare energie, assieme agli Ordini di tutta Italia, per una avvocatura, custode dei diritti, che si mantenga forte e indipendente, per potere assolvere il suo ruolo di fondamento della democrazia".

È con questi sentimenti, e con questa volontà propositiva, che, a nome degli avvocati del Distretto, qui rappresentati, formulo, per tutti, gli auspici più fervidi per il nuovo anno giudiziario che ci apprestiamo a vivere.

E ringrazio per la cortese attenzione.





2011: L'ANNO DELL'AVVOCATURA

In coincidenza con il 150° dell'Unità d'Italia, il Consiglio Nazionale Forense ha proclamato l'Anno dell'Avvocatura. Nel corso del 2011, sul territorio nazionale, sono in programma diverse iniziative, tutte volte ad avviare una riflessione sulla funzione etico-sociale della professione e a promuovere la consapevolezza del ruolo chiave che la professione ha nella costruzione di una civiltà a misura d'uomo, dove libertà e diritti siano garantiti.

Riproduciamo di seguito la lettera inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense, prof. avv. Guido Alpa, ai Presidenti degli Ordini Forensi.

Illustri Presidenti e cari amici,

è con immenso piacere che vi comunico che il Consiglio Nazionale Forense, in concomitanza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ha deciso di proclamare il 2011 l'Anno dell'Avvocatura.

In questi anni abbiamo raccolto vari segnali che ci hanno spinto a ritenere importante esprimerci pubblicamente al fine di sottolineare il valore della funzione etico-sociale dell'avvocato. Troppe volte a tutti noi capita di constatare che l'opera di tutela dei diritti che quotidianamente svolgiamo non riceve quel riconoscimento che merita.

Abbiamo in animo di realizzare diverse iniziative nel corso dell'anno per far conoscere più diffusamente i valori che ci guidano nella nostra professione. Alcune, legate al programma annuale delle attività del C.N.F., sono già in cantiere.

In occasione del VI Congresso di aggiornamento giuridico forense che si inaugurerà il 17 marzo, festa nazionale dell'Unità d'Italia, verranno allestite nella sede congressuale (complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia in Roma) due mostre aperte alla cittadinanza.

La prima, "I tuoi diritti, il mondo che ami", è uno spazio interattivo per riflettere sul ruolo che gli avvocati svolgono nella promozione e tutela dei diritti dei cittadini prendendo a testimoniale la figura di Mahatma Gandhi che da avvocato ha combattuto la sua battaglia per il rispetto dei diritti. L'esposizione, caratterizzata da diversi moduli di comunicazione, di cui alcuni interattivi, è un invito a riflettere sul senso più profondo della presenza dell'avvocato nella nostra società.

La seconda mostra è dedicata alla figura di Fulvio Croce, il cui sacrificio testimonia l'integrità dell'avvocato che lotta a tutela dei diritti.

Le stesse esposizioni le ospiterà la sede amministrativa del C.N.F. in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario forense dinanzi alle massime cariche dello Stato.

Nelle scuole medie superiori di Roma sarà indetto un concorso che premierà elaborati su momenti storici o di attualità nei quali emerge la funzione etico-sociale dell'avvocatura. Gli studenti saranno anche espressamente invitati a visitare le mostre.

Saranno inoltre bandite per il 2012 borse di studio dedicate alla formazione di giovani avvocati con un concorso legato anch'esso ai temi dell'Anno dell'Avvocatura.

Le iniziative successive sono ancora in via di definizione e al riguardo saranno oltremodo graditi i vostri suggerimenti.

Speriamo vivamente che le iniziative dell'Anno dell'Avvocatura contribuiscano a ottenere quel riconoscimento sociale che tutti noi ci auguriamo e a rafforzare lo spirito di colleganza che ci unisce.

Guido Alpa



L'AUMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI DELLA CASSA FORENSE

GIOVANNI CERRI E MICHELINA GRILLO

Come è noto, la recente riforma della Previdenza Forense ha determinato l'aumento dei contributi minimi. Tale aumento, ancorchè giustificato dalla condivisibile e condivisa esigenza di mantenere gli equilibri finanziari dell'ente, nell'interesse di tutti gli iscritti, si è malauguratamente collocato in una contingenza infelice. Infatti, il momento che gli avvocati stanno vivendo, per la nota crisi economica della nostra professione, è particolarmente difficile.

Ecco quindi che l'aumento dei minimi, ulteriormente avvenuto quest'anno, è stato letto da moltissimi colleghi come una manovra vessatoria nei confronti di chi fatica ad arrivare a fine mese.


La questione è poi stata facilmente strumentalizzata, dando vita a fenomeni di protesta, anche sul web e nei principali social network, promossi, cavalcati e manovrati in modo demagogico da fantomatiche neonate associazioni, che hanno colto l'occasione per rivendicare una pretesa rappresentatività del mondo forense.

Riteniamo quindi che compito del Presidente, del Consiglio di amministrazione, dei Delegati della Cassa Forense sia quello di informare, spiegare, cercare di far comprendere ai colleghi le motivazioni di scelte dolorose, ma indispensabili. Si tratta di scelte destinate a incidere sul nostro futuro e sulla nostra sicurezza sociale, salva-

guardando le nostre pensioni e la loro adeguatezza, oltre che tutte le ulteriori forme di assistenza che Cassa Forense garantisce agli iscritti.

E allora, proprio per contribuire a una capillare, veloce e immediata informazione, che possa fugare i dubbi e far riflettere sui reali termini della questione, alla lettera aperta che il Presidente della Cassa Forense, avv. Marco Ubertini, ha inviato a tutti i giovani avvocati italiani.

Rimaniamo comunque a disposizione, quali Delegati locali alla Cassa Forense, di tutti i colleghi per ogni ulteriore informazione e chiarimento dovesse occorrere.



LETTERA APERTA AI GIOVANI AVVOCATI

MARCO UBERTINI - PRESIDENTE DELLA CASSA FORENSE

La Cassa di Previdenza Forense assicura la previdenza e l'assistenza a tutti gli avvocati esercenti sul territorio nazionale senza ricevere alcun contributo da parte dello Stato. Questa doverosa premessa è necessaria per capire la centralità del problema della sostenibilità finanziaria di lungo periodo per la stessa sopravvivenza dell'ente, che conta circa 157.000 avvocati iscritti e oltre 25.000 pensionati.

Per questo motivo, dopo anni di studi e di approfondimenti, anche con il supporto di autorevoli esperti della materia, il Comitato dei Delegati ha varato una riforma previdenziale per garantire alle giovani generazioni di poter fruire di trattamenti pensionistici certi e adeguati rispetto alle esigenze di vita.

L'urgenza di addivenire a una riforma del sistema previdenziale forense è apparsa ancor più inevitabile alla luce degli sviluppi normativi degli ultimi anni. *In primis*, il comma 763 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 che ha stabilito che gli enti previdenziali dei liberi professionisti devono assicurare la stabilità finanziaria per un periodo di almeno trenta anni potendo, a tale scopo, introdurre provvedimenti rivolti alla salvaguardia della stabilità di lungo periodo, nel rispetto delle anzianità già maturate e tenendo conto di principi di equità tra le generazioni.

Successivamente, nell'ambito del decreto ministeriale sui criteri di redazione dei bilanci tecnici (d.m. del 29 novembre 2007), oltre a ribadire la necessità di osservare un periodo minimo di stabilità gestionale di almeno trenta anni, è stata introdotta la necessità di prolungare il periodo temporale delle proiezioni di bilancio tecnico per almeno cinquanta anni, al fine di poter esaminare l'andamento tendenziale di lungo periodo della sostenibilità del sistema previdenziale.

Tali disposizioni, pertanto, hanno chiamato gli enti privati di previdenza a una maggiore responsabilità gestionale, prolungando dagli originari quindici anni agli attuali trenta il periodo entro il quale deve essere garantita la stabilità.

Nelle implicazioni previste dalle suddette disposizioni si inserisce la situazione economico-finanziaria della Cassa Forense, che malgrado un primo passo riformatore fatto nel 2006, non mostrava una situazione di stabilità finanziaria di lungo periodo, nei termini imposti dal legislatore, facendo emergere la necessità di ulteriori e più incisive modifiche di natura strutturale finalizzate al riequilibrio nel lungo periodo e a una migliore corrispondenza tra contribuzione versata e prestazione erogata.

Il progetto di riforma deliberato e poi approvato dai Ministeri, dal punto di vista dei risultati finanziari, conduce a una situazione di stabilità di lungo periodo e al contempo consente di migliorare il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate coinvolgendo tutte le generazioni di iscritti, dalle più giovani alle più anziane, secondo gli orientamenti di politica previdenziale già intrapresi da molti paesi europei e oggetto di ampio dibattito anche in sede di riforma dell'attuale sistema previdenziale generale vigente in Italia.

In questo quadro più generale si inseriscono anche i recenti, quanto indispensabili, aumenti dei contributi sia minimi che percentuali applicati nei confronti degli iscritti.

Per l'anno 2009 il contributo minimo soggettivo era pari a euro 1.310,00 e il contributo minimo integrativo era pari a euro 395,00. Per l'anno 2010 vengono fissati un contributo minimo soggettivo pari a euro 2.100,00 e un contributo minimo integrativo pari a euro 550,00. Per l'anno 2011 i valori passano a euro 2.400,00 per il contributo minimo soggettivo e a euro 650,00 per il contributo minimo integrativo. A partire dall'anno 2012 non ci saranno ulteriori aumenti se non quelli relativi al recupero dell'inflazione.

Va precisato, infine, che il mancato pagamento dei contributi minimi comporta l'applicazione di sanzioni e interessi in misura proporzionale ai giorni di ritardo, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. art. 9 del nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni).

Il graduale aumento dei contributi minimi si è reso indispensabile per coprire, sia pure non integralmente, gli oneri derivanti dal mantenimento dell'istituto della pensione minima (*rectius*: integrata al minimo), a garanzia di un principio di "adeguatezza" delle prestazioni che la Cassa si è preoccupata di mantenere fermo per evitare gli eccessi, in termini di riduzione delle prestazioni, causati da un eventuale passaggio al sistema puramente contributivo.

Tale provvedimento, peraltro, è stato parzialmente compensato dall'estensione a cinque anni delle agevolazioni per i giovani. Considerato che l'aumento del contributo minimo grava soprattutto sulle fasce di reddito più basse e in particolare sugli iscritti più giovani, si è ritenuto, infatti, di aumentare, da tre a cinque, il numero di anni di iscrizione alla Cassa, per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo minimo soggettivo, di base e modulare, ridotto alla metà.

Per lo stesso motivo, il numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti non sono

dalle istituzioni forensi

tenuti al pagamento del contributo minimo integrativo, è passato dai primi tre ai primi cinque anni di iscrizione agli albi. In questo periodo i giovani iscritti verseranno il contributo integrativo solo nella misura effettivamente riscossa nei confronti dei clienti, così come avviene per gli iscritti all'Albo che non siano iscritti alla Cassa.

In buona sostanza un giovane avvocato, nei primi cinque anni di iscrizione all'Albo sosterrà, prendendo a riferimento l'anno 2011, un onere contributivo annuo di euro 1.448,00 (contributo soggettivo al 50% + contributo modulare al 50% + contributo maternità).

Nella stessa ipotesi, a partire dal sesto anno di iscrizione all'Albo, l'onere complessivo annuo ammonterebbe a euro 3.388,00 (contributo soggettivo + contributo integrativo + contributo modulare + contributo maternità).

Dalle considerazioni che precedono si evince lo sforzo della Cassa, pur in un quadro di inevitabile aumento dei contributi, di salvaguardare per un periodo più lungo (cinque anni anziché tre come precedentemente previsto) le posizioni dei giovani avvocati che si iscrivono tempestivamente al loro ente di previdenza.

Va, inoltre, precisato che in tutti i casi in cui il reddito professionale netto prodotto nel 2011 superasse euro 18.461,00 ovvero il volume d'affari complessivo superasse euro 16.250,00, l'aumento dei contributi minimi rappresenterebbe un falso problema, risultando del tutto ininfluenza rispetto ai contributi complessivamente dovuti per tale anno. Chi raggiungesse tali limiti reddituali, infatti, dovrebbe versare, con l'autoliquidazione connessa al mod.5 dell'anno successivo (mod.5/2012) esattamente i medesimi importi (13% sul reddito Irpef + 4% sul volume d'affari Iva). Si tratterebbe, in questi casi, di una mera anticipazione di parte dei contributi che dovrebbero essere comunque pagati l'anno successivo.

Del resto non va dimenticato che l'iscrizione alla Cassa anche per avvocati che non raggiungono i limiti di reddito per l'obbligatorietà di tale iscrizione (euro 10.000,00 per l'Irpef ed euro 15.000,00 per l'Iva con riferimento al 2010) è quanto mai opportuna in quanto alternativa all'iscrizione alla gestione speciale INPS.

Dopo la legge n. 335/1995, infatti, non esiste alcun reddito di lavoro autonomo che può sottrarsi a contribuzione previdenziale, da versare alla Cassa di riferimento ovvero alla gestione speciale INPS, con aliquote contributive giunte al 26,72% (*sic!*) e, quindi, molto superiori a quelle richieste dalla Cassa.

Ma il raffronto fra l'iscrizione alla Cassa e quella alla gestione speciale INPS va fatto soprattutto con riferimento alle prestazioni garantite e ai servizi accessori resi agli iscritti. Sotto questi profili la gestione speciale INPS garantisce pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo (di importo pari a circa la metà di quelle assicurate dalla Cassa e senza alcun minimo garantito) e nessun servizio accessorio per gli iscritti (polizze sanitarie, convenzioni, ecc., che, normalmente, la Cassa mette a disposizione dei suoi contribuenti).

Detto in altri termini, per chi non raggiunge i limiti di reddito previsti per la continuità professionale, l'iscrizione alla Cassa Forense non è obbligatoria ma, in caso di mancata iscrizione, permane un obbligo contributivo nei confronti della gestione speciale dell'INPS con oneri, in molti casi, maggiori e prospettive previdenziali molto meno incoraggianti.

Lamentarsi dell'aumento dei contributi minimi senza operare un corretto confronto con l'alternativa prevista dalla legislazione vigente, rispetto alla professione intrapresa, non sembra un approccio corretto al problema e non aiuta lo sviluppo di un'adeguata coscienza previdenziale.

All'iscrizione alla Cassa, per chi intraprende seriamente la professione forense, non esistono, in realtà, valide alternative e preconstituire una posizione previdenziale aiuta a uscire da una sorta di precariato professionale aumentando il senso di appartenenza all'avvocatura.

Il momento della contribuzione, poi, non va vissuto da parte dei giovani come una inutile tassa da versare a una entità astratta e lontana. La Cassa, in realtà, è totalmente autogestita dagli avvocati e i suoi Delegati vengono eletti, ogni quattro anni, con elezioni democratiche che coinvolgono tutti i Fori Italiani. Ognuno ha la possibilità di essere rappresentato e di portare avanti le sue idee, confrontandole con quelle degli altri e approfondendo personalmente la difficile e complessa materia previdenziale.

La Cassa ha la pretesa e, in qualche modo, l'orgoglio di sentirsi vicina alle esigenze e alle problematiche dei suoi iscritti contribuenti, anche con progetti di *welfare* avanzato e di sostegno del reddito, soprattutto per i giovani e per le donne, e sta lavorando per questo.

Il diritto di critica è legittimo, se portato avanti in modo costruttivo e informato, ma chi incoraggia irresponsabilmente comportamenti di disobbedienza civile facendo leva sulla scarsa conoscenza della materia previdenziale si assume gravi responsabilità anche rispetto alle conseguenze negative di eventuali comportamenti deontologicamente scorretti posti in opera a livello individuale.

Un invito alla riflessione, viceversa, andrebbe fatto su questo: una Cassa autonoma, solida finanziariamente e coesa con i suoi iscritti, rappresenta un patrimonio di tutta l'avvocatura e una forza istituzionale ed economica su cui fare affidamento, non un nemico da combattere.

Un confronto su temi specifici è sempre possibile e auspicabile ma non è pensabile di scaricare su Cassa Forense tutti i problemi e le contraddizioni che l'avvocatura sta vivendo anche a causa di congiunture economiche, sociali e politiche negative.

I veri nemici dell'avvocatura, da combattere tutti insieme, vanno identificati altrove.

Comunicato Stampa dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura

LO STATO NON PAGA GLI AVVOCATI CHE DIFENDONO I MENO ABBIENTI. A BOLOGNA SITUAZIONE MOLTO GRAVE. I RITARDI SONO ANCHE DI ANNI. L'O.U.A. INTENDE ADOTTARE UN'INIZIATIVA GIUDIZIARIA COLLETTIVA

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura denuncia una grave disfunzione del nostro sistema giudiziario nei confronti del diritto di difesa dei cittadini con difficoltà economiche che ricorrono al gratuito patrocinio e alla difesa di ufficio e al mancato pagamento da parte dello Stato dei compensi dovuti agli avvocati (i più giovani) che prestano questa attività.

Un'analogia situazione si era prodotta già l'anno scorso e aveva visto il forte intervento sul Ministero di Giustizia dello stesso organismo unitario di rappresentanza politica dell'avvocatura, e anche in questa occasione è dura la presa di posizione del presidente dell'O.U.A., avv. Maurizio de Tilla: *"È semplicemente scandaloso – attacca – che giovani avvocati che prestano la propria attività a difesa dei meno abbienti o come difensori di ufficio siano remunerati dallo Stato con ritardi anche di anni, costringendoli a contrarre mutui onerosi o a cedere (ove possibile) i loro crediti che vengono così sensibilmente decurtati"*.

Per l'O.U.A. il comportamento dello Stato è in contrasto con la Costituzione della Repubblica Italiana che, attraverso il combinato disposto degli artt. 2, 3 e 24, impone allo Stato l'obbligo di garantire il diritto di difesa a tutti gli individui in ogni stato e grado del procedimento a prescindere dalle loro condizioni economiche. In particolare, l'art. 24, co. 3, Cost., afferma che sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione. Tutto ciò incide fortemente anche nel processo penale dove gli artt. 97 e 98 c.p.p. disciplinano gli istituti della nomina del difensore d'ufficio (a chi ne sia rimasto privo, ovvero non ne abbia nominato uno di fiducia) e del gratuito patrocinio, al fine di garantire la necessaria difesa tecnica all'imputato.

"Con gli ingiustificati ritardi e talvolta con i dinieghi – spiega il presidente dell'O.U.A. – viene palesemente violato il sistema volto a garantire a tutti gli individui un eguale diritto di difesa. Le liquidazioni relative alle difese di ufficio e ai gratuiti patrocinii risultano gravemente insufficienti e insoddisfacenti: sia per quanto attiene la tempistica dell'effettivo saldo (anche anni); sia in riferimento ai numerosi decreti di liquidazione mai saldati per mancanza di fondi; sia in relazione alle irrisorie somme liquidate dai magistrati nei decreti medesimi ben al di sotto dei minimi tariffari e inspiegabilmente decurtate di voci per attività effettivamente prestata. Alcuni magistrati richiedono, inoltre, procedure ulteriori rispetto a quelle stabilite, con ciò aumentando l'attività necessaria e allungando sensibilmente i tempi per ottenere l'emissione del semplice decreto di liquidazione e, di conseguenza, scoraggiando sempre più i difensori dall'intraprendere simili recuperi del credito".

*"Con questo reiterato comportamento dello Stato (e in parte dell'autorità giudiziaria)" – conclude il Presidente avv. De Tilla – "si produce l'effetto negativo di vanificare la prescrizione di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il riconoscimento di un eguale diritto di difesa, nonché si svilisce in maniera inaccettabile la professione forense. Numerosi avvocati di ogni parte d'Italia hanno formulato una decisa denuncia. **Si segnala in particolar modo quella degli avvocati bolognesi e il pronto intervento del Consiglio dell'Ordine di Bologna.** La situazione è insostenibile. L'O.U.A. ha scritto al Ministro della Giustizia e al Ministro dell'Economia perché siano effettuati immediatamente i pagamenti dovuti. Il ritardo non può protrarsi per oltre quattro mesi. L'O.U.A. intende adottare anche un'iniziativa giudiziaria collettiva"*.

Roma, 15 giugno 2011

dalle associazioni dalle associazioni

IL CONGRESSO 2010 DELLA UNION INTERNATIONAL DES AVOCATS

BRUNO MICOLANO

Di ritorno da Istanbul. Grandi novità per Bologna.

L'U.I.A. terrà il 9 e 10 settembre 2011 un seminario nella nostra città sul tema, sempre più scottante, dei diritti umani. In quella occasione il Consiglio Direttivo terrà una riunione a Bologna.

Credo che sia la prima volta nella storia dell'associazione internazionale che il Direttivo si riunisca a Bologna ed è un giusto riconoscimento del grande impegno che il nostro Ordine ha sempre profuso per sostenere l'attività dell'U.I.A.

L'Ordine di Bologna è da sempre membro e ha sempre partecipato ai Congressi con un proprio delegato. È stato rinvenuto un intervento che il prof. Redenti, delegato dell'Ordine di Bologna, tenne al Congresso del 1957 di Milano. Copia dell'intervento è stata depositata presso il nostro Ordine e chi fosse interessato può ivi facilmente reperirla.

Era quindi naturale che l'U.I.A. venisse a Bologna. Sarà un'occasione per tutti i colleghi che vorranno entrare in contatto con un'avvocatura internazionale certamente stimolante.

Veniamo ora al Congresso.

Quest'anno i temi principali erano tre:

- 1) La crisi finanziaria. Rimedi e opportunità.
- 2) Un codice di deontologia mondiale? È possibile?
- 3) I diritti umani e l'impresa privata.

Tutti molto stimolanti. Il dibattito è stato intenso. Il lavoro delle commissioni è stato ugualmente impegnativo. Fra tutte le più interessanti sono state le seguenti:

- in diritto del lavoro si è trattato del tema dei rapporti fra dirigenti e impiegati; differenze e uguaglianze normative;
- in diritto della famiglia, l'evoluzione dei rapporti fondati più sull'affettività che sui rapporti di sangue;
- in diritto dell'arte, la protezione delle opere d'arte antiche;
- in diritto degli affari e diritto dell'uomo, la responsabilità sociale e il diritto;
- nei diritti dell'uomo, i diritti della persona arrestata;
- in negoziazione internazionale nella pratica dell'avvocato, il ruolo dell'avvocato quale negoziatore e mediatore.

Nutrita la partecipazione degli avvocati bolognesi: oltre a Michela Cocchi e ad Andrea Pizzi, che hanno diretto i lavori delle loro commissioni, anche Daniela Di Francia, che ha debuttato come Presidente di una nuova commissione di lavoro: l'avvocato negoziatore, nuove regole anche deontologiche. Il tema era interessante poiché la sala era piena.

A lato dei lavori congressuali l'attività sociale sempre simpatica. Un ricevimento nella Sala delle Colonne, ben nota a chi conosce Istanbul, ci ha offerto l'occasione di visitare, non come un gruppo di turisti, un luogo certamente affascinante ed evocativo da un punto di vista storico.

La cena di gala è stata poi sontuosa, come sempre. Le sale del Kempinski sono state una eccezionale *location*.

Il prossimo Congresso si terrà a fine ottobre 2011 a Miami e i colleghi americani hanno promesso di non deluderci.

L'U.I.A., però, nel corso dell'anno non cessa la propria attività. Ecco di seguito i nostri seminari:

- 28-29 gennaio 2011, Anversa (Belgio) – Contratti internazionali di agenzia e distribuzione commerciale;
- 19-20 febbraio 2011, Kerala (India) – Il ciberspazio. Sfide e prospettive;
- 27 febbraio - 6 marzo 2011, St. Moritz (Svizzera) – Sci e obbligazioni: rischi e vantaggi;
- 11-12 marzo 2011, Atene (Grecia) – La mediazione;
- 8 aprile 2011, Copenhagen (Danimarca) – Arbitrato internazionale;
- 8-9 aprile 2011, Casablanca (Marocco) – Responsabilità medica;
- 15-16 aprile 2011, Oporto (Portogallo) – Il mondo degli affari e l'avvocato;
- 6-7 maggio 2011, Luanda (Angola) – Investimenti in Africa;
- 27-28 maggio 2011, Menaggio (Italia) – Responsabilità commerciale;
- 11-12 giugno 2011, Monaco (Germania) – Diritto internazionale e mondo digitale;
- 30 giugno - 3 luglio 2011, Oxford (Inghilterra) – Corso internazionale di arbitrato;
- 9-10 settembre 2011, Bologna (Italia) – 3° Forum Mediterraneo dei diritti umani;
- 23-24 settembre 2011, Barcellona (Spagna) – Diritto delle corporate.

E infine il Congresso di Miami (Stati Uniti), dal 31 ottobre al 4 novembre 2011.

dalle associazioni

LA FAMIGLIA AL CENTRO

LORENZO COTTIGNOLI


Sull'onda di un rinnovato interesse per l'approfondimento e lo studio del diritto di famiglia, si è costituita a Bologna la sede regionale del "Centro Studi e Ricerche sul Diritto di Famiglia e dei Minori", la cui rappresentanza nazionale è certamente nota agli studiosi della materia per la costante attività di formazione e di ricerca che ha attivato nei due anni dalla sua pur recente fondazione.

Oltre una ventina tra colleghi avvocati e psicologi forensi si sono riuniti l'8 giugno 2011, presso la Fondazione Forense, per la sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto della Rappresentanza regionale e bolognese – con sede a Bologna, in via dei Griffoni n. 4 (tel. 051-27.18.98, fax 051-27.59.973, centrostudifamiglia.bo@gmail.com, www.dirittodellafamiglia.com) – con l'intento di promuovere lo studio e la ricerca in ambito giusfamiliare.

I soci promotori hanno inteso avviarsi nella prospettiva di una profonda attenzione alla persona e alla realtà familiare "quale isola che il mare del diritto può solo lambire", per così esprimersi nella nota immagine jemoliana, ma che ben comunica l'intento di mantenere e custodire l'istituto familiare, fondato sul matrimonio, secondo il dettato costituzionale, nonostante il mutare della realtà sociale e mediante l'osservazione e lo studio della giurisprudenza, nonché delle possibili evoluzioni della legislazione vigente.

Quale primo atto, la nuova Rappresentanza territoriale ha partecipato con una propria delegazione alla Conferenza nazionale sul diritto di famiglia, organizzata dalla sede centrale del Centro Studi, che si è tenuta a Roma il 24 giugno 2011 e a cui hanno preso parte docenti universitari, avvocati e psicologi forensi, convenuti da tutta Italia, e si è così presentata ai convegnisti.

Il Centro Studi individuerà e pubblicherà il programma degli eventi di studio e di formazione per l'anno corrente, nell'auspicio che l'avvocatura bolognese ben accolga tale nuova realtà quale strumento di crescita professionale e culturale e scelga di fruire – ma anche di partecipare attivamente – delle iniziative venturose, intendendo così il Centro Studi quale strumento a servizio di chiunque abbia a cuore la realtà della famiglia e voglia studiarne con continua dedizione il suo aspetto giuridico.



La storia del nostro Ordine dal 1874 al 1945

Disponibile presso la
Fondazione Forense Bolognese
e la segreteria
del Consiglio dell'Ordine

Il 45° Campionato Nazionale Avvocati e Magistrati sciatori



GIOVANNI CERRI

I 150 anni dall'Unità d'Italia sono un traguardo importante. Senza una qualche irrivenza, non sono però da trascurare le 45 edizioni del Campionato, un dato ragguardevole e di sicuro prestigio per la manifestazione.

La *location* del Plan de Corones in quel di Brunico non si discute, come pure l'organizzazione dei colleghi di Bolzano che, con la regia dell'avv. D'Appolito, hanno validamente fatto gli onori di casa.

Certo è che abbiamo avuto la sensazione di perderci in una stazione invernale così grande e massivamente frequentata: quasi mi sembrava di essere a Rimini nei giorni del ferragosto.

Le condizioni della neve e meteo fortunatamente sono state di gran lunga migliori rispetto alla passata edizione de La Thuille. Dobbiamo registrare che mentre l'innevamento in quota è stato superlativo, più spelacchiato il panorama alla base dove il bianco anello del fondo si stagliava tra la grigia terra dei campi circostanti.

Di particolare interesse culturale i momenti di formazione professionale, succedutisi in tre giornate che hanno portato i graditi crediti formativi, così coniugando l'*otium* sportivo e il dovere di aggiornamento professionale.

Il primo ha visto tra i relatori i nostri prof. Michele Sesta e prof. Campione (*La pratica dello sci tra rischio sportivo e obblighi di tutela*). Il procuratore della Repubblica di Bolzano dott. Rispoli, bravo anche sugli sci, ha poi intrattenuto l'uditorio

sulle problematiche del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti collettivi a dieci anni dal suo varo. Infine il coordinatore dell'Ufficio G.I.P. di Bolzano ha illustrato le prassi applicative del Tribunale altoatesino circa le misure alternative e l'estinzione del reato per le violazioni dell'art. 186 c.d.s. dopo la riforma dell'agosto 2010.

Non mi sottraggo dal rendere conto della spedizione bolognese anche se speravamo davvero in una più numerosa partecipazione dei nostri atleti in toga proprio nell'anno del battesimo del nostro sci club forense. A discarico milita sicuramente la circostanza che la coppia Machirelli-Gandolfi Colleoni ha dovuto disertare questa edizione per infortuni (quasi sportivo quello di Carlo, cui la caccia al tartufo per i calanchi appenninici ha seriamente compromesso un ginocchio). Come è noto, loro catturavano la partecipazione soprattutto degli amici imolesi, sempre numerosi sulle nevi dei campionati.

Quest'anno il piazzamento di squadra del foro bolognese si è attestato al decimo posto assoluto su 24 ordini forensi partecipanti (nelle ultime edizioni siamo sempre stati tra i primi cinque).

Un particolare ringraziamento alla collega Renata Rossi Solferini, che con la figlia Alessia e il marito Mauro ha portato punti preziosi per la classifica; parimenti un riconoscimento per la famiglia del nostro segretario Vittorio Mazza che non ha però potuto schierare il giovane Giacomo costretto dall'influenza a letto in albergo, dove era accudito

dalla madre Beatrice che parimenti ha dovuto disertare le gare.

Un particolare encomio all'Ordine di Roma, prima squadra della classifica master che giustamente premia sia la più numerosa partecipazione di atleti che il bottino di risultati nelle singole categorie. Questo invero è da sempre lo spirito della manifestazione.

Mentre i risultati per singole discipline e categorie sono consultabili sul sito della Fondazione Forense e comunque a disposizione presso il Consiglio dell'Ordine, giova infine enunciare le *performances* dei nostri atleti bolognesi.

Nel fondo a tecnica libera, dodicesimo piazzamento per il polivalente Vittorio Mazza che, pur velocissimo, è saltato nello slalom gigante così sacrificando preziosi punti in combinata.

Il sabato 19 febbraio sulla splendida pista Seewiese, ottimamente innevata e con due insidiosi muretti che celavano le porte successive, si è svolto lo slalom gigante che ha visto tra gli apripista la nazionale Karen Putzer.

Qui la partecipazione dei bolognesi è stata più numerosa e annoveriamo nella categoria familiari il primo posto nella femminile per Alessia Solferini, mentre buon secondo il padre Mauro in quella maschile.

Tommaso Mazza quarto tra i familiari juniores. Settimo piazzamento nella categoria C4 femminile per la nostra Laura Sola (magistrato della Procura), ottima debuttante che ha

saputo superare il battesimo delle gare con abilità e con un tempo accettabile.

Renata Rossi Solferini si è distinta con un sesto piazzamento nella combattuta categoria C5 femminili.

Non ha più di tanto accusato il passare del tempo lo spericolato Luca Vittori Antisari, buon terzo nella categoria C6 maschile, dove Giovanni Cerri, con stile ma con il freno un poco tirato, è giunto sesto.

Nello spirito dei campionati, a suggellare un gemellaggio ideale tra

alpi e appennini, si deve dare menzione della partecipazione di due decani: l'avv. Lucio Visonà di Rovereto, classe 1924. e del collega Carlo Bevilacqua di Lamezia, classe 1926.

Nella serata della premiazione in quota nella moderna struttura del Kronplatzhutte lo speaker Arduino De Cet, memoria storica dei campionati, ha affratellato e coinvolto i partecipanti stimolandoli a una più numerosa partecipazione nel prossimo anno, quando (con quasi assoluta certezza) la responsabilità dell'organizzazione spetterà all'Ordine di Ferrara con l'immancabile

Francesca Bozzi che ha assicurato la disponibilità della stazione sciistica di San Martino di Castrozza.

Teniamo quindi duro e cominciamo a programmare la partecipazione che verrà con l'augurio che qualche manifestazione locale nei nostri appennini, sedute di allenamento ad Andalo dall'amico e collega Trambajolo e l'immancabile trofeo delle toghe bolognesi organizzato dalla Fondazione aumentino l'interesse per la montagna e per il nostro sci club forense, cui invito ad aderire in massa.

IUS BOLOGNA SPORT

Ius Bologna ciclismo



Ius Bologna ciclismo

MANLIO D'AMICO

Cielo azzurro intenso alla partenza della prima uscita annuale dello Ius Bologna Ciclismo sabato 12 marzo 2011: "spianurata" classica di inizio stagione per lo squadrone rossoblu, con 110 km totali sul contachilometri. Sul famoso Ponte di Campotto (ogni gruppo sportivo che si rispetti ha il suo ponte preferito), il nostro Presidente Onorario, l'avv. Ulisse Melega, ha dismesso i panni del ciclista e ha arringato il gruppo con dotte citazioni di Paolo di Tarso, più noto come San Paolo (che come ci ha ricordato Ulisse, è stato l'apostolo dei Gentili, ovvero il principe missionario del

Vangelo di Gesù tra i pagani greci e romani), di Piero Calamandrei, ecc. Momento di commozione generale con il canto di tutti i ragazzi dell'Inno nazionale di Mameli. Che dire? Una giornata indimenticabile che ha visto come protagonista un "Principe del Foro Bolognese", un grande uomo e un maestro di vita e di sport. Un esempio per tutti i soci e amici dello Ius Bologna: un onore averlo come grande protagonista e Presidente Onorario. Il calendario 2011 dello Ius Bologna Ciclismo è, come sempre, ricco di appuntamenti.

Quest'anno, visto l'altissimo gradimento e il successo di partecipazione, abbiamo riconfermato, in accordo con la Fondazione Forense Bolognese, la tre giorni a Cortina d'Ampezzo (giri in bici la mattina, lezioni di diritto con i crediti formativi il pomeriggio), il giro dell'avv. Melega a Verzano, e il giro a Molinella dall'avv. Ghedini. Le novità nel programma sono una due giorni a Riccione con giri sui colli romagnoli, una "spianurata" a Ferrara con visita alla città e un giro sui colli euganei, ospiti dell'avv. Callegaro ad Arquà Petrarca.

GRUPPO SPORTIVO IUS BOLOGNA 2011

PRIMA USCITA UFFICIALE – SABATO 12 MARZO 2011



PROGRAMMA 2011

- sabato 26 febbraio 2011: prima uscita ufficiale Bologna-Campotto-Bologna (con rituale arringa sul famoso Ponte di Campotto del Presidente Onorario avv. Melega);
- sabato 12 marzo 2011: Bologna-Cento-Ferrara-Bologna (gemellaggio con l'Ordine degli Avvocati di Ferrara e i Notai di Cento);
- sabato 16 e domenica 17 aprile 2011: weekend a Riccione ("a caccia" dei colli romagnoli);
- sabato 14 maggio 2011: giro dell'avv. Melega a Verzano (imperdibile giro sui bacini di Suviana e Brasimone);
- dal 9 al 12 giugno 2011: weekend formativo a Cortina d'Ampezzo, in bicicletta con lo Ius Bologna Ciclismo, organizzato con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e della Fondazione Forense Bolognese, e dell'Ordine dei Commercialisti e dei Revisori Contabili di Bologna (quest'anno al convegno ciclo-giuridico quattro relatori d'eccezione: il prof. Carpi, il prof. Costi, il dott. Marulli e per i commercialisti il dott. Mattei);
- sabato 10 settembre 2011: Colli Euganei-Arquà Petrarca, (gemellag-

gio con l'Ordine degli Avvocati di Padova, ospiti dall'avv. Callegaro);
- sabato 1° ottobre 2011: Cesare Magli Bike Day a Molinella (giro per le Valli di Comacchio organizzato dall'avv. Ghedini).

Per la sezione agonistica, ogni anno l'A.I.M.A.N.C. - Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti, organizza e patrocina il campionato italiano di ciclismo forense che, articolato in quattro prove (granfondo, strada, cronometro individuale e a coppie), assegna il titolo di campione italiano di ciclismo forense. All'esito delle prove del campionato vengono assegnati anche i titoli per classi di età.

Quest'anno, il campionato italiani forense si è svolto a Numana sabato 4 giugno 2011 e ha visto il trionfo dello Ius Bologna Ciclismo! Il dott. Pietro Marcotullio, giovane praticante dello studio dell'avv. Vittorio Casali, si è classificato secondo assoluto nella dura gara in linea (700 metri di dislivello) sul Monte Conero.

Tra gli altri atleti rossoblu due argenti e un bronzo nella gara a cronometro e in linea per la nostra campionessa avv. Miriam Zanoli.



IUS BOLOGNA SPORT

IL CRONOMAN

Non è poi tanto vero che per essere un buon *cronoman* occorre avere una stazza possente e un peso importante. Queste doti sono più che gradite, ma la storia del ciclismo dimostra che c'erano campioni che contro il tempo volavano pur non avendo il cosiddetto *physique du role*. Da Coppi ad Anquetil, da Hinault a Rominger. Al di là delle predisposizioni genetiche, il *cronoman* ha un'indole e uno spirito che differiscono da quelle delle altre categorie di ciclisti. Sa concentrarsi e sa rimanere concentrato per decine di chilometri, sa soffrire e dare il meglio di se stesso stando al vento senza chiedere aiuti e senza sperare che per indulgenza divina arrivi prima o poi qualcuno a dargli il cambio. Il *cronoman* sa sfidare il vento con sprezzo del pericolo, anche quando il vento è contrario, e sa evitare di far riposare le gambe anche con un solo giro di pedale. Sa allenarsi da solo, anzi ama allenarsi da solo! Per primeggiare, insomma, occorrono tante virtù, sia fisiche che mentali. Ma vincere una cronometro dà un impagabile livello di appagamento, perché se vinci, vinci da solo, senza il minimo aiuto. Grazie alle tue gambe, ai tuoi polmoni, alla tua determinazione.

VENERDÌ 29 APRILE 2011 **il Resto del Carlino**



LA DUE GIORNI DELLO IUS BOLOGNA

Avvocati, magistrati e notai con la passione per il pedale

Sotto la toga battono muscoli allenati e sostenuti dalla passione per il pedale. Una trentina, tra avvocati, magistrati e notai dello 'Ius Bologna' (nella foto) si sono ritrovati, capitanati dal presidente Manlio D'Amico, in sella ai loro bolidi a 2 ruote in terra di Romagna per la prima due giorni di stagione. Base a Riccione, e un paio di intense escursioni sulla panoramica di Gabicce fino a Fiorenzuola di Focara.

Ius Bologna ciclismo



LA TABELLA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA (E DELLE SEDI DISTACCATE) 2011 PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

Pubblichiamo il documento predisposto dai giudici civili del Tribunale di Bologna sulla scorta delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione dei danni alla persona, per l'anno 2011, e dei relativi criteri interpretativi elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

Le Tabelle milanesi e i relativi criteri interpretativi, predisposti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, espressamente richiamati dal documento del Tribunale di Bologna, sono reperibili nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile".

A seguito di confronto coltivato nella sede dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, si è ottenuto che le Tabelle bolognesi – tradizionalmente adottate dalla sola III sezione civile del nostro Tribunale – siano state estese a tutte le sezioni, essendo così divenute da quest'anno le Tabelle del Tribunale Civile di Bologna e delle Sedi distaccate di Imola e Porretta Terme.

TABELLE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA – ANNO 2011

A) **Danno non patrimoniale permanente da lesione all'integrità psico-fisica**

Sono adottate dal Tribunale di Bologna, e relative Sedi distaccate, le tabelle 2011 del Tribunale di Milano (pubblicate in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile") nella formulazione già adottata nelle tabelle 2009, la quale prevede la liquidazione congiunta del danno biologico e del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza soggettiva; tale congiunta liquidazione è effettuata con le modalità illustrate nel paragrafo I dei "Criteri orientativi di liquidazione del danno non patrimoniale", redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (sempre pubblicati in www.ordineavvocatibologna.net, nell'area "Osservatorio sulla giustizia civile"); in particolare nelle suddette note esplicative viene spiegato che gli importi tabellari equivalgono ai "*valori monetari medi, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)*".

Qualora nel caso concreto il giudice voglia, in relazione alle particolari caratteristiche del caso, riconoscere un aumento personalizzato, sulla base delle peculiari circostanze allegate e provate (anche in via presuntiva), il relativo importo è determinato tenendo conto delle percentuali di cui alla penultima colonna delle tabelle di Milano, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, come illustrato dai citati "Criteri orientativi".

In casi particolari il suddetto aumento potrà prescindere da tali modalità di calcolo.

Infine, a differenza che nelle precedenti tabelle 2008 della III sezione civile di questo Tribunale, le tabelle di legge di cui all'art. 139 Codice Assicurazioni Private sono utilizzate solamente qualora le micropermanenti siano conseguenza di un incidente stradale successivo alla data del 4 aprile 2001; infatti la non estensione della loro applicazione anche alle altre micropermanenti trova giustificazione nel fatto che l'esigenza di personalizzazione fatta propria dalle sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008 può essere meglio perseguita facendo riferimento al sistema sopra illustrato.

Laddove il giudice debba obbligatoriamente utilizzare le tabelle di legge, la sofferenza soggettiva sarà riconosciuta tramite la liquidazione di una percentuale dell'ammontare del danno biologico da invalidità permanente, compresa tra il 25 e il 50%; al proposito si ritiene che la limitazione alla misura non superiore a un quinto dell'aumento del danno biologico di cui al co. 3 dell'art. 139 Codice Assicurazioni Private vada riferita unicamente alla personalizzazione inerente a specifici aspetti dinamico-relazionali, e non alla sofferenza soggettiva in esame.

B) Danno non patrimoniale temporaneo da lesione all'integrità psico-fisica

In conformità al paragrafo II dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale temporaneo (comprensivo non solo del danno biologico in senso stretto, ma anche della sofferenza soggettiva); l'importo corrispondente al risarcimento per un giorno di invalidità temporanea al 100% va individuato in una forbice di valori monetari da un minimo di € 91,00 a un massimo di € 136,00.

Quale indicazione di massima si evidenzia che il *quantum* giornaliero liquidato corrisponderà all'importo minimo di € 91,00 qualora si tratti di micropermanenti e non sussistano circostanze particolari.

Qualora invece debba essere applicato il valore di legge (e cioè per gli incidenti stradali *post* 4 aprile 2001), anche tale valore sarà soggetto all'aumento tra il 25 e il 50% di cui sopra, corrispondendo così all'attualità (e cioè nella vigenza del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 maggio 2010 che quantifica il danno biologico temporaneo in € 43,16 al giorno) a un importo compreso tra € 53,95 e 64,74; anche in questa ipotesi il *quantum* giornaliero corrisponderà all'importo minimo di € 54,00 (per arrotondamento), vertendosi in materia di micropermanenti.

C) Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto

In conformità al paragrafo III dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, si prevede la medesima liquidazione dell'intero danno non patrimoniale, evidenziando che per l'individuazione dell'importo nell'ambito delle previste ampie forbici si farà riferimento alla graduazione di ipotesi di cui all'elencazione riportata in calce (partendo dalla più grave con le altre ipotesi a seguire in ordine decrescente di gravità) e si terrà conto delle circostanze di fatto del caso concreto (tipizzabili nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

1) Morte del figlio; 2) Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni; 3) Morte del coniuge non separato o del convivente *more uxorio*; 4) Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni; 5) Morte del fratello convivente; 6) Morte del fratello non convivente; 6) Morte del nipote per ciascun nonno.

Infine si concorda con le osservazioni di cui al paragrafo IV dei citati "Criteri orientativi" redatti dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano con riguardo alla liquidazione del danno al familiare, quale vittima secondaria, per lo sconvolgimento del rapporto parentale.

LE TABELLE DEI NUOVI CONTRIBUTI UNIFICATI DEL TRIBUNALE ORDINARIO, DEL TRIBUNALE DEL LAVORO E DELLA CORTE D'APPELLO

TRIBUNALE DI BOLOGNA

CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

APPLICAZIONE DELL'ART. 9,10 , 12 ,13,14 DEL T.U. 115/02
COME MODIFICATO dal d.l. 98 del 06/07/2011
IN VIGORE DAL 06/07/2011

TABELLA 1

Scaglioni per valore / materia per iscrizione a ruolo dei procedimenti civili

CONTRIBUTO UNIFICATO CON IMPORTO INTERO

a)	Valore della causa :da € 0 a € 1.100,00	€ 37,00
	Nonché per	
	-processi per controversie di PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE	€ 37,00
	, salvo quanto previsto dall'art. 9 co1 bis decreto (reddito superiore al doppio quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato , - € 10.628,16 x 2 = € 21.256,32)	
	-istanze ex art. 710 per modifica consensuali;	€ 37,00
	-procedimenti di cui all'art. 711 cpc (SEPARAZIONI CONSENSUALI);	€ 37,00
	- procedimenti di cui all'art. 4, CO 16 L. 898/1970 (DIVORZI CONGIUNTI)	€ 37,00
b)	Valore della causa :da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 85,00
	Processi di volontaria giurisdizione,	€ 85,00
	Nonché per	
	i processi speciali di cui al libro IV, titolo I (SEPARAZIONI GIUDIZIALI) ,titolo II,capo VI del codice di procedura civile	€85,00
	processi contenziosi di cui all'art. 4 L. 898/1970 (DIVORZI CONTENZIOSI)	
c)	Valore della causa da € 5201,00 a € 26.000,00	€ 206,00
d)	Valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00	€ 450,00
	Processi di valore indeterminato	€ 450,00
e)	Valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00	€ 660,00
f)	Valore della causa da € 260.001,00 a € 520.000,00)	€ 1056,00
g)	Valore della causa da € 520.001,01	€ 1.466,00

NOTIZIE UNITI

TABELLA 2
CONTRIBUTO UNIFICATO RIDOTTO ALLA METÀ
Procedimenti con importo del che scontano il 50% dello scaglione corrispondente al
valore della causa o materia

PROCEDIMENTI SPECIALI previsti nel libro IV titolo I capo I°, II, III°, IV° c.p.c.
 CAPO I° - del procedimento di ingiunzione: Ingiunzione ; opposizione a decreto ingiuntivo
 CAPO II° - convalide di sfratto
 CAPO III° - procedimenti cautelari (anche presentati in corso di causa)
 Cautelari
 Sequestro giudiziario e conservativo
 Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto
 Procedimento di istruzione preventiva
 Provvedimenti di urgenza
 Sommari di cognizione ex art. 702 bis
 CAPO IV° - dei procedimenti possessori (anche se presentati in corso di causa)
 Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso.
 Processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento .
SEPARAZIONI E DIVORZI: procedimenti ex art. 709.

Tabella 3
CONTRIBUTO UNIFICATO RIDOTTO ALLA METÀ
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO O CONCERNENTI
RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO

salvo quanto previsto dall'art. 9 co1 bis decreto (reddito superiore al doppio quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato , - € 10.628,16 x 2 = € **21.256,32**)

A	Valore della causa :da € 0 a € 1.100,00	€ 18,5
B	Valore della causa :da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 42,50
C	Valore della causa da € 5201,00 a € 26.000,00	€ 103,00
D	Valore della causa da € 26.001,00 a € 52.000,00	€ 225,00
	Processi di valore indeterminato	€ 225,00
E	Valore della causa da € 52.001,00 a € 260.000,00	€ 330,00
F	Valore della causa da € 260.001,00 a € 520.000,00)	€ 528,00
G	Valore della causa da € 520.001,01	€ 733,00

TABELLA 4
IMPORTI DA RISCOUTERE IN ALTRI PROCEDIMENTI
(Esecuzioni e Fallimenti)

		IMP. €
a)	Processi di esecuzione immobiliare	242,00
b)	Procedimenti esecutivi (esclusi gli immobiliari) (da € 0 a € 2.500,00)	37,00
c)	Processi di esecuzione mobiliare superiori a € 2.500,00	121,00
d)	Processi di opposizione agli atti esecutivi	146,00
e)	Dichiarazione di fallimento	740,00
f)	Istanze di fallimento	85,00

Aumento del contributo unificato nella misura della metà

Art. 13, co 3 BIS:

Ove il **difensore** non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, **ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o il contributo unificato è aumentato della metà al momento dell'iscrizione a ruolo.**

Pagamento dei diritti di copia e spese forfetizzate ex art. 30 T.U. 115/2002(MARCA DA E 8,00)

I diritti di copia e la marca di € 8,00 sono dovuti per tutte le cause in materia civile, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari, immobiliari e fallimentare, **comprese le cause di separazione e divorzio**, ferma restando l'esenzione per le cause di lavoro e opposizione a ordinanza ingiunzione come previsto dall'art. 10, co 6 bis t.u. DPR 115/2002

Tabella riassuntiva degli importi del Contributo Unificato

Scaglione	C.U. INTERO v. tabella 1	C.U. DIMEZZATO v. tabella 3	C.U. AUMENTATO Ex art. 13 co 3bis
A	€ 37,00	€ 18,50	€ 55,50
B	€ 85,00	€ 42,50	€ 127,50
C	€ 206,00	€ 103,00	€ 309,00
D	€ 450,00	€ 225,00	€ 675,00
E	€ 660,00	€ 330,00	€ 990,00
F	€ 1056,00	€ 528,00	€ 1.584,00
G	€ 1.466,00	€ 733,00	€ 2.199,00



*"Ladies and gentlemen, is there a bankruptcy attorney
on board?"*

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSIE DEL LAVORO**

**CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI APPLICAZIONE
DEGLI ARTT. 9-13 DEL T.U. N. 115/02 COME MODIFICATO DALL'ART. 37 D.L. 98/11
IN VIGORE PER I PROCESSI INSTAURATI DAL 6/07/11**

ART. 9 co. 1 bis

**PROCESSI PER CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA LAVORO
E PUBBLICO IMPIEGO**

Le parti il cui reddito risultante dall'ultima dichiarazione
sommato a quello dei familiari conviventi non supera
la somma complessiva **di €. 21256,32**
**(acquisizione obbligatoria da parte della cancelleria di copia
dell'ultima dichiarazione dei redditi al momento del deposito del ricorso)**

Esenti

ART. 13, co1

**PROCESSI PER CONTROVERSIE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA OBBLIGATORIE**

€. 37,00

ART. 13, co 3 -

PROCESSI PER CONTROVERSIE DI LAVORO E PUBBLICO IMPIEGO

Valore della causa da 0 a €.1.100,00	€.18,50
Valore della causa da €.1.101,00 a €. 5.200,00	€. 42,50
Valore della causa da €. 5.200,01 a €. 26.000,00	€.103,00
Valore della causa da €.26.000,01 a €.52.000,00	€.225,00
Valore della causa da €.52.000,01 a €.260.000,00	€.330,00
Valore della causa da €. 260.000,01 a €. 520.000,00	€.520,00
Valore della causa superiore a €. 520.000,01	€.733,00
Valore della causa indeterminabile	€. 225,00
Qualora manchi la dichiarazione del valore della causa Ex art. 14 T.U.115/02	€.733,00

CONTRIBUTO UNIFICATO RIDOTTO DELLA META'

Procedimenti Speciali previsti nel libro IV titolo I – III

- procedimento di ingiunzione, opposizione a decreto ingiuntivo,
- procedimenti cautelari anche in corso di causa, sequestro giudiziario e conservativo

– art. 28 L. N. 300/70

Procedimenti reddito della parte inferiore € 21.256,32 **Esenti**

Procedimenti previdenza e assistenza obbligatorie **€ 18,50**

Procedimenti lavoro e pubblico impiego

Valore della causa da 0 a € 1.100,00	€ 9,25
Valore della causa da € 1.101,00 a € 5.200,00	€ 22,25
Valore della causa da € 5.200,01 a € 26.000,00	€ 51,50
Valore della causa da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 112,50
Valore della causa da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 165,00
Valore della causa da € 260.000,01 a € 520.000,00	€ 264,00
Valore della causa superiore a € 520.000,01	€ 366,50
Valore della causa indeterminabile	€ 112,50
Qualora manchi la dichiarazione del valore della causa Ex art. 14 T.U. 115/02	€ 366,50

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO NELLA MISURA DELLA META'

ART. 13, co 3 bis

Ove il **difensore** non indichi il **proprio indirizzo di posta elettronica certificata** e il **proprio numero di fax**, ovvero qualora la **parte ometta di indicare il codice fiscale** nell'atto introduttivo del giudizio, il **contributo unificato è aumentato della metà** al momento della iscrizione a ruolo.

DIRITTI DI COPIA E MARCA € 8,00 EX ART. 30 T.U. 115/2002

Il D.L. N. 98/11 sembra abbia introdotto per le cause di lavoro e previdenza il solo contributo unificato e non anche il diritto di copia e l'importo forfetizzato di cui all'art. 30. Sul punto, la Dirigenza di questo Tribunale ha formulato al Ministero quesito in via gerarchica.

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

**CONTRIBUTO UNIFICATO PER LE SPESE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
APPLICAZIONE DELL'ART. 10 e 12 DEL T.U. 115/02
PER CIASCUN GRADO DEL GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO
A DECORRERE DAL 1 / 3 / 2002**

**COME MODIFICATO DALL'ART. 37 D.L. 98/2011
PUBBLICATA SU G.U. N. 155 DEL 6.7.2011 IN VIGORE DAL 6.7.2011
Convertito in Legge 15/7/2011 n. 111**

PROCEDIMENTI ESENTI DAL CONTRIBUTO	
a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimenti già esenti dall'imposta di bollo, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura 2. Procedimenti di rettificazione di stato civile 3. Procedimenti di equa riparazione (L. 89/01) 4. Procedimenti in materia tavolare 5. Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio 6. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari • <u>Procedimenti speciali di cui al libro IV titolo II c.p.c. - procedimenti in materia di famiglia o di stato delle persone:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimenti di interdizione e di inabilitazione (capo II) 2. Domande per dichiarazione d'assenza e di morte presunta (capo III) 3. Provvedimenti relativi a minori, interdetti e inabilitati (capo IV) 4. Procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (capo V) 5. Procedimenti anche esecutivi di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole

MODALITA' DI PAGAMENTO:

E' TENUTA AL PAGAMENTO LA PARTE CHE	QUANDO
1) Per prima si costituisce in giudizio	Al momento del deposito in cancelleria
2) Deposita il ricorso introduttivo	Al momento del deposito in cancelleria
3) Fa istanza per l'assegnazione o la vendita nei procedimenti esecutivi	Al momento del deposito in cancelleria
4) la parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa	Al momento del deposito in cancelleria dell'atto che comporta la modifica del valore della causa

N.B.:

- In tutte le ipotesi di cui ai punti A) B) C) che seguono, i soggetti ammessi al patrocinio A spese dello Stato sono esentati dal contributo, che va prenotato a debito
- Ogni certificazione richiesta è soggetta all'imposta di bollo ed al pagamento dei diritti
- Per i procedimenti iscritti prima del 1.3.2002 si applicano le disposizioni precedenti, ovvero ciascuna parte, previa dichiarazione del valore, può versare un importo pari al 50% del contributo di cui alle tabelle A) B) C)
- **Art. 13- co 3-bis ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31.12.1992, n. 456, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.**

SEGUONO TABELLE A), B) e C).

TABELLA A
IMPORTI DA RISCOUTERE NEI PROCEDIMENTI GIURISD. CIVILI

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO Compresi i seguenti procedimenti già esenti e/o a contributo fisso: <ul style="list-style-type: none"> • Procedimenti di regolamento di competenza e giurisdizione • Opposizioni ex art. 23 L. 689/81 • Processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo • Impugnazione di delibere condominiali 	Euro
	(Da € 0 a € 1.100,00)	37,00
A	Nonché per <ul style="list-style-type: none"> • Processi per controversie di PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, (reddito superiore a tre volte l'importo di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato € 10.628,16x3=€ 31.884,48) • Istanze ex art. 710 cpc per modifiche consensuali • Procedimenti di cui all'art. 711 cpc (SEPARAZIONI CONSENSUALI) • Procedimenti di cui all'art. 4, co 16 L. n. 898/1970 (DIVORZI CONGIUNTI) 	
B	(da € 1.101,00 a € 5.200,00) <ul style="list-style-type: none"> • e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché • per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I (separazioni giudiziali) e capo VI del codice di procedura civile, reclami • processi contenziosi di cui all'art. 4 L. n. 898/1970 (DIVORZI CONTENZIOSI) 	85,00
C	<ul style="list-style-type: none"> • (da € 5.201,00 a € 26.000,00) • Procedimenti giudiziari contenziosi per valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace 	206,00
D	<ul style="list-style-type: none"> • (da € 26.001,00 a € 52.000,00) • Processi di valore indeterminabile 	450,00
E	(da € 52.001,00 a € 260.000,00)	660,00
F	(da € 260.001,00 a € 520.000,00)	1.056,00
G	(da € 520.001,01 in poi)	1.466,00

TABELLA B
IMPORTI DA RISCOUTERE (ART. 13 – 3° comma) NEI PROCEDIMENTI SPECIALI
(previsti nel libro IV titolo I capo I°, II°, III°, IV° c.p.c.)

CAPO I° - del procedimento di ingiunzione:

- Ingiunzione
- Opposizione a decreto ingiuntivo

CAPO II° - SFRATTI

CAPO III° - dei procedimenti cautelari

- Cautelari (compresi quelli ex art. 669 quater c.p.c.)
- Sequestro giudiziario e conservativo
- Procedimento di denuncia di nuova opera e di danno temuto
- Procedimento di istruzione preventiva
- Provvedimenti di urgenza
- Sommari di cognizione ex art. 702 bis cpc

CAPO IV° - dei procedimenti possessori

- Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

E

- Nei procedimenti di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento
- **Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis** (reddito superiore a tre volte l'importo di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato € 10.628,16x3=€ **31.884,48**)
- **SEPARAZIONE E DIVORZI : procedimenti ex art. 709 cpc**

VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO			Euro
A	Da € 0	a € 1.100,00	18,50
B	da € 1.101,00	a € 5.200,00	42,50
C	da € 5201,00	a € 26.000,00	103,00
D	da € 26.001,00	a € 52.000,00	225,00
Processi di valore indeterminabile			
E	da € 52.001,00	a € 260.000,00	330,00
F	da € 260.001,00	a € 520.000,00	528,00
G	da € 520.001,01	in poi	733,00

TABELLA C
IMPORTI DA RISCOUTERE IN ALTRI PROCEDIMENTI (Esecuzioni e Fallimenti)

	MATERIA	IMP. €
A	Processi di esecuzione immobiliare	242,00
B	Procedure esecutive (esclusi gli immobiliari) da € 0 a € 2.500,00	37,00
C	Processi di esecuzione mobiliare superiori a € 2.500,00	121,00
D	Processi di opposizione agli atti esecutivi	146,00
E	Dichiarazione di fallimento	740,00
F	Istanza di Fallimento	85,00

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO nella misura della metà
Art. 13, comma 3 bis

Ove **il difensore** non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma del c.p.c. e 16, comma 1 bis del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, **il contributo unificato è aumentato della metà al momento dell'iscrizione a ruolo.**

Tabella riassuntiva degli importi del Contributo Unificato

Scaglione	CU intero Vedi tabella A	CU aumentato Ex art. 13 comma 3 bis
A	37,00	55,50
B	85,00	127,50
C	206,00	309,00
D	450,00	675,00
E	660,00	990,00
F	1.056,00	1.584,00
G	1.466,00	2.199,00

Scaglione	CU dimezzato vedi tabella B	CU aumentato Ex art. 13 comma 3 bis
A	18,50	27,75
B	42,50	63,75
C	103,00	154,50
D	225,00	337,50
E	330,00	495,00
F	528,00	792,00
G	733,00	1099,50

I DIRITTI DI COPIA E LA MARCA DA EURO 8,00 SONO DOVUTI PER TUTTE LE CAUSE IN MATERIA CIVILE, VOLONTARIA GIURISDIZIONE, ESECUZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FALLIMENTARE, COMPRESSE LE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO, FERMA RESTANDO L'ESENZIONE PER LA CAUSE DI LAVORO E OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 10, CO. 6 BIS TU SPESE DI GIUSTIZIA

DIRITTI DI COPIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Come da separata tabella dal 2010

N.B. – **IN OGNI CASO** i diritti di cancelleria non devono più essere riscossi con le apposite marche madre-figlia, ma possono essere riscossi con le marche da bollo ordinarie che dovranno essere applicate sull'originale.


Il funzionario attesta l'avvenuto pagamento sulla copia, rifiuta di rilasciare la copia se le marche sono di importo inferiore a quello stabilito. (at. 285 TU 115/02)

PROCEDIMENTI PENALI

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE :

- 1) Se è richiesta la condanna generica del responsabile da liquidarsi in separato giudizio:
Il contributo NON E' DOVUTO
- 2) Se è richiesta la condanna al pagamento di una somma,
il contributo E' DOVUTO in caso di accoglimento della domanda - sulla base dell'importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza, ed è prenotato a debito (campione civile) per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno

	VALORI E TIPOLOGIE PROCEDIMENTI SOGGETTI AL CONTRIBUTO		Euro
A	Da € 0	a € 1.100,00	37,00
B	da € 1.101,00	a € 5.200,00	85,00
C	da € 5.201,00	a € 26.000,00	206,00
D	da € 26.001,00	a € 52.000,00	450,00
E	da € 52.001,00	a € 260.000,00	660,00
F	da € 260.001,00	a € 520.000,00	1.056,00
G	da € 520.001,01	in poi	1.466,00



(dis. di Chaval - da «Diessets von Gut und Böse» - Ed. Diogenes - Zürich)



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Prot. N. 4083

Al Sig. Presidente
Ordine Avvocati
BOLOGNA

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA	
DATA ARRIVO	- 6 MAG. 2011
PROT. N. 2983	
DATA PROT.	- 6 MAG. 2011

Al Sig. Coordinatore settore penale
SEDE

Oggetto: attività del punto informativo.

A seguito della riorganizzazione del settore penale di questa Corte d'Appello, pare opportuno precisare le funzioni del PUNTO INFORMATIVO presso la cancelleria penale. Tale postazione creata circa due anni e mezzo fa dal sottoscritto dirigente, svolge l'essenziale funzione di smistare l'utenza e di fornire una informazione di primo livello.

Ogni accesso alle cancellerie deve presupporre la conoscenza di alcuni elementi essenziali (numero di ruolo, stato del fascicolo, numero della sentenza etc.), elementi acquisibili appunto tramite il Punto informativo. Tale postazione non si può sostituire alle cancellerie, altrimenti sarebbe stato posto in sostituzione delle stesse, come una sorta di sportello polifunzionale. Viceversa, è stato pensato ed organizzato come un supporto ulteriore non alternativo, per semplificare e snellire proprio gli accessi alle cancellerie le quali sono le uniche in grado di fornire una informazione qualificata.

Le cancellerie quindi che forniscono informazioni qualificate, sono le seguenti, con riportati i registri ed i servizi relativi al servizio all'utenza:

ISCRIZIONI+ CASSA

Registri:

- Registro generale
- REVISIONI (Rege) -
- SIPPI (ex cart. MP3) -
- Copie , formule esecutive
- Raccolta sentenze

UDIENZE

Registri:

- MOD 6 - ESTRADIZIONI
- MAE
- GIUDICI POPOLARI

Piazza dei Tribunali, 4
40100 BOLOGNA

e-mail: ca.bologna@giustizia.it

Tel 051/201401
Fax 051/201848

0516449578

segue pag. 2

- Fissazione date udienze anche per detenuti , citazioni anche per Assise, preparazione delle udienze con decreto di citazione, predisposizione verbali, convocazione interpreti, ordini di traduzione.

UFFICIO INFORMAZIONI-PUNTO INFORMATIVO**DETENUTI + CAMERE DI CONSIGLIO+ provvedimenti de plano****Registri:**

- SIAMM
- MOD 27 - Reg. gratuito patrocinio dalla iscrizione alla esecutività del provvedimento
- MOD 2 - RID dalla iscrizione alla esecutività del provvedimento
- MOD 34 - RCC (istanze detenuti, ricusazioni, istanze rimessione nel termine, camere di consiglio su istanze detenuti, liquidazioni dalla iscrizione alla esecutività del provvedimento) (Quando si deve procedere in camera di consiglio[32- 1, 41- 3, 48- 1, 130- 2, 269 2, 30- 8, 310- 2, 311- 5, 324- 6, 355- 3, 391, 406- 5, 410- 3, 428- 2, 43- 3, 547, 585 1 lett. a, 599- 1, 646- 1, 714- 2, 734- 1, 741- 2, 743- 2] il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori)

POST SENTENZA**Registri:**

- MOD 31 ricorsi Cassazione (ricezione e spedizione dei ricorsi)
- MOD. 32 - registro del giudice dell'esecuzione dall'iscrizione alla irrevocabilità
- MOD 30 - reg. sentenze
- Registro REPERTORIO (invio sentenze all'Agenzia delle Entrate)
- SIC - iscrizioni al casellario ggiudiziale
- deposito e irrevocabilità delle sentenze (anche rientrate dalla cassazione con relative annotazioni su REGE)
- sentenze di prescrizione

MINORI + MOD 5 registro rogatorie dall'estero

Si prega di dare alla presenta comunicazione la massima diffusione possibile.

Bologna 05/05/2011

Il Dirigente
Dott.ssa Mariella Cerati

Il Presidente
Dott. Giuliano Lucentini

NOTIZIE UFFICIALI

Dulcis in fundo *Dulcis in fundo*

A CURA DI SANDRO CALLEGARO

Negli anni '80-'90 Bologna Forense usciva con una rubrica, curata dall'avv. Achille Melchionda, dal titolo *"Dulcis in fundo"* che ancora conservo. Una serie di aneddoti divertenti e utili, puntati su avvenimenti o personaggi della nostra professione.

Una rubrica che vorrei rispolverare incominciando a occuparci dei nostri clienti e poi in futuro, chissà, dei nostri colleghi, dei nostri magistrati... Non clienti qualunque però, ma quelli "ideali", quelli che tutti noi vorremmo.

Preciso subito che non è farina del mio sacco, ma frutto dell'abilità di un esimio avvocato del nostro foro che al momento vuole mantenere un dignitoso riserbo. Certo forse avrà approfondito la psicologia del cliente e avrà osservato attentamente le sue perversioni, ma non conosce i suoi colleghi che, è certo, il giorno dopo l'uscita di questo numero di Bologna Forense scateneranno la "caccia all'avvocato sconosciuto".

A tale proposito, una cortesia: non telefonatemi, non fatemi domande, sarebbe inutile!

"IL CLIENTE IDEALE" (BREVE PREMessa)

Il cliente ideale è una figura immaginaria. L'avvocato, invece, è una figura reale e deve tutti i giorni confrontarsi con il cliente ideale. Il loro rapporto è intenso, contraddittorio e quotidiano; l'avvocato e il cliente ideale fanno parte l'uno dell'altro e convivono dentro e fuori lo studio. Il cliente ideale non sarebbe tale senza il SUO avvocato e l'avvocato sarebbe un avvocato qualunque senza il cliente ideale. Così la loro storia continua ed io, dall'esterno, proverò a raccontarla. Se vi annoio usate il telecomando e cambiate canale.

"IL CLIENTE IDEALE" (I)

Il mio cliente ideale è quello che torna a casa dopo una giornata di intenso lavoro, si lava frettolosamente, si toglie gli ingombranti abiti sin lì indossati ed infila velocemente la tuta per poi abbattersi sul divano ed impugnare il telecomando sintonizzandosi sul primo concorso a quiz che capita. Poi, con urlo molto lontano dalla sue sembianze umane, chiede alla moglie murata in cucina già da ore se è pronta la cena perché ha molta fame ed alla risposta che il maccherone al forno con la besciamella sarà disponibile solo tra sette minuti perde il controllo di sé e ringhia tra i denti: *"E adesso cosa faccio in questi sette minuti fino al momento in cui avrò la forchetta in mano?"*. La moglie, più mansueta ma infida, per sedare i bollenti spiriti del marito furioso, dalla cucina gli suggerisce di chiamare l'avvocato per sapere se l'udienza fissata di lì a due anni e mezzo sarà alle 10 o alle 10,30 come a lei sembra di avere capito nell'ultimo incontro. L'uomo, una belva ferita, afferra il telefono portatile e con lo sguardo ipnotizzato dalla procace valletta di turno che sembra ancheggiare solo per lui annunciando la pubblicità, compone il numero dell'avvocato, a memoria.

AVVOCATO: *"Pronto? Chi parla?"*.

CLIENTE IDEALE: *"Avvocato, sono il cliente ideale, mi scusi per l'ora (voce di circostanza e tono spudorato di finto imbarazzo) ma non è ancora pronto e so che lei spesso si trattiene in studio fino a tardi"*.

Questo è vero, pensa il povero legale, spesso resto fino a delle ore improponibili, ma certo non per rispondere alle telefonate del cliente ideale ma solo per tentare di finire quella maledetta comparsa conclusionale che dovrà essere depositata domani mattina all'alba e che ancora deve prendere corpo.

AVVOCATO: *“Comunque mi dica, è urgente?”*

CLIENTE IDEALE: *“Molto avvocato, mia moglie non ricorda bene se la prossima udienza è fissata per le 10 o per le 10,30. È vero che la nostra presenza in udienza è inutile (come ci ha detto più volte), è vero che siamo d'accordo di sentirci qualche giorno prima per gli aggiornamenti del caso (come ci ha detto più volte), è vero che ci ha promesso un tempestivo aggiornamento sull'esito dell'udienza (come ha sempre fatto), ma è per sapere, per sicurezza, per scrupolo... Lei non lo sa ma mia moglie per queste cose è molto precisa e si angustia. Dopo mi rende la vita difficile”*

AVVOCATO: *“Capisco, ma la prossima udienza, se non ricordo male, dovrebbe essere tra due o tre anni, dovete proprio saperlo questa sera?”*

CLIENTE IDEALE: *“Sì, sì, tra due anni e mezzo, esattamente il giorno ..., però per noi è importante saperlo questa sera, è proprio urgente”*

AVVOCATO: *“Guardi, mi scusi davvero, adesso non avrei tempo per verificare, sono quasi le 21, sono in studio da 15 ore, non ho mangiato, ho il codice civile commentato sulle ginocchia e il tavolo pieno di documenti e verbali di causa da verificare e ricostruire, sono all'inizio di un atto molto impegnativo, potremmo risentirci magari domani, anche nella seconda mattinata?”*

CLIENTE IDEALE: *“Capisco i suoi impegni, avvocato, e mi scuso ancora per l'ora, ma non riesce proprio a dare un'occhiata al fascicolo o all'agenda? È urgente”*

DALLA CUCINA DEL CLIENTE IDEALE: *“Tra due minuti i maccheroni sono pronti, cosa ha detto l'avvocato, 10 o 10,30?”*

AVVOCATO, con voce senza tono: *“Senta, i fascicoli della cause che si terranno di qui a due-tre anni non sono sul tavolo, li gestisce la segretaria che, ovviamente, a quest'ora non c'è ed ho qualche difficoltà a raggiungerli. L'agenda è lontana e quella del pc per aprirsi potrebbe compromettere il lavoro che ho faticosamente svolto sino ad ora. Le prometto che domani la chiamo e le faccio sapere”*

CLIENTE IDEALE: *“Avvocato lei è sempre molto gentile e disponibile però adesso mia moglie ha messo in tavola i maccheroni alla besciamella fumanti e se non vado subito si arrabbia molto. La posso chiamare tra una settimana, dieci giorni, tanto non credo che cambi molto e lei può continuare a lavorare”*

AVVOCATO (con l'acquolina in bocca e stringendo i pugni): *“Grazie mille, comunque quando ha bisogno urgente mi chiami pure, io ci sono quasi sempre e la sento volentieri”*


CLIENTE IDEALE: *“Sì, sì, non voglio disturbare, solo per le urgenze, se no ci sentiamo poi”*. Il cliente ideale chiude la conversazione frettolosamente e strisciando le ciabatte sul pavimento raggiunge la tavola e la moglie. *“Ottimi i maccheroni al forno, l'avvocato non si ricorda l'ora esattamente, magari chiamalo tu domani in studio alle 7,30, prima che vada in Tribunale, lui è sempre in studio presto e così non parli con la segretaria che magari ti dice che è in riunione o in udienza. Dicono così ma gli avvocati guadagnano molto e non fanno niente. Buon appetito, passami il pane”*

Le luci dello studio dell'avvocato restano accese e, forse, non vale nemmeno la pena di spegnerle, è già quasi l'alba. Ma, per fortuna, tra poche ore telefonerà qualche altro cliente ideale.


(segue prossimamente)

E' stato ripubblicato l'Albo degli Avvocati del nostro Ordine.

Le copie, in edizione cartacea, sono disponibili presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine, al prezzo (invariato rispetto alla precedente edizione, risalente al 2004), di € 20,00 ciascuna.



Ordine degli Avvocati



di Bologna



Banca popolare dell'Emilia Romagna

MAX INFORMATION 7

Siamo quelli di sempre, con più forza per difendere i tuoi valori.

La Banca popolare dell'Emilia Romagna è a capo del Gruppo BPER, sesto Gruppo Bancario Italiano.

Gruppo BPER :

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

Banca della Campania

Banca di Sassari

Banca Popolare del Mezzogiorno

Banca Popolare di Aprilia

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Banca Popolare di Ravenna

Banco di Sardegna

Carispaq - Cassa di Risparmio Provincia dell'Aquila

Siamo nati e cresciuti nella
stessa terra.

Da sempre ti conosciamo
e sappiamo di cosa hai bisogno
per far crescere il tuo mondo.

Per servirti sempre meglio
abbiamo alle spalle
la forza di un grande Gruppo,
ma rimaniamo quelli di sempre,
vicini ai tuoi progetti
e ai tuoi valori.



GRUPPO BPER

www.gruppobper.it

Gruppo BPER. La nostra forza è la tua forza.

www.bper.it